

ISTRUZIONE P R A T I C A PER LI CONFESSORI

S O P R A

GLI IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Dispense, ed Esecuzioni
delle Medesime.

*Con altre cose appartenenti alla moderna
Disciplina.*

D E L S A C E R D O T E

F I L I P P O T E R Z A G O

C A N O N I C O D E L L A C A T T E D R A L E
D I N A R N I ,

E C O N S U L T O R E D E L S . U F I Z I O

Per utile de' Novelli Confessori.

P A R T E S E C O N D A .



I N VENEZIA , M D C C L X X V I I I .

A P P R E S S O S I M O N E O C C H I .

C o n L i c e n z a d e ' S u p e r i o r i , e P r i v i l e g i o

A V V I S O

A L L E T T O R E .

Quanto grande sia stato il gradimento degl' Eruditi, col quale è stata ricevuta l'Istruzione Pratica sopra l'amministrazione del Sacramento della Penitenza di Monsignor Terzago già Vescovo di Narni, vi farà bastantemente noto benigno Lettore, poichè per soddisfare al desiderio de' Vescovi, Parrochi, e Confessori, è stato necessario farla ristampare più, e più volte. Essendo mi per tanto stato insinuato con premura dal Reverendiss. Monsig. Marcucci vigilantissimo Vice-Gerente di Roma, e da molti altri insigni, e dotti Prelati di fare un' aggiunta d'una Seconda Parte sugl' Impedimenti Matrimoniali, col metodo di chiedere, e mettere in esecuzione le dispense, che si accordano dalla S. Sede, ed inoltre l'Istruzione fatta alli Confessori da S. Carlo Borromeo; ho

ben volontieri condisceso a questa
loro pia , e giusta brama . Io ho
fatto per tanto ciò colla mag-
gior brevità , e chiarezza , sì per ob-
bedire ai suddetti rispettabili Prelati ,
come per giovare al Pubblico , e par-
ticolarmente ai Parrochi , e Confes-
sori Novelli , per utilità dei quali
non ha mancato Monsignor Niccold
Terzago mio Zio d'impiegare i suoi
talenti . Ricevete perciò questa mia
picciola qualunque fiasci fatica , che
come mi giova sperare , incontrerà
il vostro gradimento.

CON.

CONTINUAZIONE DELL' ESAME
 CHE PUO' FARSI
 DA UN ESAMINATOR
 SINODALE

*Circa l'abili à necessaria in un Sacerdote,
 che siasi p'resentato per le confessioni.*

Esam.



Vendo nella prima Parte trattato intorno alla fedele amministrazione del Sagramento della Penitenza , a tenore del Rituale Romano ; sembrami necessario per proseguire il nostro esame , che ora in questa seconda parte trattiamo degl' impedimenti matrimoniali , del metodo di ottenere tanto della Penitenzieria , che Dataria le Grazie di dispensa , e della esenzione delle medesime ; onde non dubitan- do punto che V.S. non siasi per diportar con il medesimo spirito , e chiarezza nello spiegarsi , come si è diportato di sopra , mi dica qual cosa mai s' intende per questo nome d' Impedimento ?

Conf. Giacchè V.S. Rever. ha tanta carità nell' ascoltarmi , risponderò che col nome d' impedimento s' intende qualche cosa di preesistente , che rende il Matrimonio nullo , ed invalido , oppure illecito , o l' uno , e l' altro ancora .

Esam. Mi dica di quante sorte fono gli impe-

impedimenti, e se sia di fede, che la Chiesa abbia potestà di stabilire gli impedimenti?

Conf. Gli impedimenti del Matrimonio sono di due sorti: alcuni si chiamano impedimenti dirimenti, poichè irritano, ed annullano il Matrimonio; altri poi si dicono impeditenti, e questi rendono il Matrimonio illecito, ma non invalido, o nullo.

E' di fede poi che la Chiesa abbia la potestà di stabilire gl' impedimenti tanto dirimenti, che impeditenti, mentre così ha definito il Concilio di Trento sess. 24. can. 4. " si quis dixerit Ecclesiam non posse tuisse constituere impedimenta Matrimonium dirimentia, vel in iis constitutis tuendis errasse anathema sit, e nel Can. 3. " si quis dixerit eos tantum consanguinitatis, & affinitatis gradus, qui in Levitico exprimuntur, posse impedire Matrimonium contrahendum, & dirimere contractum: Nec posse Ecclesiam in non nullis eorum dispensare, aut constituerre, ut plures impedian, & dimittant, anathema sit,,.

Esam. Mi numeri adesso quanti sono gli impedimenti dirimenti, e quanti gli impeditenti, aggiungendo ancor di più se qualunque impedimento dirimente, che si faccia noto dopo il Matrimonio contratto, e consumato discolga il Matrimonio medesimo.

Conf. Gli impedimenti dirimenti sono quattordici, e vengono espressi ne' seguenti versi.

Er-

*Error, conditio, votum, cognatio, crimon,
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen,
honestas.*

*Affinis, raptor, si clandestinus, & impos.
Hac facienda vetant connubia, facta re-
tractant.*

Gli impedienti poi, secondo la presente disciplina della Chiesa, sono cinque contenuti ne' seguenti versi:

*Ecclesiae vetitum nec non tempus feriatum.
Atque Catechismus, Sponsalia jungito
votum*

Impediunt fieri, permittunt juncta teneri.

Circa la questione proposta poi egli è fuor di dubbio, che qualunque impedimento dirimente, il quale sopravvenga al matrimonio già contratto, e consumato non dischioglie mai il matrimonio, ancorchè fosse l'impotenza d'alcun de' coniugi.

Esam. Mi spieghi dunque con la maggior brevità, e chiarezza gli impedimenti dirimenti, il primo de' quali è l'impedimento dell' errore.

Conf. Per l'intelligenza di questo impedimento convien prima notare, che è di due sorti l'errore: cioè Antecedente, e Concomitante.

L'antecedente è quello il quale è cagione d'un atto talmente che, se non ci fosse stato un tale errore, l'atto non sarebbe seguito; e però i Giuristi chiamano questo errore, quando vada unito all'in-

ganno : *Dolum dantem Causam Contractui*

L'errore concomitante è quello che non
sta ove ad operare, ma accompagna l'atto
in tal modo, che se anche non ci fosse
stato l'atto sarebbe nullamente seguito. Ond'
è che dai Giuristi vien chiamato : *error in-
cidens, dolus conjunctus, dolus incidens*.

Esem. Nel matrimonio vi può egli es-
sere errore intorno alla persona, ed alla
qualità della persona, ovvero intorno al-
la di lei Condizione?

Conf. Nel Matrimonio vi può essere er-
rore intorno alla Persona, ed alla qualifi-
ca della Persona, ed ancora alla di lei
condizione.

Esem. Mi faccia dunque conoscere come
si distingue l'errore relativo alla persona.

Conf. L'errore intorno alla Persona è,
quando uno dei Contraenti erra nella per-
sona, colla quale intende di contrarre il
Matrimonio : Cioè credendo per errore es-
sere un'altra persona quella con la quale
contrae, da chi ella è in fatti. v.g. Pietro
vuol contrar matrimonio con Agata, ed in
luogo di Agata per errore contrae con Ro-
a ; oppure Rosa intende, e vuole per ma-
rito Pietro, ed in luogo di Pietro per er-
rore contrae matrimonio con Paolo, questo
errore intorno alla persona secondo il sen-
timento di tutti i Teologi annulla il ma-
trimonio *jure naturæ*, con tutto che l'er-
rore non sia congiunto con alcun inganno
d'un dei due, e ciò sia antecedente, dan-
do motivo al contratto, o concomitante,
cioè *incidens* nel contratto medesimo. Con
tutto

Per i Confessori.

tutto che l'errore *incident* non cagioni assolutamente , e positivamente *involuntarium*, fa nondimeno che nel tempo del contratto non vi sia positivamente stato il consenso volontario nella persona , ch'era ignorata , ed incognita . Ora , *Jure naturae* richiedesi il consenso positivo , e però quando viene sostituita una Persona all'altra , per mancanza di esso il matrimonio è nullo .

Esam. Che cosa è l'errore cagionato dalla Fortuna ?

Conf. L'errore cagionato dalla fortuna si dice quello per cui si erra nella qualità della Persona : v. g. credesi essere nobile chi è ignobile , o ricco , chi è povero , e questo errore ordinariamente , o sia antecedente , o concomitante non distrugge il matrimonio , se non abbia annesso l'errore della Persona , e come parlano i Canonisti *redundet in personam* : Poichè quando l'errore è solamente intorno alla qualità della persona , non toglie il consenso matrimoniale , mentre che tale qualità non è ad esso necessaria , nè entra nell'essenza del contratto . Questo errore lascia un sufficiente volontario ossia il consenso intorno all'essenziale del contratto ; e però non lo può rendere involontario per mancanza del consenso necessario .

Esam. Se l'errore impedisse il consenso ancora nella Persona , mi dica annullerebbe il matrimonio ?

Conf. Se l'errore impedisse il consenso ancora nella persona , senza dubbio annullerebbe il matrimonio .

larebbe il matrimonio, non come errore della *Qualità*, ma come errore della *Persona*, o ridondante nella persona. S. Tommaso nella 4. Sent. distinct. 30. qu. 1. art. 2. ad 5. Spiega questo coll' esempio d'un Principe a cui venga offerta in Matrimonio una Giovane primogenita, ed erede del Regno. Questa luminosa qualità è quella, che talmente muove il Principe ad unirsi con la Giovane, che se in lei non fosse tal qualità, egli giammai non vorrebbe tal Matrimonio. Or, datosi che in questo caso vi sia l'errore, e che la Giovine non sia veramente erede del Regno, il Matrimonio farà pur nullo, essendoché questo è errore della Persona.

Esam. Quando accadano somiglianti casi come potranno risolversi?

Conf. Converrà diligentemente indagare, quale sia stato l' oggetto del consenso, cioè se sia stato direttamente sulla persona senza verun riguardo della tale, o tal qualità: oppure sulla Persona ornata di tal qualità, che in mancanza di essa la parte non avrebbe dato il consenso. Nel primo Caso l' errore della qualità non invalida il Matrimonio, ma nel secondo l' errore della qualità ridondando nella persona rende nullo il matrimonio. Per altro siccome il matrimonio è un contratto di natura sua indissolubile, e di gran rilievo, perciò non così facilmente deesi presumere che i Contraienti abbiano voluto che il consenso dipenda da qualche qualità accidentale; e però oggi giorno non si disciolgono i matrimoni-

monj sul riflesso dell' errore di qualità , e molto più debbono astenersi i Confessori , ed i Parrochi dal giudicare simili casi : ma è opportuno che rimettano tutto al Giudizio del Vescovo , al quale appartiene il decidere su tali Cause .

Dell' Impedimento della Condizione .

Esam. **A** Vendo spiegato V.S. con molta mia soddisfazione l' impedimento dell' errore , mi dica qual cosa s'intenda pel nome di Condizione , che vien posto fra gl' impedimenti del matrimonio , e mi aggiunga , se il servo possa contrar matrimonio senza saputa , o contravoglia del Padrone ?

Conf. Per il nome di Condizione , che vien posto fra gl' impedimenti del matrimonio , intendersi la condizione servile ; ma per meglio spiegarla convien supporre essere doppia la servitù . La prima è quando uno è talmente nella potestà del Padrone che con ogni diritto lo possa vendere come si vende il frumento , un Campo , un Cavallo &c. La seconda è , quando alcuno è sotto la giurisdizione altrui , come il Figlio è sotto il governo de' Genitori , od un servo sotto il governo economico , ovvero è indotto dalla mercede ad esercitare gli Uffizj più vili della famiglia . Agli astretti da questa seconda specie di servitù , è certo che la lor Condizione non impedisce il contrar liberamente il matrimonio , godendo essi la piena libertà . Al preseante noi parliamo

A 6 della

della prima specie di servitù, la qua' e costituisce la condizione servile, e l'impedimento del matrimonio; e perciò quando un Uomo libero contrae matrimonio con una creduta libera, ma che in realtà, e di fatto è serva; un tal matrimonio è nullo. In Cap. Ad nostram 4. de Conjugio Servorum. Che se poi l'uomo avesse prima saputo, che la donna non era libera, e nondimeno avesse con essa contratto il matrimonio, questo matrimonio sarebbe lecito, e valido: ex Can. Si quis libet Causa 29. q. 2. & ex Alex. III. Tit. de Conjug. Servorum c. 1. S. Tommaso suppl. quest. 52. art. 1. ad 1.

Che il Servo inoltre possa contrar Matrimonio senza saputa, e contra voglia ancor del Padrone è chiaro per la ragione, che ne dà S. Tommaso nel suppl. quest. 52. art. 2. in Cap. dicendo „ Jus positivum pro-
„ greditur a jure naturali; & ideo servi-
„ tus, quæ est de jure positivo non potest
„ prejudicare his, quæ sunt de jure natu-
„ rali: sicut autem appetitus naturæ est ad
„ conservationem individui, ita est ad con-
„ servationem speciei per generationem:
„ unde sicut servus non ita subditur Do-
„ mino, quin libere possit comedere, &
„ dormire, & alia hujusmodi facere, quæ
„ ad necessitatem corporis pertinent sine
„ quibus natura conservari non potest: ita
„ non subditur ei quantum ad hoc quod
„ non possit libere matrimonium contra-
„ here etiam domino nesciente, aut con-
„ tradicente, „.

E sam. Se il servo potesse contrar matri-
mo-

menio senza saputa , e quel che è più ; con travoglia del Padrone , bisognerebbe dire che ei potesse essere usurpatore , perchè essendo egli di proprietà del Padrone , com'è appunto il Cavallo , il Campo &c. coll dare nel matrimonio una piena potestà del suo corpo alla moglie , verrebbe ad darle quello che non è suo , e così usurparebbe i diritti del proprio Padrone .

Conf. Risponderò all'addotta questione coll'Angelico Maestro : in Resp. ad 2. Servus enim , (dice egli) , est res Domini , quantum ad ea quæ naturalibus superadduntur ; sed quantum ad naturalia omnes sunt pares : unde in his , quæ ad actus naturales pertinent , servus potest alteri , invito Domino , sui corporis potestatem per matrimonium præbere , ne osta l'obbedienza dovuta dal Servo al Padrone ; poichè continua il S. Dottore , ad 2. Servus suo Domino tenetur obbedire in his quæ Dominus licite potest præcipere : sicut autem licite non potest Dominus præcipere servo , quod non comedat vel dormiat ; ita etiam nec quod a matrimonio contrahendo abstineat .

Peraltra non è stato sempre lecito ai Servi di ammogliarsi contro il volere dei loro Padroni . Poichè apprezzo i Romani era proibito ai Servi di contrar matrimonio senza il consenso de' Padroni L. 14. de Regnuptiarum ; alla qual legge la Chiesa s'accordò per molti secoli , cioè fino ai tempi di Adriano IV. il quale fu il primo che consultato da Eboardo Arcivescovo di Lisbon-

Conf. Questo impedimento non ha luogo
nè in Italia, nè in Fiandra, nè nelle Gal-
lie, nè in tant' altre Provincie; le quali
non hanno in uso questa servitù, che dai
Giure-Consulti vien definita *Constitutio juris*
Gentium, qnaq. quis Domino alieno contra ne-
sturam subiicitur: Anzi se qualcheduno vien
condotto dal Padrone dall'America in Fran-
cia, appena che egli ha messo il piede in
terra diventa libero; e così ancora si usa
in molt' altre Provincie.

Dell' Impedimento del Voto.

*E' smp. P*assando ora all' impedimento
che dicevi del Voto, mi spieghi
qual cosa è il Voto, ed in che egli consiste?

Conf. Il Voto è una promessa libera fatta a Dio d' un miglior bene. Dicesi promessa, imperocchè con questa l'uomo si obbliga a dare qualche cosa, e si distingue dal
suo voto.

Semplice proposito, con cui uno stabilisce solamente di operare. Si dice libera perchè fatta col pieno uso della ragione, e della libertà. Dicesi fatta a Dio per distinguherla dalla promessa che si fa all'uomo la quale propriamente parlando, non può chiamarsi voto; imperciocchè il voto è un atto di Religione, ed appartiene al culto di Latria, che ha per oggetto solamente l'Ente supremo. Finalmente aggiungesi d'un miglior bene; poichè noi facciamo voto a Dio di ciò, che è meglio fare che omettere: così il contrarre matrimonio è cosa buona; ma è migliore però l'astenersene per darsi tutto al servizio di Dio: Ond' è che la promessa di Continenza meritamente tra voti s'annumerà.

Esam. Di quante sorti è il Voto?

Conf. Il Voto è di due sorti, semplice e solenne: Il semplice è una promessa fatta a Dio d'un miglior bene senza solennità, o accettazione della Chiesa, e questo come diremo in appresso è soltanto un impedimento impediente: Il voto poi solenne è una promessa fatta a Dio in factia alla Chiesa, che si fa nella Professione Religiosa approvata dalla S. Sede, o nel ricevimento del Suddiaconato, come ha definito Bonifacio VIII. nel lib. 6. delle Decretali cap. de Voto, & Voti redemptione, Illud
„ solum debere dici votum solenne, quod
„ sole nuziatum est per susceptionem sacri
„ Ordinis, aut per professionem, E que-
sto Voto solenne costituisce l'impedimen-
to dirimente, „ Quantum ad post contas-
„ etate

etum matrimonium dirimendum,, Ed
il Concilio Tridentino sess. 24. can. 9. ,,
Si quis dixerit, Clericos in sacris Ordinibus Constitutos, vel regulares castitatem solempniter professos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege Ecclesiastica, vel Votu: & oppositum nihil aliud esse quam damnae matrimonium, posse sequere omnes contrahentes matrimonium, qui non sentiunt castitatis, etiam si eam voverint, se habere donum, anathema sit, nam Deus id recte potestibus non deneget, nec patiatur nos supra id, quod possumus, tentari,,.

Esam. Vi è alcuna differenza tra il voto solenne dell'Ordine sacro, e il voto solenne della Professione Religiosa?

Conf. La differenza consiste in questo, che il voto solenne dell'Ordine sacro, è solamente impedimento dirimente riguardo al matrimonio da contrarsi; ma non annulla il matrimonio già fatto, benchè non sia stato consumato, come ha definito Giovanni XXII. nella Extrav. *Antiquae de votis.* Il voto solenne però della Professione Religiosa non è solamente impedimento dirimente riguardo al matrimonio da contrarsi, ma annulla ancora il matrimonio sacro, purchè non sia stato consumato; E ciò viene espressamente definito nel Concilio di Trento sess. 24. de matrim. can. 6. Si quis dixerit, matrimonium ratum non consumatum, per solennem Religionis professionem alterius Conjugum non dissiungi, anathema sit,,.

Dell'

Dell' impedimento della Parentela.

Esam. Essendo l' impedimento della Parentela uno de dirimenti, indica, di quante sorti è la Parentela?

Conf. Ella è di tre sorti, Carnale cioè chiamata *Consanguinitas*, Spirituale detta *Compaternitas*, e Legale nominata *Adoptio*.

Esam. Cosa mai s'intende per Consanguinità?

Conf. Ciò che si dice Consanguinità si prende qui per quel vincolo di più Personae, le quali discendono da un comune cappo, o sia stipite, mediante la propagazione della specie.

Esam. Desidererei una maggior chiarezza intorno alla spiegazione di questo impedimento proveniente dalla Consanguinità.

Conf. Per intendere tutto ciò, che interno a tale impedimento hanno determinato i Canoni, e le leggi, si debbon prima sapere i gradi della Consanguinità: e siccome desidero di spiegarmi nella migliormaniera, così stimo opportuno incominciare dall'intelligenza delle parole, delle quali le Leggi si servono, per arrivare poi a comprenderne il vero senso. I nomi appartenenti alla consanguinità sono questi: *Pater*, *Mater*, *Filius*, *Filia*, *Fratres ex Patre* cioè Fratello di solo Padre, o Fratello consanguineo. *Frater uterinus*, cioè Fratello di sola Madre, *Frater germanus*, che è il Fratello di Padre e di Madre. Sorde e questa di

di solo Padre , o di sola Madre , come si è detto del Fratello . *Avus* , l' Avo , o sia il Nonno , *Avus Paternus* . Il Padre del Padre *Avis Maternus* , il Padre della madre . *Avia* la Nonna , *Proavus* , Padre del Nonno , o Bisavolo . *Præavia* ; Madre della Nonna . *Abavus* il trinonno . *Abavia* terza Nonna . *Atavus* Avolo del Bisavolo . *Atava* Avola della Bisavola , *Nepos* figliuolo del figliuolo o figlia . *Neptis ex filio* , figliuola del figliuolo . *Neptis ex filia* figliuola della figliuola . *Pronepos* , figliuolo del Nipote . *Proneptis* , figliuola della Nipote . *Abnepos* , il figliuolo del pronipote . *Abneptis* , la figliuola della pronipote . *Patruus magnus* fratello del Nonno . *Pro Patruus* fratello del bisnonno . *Avunculus* il fratello della Madre . *Avanculus magnus* , fratello del Nonno della Madre . *Amita* sorella del Padre , *Amita magna* , sorella del Nonno , o della Nonna paterna . *Pro Amita* , sorella del Bisnonno , o della Bisnonna paterna . *Materterta* , sorella della Madre : *Materterta magna* , la sorella del Nonno , o della Nonna materna . *Pro materterta* , la sorella del Bisnonno , o della Bisnonna materna . *Patruales* , i figliuoli , o figliuole di due fratelli , *Consobrini* , & *Consobrinae* , figlinoli , o figlivole di due sorelle . *Amitini* , & *Amitinae* , cioè figliuoli e figliuole della Zia , o Zio . *Sobrini* , & *Sobrinae* i Nipoti , e le Nipoti di due sorelle .

Esam. Dopo di avere spiegate le voci appartenenti alla Consanguinità , favorisca di spiegar quelle spettanti alla affinità .

Conf. Le voci spettanti all'affinità sono

Socer, ch'è il Padre, o del marito, o della Moglie, *Socrus*, ossia la Madre del Marito, o della moglie. *Confocer* il fratello del Padre della moglie, o del marito; *Profocer*, o *Socer magnus*, il Padre del Socero o Nonno del marito, o della moglie. *Socrus magna*, o *Profocrus*, la Nonna della moglie, o del marito. *Gener*, il marito della figliola. *Congener*, il marito d'un'altra figliuola. *Progener*, il genero del figliuolo, o figliuola. *Nurus*, la moglie del figliuolo. *Connurus*, la moglie d'un altro figliuolo. *Pronurus*, la nuora d'un altro figliuolo, o figliuola. *Levir*, il fratello del marito, o della moglie. *Gles*, la sorella del marito, o della moglie. *Fratria*, la moglie del fratello. *Sororius*, il marito della sorella. *Janitrices*, le mogli di due fratelli. *Vitricus*, l'altro marito della madre. *Noverca*, l'altra moglie del padre. *Provignus*, il figliuolo del marito della prima moglie; *Privigna*, la figliuola del marito della prima moglie.

Esam. Enunciati oramai, ed indicati i significati di queste voci, spieghi adesso ciò che s'intende per Linea di discendenza, e per grado.

Conf. Per la voce Linea intendesi una serie di persone le quali sono partecipi d'un istesso sangue: Il Grado poi è, la distanza de' consanguinei fra loro: o piuttosto è una disposizione delle persone distanti colla quale si conosce la distanza, o la vicinanza che vi ha tra due, o più persone.

Esam. Di quante sorte è questa Linea, comune dividesi?

Conf.

Conf. La Linea è di due sorti, cioè **Retta**, e **Collaterale**, o **Trafsversale**: la **Retta** è quella, secondo la quale discendono più persone da un ceppo, o stipite mediate, o immediate per mezzo della generazione, come sarebbe il figliuolo dal Padre, il nipote dal figliuolo &c. Divide si questa linea in discendenti, ed ascendenti; Imperiocchè con tutto che in realtà sia una stessa linea, nondimeno con ragione noi la distinguiamo, chiamandosi linea ascendente quella per cui dai generati salghiamo ai progenitori cercando in quelli lo stipite, e numerando il Padre, il Nonno, il Bisnonno &c. La Linea poi de' discendenti dice si quella per la quale dai Progenitori discendiamo ai generati; come dal Padre al Figliuolo, dal Nipote, al Pronipote &c.

Esam. Mi spieghi ora che cosa è **Linea Collaterale**, o **Trafsversale**?

Conf. Questa Linea è formata da quelle persone che hanno dell' attinenza tra loro, ma l' una non discende dall' altra, come appunto due fratelli sono tra loro uniti per Linea Collaterale, siccome discendenti da un medesimo Padre.

Esam. Mi dica di quante sorti è la Linea Collaterale?

Conf. La linea Collaterale è di due sorti una uguale, che è tra persone egualmente distanti dal commune stipite; l' altra disuguale, che è tra persone disegualmente dal comun stipite distanti. Fra due Fratelli è linea uguale; poichè ambedue ugualmente sono distanti dal comune stipite.

stipite loro Padre. Il Fratello e Nipote sono nella linea disuguale; poichè sono in diversa distanza dal comune stipite.

Esam. Come si conosce, in qual grado tra loro sieno i Consanguinei?

Conf. Tre son le regole stabilité dai Cannonisti, una delle quali serve alla linea retta, e due per la linea Collaterale. La regola spettante alla linea retta tanto ascendente, quanto descendente è, che quante sono le persone, tolto una, altrettanti sono i gradi. Prendiamo per esempio la Genealogia di Cristo: Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe: Giacobbe generò Giuda: Giuda generò Iaces &c. Questa è la linea retta tanto degli ascendenti, che discendenti, se principiammo da Abramo fino a Phares, questa è la linea de' discendenti.

Esam. Quanti gradi sono tra Abramo, e Fares?

Conf. Quattro soli, perchè levato lo stipite, ch' è Abramo, rimangono soli quattro: dunque Abramo, e Fares sono congiunti nel quarto grado; Abramo, e Giuda nel terzo; Abramo, e Giacobbe nel secondo, e Abramo, ed Isacco nel primo: sicchè il figlio costituisce il primo grado, il Nipote il secondo, il Pronipote il terzo, e l' Abnipote il quarto.

Esam. Intorno alla linea Collaterale uguale; qual regola debbe osservarsi?

Conf. Quanti sono i gradi, i quali s'allontanano dal comune stipite, per altrettanti tra loro differiscono; e perciò i figliuoli de' frat-

fratelli sono nel secondo grado ; poichè per due gradi dal Nonno comune stipite si scostano : e così per esempio Adamo generò Caino , e Seth ; Caino generò Enoch ; Enoch generò Irad ; Irad generò Maviael &c. Seth generò Enos ; Enos generò Cainam , Cainam generò Malaleel &c. dalla prescritta regola ne segue , che Caino , e Seth sono nel primo grado ; Enoch , ed Enos nel secondo ; Irad , e Cainam nel terzo ; Maviael , e Malaleel nel quarto , perchè tanti gradi appunto si allontanano dal comune stipite ch' è Adamo.

Esam. In qual grado son poi fra loro le persone nella linea Collaterale ineguale ;

Conf. Nella linea Collaterale ineguale , le persone fra loro sono in quel grado , che appunto farà la persona più remota : ma per facilitare più l'intelligenza di questa regola continuaro l'esempio addotto d' Adamo . Maujael , e Malaleel , come si è detto , sono consanguinei nel quarto grado , poichè da Adamo comune stipite tanti gradi li separano : se poi crescasì da un lato la linea de' discendenti : Maujael generò Mattufael , allora faranno nel quinto grado . Imperciocchè Malaleel dal derto fin' ora , è nel quarto grado da Adamo ; Mattufael poi è nel quinto : dunque Malaleel , e Mattufael faranno congiunti nel quinto grado . Avverto però , che le regole assegnate per computare i gradi nella linea Collaterale , servono soltanto per le materie Canoniche ; ma non per le Leggi Civili . Poichè secondo il diritto Civile s' osserva la stessa regola nella

nella linea collaterale tanto uguale , che disuguale , che viene assegnata dai Canoni per linea retta , perchè tanti sono i gradi , quante sono le persone , finchè s'arrivi al comune stipite , il quale si tralascia : e perciò secondo la computazione Civile ancora nella linea Collaterale ciascheduna persona a un grado , e però due fratelli secondo il computo civile sono nel secondo grado ; poichè computato il comune stipite cioè il Padre sono tre persone , levato il Padre rimangono due persone . Secondo il computo Canonico sono però nel primo grado , mentre ambedue d'un solo grado sono distanti dal comune stipite , cioè dal Padre.

Esam. Quando questa diversità di contare i gradi è stata introdotta ?

Conf. Questo è affatto incerto : perchè nell' undecimo secolo era già in uso , come dalla Epistola d' Alessandro II. ricavasi appresso Graziano cauf. 35. can. Ad Sedem Apostolicam quest. 4. nella quale riprende alcuni , che pretendevano ancora secondo i Canoni doversi contare i gradi nella maniera prescritta dalle Leggi Civili : Afferisce poi . „ Questionem discussam in Latera- „ nensi Consistorio , convocatis ad hoc opus „ Episcopis , & Clericis , atque Judicibus „ diversarum Provinciarum ; denique diu „ ventilatis Legibus , & factis Canonibus di- „ stincte , invenisse ob aliam causam alte- „ ram Legum fieri , alteram Canonum com- „ putationem ... Hac igitur de Causa , quia „ hæreditates nequeunt deferri nisi de una „ ad alteram personam ; idcirco curavit Ia- „ cu-

„ cularis Imperator in siogulis personis singularis præfigere gradus. Quia vero nuptiæ fine duabus non valent fieri personis , ideo Sacri Canones duas in uno gradu constitutæ personas “ . Pud leggersi su questo punto ancora un’ altra Epistola dell’ istesso Pontefice al Clero di Napoli , la quale esiste nel Tomo 9. de’ Conc. General. col. 1134. e l’ opuscolo ottavo di S. Pier Damiano de Parentelæ gradibus .

E sam. Presupposte queste notizie , mi difese la consanguinità in qualunque grado della linea retta sia dal diritto di natura un impedimento dirimente dal Matrimonio .

Conf. Dico I. che la Consanguinità in qualunque grado della linea retta , tanto negli ascendenti , che discendenti è per diritto di natura un impedimento dirimente il Matrimonio . Questa verità è insegnata dalla Natura a tutti gli uomini , e perciò in qualunque età , e nazione un tal concubito è stato riguardato sempre come turpe , e nefando : „ Inter eas personas , (dice Nic. cold I. , che visse nel 9. Secolo nelle ris. poste ai Bulgari cap. 39.) quæ parentum liberorumque locum inter se obtinent , nuptiæ coatrahi non possunt velut inter Patrem , & Filiam , & Avum , & Neptem , Matrem , & Filium , Aviam , & Nepotem , & usque ad infinitum “ . 2. Parimenti la Consanguinità nel primo grado della linea Collaterale secondo il diritto della Natura è un impedimento dirimente . Questa verità vien suggerita dall’ istessa natura , come ne testimonianza S. Agostino lib. 5. de Ci- vit.

vit. cap. 16., Cum igitur genus humanum
„ post primam copulam viri facti ex pulve-
„ re, & conjugis ejus ex viri latere ma-
„ rium foeminarum: quæ conjunctione opus
„ haberet, ut gignendo multiplicaretur,
„ nec essent ulli homines, nisi qui ex illis
„ duobus nati fuissent; viri sorores suas
„ conjuges acceperunt: quod profecto
„ quanto est antiquius compellente neces-
„ sitate, tanto postea factum est damnabi-
„ lius Religione prohibente... quod huma-
„ no genere crassente, & multiplicato,
„ etiam inter impios deorum multorum
„ falsorumque cultores sic observari cerni-
„ mus; ut etiam si perversis legibus per-
„ mittantur fraterna conjugia, melior ta-
„ men consuetudo ipsam mali exhorre-
„ licentiam: & cum sorores accipere in
„ matrimonium primis humani generis
„ temporibus omnino licuerit, sic averse-
„ tur quasi nunquam licere potuerit.

Esam. E nel secondo, ed altri gradi suc-
seguenti della linea collaterale, il mat-
rimonio da chi viene proibito?

Conf. Questo vien proibito soltanto dal-
la Chiesa, e ciò suppone appunto Innocen-
zo III. nelle Extrav. de Divortiis cap. 8.
Dove dice chiaramente, che gl' Infedeli, i
quali nel secondo, o terzo grado di con-
sanguinità si sono congiunti, qualor si con-
vertano alla Fede, non si debbono separa-
re: „ Eo quod in præmissis gradibus a Pa-
„ ganis quoad eos, matrimonium licite sit
„ contractum, qui constitutionibus Cano-
„ dicis non arctantur: quid enim ad eos,
far. II. B. „ in-

, inquit, secundum Apostolum, de iis qui
 foris sunt judicare,, anzi anticamente
 tali matrimonij erano non solamente dal
 diritto Civile de' Romani, ma ancora dal
 diritto Canonico nella Chiesa permessi.
 „ Experti sumus, dice S. Agost. de Civit.
 „ lib. 15. cap. 16., in connubiis confobri-
 „ narum, etiam nostris temporibus propter
 „ gradum propinquitatis fraterno gradui
 „ proximum, quam raro per mores siebat
 „ quod fieri per leges licebat, quia id nec
 „ divina prohibuit, & nondum prohibue-
 „ rat lex humana,. Colle quali parole al-
 lude il S. Dottore alla Legge fatta da Teo-
 dosio Seniore, di cui parla S. Ambrogio
 lib. 8. Epist. 66., Nam Theodosius Impe-
 „ rator etiam patruelles fratres, & conso-
 „ brinos vetuit inter se conjugii convenire
 „ nomine, & severissimam poenam statuit,
 „ si quis se temperare ausus esset fratum
 „ pignore,.

Ezam. Questo impedimento della con-
 sanguinità nella linea collaterale è egli sta-
 to mai più esteso?

Conf. Questo anticamente s' estendeva
 sino al settimo grado, il che costa dalla
 Epist. di S. Gregorio il Grande scritta a Fel-
 ice Vescovo di Messina; come apparece
 dal testimonio di S. Isidoro Can. della
 consanguinità; di Niccold II, e dal re-
 scritto di Alessandro II,

Ezam. Secondo la presente disciplina del-
 la Chiesa il Matrimonio fra le persone con-
 sanguinee nella linea collaterale sino al
 quarto grado inclusivamente, è egli valido?

Conf.

Conf. Secondo la presente disciplina della Chiesa è invalido sin tal matrimonio; avendo così stabilito il Concilio Lateranense IV. sotto Innocenzo III., Prohibitione copulae Conjugalis (dice il Canone 30.) quartum consanguinitatis, &c affinitatis gradum de cætero non excedat; quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio, hujusmodi prohibitio conjugalis copulae sit restricta; eam ita esse volumus perpetuam, non obstantibus Constitutionibus super hoc dudum editis, vel ab aliis, vel a nobis ut si qui contra prohibitionem hujusmodi presumperint copulari, nulla longinquitate defendantur auctorum, eam diuturnitas temporum non minpat peccatum, sed augeat, tantoque graviora sint crimina, quanto diutius infelicem animam detinent alligatam, e questo Decreto è inviolabilmente osservato in tutta la Chiesa Latina.

Esem. Mi additi il motivo per cui la Chiesa ha stabilito questo impedimento della consanguinità?

Conf. Sant'Ambrogio nell' Epist. a Paterno. S. Agost. lib. 15. de Civit. Dei c. 16., e S. Tom. 2. 2. quæst. 154. art. 9. in Corp. ne asseguano tre; la prima si delume della riserienza dovuta a parenti, ed altri consanguinei, alla quale è propensa l' istessa Natura; la seconda dalla Carità, che dà legami delle moltiplicate parentele cresce, e più distintamente si diffonde; la terza dalla necessità di raffrenare la concupiscenza, alla

quale si darebbe occasione ; se si permettesse indiscretamente tali matrimoni, mentre per essere consanguinei necessariamente debbono insieme abitare.

Esam. Vi è alcun dubbio che il quarto grado debba sì prendere secondo la maniera prescritta da' Canoni ?

Conf. Non vi è alcun dubbio , perchè Gregorio IX. lo decise in Cap. sin. Extrav. de consanguinitate , che,, Vir quia stipite „ quarto gradu , & mulier , quæ ex alio „ latere distat quinto , secundum regulam „ approbatam , qua dicitur : Quoto gradu „ remotior dissent a stipite , & a quolibet „ per aliam lineam descendantium ab eo „ dem ; licet possunt matrimonialiter co- „ pulari .

Della Parentela Legale.

Esam. Venendo ora all' impedimento della Parentela Legale , mi dica qual cosa sia mai questa Parentela .

Conf. La Parentela Legale è una vicinanza delle persone che , fassi per l' adozione .

Esam. Che cosa è l' Adozione ?

Conf. Ella è un' accettazione gratuita d' una persona straniera in figliuolo , od erede , e da questa adozione appunto nasce la parentela legale , vera , e legittima , e così è chiamata nella L. 4. A. 2. ff. gradibus , poichè l' adozione s'appoggia alla sola Legge , e l' atto è puramente Civile .

Eisendosi poi per questa cagione introdot-

dottar l'adozione , per cui chi per natura non era figliuolo , lo diventasse per Legge o per cui piuttosto la potestà della Legge supplisse in qualche maniera alla natura ; conseguentemente è sembrato non convenire , che tra loro dovesse essere alcun altro vincolo , avendogli già la legge colligati mediante l'adozione . E perciò fin dagli antichi tempi appresso i Romani questa civil parentela induceva impedimento nel matrimonio tra l'Adottante , e l'Adottato , e generalmente tra tutte le persone , che mediante l'adozione erano in luogo de' Parenti , e ciò s'osservava ancor discolta l'adozione , ed ottenuta la libertà .
L. 17. 55. ff. de Ritu Nuptiarum .

Esam. Dunque la Chiesa ha fatto come suoi proprio questo impedimento introdotto dalla autorità della Legge ?

Conf. Non ve ne ha dubbio , e di questo ne fa menzione Graziano Can. 6. caus. 30. quest. 2. e nel cap. unico Extrav. de Cognatione Legali , ove Niccold I. ad una Consultazione de' Bulgari rispose , „ Si qua per „ adoptionem mibi soror esse cäperit quam- „ diu durat adoptio inter me & ipsam „ nuptiae confidere non possunt „ .

Esam. Per facilitar più l'intelligenza di questo impedimento , mi distingua quante sorti di parentela Legale vi sono ?

Conf. Tre sorti ve ne sono : cioè la Paternità , la Fraternità , e l'Affinità Legale .

Esam. Mi spieghi che cosa è la Paternità Legale , ed in che linea induce l'impedimento nel matrimonio ?

Conf. La Paternità legale è una parentela, che cagiona impedimento nel matrimonio nella linea retta tra l' adottante Padre, e i discendenti fino al quarto grado. Verità certa per le leggi addotte.

Esam. Questa parentela fino a quanto tempo dura?

Conf. Dura sempre, ed annulla il Matrimonio, antorchè l'adozione sia disiolta, sia ottenuta libertà, o estranciata; come apparece dai citati luoghi; e la ragione è, perchè la parentela legata cagiona una congiuntione simile alla naturale, e di più fra tali parenti nasce la rivetenza dovuta agl' stessi naturali parenti, e perciò persevera ancor dopo il disiooglimento dell'adozione.

Esam. Mi spieghi ora che cosa è la Fraternità Legale, e con chi produce l'impedimento?

Conf. La fraternità Legale è una parentela nella linea trasversale, che produce impedimento fra i figliuoli naturali legittimi dell'adottante, e adottato, come fratelli, e sorelle legali (arg. cap. si quis r. de cognat. leg. e L. in adoptionem ff. de adop.

Esam. Questa parentela ancora dura sempre, come quella della paternità legale?

Conf. Ella cessa affatto disiolta che sia l'adozione. I. Per adoptionem 17. ff. de ritu nuptiar. Per adoptionem,, quæ sita fraternitas eo usque impedit nuptias, donec manet adoptio; ideoque eam, quam Pater meus adoptavit, & emancipavit, po-

„ *tertio uxorem habere, atque ac si me emancipato illam in potestate retinuerit, possum te imo jungi matrimonio,* „ e l' istesso ha definito Niccold I. nel luogo citato di sopra.

Esam. Mi spieghi finalmente che cosa è l'affinità legale, e se ella duri ancor disciolta l'adozione?

Conf. L'affinità legale è una parentela fra l'adottante, e la moglie dell'adottato, e questa parentela dura ancora disciolta l'adozione. *Adoptivus filius si emancipetur, eam quae adoptivi Patris uxor est, duces, non potest, quia novercae locum habet.* L. *adoptivus 14. ff. de ritu nupt.* e la ragione si è; perchè l'affinità trae seco maggior riverenza fra i parenti, che nella linea trasversale la parentela, e però disciolta l'adozione in questa cessa la proibizione di contrarre il matrimonio.

Esam. La parentela legale che dirime il matrimonio, vi è ella ancora forse fra gli stessi figliuoli adottivi, se da più d'uno siano adottati?

Conf. No; onde possono validamente contrarlo. S. Agostino 3. parte tit. 1. cap. 13. Glossa in cap. Si qui 1. de Cognat. leg. Poichè tra figliuolo, e figliuola spirituale dell'istesso Padre spirituale, non vi è impedimento: dunque molto meno fra due adottivi; arg. cap. *Ita diligere I. caus. 30. q. 3.* Parimente non vi è impedimento dirimente il matrimonio fra l'adottato, e la figliuola illegittima dell'adottante; e ne anche fra la figliuola illegittima dell'adottato, e

adottante ; o fra i legittimi suoi figliuoli naturali, e neppure sono sotto la patria potestà se si adversus 12. Instit. de nupt. e cessando una tal potestà cessa conseguentemente ancora l'adozione, e la parentela legale. Similmente non vi è impedimento dirimente fra l'adottante, e parenti dell'adottato, poichè ciò non è da alcun diritto proibito S. Tommaso in 4. dist. 42.q.1. art. 2. a: 1. S. Antonino 3. par. tit. 1. cap. 3. e ne anco tra le figliuole di due fratelli adottati, e ne meno fra i figliuoli legittimi, e naturali del Padre adottante, e figliuoli adottivi; poichè, come dicono i citati Santi, noi non dobbiamo estendere questa parentela legale fuori de' termini prescritti dalle leggi.

Esam. Su di ciò i Sommi Pontefici, ed i Concilj hanno egli mai mutata veruna cosa?

Conf. Dai tempi di Niccolò I. che visse nel IX. Secolo fino al presente non è stata fatta la minima variazione, e così tutto è rimasto negli stessi confini allora stabiliti.

Della Parentela Spirituale.

Esam. Venendo all'impedimento della Parentela Spirituale, mi dica a norma di qual parentela è stata istituita, e qual forza debbe avere per annullare il matrimonio contratto; o da contrarsi?

Conf. La Parentela Spirituale è stata istituita a norma della parentela Legale, e l'ultessa forza debbe avere per annullare il ma-

matrimonio contratto, o da contrarsi, e di questa parla così Niccolò I. nelle sue risposte ai Bulgari cap. 2.,, Ita diligere debet homo eum, qui se suscipit ex sacro fonte, sicut Patrem; quin immo quanto præstantior est spiritus carne ... tanto magis spiritualis Pater in omnibus est a spirituali filio diligendus ... nulla vero inter eos, & filios consangnitas est, quoniam spiritus ea, quæ sanguinis sunt, nescit... est tamen alia inter eos gratuita, & sancta communio, quæ non est dicenda consanguinitas, sed potius habenda spiritualis proximitas: unde inter eos non arbitramur esse quodlibet posse conjugale connubium, quandoquidem nec inter eos qui natura, & eos, qui adoptione filii sunt venerandæ humanae leges matrimonium contrahi permitunt.”

Esam. La Parentela spirituale come si può dedurre da questo testo?

Conf. Ella si deduce facilmente; essendo che ella è una congiunzione, o vicinanza delle Persone, che nasce dallo spirituale uffizio che vien da uno all' altro esibito nell' amministrazione del Battesimo, e della Cresima. Gli antichi Padri, e Sinodi fanno solamente menzioane del Battesimo; poichè in ambedue questi Sacramenti un' istessa virtù di rigenerare spiritualmente riconoscevano; e perciò il Battesimo della spirituale natività sarebbe il principio, e la Confermazione dell' istessa il compimento, e la perfezione. Così patlavano

Padri del Concilio di Laodiceane' can. 48.:
 „ Oportet eos qui illuminantur post Baptis-
 „ ma fintigi super coelesti Christmate , &
 „ esse regni Christi participes . (e S.Cipria-
 „ no) : parum est neophytis manum impo-
 „ nere ad accipiendum spiritum sanctum ,
 „ nisi accipient & Ecclesiae Baptismum :
 „ tunc enim plene sanctificati , & esse Filii
 „ Dei possunt , si sacramento utroque na-
 „ scantur „ . Epist. 72. Parlando dunque
 della perfetta spirituale Natività intendeva-
 no di compredere ambidue i Sacramentii
 del Battesimo , e della Confirmitazione .

Esam. Dunque più d' uno sono i Sacra-
 menti , dall'amministrazione de' quali ne-
 nasce la spiritual parentela ?

Conf. Si ; il Battesimo , e la Confermazio-
 ne ; perchè quelli , che sono patrini de' bat-
 tezzandi , e confermandi in qualche modo
 gli danno la spirituale rigenerazione : ed in
 quella guisa , che dalla carnale generazio-
 ne nasce la carnal parentela , così dalla
 spirituale rigenerazione ne risulta la spiri-
 tual parentela . „ Si ergo , (dice il Jodato .
 „ Pontefice Niccold I. nel luogo citato ,)
 „ inter eos non contrahitur matrimonium
 „ quos adoptio jungit ; quanto potius a
 „ carnali oportet inter se conturbanio ces-
 „ sare quos per celeste Sacramentam re-
 generatio S. Spiritus viavit , „

Esam. Con questi due uffizi , da chi si
 contrae la spirituale parentela ?

Conf. Solamente da quelli , i quali sono
 fadditi tenuti alle Leggi della Chiesa ; Im-
 perocchè la spirituale parentela è un impe-
 dimen-

dimento introdotto dall' Ecclesiastico di-
ritto.

Esam. Dunque obbliga solamente quelli
i quali sono sottoposti alle Leggi della
Chiesa?

Conf. Appunto; e da ciò ne segue, che
gl' Infedeli, e Catecumeni, i quali nel ca-
so di necessità battezzano, non contraggo-
no questa parentela, mentre non sono nel-
la Chiesa.

Esam. Gli Eretici i quali amministrano
il Battesimo, e la Confermazione, e o nell'
uno, o nell' altro Sagramento sono padrini,
contraggono forse questa parentela, ed im-
dimento?

Conf. Non vi ha dubbio su ciò; poichè
quantiunque per la loro perfidia sian o scom-
municati, e fuori della Chiesa, pure sicco-
me hanno nel Battesimo ricevuto il Carat-
tere, il quale indelebilmente in essi rimane,
perciò non sono elenti dalla giurisdizione
della Chiesa, ma sono sudditi sempre a
quella.

Esam. I Cattolici dunque sempre con-
traggono questa parentela, e l' impedimen-
to, con tutto che battezzino in caso di
necessità?

Conf. Sicuramente; perchè i Canoni non
fanno veruna eccezione. Si eccettua però
il caso, nel quale alcuno costretto dalla
necessità battezza il proprio figliuolo, sa-
peadoli che in tal circostanza il marito non
contrae parentela colla propria moglie; lo
che ha definito Giovanni VIII. capl. 30. q. 1.
appresso Graziano,, *Si supradictus genitor,*

„ dice quel Pontefice , filium suum corpo-
 „ re morientem aspiciens , ne animam per-
 „ pertua morte pereuntem dimitteret , sacri
 „ unda baptismatis lavit , ... bene fecisse
 „ laudatur ; & idcirco suæ uxori sibi jam
 „ legitime sociatæ , impune , quamdiu vi-
 „ xerit , judicamus manere conjunctum ,
 „ nec ob hoc aliquatenus separari debere ,
 „ osservinsi quelle parole „ Suæ uxori sibi
 „ jam legitime sociatæ , : perchè da quelle
 deduco , che se il Padre battezzasse il suo
 figliuolo avuto da illegittimo concubito ,
 contrarrebbe con la madre fornicaria la pa-
 rentela , da non potersi più validamente
 congiungere in matrimonio .

Esam. Un Eretico , o Infedele convertito alla Fede può egli lecitamente , e validamente congiungersi in Matrimonio con una persona da esso battezzata ?

Conf. Sì , che l' Infedele può lecitamente , e validamente unirsi in matrimonio colla Persona da lui battezzata , o si converta alla Fede , o nd , e l' istesso può dirsi ancora del Catecumeno ; ma non è così dell' Eretico quando ritorna alla unità della Chiesa , poichè dovrà separarsi dalla moglie da lui battezzata ; o di cui sia stato patrino nel Battesimo .

Esam. Quello che tiene al sacro fonte per mezzo d' un altro la creatura , contrae egli la parentela , ovvero il Procuratore , a cui ciò è stato commesso ?

Conf. Quello solo contrae la Parentela , che tiene al sacro fonte , sebben per mezzo d' un altro ; essendo così stato deciso dalla sacra Congregazione .

Esam.

Esam. Nella presente disciplina della Chiesa, tra quali persone si contrae la spiritual parentela?

Conf. Ella si contrae 1. fra il Patrio, e Matrina col battezzato, col Padre, e Madre del battezzato, 2. fra il battezzante e battezzato, 3. fra il battezzante, e Madre del battezzato. Nella Confermazione però ella ha luogo soltanto fra il patrio, e la matrina, e il confermato; e fra il Padre, e la Madre del confermato.

Esam. Vi sono altre parentele spirituali oltre le dette?

Conf. Non ve ne sono più, essendo state ordininamente tolte le altre dal S. Concilio di Trento sess. 24. de Reform. Matrim. cap. 2.

„ Docet experientia, dicono i Padri di quello, propter multitudinem prohibitum multoties in casibus prohibitis: ignoranter contrahi matrimonia, in quibus vel non sine magno peccato perseverantur, vel ea non sine magno scandalo dirimuntur: volens itaque Sancta Synodus huic incommodo providere, & a cognationis spiritualis impedimento incipiens, statuit, ut unus tantum sive vir, sive mulier juxta sacrorum canonum instituta, vel ad summum unus, & una baptizatum de baptismō fuscipient; inter quos, & baptizatum ipsum, & illius patrem, & matrem nec non inter baptizantem, & baptizatum, baptizatique patrem ac matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur... ea quoque cognatio, qua ex confirmatione contrahatur,

„ con-

, confirmantem , & confirmatum , illius-
 „ que patrem & matrem , ac tenentem
 „ non egrediatur , omnibus inter alias per-
 „ sonas hujus spiritualis cognationis impe-
 „ dimentis omnino sublatis .“

Esam. Da questo Decreto dunque mi
 sembra che ne segua , che sia la spiritua-
 le parentela di diritto Ecclesiastico , e Ci-
 vile , e non Divino , e Naturale ?

Conf. Ognun che lo legge conosce pie-
 namente una tal verità .

Dell' Impedimento del Delitto .

Esam. V. Enendo ora a parlar del De-
 litto , che cosa è egli mai ,
 e ve ne hanno egli più sorti ?

Conf. Il Delitto di sua natura è un im-
 pedimento dirimente , e considerato nella
 presente circostanza ha per oggetto l'omi-
 cido , e l'adulterio : egli è ben vero però ,
 che secondo i canoni non sempre essi di-
 sciolgono il matrimonio ; ma solamente in
 certi casi , i quali spiegherò brevemente .

Il Primo Caso adunque è , quando l'una
 de' coniugi ha macchinata la morte all' altro
 dopo commesso un adulterio affin di con-
 trar matrimonio col complice dell' adulterio
 stesso ; ed in tal caso non può contrarsi tal
 matrimonio . Così ha definito Alessandro III
 cap. super hoc : Extra de eo , qui dux
 in matrimonium , quam polluit per adul-
 terium Tibi respondamus , inquit quod
 si adulterer est in mortem uxoris aliquid
 machinatus , sive fidam dedu , sive non
 quod .

„ quod ea defuncta hanc esse dicturus „
„ secundum canones ab ejus consortio pro- „
„ hibetur: & haec prohibitio perpetua est.
„ servanda ..

Esam. Si richiede egli che ambedue sieno d'accordo, o basta una parte sola senza la saputa dell'altra?

Conf. Non si richiede in ambedue questa scienza; ma egli è ben necessario che il complice adulterio sia vera cagione o Fisica, o Morale della morte dell'Innocente, non bastando la sola approvazione. Cap. Si quis vivente s. caus. 31. q. 1. cap. significatis 6. de eo &c. Di più si ricerca che la morte da tale macchinazione si guadagni realmente, ed in effetto; e che sia stata fatta con animo di contrarre il matrimonio con la parte adultera. arg. cit. cap. Laudabilem. 1. de Convers. infidelium.

Esam. Mi spieghi ora il secondo caso nel quale i Canoni permettono che si discolga il matrimonio?

Conf. Esso accade quando, senza preventivo adulterio, alcuno ha ucciso qualche conjugato per macchinazione del coniuge sopravvivente, il quale vuole unirsi in matrimonio con l'uccisore. La decisione è di Celestino III. Cap. Laudabilem Extra: de Conversione infidelium. „ Interrogasti inquit de Saracenis, qui dum in captivitate essent, quarumdem Christianorum viros, earum insidiis, & machinationibus occiderunt; utrum qui postea per ipsas ad fidem Christianam conversi sunt ea de jure possint accipere in uxores, „ vel.

„ vel si duxerint , conjugium teneat co-
 „ rumdem ? Hic Triburiensis Concilii re-
 „ gura contenti sumus , afferentes , quod
 „ si in mortem ipsorum malitiole fuerint
 „ machinatae , licet earum studio ad fidem
 „ accesserint ; tamen nec eis adhaerere de-
 „ bent , nec sunt , si adhaerint , tolerandi “.

Esam. Acciocchè un tale omicidio senza
 l'adulterio cagioni l'impedimento : quali,
 e quante condizioni richieggansi ?

Conf. Tre condizioni si richiedono . La
 prima , che ambidue i contraenti siano
 stati cagione vera della morte dell' inno-
 cente ; la seconda , che la morte sia segui-
 ta . la terza , che la macchinazione della
 morte sia stata fatta con animo di congiun-
 gersi dopo la morte in matrimonio ; lo
 che è chiaro per i luoghi citati di sopra .

Esam. Mi spieghi il terzo caso nel quale i canoni permettono che si discolga il
 matrimonio .

Conf. Il terzo caso è , quando si commet-
 te l'adulterio con vicendevole promessa di
 contrarre il matrimonio dopo la morte del
 Conuge vivente . Così hanno definito i Pa-
 dri del Concilio Triburiense nell' anno 895 .

Canone 40. „ Audivimus , dicono essi ,
 „ rem execrabilem , quemdam nefario for-
 „ nicationis opere , alicujus uxorem viyen-
 „ te eo commaculasse , & in augmentum
 „ iniquitatis juramento confirmasse , si le-
 „ gitimum supervixissent ambo maritum ,
 „ ut ille fornicator , illa adulteram adul-
 „ terio pollutam sibi associaret thoro , &
 „ legitimo matrimonio . . tale connubium

ana-

„ *mathematizamus : non licet ergo , nec*
„ *Christianæ Religioni oportet , ut ullus*
„ *ex uitatur in matrimonio , cum qua pol-*
„ *iceus est adulterio :* arg. Cap. Relatum
„ *est 4. casu. 313 q. 1. cap. propositum .*
„ *16 Cap. Ex litterarum 4. cap. significasti*
„ *s. 6. & cap. veniens de eo .*

Esam. Ma accioèchè un tale adulterio con promessa del futuro matrimonio produca l'impedimento dirimente , quante , e quali condizioni sono necessarie ?

Conf. Non son che quattro , cioè le seguenti 1. chè la promessa sia seria , ed accertata da ambe le parti , per altro non importa , se tal promessa facciasi avanti , o dopo l'adulterio . 2. che la promessa , e l'adulterio sieno fatti essendo per anche invita il coniuge , mentre dopo la morte di esso non cagiona impedimento . 3. che ambedue gli adulteri sappiano di commettere un adulterio . 4. che l'adulterio sia perfetto , e consumato , e ciò apparisce dai luoghi citati di sopra .

Esam. Se l'adulterio sarà commesso avanti la morte della parte innocente , senza macchinazione di morte , e senza promessa del futuro matrimonio , è forse anche in tal caso un impedimento dirimente ?

Conf. Nò che questo non è impedimento dirimente , avendo ciò stabilito Benedetto XIV. Constit. 113. Redditæ §. 12.

Esam. Mi spieghi finalmente il quarto , e l'ultimo caso , nel quale i Canoni permettono che si sciolga il matrimonio ?

Conf. L'ultimo caso è , quando alcuno , vive-

vivente ancora la legittima Consorte, contrae, e consumma con un'altra il matrimonio, dal che ne segue, che con questa non può contrarre matrimonio né anche dopo la morte della legittima moglie. Così Alessandro III. cap. ex litteram : **Exira de eo qui duxit :**

Esam. Un tale adulterio acciocchè produca l'impedimento quali condizioni si richiedono?

Conf. Che il matrimonio con la prima moglie sia valido, e che un tal matrimonio sia a notizia della seconda; come si vede dai luoghi citati, e come decisamente Inocenzo III. cap. venient.

Esam. L'impedimento proveniente da delitto, è stato introdotto dalla legge naturale, e divina, ovvero dal diritto Ecclesiastico?

Conf. Il solo diritto Ecclesiastico lo ha stabilito; e perciò se due infedeli avessero commesso un tal delitto prima della loro conversione alla Fede potrebbero validamente contrarre il matrimonio dopo d'averla abbracciata. Se poi l'un de' due fosse infedele, e l'altro fedele, allora non potrebbero congiungersi in niun modo in tal matrimonio arg. cap. Laudabilem. re de Convers. Infidelium.

Dell'

*Dell' Impedimento delle disparità
nel Culto.*

Esam. **V**eniamo ora alla disparità del Culto ; e premetta intanto in qual senso si prenda qui la disparità del Culto ?

Conf. La disparità del culto qui non si prende per qualunque disparità nella Religione ; come se si dovesse tenere per dispari nel culto quei , che professano una diversa Religione v. g. la Cattolica , la Calvinistica , o Luterana ; ma si parla di quei soli de' quali uno è validamente battezzato , e l' altro no ; quantunque ambedue professassero la Religione Cattolica , od uno fosse validamente battezzato , l' altro poi fosse salamente catecumeno : Se poi ambedue sono validamente battezzati , così tutto che professassero diverse Religioni , non vi sarebbe fra loro , secondo il volgare modo di parlare , disparità di culto .

Esam. La disparità di culto è stata sempre considerata per un impedimento ?

Conf. Tutti convengono , essere stato incognito per molti secoli questo impedimento ; e ne' tempi antichi ancora tra i dispari di culto , nel senso in cui presentemente parliamo vi sono stati veri matrimoni ; come attesta S. Agostino : Lib. 9. cap. 9. della sua S. Madre Monaca , la quale era maritata con Patrizio uomo gentile , nè Essendo disapprova . S. Clotilde con Clodoveo Re de Franchi idolatra ; S. Anastasia con

Pu-

Publio parimente Idolatra , e così molti altri , i quali sono stati congiunti in matrimonio con persone di diverso Culto , e Religione .

Esam. Perchè mai i matrimoni di tal sorte sono stati negl'ultimi tempi tenuti per invalidi , ed anche di presente lo sono ?

Conf. Questa mutazione non è provvenuta nè dal diritto naturale , nè dal divino , ma dal suo uso ; e consuetudine della Chiesa .

Esam. Dunque la Consuetudine può indurre impedimenti ?

Conf. Appunto : e ciò viene espresso nel cap. 1. Extrav. de Cognatione spirituali , ove Alessandro III. risponde : che fra certe persone ivi espresse possa esservi il matrimonio : „ Nisi consuetudo Ecclesiae que scandalum generet , aliter se habeat „ .

Esam. Mi noti quali cagioni abbiano indotta la Chiesa a determinare questo impedimento ?

Conf. Non si può negare che per giustissime cagioni la Chiesa abbia ammessa quest'impedimento ; perchè le è sempre sembrato , che tali matrimoni fossero sottoposti ad infiniti incommodi , i quali distesamente , ed elegantemente descrisse Tertulliano lib. 2. ad uxorem cap. 2. essendo cosa indegna l' unire le membra di Cristo con le membra del Demonio ; di più il matrimonio non debbe essere preso da' Cristiani se non come Sagramento di cui sono incapaci quelli , i quali non sono per anche battezzati . Siccome poi i dubbi che pur troppo accadono intorno al matrimonio , debbon si giu .

giudicare dal Tribunale Ecclesiastico , ciò non potrebbe farsi , mentre i non battezzati non sono sotto la potestà della Chiesa come insegnava l'Apostolo . Finalmente per sfuggire il pericolo della perversione , che potrebbe succedere nella parte fedele , o nella prole da nascere . Conveniva poi ancora , che avesse luogo nella Chiesa Cattolica l'editto emanato da Dio alla Sinagoga , col quale aveva proibito agl' Israeliti , che non si mescolassero co' Gentili nel contrar nozze Exod. cap. 13. „ Ne iudeas pactum cum hominibus „ illarum Regionum .. neq; uxorem de filiis „ bus eorum accipies filius tuus , ne post quam „ ipse fuerant fornicatae , fornicari faciant , „ & filios tuos , in Deos suos „ E l'Apostolo ca' Corinti 1. cap. 6. v. 14. „ Nolite „ jugum ducere cum infidelibus ; quia enim „ participatio justiæ cum iniquitate &c. „

Esam. I matrimoni de' Cattolici con gli Eretici appresso i Greci , e quegli appresso i Latini erano egli in nella medesima maniera illeciti ?

Conf. Tali matrimoni appresso i Greci , erano non solo illeciti , ma ancora invalidi : come consta dal can. 72. del Concilio quinquefesto tenuto nell' anno 692. Riguardo poi ai Latini i matrimoni sono illeciti ma non invalidi , e così ha definito il Concilio di Trento sess. 24. can: 5. „ Si quis dixerit „ propter hæresim .. dissolvi posse matrimoni vinculum ; anathema sit. „

Esam. E'ella questa disciplina da praticarsi costantemente ancora ne' luoghi ne' quali i Cattolici vivono alla rinfusa cogli Eretici , ci è

cioè che non possano contrar fra di loro matrimoni senza licenza della Chiesa?

Conf. Non vi è dubbio su ciò, giacchè così ha dichiarato Clem. XL adì 16. Giug. 1710.

Esam. Il dare tali dispense a chi appartiene, e quante sono le cagioni della dispensa?

Conf. Il dare tali dispense appartiene ordinariamente al Papa come si può vedere nel lib. VIII. cap. 5. de Synodo Dioces. di Benedetto XIV. e tali matrimoni, quando vi siano cagioni ragionevoli, sono leciti, e queste cagioni posson ridursi a tre.

La prima, l'utilità spirituale, cioè se la parte Eretica promette di farsi Cattolica, o almeno vi sia un fondamento da poterlo sperare; oppure la conversione d'uno Stato intero, la protezione de' Cattolici, o la cessazione delle persecuzioni. La seconda una qualche morale necessità, particolarmente negli Stati, ne' quali governano i Monarchi Eretici, e non così facilmente si ritrova persona Cattolica della sua condizione, e qualità, colla quale onestamente possa accasarsi. La terza per evitare qualche grave danno, come sarebbe il pericolo d'essere discreditato, proscritto &c. la rovina di tutta la famiglia, o che tutta l'eredità si devolverebbe agl'Eretici. In questi, e simili casi si permettono i matrimoni cogli Eretici, purchè si consulti sempre o il Romano Pontefice, o l'Ordinatio; o vi sia una tale legittima consuetudine nel Paese, come dicevi esserevi in molti luoghi della Germania, e vi sia pericolo di perversione,

ag-

aggiuntavì la condizione che i figli, che nasceranno, debbano esser Cattolici.

Esam. Eppure io sò, che in tali matrimoni si fanno alcuni patti, cioè che una parte de' figli, o figlie, sieno Cattolici, l'altra Eretici; or che ne dice di tali patti?

Conf. Altamente disapprovo questi patti fatti in tali matrimoni, perchè sono del tutto contrari al diritto Divino, ed Ecclesiastico.

Esam. Secondo qual rito debbonsi celebrare tali matrimoni?

Conf. Secondo il rito Cattolico.

Esam. Se di due infedeli congiunti in matrimonio uno si convertisse alla Fede, e l'altro avvisato, e pregato non volesse convertirsi, nè coabitare col fedele, che dovrebbei fare?

Conf. Allora il matrimonio si discioglie, benchè sia stato consumato; ed il Fedele può contrar nuovo matrimonio con un'altra persona fedele avanti a qualunque sentenza; e questo deducesi dalla prima Epist. di S. Paolo a' Corinti cap. 7. dove dice., *Quod si infidelis discedit, discedat; non enim servituti (cioè al legame conjugale) subiectus est frater, aut soror in hujusmodi* " e nel cap. Si infidelis 2. cauſ. 28. q. 2. Si legge, *Contumelia quippe Creatoris solvit ius matrimonii circa eum, qui relinquitur; infidelis autem discedens, & in Deum peccat, & in matrimonium, nec est ei fides servanda conjugii.*" E nel cap. quanto 7. de divertitis Glossa verb. *Contumelia*, è spiegata la stessa dottrina.

Esam. E se l'Infedele continuasse a coabitare con il Fedele?

Conf.

Conf. Non dovrebbei allora sciogliere i matrimoni : onde lo stesso S. Paolo ai Corinti cap. 7.,, Si quis frater uxorem habet in fidelem, & haec consentit habitare cum illo ; non dimittat illam , & si quae mulier virum habet infidelem , & hic consentit habitare cum illa , non dimittat illum : parimenti non si discolghe il matrimonio quando uno de coniugi eadesse nell'Eresia , o si facesse Gentile . Cap. cit. quanto de divorziis .,, Si vero alter fidelium conjugum , vel labatur in Haeresim , vel transeat ad Gentilitatis errorem , non credimus , quod in hoc casu , is , qui relinquitur vivente altero , possit ad secundas Nuptias convolare , ed il Concilio di Trento ha definito : sess. 24. can. 6. che ,,, Si quis dixerit propter Haeresim , aut molestam coabitacionem ... a conjuge posse dissolvi matrimonii vinculum , anathema sit .,,

Dell' Impedimento della Violenza.

Esem: **A** Vendo fin qui parlato dell' impedimento di disparità , con viene or trattare della violenza : per il che mi spieghi come da essa ne nasca impedimento ?

Conf. La violenza genera il timore , il timore poi non può stare con il consenso volontario pieno , e perfetto richiesto nel contratto matrimoniale ; nonché il timore cagioni assolutamente l'involontario , poiché ancora quello , che opera mosso da timore , agisce volontariamente ; ma unicamente indotto dal desiderio di scampare quel male

che

che ei teme. Come per esempio accade al Negoziante, che per timore di naufragare getta le sue merci nel Mare, facendo questo gesto con piena elezione, ed avvertenza della ragione, e deliberazione della volontà. Ma nondimeno è certo, che nell'azione fatta per timore vi si trova l'involontario, contrario alla libertà; mentreche non avrebbe operato quello, se non vi fosse stato il pericolo imminente del male, da cui fu mosso a fare ciò, che di propria elezione non avrebbe mai fatto: che se il male imminente fosse di tal natura, da muovere ancora un uomo prudente, ed accorto ad operare in tal guisa, si dice allora che tale operazione sarebbe stata fatta con timor grave.,, Cadens in virum Constan-
,, tem. in cap. 4. Extrav. de his, que vi. &
,, cap. 15. e 28. Extrav. de sponsalibus ,,. Che se poi il male imminente fosse così leggiero, o il dì lui pericolo così remoto, o si poco verisimile, da non muovere un uomo prudente, e costante a fare quello, che è stato fatto, dicesi fatto da timore leggiero, e vano, e di questo le Leggi non fanno verun conto. E però scrive il Giure Consulto in,, L. 6. ff. Quod vi, metusve
,, causa gestum erit. Metum autem non
,, vani hominis, sed qui merito, & in
,, hominem costantissimum cadat, ad hoc
,, edictum pertinere dicemus,,. Cioè del Pre-
te, dal quale nella L. 1. ff. eod. si dice,, quod
,, metus causa gestum erit, ratum non ha-
,, beo,, e però nella L. 7. ff. eod. si legge
,, Proinde si quis meticolosus rem nullam

„ tristitia timuerit , per hoc edictum non re-
 „ situr: quoniam neque vi , neque metus
 „ causa gestum est „ . Parimente nel cita-
 „ to cap. 18, risponde il Papa , De illato me-
 „ tu est cum diligentia inquirendum „ &
 „ si talis metus inveniatur illatus qui po-
 „ potuit cadere in constantem virum , et sunt
 „ non immerito audiendi „ , e con ciò dà ad
 intendere , che per il timore leggiero , e vano
 non debbono udirsi le querelle , e però dice
 benissimo Covarruvias de matrimonio par. 2.
 ff. 4. num. 1., Virum interpretor prudentem
 „ qui sciat eligere minus malum ob majo-
 „ ris mali periculum evitandum . Non esse
 „ metum cadentem in virum constantem ,
 „ nec excusare , si quis etiam ad evitan-
 „ dam mortem eligeret peccare mortaliter &
 „ imprudens enim esset omnino , qui mal-
 „ let mortaliter peccare , quam mortem
 „ ipsam corporis subire „ .
 Esam. Giacchè V.S. ha presupposte que-
 ste verità appresso tutti communi , che in-
 ferisce ella mai da esse ?

Conf. Inferisco , ch' il timor grave , cioè
 quello , che caderebbe in un uomo pru-
 dentè , e costante non solo sottopone
 alla Legge della rescisione il contratto ma-
 trimoniale , ma è da annullarsi dall'autori-
 tà del Giudice il matrimonio , siccome
 stabiliscono le Leggi in contratti fatti con
 tal timore ; anzi di sua natura è nullo , e
 così non con leggi arbitrarie , ma dalla pre-
 scrizione dell' istessa natura hanno determi-
 nato i Sommi Pontifici con Alessandro III.
 cap. cum locum : Extra ; de sponsalibus &

me.

matrimonio: ed è da notarsi, che i citati Pontefici non inducono impedimento dirimente; ma risolvono semplicemente, che tali matrimonj fatti per timore sono invalidi, e perciò suppongono l'impedimento. Imperciocchè il contratto matrimoniale ha la preferenza sù tutti gli altri contratti, essendo una congiunzione di vicendevole amore, e perciò richiede una maggior libertà, ed abborrisce la coazione; essendo di tal natura, che fatta una volta valido, perfetto, è indissolubile, quando gli altri contratti si possono sciogliere.

Efam. Con quali condizioni questo timore debbesi circoscrivere, acciocchè nel fatto annulli il matrimonio?

Conf. Acciocchè in fatto annulli il matrimonio, 1. richiedesi, che questo timore venga da una cagione esterna: e però se alcuno per non perdere la sanità col consiglio de' Medici contraesse matrimonio questo sarebbe valido, poichè un tal timore, originato dalla cagione intrinseca. 2. che ingiustamente sia cagionato un tal umore e poichè se vien intimorito giustamente per ottenere il suo consenso, non gli si fa ingiuria; e però validamente contrae il matrimonio quello, il quale dal Giudice con le minaccie delle pene afflittive viene incitato a prendere per moglie la vergine da esso stuprata. Il che facilmente s'intende, quando riflettasi, che tali nozze con tutto che sieno involontarie nell'atto, furono nondimeno volontarie nella causa; imperciocchè liberamente violò la vergine, e con-

C 2 que-

questo peccato merità d'essere costretto a sposarla . 3. Che il timore venga causato per ottenere il consenso nel matrimonio o perchè si faccian le nozze : e perciò se i Parenti , o consanguinei d'una fanciulla , trovando nel fatto l'invasore della di lei pudicizia lo volessero trucidare ; ed egli per mitigare i loro animi si offerisse di sposarla , le nozze avrebbero il lor valore ; imperciocchè i Parenti irritati lo volevano uccidere per vendica: si dell'affronto fatto alla fanciulla , non per estorcere il consenso nel matrimonio , essendo questa uua potestà appartenente al Giudice solo.

Esam. Essendo fatti tali ricorsi al Giudice per lo scoglimento del matrimonio contratto per timore , o violenza ; come debbe il Giudice regolarsi ?

Conf. In tal caso debbe il Giudice con prudente moderazione considerare la qualità delle persone , e riflettere alla diversità del sesso , mentre può accadere , che un istesso timore in uno sia leggiero , e nell' altro grave , o al contrario , particolarmente nelle donne . Colla prudenza adunque debbe il Giudice bilanciare quello , che farebbe una donna savia e costante , e secondo quello giudicare .

Esam. Ordinariamente da che nascono tali casi ?

Conf. Tali casi ordinariamente nascono dalla inavvertenza de' Parochi , i quali non adempiono ai doveri prescritti nel Rituale : mentre in esso si ordina , che non congiungano in matrimonio nè donne , nè

uomini senza avergli prima separatamente esaminati intorno a tutti i punti de' loro doveri, ed impedimenti, e se volontariamente, e coll'animo libero, non int'morto, o violentato dalle minaccie de' Parenti, o costretti dagl'amici vogliono contrarre il matrimonio. Se i Parochi mettessero in pratica con tutta la diligenza queste cose, non vi farebbero più dubbj, o ricorsi da scolgere per tal motivo i matrimonj.

Dell' Impedimento dell' Ordine.

Esam. Passando ora all' impedimento dell' Ordine Sacro, mi dica se questo impedimento sia uno de' dirimenti?

Conf. E' certo dalle antiche Leggi della Chiesa, che l'Ordine Sacro è un impedimento dirimente il matrimonio, ed insistendo su tal disciplina il Sacro Concilio di Trento nella sess. 24. can. 9. definì che
" Si quis dixerit, Clericos in Sacris Ordinibus constitutos, vel Regulares castitatem solemniter professos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante Lege Ecclesiastica, vel voto; & oppositum nihil aliquid esse, quam damnare matrimonium ... anathema sit, . . ."

Esam. Perchè mai la Chiesa ha proibito a suoi Chierici il matrimonio?

Conf. Rispondo, essere stato così ordinato; acciocchè i Chierici non fossero nelle sollecitudini delle cose temporali, e desiderj carnali intrigati, e si distogliesser così

dal culto di Dio, e da' ministerj della Chiesa. A' Chierici principalmente appartiene la sentenza dell'Apostolo: „ Volo vos sine „ sollicitudine esse : qui sine uxore est , „ sollicitus est, quæ Domini sunt ; quo- „ modo placeat Deo : qui autem cum uxo- „ re est, sollicitus est quæ sunt mundi , quo- „ modo placeat uxori , & divisus est „ i. ai Corinti cap. 7.

Ancora i Chierici Greci costituiti negli maggiori Ordini non possono più validamente contrarre il matrimonio, contutto che possano dopo contratto il matrimonio prendere gli Ordini Sacri , e continuare a vivere con la moglie, con cui prima s'erano uniti, il che vien confermato da' costumi, ed usi de' Greci arg. cap., Cum olim „ de Clericis conjugatis cap. si quis eo- „ rum dist. 32. „

Esam. L'Ordine adunque è un impedimento dirimente , da quel che mi accorgo , riguardo al matrimonio da contrarsi unicamente?

Conf. L'Ordine Sacro appunto è un impedimento dirimente riguardo al matrimonio da contrarsi ; ma non annulla il matrimonio già contratto di prima, come lo discioglie il voto solenne della professione Religiosa .

Esam. Il Chierico costituito negli Ordini Sacri contraendo il matrimonio , incorrerebbe in alcuna pena?

Conf. Il Chierico costituito negli Ordini Sacri , contraendo il matrimonio incorre ipso facto nella Scomunica maggiore , e di-

diventa irregolare, ed il matrimonio è nullo cap. „ Si qui Clericorum r. de Clericis „ conjugatis, & Clement. ult. de consan- „ guinit. & affinit. Clericos „ dicit Pome- „ tefioe „ in Sacris Ordinibus constitutos ma- „ trimonium contrahentes ... Excommunicati- „ cationis sententiae ipso facto subjacere De- „ cernimus „ . Inoltre il Conc. Neocela- „ riense in cap. „ Presbyter 9. distinct. 28. „ comanda, che sia deposto, e la Glossa lo interpreta della deposizione dall' uffizio, come osserva ancora Pignat. 11. Tom. 8. Consult. 63. num. 32. di più debbe essere privato ancora del beneficio Ecclesiastico, Capit. „ Decernimus, 2. distinct. 28. De- „ cernimus, ut hi, qui in Ordine Subdia- „ conatus, & supra, uxores duxerint ... „ Officio, atque Beneficio Ecclesiastico ca- „ reant, & concorda il cap. si qui Clerico- „ rum r. cap. Quod a te quid de Clericis con- „ jugatis

Esam. Un Chierico, abbandonata la Costante, dopo lunga penitenza, e vita lodevole potrà egli mai sperare d'essere affi- luto, e dispensato, ed essere restituito a' suoi uffizi dal proprio Vescovo?

Conf. Si che lo può sperare mentre ab- biamo cit. Clement. unica „ de consang. „ & affinit. e cap. Si qui Clericorum r. „ e cap. Sane Sacerdotes 4. de Clericis „ conjugatis. Post longam poenitentiam, „ & vitam laudabilem continentis officio „ suo restituí poterunt, & ex indulgen- „ tia sui Episcopi ejus executionem ha- „ bente,

Dell' Impedimento del Legame.

Esam. Ramerei ora sapere da V.S. qual cosa sia questo impedimento del Legame?

Conf. Il Legame è il vincolo indissolubile del matrimonio, mediante il quale sono talmente congiunti insieme, che nessuna parte può validamente contrarre con altra persona il matrimonio, finchè vivono i coniugi. Imperciocchè con questo vincolo qualunque altro matrimonio dal diritto naturale, e divino viene annullato; essendo il matrimonio rato, e consumato di natura sua indisoibile.

Esam. Sarà dunque proibita la Poligamia?

Conf. La Poligamia è proibita non solo dal diritto Ecclesiastico, ma ancora Divino come abbiamo espresso in S. Matt. 19. Marc. 10., e Luc. 16. E però i Santi Padri, i quali nell'antico Testamento avevano più mogli, le hanno prese per rivelazione, e dispensazione divina, e mossi dalla necessità di moltiplicare i fedeli. Così i Santi Dottori; arg. cit. „ Guadenus 8. de divortiis, „ e meritamente pertanto il Concil. di Trento ha definito nella sess. 24. „ de Sacr. Matrimonii „ can. 2. „ si quis dixerit licere „ Christianis plures simul habere uxores, „ & hoc nulla lege divina esse prohibatum „ anathema sit „.

Esam. Dunque da tutto ciò che V.S. ha detto, ne seguirà, che a nessuno de' coniugati sarà lecito, né potrà permettersi di passare alle seconde nozze?

Conf.

Conf. Appunto ; a nessuno de' Maritati farà lecito, e potrà permetterli di passare alle seconde Nozze, se prima non s'abbia una certezza morale della morte dell' altro coniuge, il che è chiaramente espresso nel cap. „ In præsentia 19. de sponsalibus, & cap. Dominus 2. de secundis Nuptiis „.

Esam. Mi spieghi quando si ha la certezza morale?

Conf. Sì ha questa certezza, quando vi è l'attestato legittimo del Paroco; o qualche altra pubblica, ed autentica fede fatta dal Magistrato pubblico, o sia Ecclesiastico, o Civile; o di qualche altro pubblico Ministro, o Notaro; o di due Testimonij di vista. Per altro in tali circostanze debbasi esattamente osservare l' istruzione emanata dalla suprema Congregazione del Sant' Uffizio, la quale conservasi nelle Cancellerie de' Vescovi, e si trova appresso il Monnaelli: „ Tom. 3. in Append. ad formularium Instruct. 6. „

Esam. Se una persona senza la certezza morale della morte dell' altra consorte passasse alle seconde Nozze, contrarrebbe validamente le Nozze?

Conf. Ella contrarrebbe illecitamente, ma validamente, se la prima Consorte fosse morta nel tempo che si sposa coll' altra; perchè in quel tempo in realtà non v'era il legame, „ arg. cap. Dominus 2. de secundis Nuptiis „. Se la morte poi dell' altra fosse dubbia, e facesse le Nozze con un'altra di buona fede, farebbe tenuto a questa di soddisfare al debito, chiedere per

C 5 altro

altro non lo potrebbe. Testo espresso nel „cit. cap. Dominus 2. de secundis Nuptiis,“ Se poi prudentemente deponesse il dubbio, potrebbe ancora chiedere: ne’ cit. luoghi. Essendo poi ambedue i Consorti dubiosi, nessuno può né chiedere, né dare il debito finchè abbiano prudentemente deposto il dubbio: ne’ cit. luoghi. Se dopo il matrimonio ancora da ambedue con buona fede contratto, costasse che il Conforte creduto morto vivesse, debbonsi separare, e quello che contrasse il Matrimonio, debbe ritornare al consorzio del primo Matrimonio.

Esam. E se il primo Conforte fosse stato vivo quando fù contratto il secondo Matrimonio, ma dopo morì, come si debbono regolare?

Conf. In tal caso questi debbonsi separare; perchè il secondo Matrimonio fu invalido.

Esam. Ma se questi volessero continuare a vivere uniti, qual rimedio vi sarebbe per ottener ciò?

Conf. Dovrebbero di nuovo contrarre il matrimonio, che se non volessero essi di nuovo contrarlo, non si potrebbero costringere. Peraltro il Paroco dovrà consigliarli per per isfuggire molte brighe, che di nuovo contraggano il matrimonio.

Esam. In caso mai che questi non volessero di nuovo contrarre il matrimonio, e vi fosser figliuoli, come saranno reputati?

Conf. Se questo matrimonio fu contratto secondo il rito della Chiesa, i figliuoli nati si reputano legittimi, così sono decisi questi.

sti casi ne' luoghi cit. e cap. „ Inquisitio-
ni 44. de sent. Excom. Reg. 18. juris in
6. cap. per latum est S. qui filii sint legitimi „

Dell' Impedimento della Onestà pubblica.

Esam. **B**Ramerei pure adesso che V. S. spiegasse, che cosa s'intenda per impedimento della pubblica onestà?

Conf. Si intende una certa affinità, ed una takquale parentela indotta dal Gius Ci-
vile, e Canonico, la qual deriva dagli
sponsali validi, ed insieme dal matrimonio
rato e non consumato, essendo assai decen-
te che tra persone fra se unite non si con-
tragga il matrimonio. Imperciocchè sicco-
me i Sacri Canoni hanno proibito, che non
si contragga il matrimonio tra il figliuolo
adottato, e la figliuola dell' adottante an-
cora disciolta che sia l'adozione, sembran-
do una cosa turpe, che fra le persone le
quali erano in luogo de' parenti, e figliuoli,
fosse poi in appresso il matrimonio; così è
parso cosa inonesta, che il figliuolo prendes-
se per moglie la donna la quale prima dal
suo Padre fosse stata sposata: o se un uomo
contraessè il matrimonio con la sorella della
sua consorte, la quale fosse morta avanti la
consumazione del matrimonio, com' tutto
che nessuna copula carnale sia intervenuta,
e perciò ne anche la vera consanguinità,
nondimeno perchè per il matrimonio la
donna è stata fatta vera consorte del marito,
e per gli sponsali l'uomo, e la donna
almeno imperfettamente si sono tra loro

congiunti ; essendo gli sponsali un preambolo, o principio ; e però è stato stimato in qualche modo contrario alla riverenza e alla vergogna ; se il marito colle consanguinee della sua moglie , benchè non peranco carnalmente conosciuta , o lo Sposo colle consanguinee della sua Sposa contraesse le nozze ; quest'istesso sentimento è stato dall'istessa natura istituito , imperciocchè questo impedimento non solamente dai Canoni de' Concili , o dai Decreti de' Pontefici ; ma ancora dalle Leggi Civili è stato introdotto . „ Nè digesti lib. 23. tit. 2. de ritu Nuptiarum „ leggesi „ Inter me , & sponsam patris mei „ nuptiae contrahi non possunt „ quam „ quam neverca mea non propriè dicatur : „ sed & per contrarium sponsa mea pa- „ tri meo nubere non poterit , quamvis nu- „ rus non propriè dicatur „ .

Esam. Questo impedimento della pubblica onestà avanti il Concilio Lateranense IV. tenuto nel 1215. mi sembra che si estendesse , quanto l'impedimento dell'istessa consanguinità ; e però sino al settimo grado ; mi spieghi ora fino a che grado , e da quale Concilio è stato ristretto ?

Conf. L'impedimento della pubblica onestà , unitamente all'impedimento della consanguinità , è stato ristretto dal medesimo Concilio fino al quarto grado inclusivamente .

Esam. Conviene che meglio , e con maggior chiarezza si spieghi , a cagione della questione insorta fin dal tempo del Concilio di Trento .

Conf.

Conf. Per sciogliere la quistione conviene distinguere se si parli di sponsali del futuro Matrimonio, e quest'impedimento non sorpassa il primo grado sif. 24. cap. 3.
„ Publicæ honestatis impedimentum , ubi
„ sponsalia quacunque ratione , valida
„ non fuerint , Sancta Synodus prorsus
„ tollit : ubi autem valida fuerint , pri-
„ mum gradum non excedant ; quotiam
„ in ulterioribus gradibus jam non potest
„ hujusmodi prohibitio absque dilpendio
„ osservari“ .

Se poi l'impedimento della pubblica onestà sia nato dal matrimonio fatto, ma non consumato, secondo la presente disciplina, s'estende quanto s'era esteso avanti il Concilio di Trento: imperciocchè in questa parte non ha mutato niente, e così s'estende come prima fino al quarto grado inclusivamente; anzi chi ha contratto il matrimonio con Rosa, se morisse avanti di consumarlo, non può senza dispensa contrar con un'altra, la quale sia consanguinea a Rosa fino al quarto grado. Questo si ha dal decreto del Concilio, ed è deciso da S. Pio V. Constit. Ad Romanum an. 1568. per togliere ogni dubbio: „ Tenuere præ-
„ sentium declaratam , & definitissimis decre-
„ tis Concilij huiusmodi omnino intelli-
„ gendum esse , & procedere in sponsali-
„ bus de futuro dumtaxat , non autem in
„ matrimonio sicut præfertur contracto ;
„ sed in eo durare adhuc impedimentum
„ omniabus illis casibus , & gradibus , qui-
„ bus de jure veteri ante predictum Con-

„ ciliū decretum introductum erat „.

Esam. Un tale impedimento cessa egli per causa di morte, o dell' ingresso, e professione in un Ordine regolare?

Conf. Nò, che non cessa, ond' è che se Andrea fa gli sponsali pubblici con Rosa, ed esso muore avanti il tempo del Matrimonio, Pietro fratello di lui non può contrar matrimonio con Rosa per tale impedimento. „ *Cap.* Si quis despontaverit „ *caus.* 27. *quæst.* 2. „

Esam. Quando le persone col vicendevole consenso, dopo d' avere contratti gli sponsali, disciogliessero i medesimi, rimarrebbe forse l' impedimento?

Conf. Si, che rimarrebbe in tutto il suo vigore questo impedimento. Così ha dichiarato Alessandro VII. 10. di Luglio 1658, mentre l' impedimento è nell' arbitrio della Chiesa, e non nella potestà de contraenti: di più, se ancora il Giudice Ecclesiastico con la sua sentenza disciogliesse gli sponsali validi, sempre rimarrebbe l' impedimento. „ *Faqtn.* in cap. Ad audientia piam num. 28. de sponsalibus „.

Esam. Se Pietro avesse contratto con Berta, gli sponsali, e dopo gli avesse celebrati ancora con Rosa sorella di Berta, potrebbe egli validamente contrar matrimonio con Berta?

Conf. Non vi ha dubbio, che potrebbe contrarre validamente, imperocchè i secondi sponsali furon nulli a cagione dell' impedimento della pubblica onestà, come ancora se avesse contratto con Rosa il ma-

matrimonio, perchè sarebbe nullo per l'istessa cagione..

Esam. Ma se Pietro avesse contratto il matrimonio con Rosa, e l'avesse consumato, potrebbe egli allora contrarre il matrimonio con Berta?

Conf. In tal caso non gli sarebbe mai lecito far ciò a motivo della seguita copula, che induce l'impedimento d'Affinità, e perciò non potrebbe avere né l'una, né l'altra.

Esam. Gli sponsali condizionati non inducono l'impedimento della pubblica onestà? :

Conf. Gli sponsali condizionati non inducono l'impedimento della pubblica onestà, se non adempiuta che sia la condizione, arg. §. „ Sub conditions Inst. de verb. „ oblig. L. unic. §. „ sin autem cod. de ca- „ ducitatibus tollendis “ che se qualcheduno contraesse sponsali assoluti con un'altra della prima consanguinea dovrebbe rimanere con questa seconda. Così Bonif. VIII. (de spons. 6.) per altro la condizione debbe essere contingente, ed onestamente futura, che se fosse del presente, o d'un evento necessario, allora si terrebbe per assoluta; se poi fosse d'una cosa turpe, o impossibile, si considererebbe per non apposta.

Esam. L'impedimento della pubblica onestà nasce egli forse ancora dal matrimonio raro, e non consumato, o valido, o invalido?

Conf. Sì, che nasce ancora dal matrimonio.

rato, e non consumato, o valido, o invalido, purchè però non sia invalido per mancanza di consenso.

Esam. Questo impedimento della pubblica onestà, dopo il Concilio di Trento, V. S. mi ha detto di sopra, che si estende fino al quarto grado inclusive, non avendo esso mutato niente della disciplina antica di tale matrimonio: dunque se il matrimonio è stato invalido V. G. a cagione dell'impedimento del voto, legame, consanguinità, affinità, delitto &c. l'impedimento suddetto sussisterà fino al quarto grado inclusivamente?

Conf. Appunto, sussisterà questo impedimento della pubblica onestà fino al quarto grado inclusivamente, come ha stabilito Bonif. VIII. cap. unic. (de sponsalibus); ma poi se fosse stato invalido il matrimonio rato, e non consumato, per difetto del consenso, come farebbe se fosse stato l'errore nella persona, ignoranza della qualità servile, per timore grave, ed ingiusto, in tali casi non si contrarrebbe l'impedimento della pubblica onestà.

Esam. Dal matrimonio clandestino nasce l'impedimento della pubblica onestà?

Conf. Questo impedimento della pubblica onestà ancora nasce dal matrimonio clandestino; non essendo questo per la mancanza di consenso, ma per l'omissione delle solennità ordinate dalla Chiesa, le quali sanano il consenso illegittimo, ma non nullo.

Esam. Tizio promette di sposare una delle tre figliuole di Pietro, e concid fa sponsali

sali incerti: domando ora se questi i producano l'impedimento della pubblica onestà?

Conf. Gli sponsali incerti non producono l'impedimento della pubblica onestà; sic. cap. (de spons.) anzi alcuni pretendono che tali sponsali indeterminati siano nulli.

Esam. Gli sponsali acciocchè abbiano la loro forza, come debbono essere fatti?

Conf. Come appunto un contratto pubblico avanti i Testimoni, e Notaro, oppure in faccia alla Chiesa, ne' luoghi dove sia l'uso ch' il Paroco gli benedica.

Esam. Cosa mai ne legue dall' essere stato introdotto quest' impedimento della Chiesa?

Conf. Che i Gentili, gli Ebrei, e i non Battezzati, avanti la conversione alla Fede, non hanno contratto un tal impedimento.

Dell' Impedimento dell' Affinità.

Esam. Essendo soddisfatto di ciò, che significala abbiam detto, mi spieghi adesso qual cosa sia l' Affinità, e perchè si chiama con tal nome?

Conf. L' Affinità secondo i Canoni, è una vicinanza delle persone proveniente dalla copula carnale priva di ogni parentela; si dice Affinità per la congiuntione delle diverse famiglie, mediabte l'unione carnale licita, o illecita, e però dicesi proveniente dalla copula carnale per l'atto matrimoniale, o della fornicazione, o adulterio.

Esam. La copula debbe esser perfetta, per contrarre l'affinità?

Conf.

Conf. Sì, che debbe esser perfetta, dicendo S. Tommaso, quantumque aliquis clausus et pudoris invadat, vel frangat, nisi coniunctio semper sequatur, non competit, tenebitur ex hoc iaffinitas in quod dist. 41, q. 1. uic. art. 1. quæst. 4. ad 2. *Esam.* Col matrimonio rato, e non consumato, si concreta l'affinità?

Conf. Nò: contutocchè da quello ne venga l'impedimento della pubblica onestà, se perciò nella definizione ho detto, priva d'ogni parentela; perchè la consanguinità di per se non conviene all'affinità, sebbene quelle che sono affini, possano essere ancor consanguinei.

Esam. Quali sono i gradi dell'affinità?

Conf. L'affinità propriamente non ha gradi, come dice il Giure Consulto in (L. 4. §. gradus ff. de gradibus) poichè dagli affini non vi sono le generazioni; così non possono esservi i gradi parlando propriamente; mentre secondo le generazioni sono i gradi in cui della affinità impropriamente i gradi si prendono della consanguinità, e così quegli che al marito è consanguineo nella linea retta degli ascendenti, o discendenti, nell'istessa linea è affinità della moglie in quello stesso grado d'affinità, in cui egli è del marito per consanguinità, e l'istesso è della linea collaterale.

Esam. Quant'generi di affinità v'erano anticamente?

Conf. Anticamente v'erano tre generi d'affinità, come spiega la Glossa al cap. 8. Extrav. (de consanguinitate).

Esam.

Esam. Me gli esponga brevemente con un esempio?

Conf. Obbedisco: la moglie dunque del mio fratello è a me, ed ai miei consanguinei affine nel primo genere d' Affinità: dopo la morte del mio fratello, se ella prende un altro marito, questo secondo marito farà a me, ed ai miei consanguinei affine nel secondo genere d' Affinità: se poi morrà la moglie del mio fratello, questo secondo marito prenderà un'altra moglie, questa farà a me, ed agli altri miei consanguinei nel terzo genere d' Affinità: e questi sono i tre generi d' affinità, che erano impedimenti del matrimonio.

Esam. Chi ha ristretto questi tre generi d' Affinità al solo primo genere, e per qual motivo gli ha ristretti?

Conf. Il Concilio Lateranense IV: ha ristretto l' Affinità al solo primo genere, nel secondo, e terzo ha lasciato a tutti una piena libertà di poter contrarre il matrimonio, a motivo, che erano troppo estesi, e cagionavano infinite difficoltà, e servivano d' occasione di peccato.,, Constitutiones,, super hoc editas, (dicono i Padri nel c.8.,) „ Sacri approbatione Concilii renovantes „ præsenti constitutione decernimus, ut sic „ contrahentes de cætero copulentur“.

Esam. Secondo la presente disciplina, da chi si contrae l' Affinità?

Conf. Dal marito co' consanguinei della moglie; e vicendevolmente dalla moglie coi consanguinei del marito.

Esam. I consanguinei del marito, e della mo-

moglie fra di loro , secondo la presente disciplina , contraggono l' Affinità ?

Conf. Secondo la presente disciplina l' Affinità non si contrae fra i consanguinei d' ambedue : v. g. Pietro prende per moglie Berta ; i consanguinei di Berta diventano affini di Pietro , e parimente i consanguinei di Pietro diventano affini di Berta : ma i consanguinei di Pietro , ed i consanguinei di Berta fra loro non diventano affini . Così è stato definito da Innoc. III. cap. „ Quod „ super id. Extr. de consanguinitate , & „ affinitate . Super eo igitur (dice), quod „ pater , & filius cum matre , & filia , & duo „ cognati cum duabus cognatis , avuncu- „ lus , & nepos cum duabus sororibus con- „ trahunt matrimonialiter ; tibi duximus „ respondendum , quod licet omnes con- „ sanguinei uxoris sint viri affines ; inter „ consanguineos tamen uxoris , & viri , „ ex eorumdem , scilicet viri , & uxoris „ conjugio nulla prossus affinitas est con- „ tracta , propter quam inter eos matri- „ monium beat impediri “ .

Esam. L' affinità fra gli ascendenti , e discendenti in qualunque grado della linea retta impedisce ella forse , ed annulla il matrimonio ? e da qual diritto vien egli ciò stabilito ?

Conf. Non vi è dubbio che l' affinità egualmente che la consanguinità nella demanda addotta impedisce , ed annulla il matrimonio , il che sembra stabilito dall' istesso diritto della natura . E però le genti morigerate hanno sempre abborrito tali in-

incestuose congiunzioni . „ Auditur inter
„ vos fornicatio (dice S. Paolo nella I. ai
„ Corint. cap. 5.) & talis fornicatio , qua-
„ lis nec inter gentes ; ita ut uxorem pa-
„ tris sui aliquis habeat „ .

Esam. L' Affinità proveniente dalla copula lecita nella linea collaterale , fino a qual grado impedisce , ed annulla il matrimonio ?

Conf. Fino al quarto grado inclusivamente , e così è stabilito nel can. (Non debet. Extrav. de consanguinitate , & affinitate , perciò l'uomo non può dopo la morte della sua moglie prendere una di lei consanguinea senza la dispensa , dovendosi dir lo stesso della moglie riguardo ai consanguinei del marito .

Esam. Se alcuna oppressa dal vino , ed anche dormendo venisse violentata ; contrarrebbe ella forse affinità col violentatore ?

Conf. Sì , e non vi è di ciò dubbio come apparisce chiaramente dal cap. (discretio-
nem 6. de eo qui cognovit consanguineam).

Esam. L' affinità proveniente dalla copula illecita , fino a qual grado annulla il matrimonio ?

Conf. Fino al secondo grado , come ha determinato il Concilio di Trento sess. 24. „ de Reformat. Matrimonii cap. 4. Prate-
„ rea (dicono i Padri) , eisdem & aliis gra-
„ viissimis de causis adducta S. Synodus ,
„ impedimentum , quod propter affinitatem
„ ex fornicatione contractam inducitur , &
„ matrimonium postea factum dirimit , ad
„ eos tantum , qui in primo & secundo
„ gradu conjuguntur , restringit ; in ulte-

„ rro-

„ rioribus vero gradibus statuit hujusmodi
 „ affinitatem matrimonium postea con-
 „ tractum non dirimere „.

Esem. Qual sarà la regola per sapere i gradi dell'affinità?

Conf. La regola poi per sapere i gradi dell'affinità è l'istessa appunto assegnata di sopra per conoscere i gradi della consanguinità. Caus. 35. quæst. 5.

Dell'impedimento del Ratto.

Esem. Venendo ora all'impedimento del Ratto, di quante specie è egli mai?

Conf. Il diritto Canonico, e Civile ammette due specie di ratto, cioè il ratto commesso nella donna, alla quale vien fatta violenza, ed il ratto verso i parenti della donna, contro il volere de' quali, consentendo essa però, vien condotta via. „, Violentia (dice S. Tommiso), 2. 2. q. 154.
 „ art. 6. quandoque infertur tam ipsi virgini, quam patri: quandoque infertur patri, sed non virginis, puta cum ipsa consentit, ut per violentiam de domo patris abstrahatur... qualitercumque violentia adsit, salvatur raptus ratio.

Esem. Sebbene gli antichi Canoni, e le Leggi Civili sembrino confondere ambedue le specie, ed ugualmente in esse riconoscano l'impedimento alle nozze; nondimeno qual dei due è più osta al matrimonio? *Conf.* E' certo che più osta al matrimonio il dissenso della donna, che quello de-

pa-

parenti , perchè più principalmente dalla volontà de' contraenti , come è stato determinato , dipende . „ Sufficiat se cunctum „ Leges (dice il Canone) solus eorum con- „ sensus , de quorum conjugationi bus agi „ iur ” e però molti con la Glosa pre- tendono , assolutamente che non sia ratto , quando la donna acconsente .

Esam. Mi spieghi , che cosa è il ratto ?

Conf. Il ratto è un violento rapimento d'una donna , per contrar con essa il matrimonio .

Esam. La violenza , affinchè induca l'impedimento , dee ella essere fisica , o morale ?

Conf. La violenza non solamente debba essere fisica , ma ancora morale , perchè cagioni un timore tale , quale caderebbe in un uomo costante , e però , come abbiamo ora detto , la violenza fatta alla donna induce l'impedimento , non quella fat- ta ai Parenti , o Tuto-ri .

Esam. Se la donna è consenziente alla violenza , nasce l'impedimento ?

Conf. Se la donna è consenziente alla violenza non nasce impedimento : mentre che il Concilio di Trento non ha pretefo altro , che tener lontano tutto ciò , che po- grebbe impedire la libertà del matrimonio , la quale non viene lascia qualor la donna con- sente , nonostante la contrarietà de' Pa- renti , essendo validissimo il matrimonio contrario ancora contro la loro volontà , sess. 24. de reform. matrimonii cap. 1. „ Eos „ sancta Synodus anathemate damnat . „ qui falso affirmant , matrimonia a filiis „

„ fa-

„ familiis sine consensu parentum contra-
 „ Etta, irrita esse, & parentes ea rata, vel
 „ irrita facere posse“. Di più l' istesso Con-
 cilio decreta, che l' impedimento del ratto
 cessa, se la femmina. „ Sit separata a raptor-
 „ re, & in loco tuto ac libero constituta“
 e non che si restituiscia ai Parenti, ed in que-
 sto ha seguito lo Statuto di Lucio III. cap.
 „ cum causam 6. de raptoribus. Iste raptor
 „ dici non debet, cum habuerit mulieris
 „ assensum, & prius eam desponsaverit,
 „ quam cognoverit, licet parentes recla-
 „ ment, a quibus eam dicitur rapuisse“.

Esam. Non mi potrà negare, che non
 v' intervenga il ratto della seconda specie,
 giacchè, come Ella disse di sopra, il rat-
 to è di due specie?

Conf. Non nego, che non v' intervenga
 il ratto della seconda specie; ma preten-
 do, che secondo la presente disciplina non
 costituisca l' impedimento del matrimonio,
 e molto meno sarà impedimento, quando
 non si faccia ingiuria ai parenti, e tuto-
 ri, e questi non reclamino, oppure anco-
 ra quando siano preceduti gli sponsali col
 loro assenso; e della femmina, benchè al-
 lora dissentiente senza giusta cagione di
 ritrattazione di sponsali; altrimenti man-
 carebbe il di lei consenso libero necessa-
 rio al matrimonio; e per tal ratto non
 sarebbe invalido il matrimonio.

Esam. Se uno per isfogar paramente la
 sua passione, e non per sposarsi, rapisse una
 donna, contrarrebbe l' impedimento?

Conf. Risponde di no, con tutto che do-
 po

po qualche tempo la sposasse, perchè così ha risoluto la S. Congregazione del Concilio 23. Gennaro 1586, ed il S. Concilio non ha preteso altro col suo decreto, che di favorire, e proteggere la libertà del matrimonio.

Esam. Mi spieghi ora quale impedimento induce nel matrimonio il ratto?

Conf. Senza alcun dubbio diramente, con tutto che la femmina ratta non sia vergine, ma sia vedova, conjugata, disonesta, ed anche meretrice, poichè il Concilio non ha osservate le qualità della donna, se sia vergine, o no, e perciò serve si apposta-mente della parola *Mulier*; ma solamente la libertà della femmina riguardo al ma-trrimonio, e parla universalmente, ed indistintamente della rapita, e dove non di-stingue la Legge, neppur noi dobbiamo distinguere „L. de pretio, ff. de pubbliciana in rem actione. Cap. quia circa 22. de privileg. arg. L. Ideo, ff. de Legibus.

Esam. Se una donna poi rapisse un uomo, contrarrebbe ella l'impedimento del ratto?

Conf. Non vi sarebbe allora l'impedi-mento; poichè il Concilio parla soltanto del rapitore, e non della rapitrice esen-do dunque questo decreto penale, ed odio-so non debbesi estendere fuori del preciso caso inteso dalla Legge „arg. cap. odia 25. cap. Quæ a jure 28. & cap. in po-nis 49. de reg. juris in 6. „

Esam. Come è espresso l'impedimento del ratto dal Concilio?

Conf. L'impedimento del ratto con le
Par. II. D sue

sue pene è così espresso nella sess. 24. de reform. matrimonij cap. 6., Decernit san-
 „ Æta Synodus inter raptorem, & raptam,
 „ quamdiu ipsa in potestate raptoris man-
 „ serit, nullum posse subsistere matrimo-
 „ nium; quod si raptam a raptore separata,
 „ & in loco tuto, ac libero constituta il-
 „ lum in virum habere consenserit, eam
 „ raptor in uxorem habeat, & nihilomi-
 „ nus raptor ipse, ac omnes illi consilium
 „ auxilium, & favorem præbentes, sint
 „ ipso jure excommunicati, ac perpetuo
 „ infames, omniumque dignitatum inca-
 „ paces; & si Clerici fuerint, de proprio
 „ gradu decidant. Teneatur præterea rap-
 „ tor mulierem raptam, sive eam uxo-
 „ rem duxerit, sive non duxerit, decen-
 „ ter arbitrio Judicis dotare „.

Esam. Oltre di queste pene che V. S. ha espresse del Concilio, ve ne sono altre?

Conf. Si ve ne sono dell'altre, come che i raptori, o quelli che hanno loro prestato aiuto se son laici, vengano puniti ancora colla pena capitale &c., Sin autem per vim In-
 stit.de public.judic. eL,i.Cod.de raptu virg.,,

Esam. Mi dica finalmente, se la scommuni-
 ca s'incorra ipso facto; e se sia riserva-
 ta; come ancora se i Chierici incorrano
 nella sospensione, o deposizione dai loro
 uffizi avanti la sentenza del Giudice?

Conf. La scommunica s'incorre ipso facto,
 „ cap. raptor, cap. statutum 27. q. z. cap.
 „ Eos cap. raptores „. Questa scommunica però
 non è riservata, e i Chierici non incontrano
 la sospensione, o deposizione da' loro uffizi
 avan-

avanti la sentenza del Giudice „ Ursaja
Instit. crim. lib. 2. tit. 7. num. 246. „

*Dell' Impedimento del Matrimonio
Clandestino.*

Esam. Veniamo adesso al matrimonio clandestino , e mi dica , come si contrae ?

Conf. Il matrimonio è Clandestino quando si contrae in segreto senza testimonj , dal che ne segue , che nel foro della Chiesa non può provarsi , ovvero quando si contrae in presenza de' testimonj , ma senza le solennità prescritte dalla Chiesa , o consuetudine , come sarebbero le denunzie , e la presenza dal Sacerdote assistente , o benedicente .

Esam. La S. Chiesa ha ella sempre detestati , e proibiti questi matrimoni ?

Conf. Questi tali matrimoni sono stati sempre detestati , e proibiti dalla S. Chiesa ; come attestano Tertull. lib. 1. de pudic. cap. 4. S. Ambr. Epist. 19. a Virgilio Vescovo , il Conc. di Frejus sotto Adriano I. l' anno 791. can. 8. il Concilio Lanteranense IV. can. 15. dove si legge . „ Prædecessorum nostrorum inhærendo vestigiis , clandestina conjugia penitus inhibemus , prohibentes etiam , ne quis Sacerdos talibus interesse præsumat „ e i Principi secolari ancora con le loro Leggi hanno convalidato questa disciplina .

Esam. Mi spieghi quali siano le cagioni di tali proibizioni ?

D 2

Conf.

Conf. Gravissime, e la prima di esse è per impedire la pluralità delle mogli, o quella de' mariti. Imperciocchè tali nascosti matrimoni non si potevano in nessun foro, o Civile, o Ecclesiastico provare, e spesso accadeva, che i viziosi conjugati rotta la fede del primo matrimonio, contravvano nuove nozze, e così vivevano in perpetuo adulterio. 2. accadeva, o poteva accadere, che dopo contratto il matrimonio clandestino, gli Ecclesiastici ritenessero ancora ammogliati i Benefizj. 3. per il disprezzo del Sagramento, senza veruna benedizione sacerdotale congiungendosi, e vivendo in tali matrimoni. 4. Per impedire le congiunzioni incestuose, le quali si sarebbero fatte ovvie se fosse stato permesso a chiunque di congiungersi nascostamente a suo genio. Per tali giustissimi motivi adunque meritamente sono stati interdetti tali matrimoni dalle antiche Leggi, ed acciocchè fossero osservate, il Concilio di Trento gli ha aggiunto di più la nullità sessi.

24. dc reform. matrim. cap. I., Qui
 „ aliter quam præsente Parocco, vel alio
 „ Sacerdote, de ipsius Parochi, seu Ordini
 „ narii licentia, & duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos S. Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, & hujusmodi contractus irritos, & nullos esse decernit, prout eis præsenti decreto irritos facit & annullat,,.

Esam. Sotto il nome di Paroco, mi indica, quali persone sono comprese?

Conf.

Conf. Sotto il nome di Paroco sono compresi il Papa per tutto il Mondo , i Legati a Latere , ed i Nunzi nelle loro Provincie , e i Vescovi , ed i Vicarj Generali nelle loro diocesi , gl' Arcivescovi quando attualmente visitano le Diocesi de' loro Suffraganei , oppure sia fatto ad essi l'appello dai loro Suffraganei ; il Vicario Capitolare nella Sede vacante , gl'Abboti delle Chiese a nessun Vescovo soggette , e tutti i Sacerdoti , o Secolari , o Regolari delegati .

Esam. Il proprio Paroco benchè non sia per anco Sacerdote può egli assistere lecitamente al matrimonio , e concedere tal facoltà a chi non sia Sacerdote ?

Conf. Il proprio Paroco benchè non sia per anco Sacerdote può assistere lecitamente al matrimonio : ma però non può delegare uno che non sia Sacerdote .

Esam. Basta il Paroco proprio d'uno de' contraenti , ovver si richiede quello di una delle parti determinate ?

Conf. Basta il Paroco proprio d'uno de' contraenti , non vi essendo su ciò regola particolare .

Esam. Tal Paroco può egli assistere al matrimonio ancora fuori della sua parrocchia , ed anche fuori della diocesi ?

Conf. Sì che lo può , è ciò stato più volte deciso dalle S. Congregazioni , e tali decisioni sono state approvate dal Sommo Pontefice , come ne fa fede Fagnano in cap. Quod nobis 2. de clandest. desponsat. n. 53. abolendo la antiche , e contrarie decisioni .

Esam. Qual'è il proprio Paroco, quello del domicilio, o quello dell' origine per assistere validamente al matrimonio?

Conf. Il proprio Paroco è sempre quello del domicilio, e non quello dell' origine, ed assiste validamente al matrimonio con tutto che sia *potestivo*, ed ancorchè la di lui elezione fosse stata nulla a motivo della nullità del concorso per il difetto degli Esaminatori Sinodali, e sarebbe ancor valido benchè fosse irregolare, sospeso, interdetto, scomunicato vitando, purchè ritenesse per allora il possesso del Benefizio, e non fosse attualmente deposto.

Esam. De' vagabondi chi è il proprio Paroco?

Conf. Il proprio Paroco de' vagabondi è quello del luogo ove si trovano, ancorchè fossero venuti in quel luogo coll'intenzione di congiungersi più presto, nell'abbandonare il proprio domicilio; purchè non l'abbiano fatto con animo finto, nè a quello intendano di ritornare presto; mentre la frode della mutazione del domicilio non osta alla validità del matrimonio; questi casi sono stati decisi così dalla S. Congregazione del Concilio.,, *Quod si Asquisgranæ manserit saltem per tempus unius mensis, danda est decisio pro validitate, alias de novo referendum in Congregatione* » e perciò non è da dubitarsi, dice il Fagnano, della validità del matrimonio contratto dopo la dimora di quattro mesi in qualche luogo, come ha risposto l'istessa Congregazione nella causa di due, i quali si por-

portarono apposta in Roma per discutere una tal causa.

Esam. Con tutto che i Parochi assistano validamente ai matrimonij de' vagabondi, senza la precedente inquisizione del loro stato libero, possono eglino però farlo lecitamente?

Conf. I Parochi non possono lecitamente assistere senza la previa diligente perquisizione, ed ottenuta licenza del Vescovo, perchè così ha ordinato il Concilio di Trento sess. 24. cap. 7. de reform. matrimonii.

„ Multi sunt qui vagantur, & incertas habent sedes, & ut improbi sunt ingenii „ prima uxore relicta, aliam & plerumque „ plures, illa vivente diversis in locis du- „ cunt, cui morbo cupiens Sancta Syno- „ dus occurrere, omnes, ad quos spectat „ paterne monet, ne hoc genus hominum „ vagantium ad matrimonium facile reci- „ piant; Magistratus etiam Sæculares hor- „ tatur, ut eos severe coerceant, Parochis „ autem præcipit, ne illorum matrimonii „ interficiunt, nisi prius diligentem inqui- „ sitionem fecerint, & re ad Ordinarium „ delata, ab eo licentiam id faciendi ob- „ tinuerint „.

Esam. Non osservando i Parochi questo decreto, oltre il peccato, incorrono in alcuna pena?

Conf. Non vi è pena determinata, ma è rimesso tutto all'autorità Vescovile.

Esam. Il Paroco delle Carceri può assistere al matrimonio di quello, ch'è stato

condannato a tempo , oppure perpetuamente alla prigione?

Conf. Può egli senza meno assistere a tali matrimoni , purchè però alcun de' contraenti non sia ritenuto in carcere per sicurezza , e per correzione , perchè allora non potrebbe al di lui matrimonio assistere , ed assistendovi , il matrimonio sarebbe nullo. Così ha definito la Sacra Congregazione del Concilio in Fursen. matrim. 26. d' Marzo 1707.

Esam. Se il matrimonio si contraesse avanti il Capellano degli Ospedali tanto d' infermi , che di Projetti sarebbe egli valido ?

Conf. Sarebbe affatto nullo giusta la determinazione della S. Congregazione appresso il Pignat. Consult. 396. tom. I.

Esam. Il matrimonio contratto dalla Educanda alle grate del Monastero nella presenza del Paroco , e testimonj , benchè sì l' uno , che gli altri chiamati con altro fine , sarà egli valido ?

Conf. Egli sarebbe pur validissimo , e così fissò la S. Congregazione del Concilio in Turrit. 19. Decembre 1648.

Esam. La presenza del Paroco , e de' Testimonj è di per se sola sufficiente al valore del matrimonio?

Conf. Sì che essa sola sufficiente sarebbe al valore del matrimonio , ancorchè accidentale , causale , non ricercata , ed anco i contraenti si presentassero avanti di loro di passaggio per la strada , discorrendo assieme , mangiando alla mensa , o nell'atto della celebrazione della Messa s' accostasse-

ro all' Altare &c. giacchè altro non si ricerca , infuor che il Paroco , ed i testimonj intendano il consenso de' contraenti , così ha risposto più volte la S. Congregazione ; onde in qualunque modo si soddisfa al fine del Concilio con la presenza del Paroco , e testimonj , mentre i detti essendo nella maniera prescritta presenti , possono testificare del matrimonio contratto , e conseguentemente impedire , che alcuno de' contraenti possa contrar nuove nozze arg. L. ad fidem 11. ff. „ de testibus ad fidem „ rei gestæ faciendam etiam non rogatus „ testis intelligitur „ e così appunto fu risoluto il caso agitato nel 1753. nella S. Congregazione , ed avanti al Sommo Pontefice Benedetto XIV. da cui è narrato nel lib. 13. de Synodo Dicecesana cap. 25. num. 10. e 11. nel quale si dimanda se un matrimonio che era stato contratto avanti al Parocco nella sua propria abitazione , dove all'improvviso si erano presentati i contraenti co' testimonj , nel quale però il Paroco vide l'uomo , ed intese le di lui parole ; ma non volle mai ostinatamente nè vedere , nè udire la donna , era valido , fu risposto di sì , ed ecco le parole del citato Pontefice . „ Itaque pronuntiatum fuit „ (S. Congreg. Concilii die 22. Sep. 1753. „ Affirmative pro validitate matrimonii at- „ tentis facti circumstantiis in casu , de „ quo agitur) nobisque annuentibus sen- „ tentia prodit pro matrimonij validitate „ .

Esam. Qual è la ragione canonica , per cui il Concilio di Trento non ricerca all-

validità del matrimonio il consenso del Paroco?

Conf. La ragione principale e canonica ella è, per non ristringere la libertà del matrimonio, ed acciocchè non fosse in suo potere l'impedire a suo arbitrio la celebrazione del matrimonio. Si richiede poi la sola presenza come d'una pubblica persona della Chiesa per togliere la clandestinità; e perciò se il Paroco è presente, repugni, protesti, o fugga, non importa, perchè dovrà nondimeno sempre attestare, che i contraenti hanno avuto il vicendevol consenso del matrimonio nella sua presenza, il che basta per il pieno adempimento del decreto del Concilio, e così appunto hanno inteso il decreto circa la presenza del Paroco la S. Rota ai 3. di Luglio 1748. e la S. Congregazion del Concilio 27. di Marzo 1751., e finalmente il citato Sommo Pontefice Benedetto XIV.

Esam. Perchè il Concilio di Trento al valore del Sacramento del Matrimonio oltre la presenza del Paroco richiede ancora due testimonj?

Conf. Per facilitar sempre più ancor con questo mezzo la libertà del matrimonio, e perciò non prescrive nessuna qualificazione necessaria in essi, potendo esser testimoni gli uomini, le donne, gl'impuberi, i consanguinei, i domestici, i Religiosi, gli scomunicati, gl'infami, gli Eretici, ed altri inabili secondo le Leggi a far testimonianza, e tutti in somma quelli che hanno l'abilità del discernimento, e l'uso della

ragione, purchè la loro presenza sia fisica, reale, morale, ragionevole, umana, e che questi testimonj intendano gli sposi ed il loro consenso, e tale è stato sempre il sentimento della S. Congregazione del Concilio, interprete della sua mente.

Esam. La presenza poi del Paroco, e de' testimonj debbe ella esser successiva, e contemporanea al contratto?

Conf. Ella non debbe essere successiva, ma contemporanea, acciocchè unanimemente possano contestare il seguito contratto matrimoniale, e non è necessario, come abbiamo di sopra osservato, che siano stati invitati, o pregati a tal fine.

Esam. Questa presenza del Paroco, e de' testimonj è necessaria in ogni luogo alla validità del matrimonio?

Conf. Questa presenza poi del Paroco, e dei testimoni non è necessaria alla validità del matrimonio ne' luoghi, ne' quali il Concilio di Trento non è stato pubblicato: così la S. Congreg.; onde se con animo di sposarsi senza Paroco, e testimonj trasferissero la loro abitazione in tali luoghi, nondimeno sarebbe valido il matrimonio.

Esam. Se questi non mutassero abitazione, ma solamente andassero in detti luoghi per contrarre il matrimonio senza la presenza del Paroco, e testimonj, farebbe allora valido il matrimonio?

Conf. Allora essendo ciò fatto per frode farebbe nullo il matrimonio. Concil. 4. Settembre 1626. e questa decisione è stata approvata da Urbano VIII. nel suo Breve diret-

to all' Arcivescovo di Colonia il di 14.
Agosto 1627.

Esam. Mi dica , ne' luoghi poi degl'Eretici ne' quali è stata promulgata la Legge del Concilio di Trento , se non si può avere nè Vescovo , nè Paroco , o qualche Sacerdote da loro deputato al valore del matrimonio , come in tal caso si dovranno contenere i contraenti ?

Conf. In tal caso per la validità del contratto si richiedono i due testimonj , i quali facilmente si possan trovare . S. Congr. Concil. 19. Gen. 1605. nelle risposte al Vescovo Tricaricense .

Dell' Impedimento dell' Impotenza .

Esam. Venendo per ultimo all'impedimento dell' impotenza , la quale impedisce l' uffizio del matrimonio , di qual genere d' impedimenti è egli , e da qual diritto vien egli costituito ?

Conf. Qualor l' impotenza sia vera , perpetua , ed abbia precedute le nozze , per diritto di natura è un impedimento dirimente , come la ragione stessa convince ; ed è costituito dal diritto Canonico , e Civile , dall' impotenza seguendone necessariamente la nullità del matrimonio . „ *Im-*
 „ *possibilium enim nulla est obligatio ;*
 „ *leg. Impossibilium 185. de Regnis ju-*
 „ *ris ex C. Accepisti 1. cap. Quod Se-*
 „ *dem 2. cap. Ex litteris 3. cap. Laudabi-*
 „ *lem 5. cap. fraternitatis 6. & cap. Litte-*
 „ *ræ 7. de frigidis , & maleficiatis .*

Esam.

Esam. Se tal impotenza sopravvenisse al matrimonio già contratto , si discioglierebbe allora ?

Conf. Tal impotenza non lo discioglierrebbe , perchè l' impotenza antecedente soltanto annulla il matrimonio . „ *Quamvis actus carnalis copulæ non sit de essentia matrimonii ; tamen potentia ad hoc est de essentia ejus .* „ *S. Tommaso in 4. distin. 34. q. unic. art. 2. ad. 1.* nè la parte contraria consapevole dell' impotenza può rinunziare al suo diritto ; imperciocchè tal cessione è contraria alla sostanza del matrimonio : siccome ancora non possono rinunziare alla indissolubilità di quello . Così ha definito Sisto V. *Constit. cum frequenter.*

Esam. Da questa costituzione di Sisto V. ne segue alcuna cosa ?

Conf. Che gli Eunuchi , e chiunque è perpetuamente impotente , non può contrar matrimonio .

Esam. E quando non si sa , se l' impotenza perpetua sia proceduta , o seguita dopo il matrimonio , che si dee presumere ?

Conf. In tal caso , rispondono i Canonisti , che se l' impotenza è naturale , ed estrinseca , si presume che sia stata anteriore al matrimonio ; arg. cap. Litteræ 7. de frigidis : se poi l' impotenza fosse accidentale , ed estrinseca come proveniente da qualche malefizio , o mutilazione , e la parte potente dopo lungo tempo ne reclamasse , nel foro esterno si presume , che tale impotenza sia avvenuta dopo contratto il matrimonio .

Esam.

Esam. L'impotenza temporale annulla il matrimonio?

Conf. E' fuor di dubbio, che non l'annulla.

Esam. Nel dubbio se l'impotenza sia temporale, o perpetua, cosa concedono le Leggi?

Conf. Tre interi anni di sperimento. In cap. Laudabilem 5. & cap. littera 7. de frigidis, & maleficiatis.

Esam. Un tale triennio, quando incomincia?

Conf. Dal giorno dell'attentata copula, e non dal giorno del contratto matrimoniale.

Esam. Fatto che sia un tale sperimento; se ambedue i contraenti nel foro esterno confessassero che vi è l'impotenza perpetua dalla parte d'uno de'due, può subito annullarsi il matrimonio, senza che sia fatta altra prova?

Conf. Dopo lo sperimento, non può annullarsi il matrimonio nè da loro, nè dal Giudice; se prima non siasi fatta la legittima provocazione a tenore de' Canoni arg. cap. Accepisti 1. de frigidis, e come si può leggere nelle due Costituzioni emanate da Benedetto XIV. nel secondo anno del suo Pontificato sopra il Giudizio della validità de' matrimoni, nelle quali fra le altre cose, ordina, e comanda, che l'Ordinario sia Giudice privatamente, o il Vescovo più vicino, ed in mancanza d'ambidue, il Vicario, col consiglio del Capitolo elegga un delegato a tal fine. Inoltre comanda,

che

che vi sia il difensore delia validità del matrimonio per fare gl' opportuni appelli, e che assista a tutti gli atti, che si fanno sotto pena di nullità; prescrive inoltre il modo di tali processi, ed appelli &c.

Esam. I Sacri Canoni richiedono altro in fuor del giuramento d' ambedue i conjugi?

Conf. Essi richiedono oltre il giuramento d' ambedue i conjugi, d' aver usato cioè tutte le diligenze per consumare il matrimonio, la testimonianza di sette vicini, o parenti, sì dall' una parte che dall' altra, i quali giurino di credere, che i conjugi dicano la verità.

Esam. Se una parte negasse l' impotenza perpetua, la parte contraria quanti testimoni dovrebbe produrre a suo favore?

Conf. Soli sette testimoni son sufficienti.

Esam. Se passato il triennio l' uomo dubbiamente impotente negasse d' avere avuta copula perfetta; e la femmina lo afferisse; e di più non comparissero segni indubbiati dell' impotenza, ma solamente ambigui, a chi dei due si dovrebbe credere?

Conf. In tal caso si dovrebbe credere alla femmina che afferma; e così pronanziare in favor della validità del matrimonio.

Esam. Se poi al contrario la donna negasse d' aver avuta copula perfecta, e l' uomo dubbiamente affermasse, e non vi fosser segni certi, ma dubiosi, a chi dei due dovrebbe credersi?

Conf. Allora dovrebbe credersi all' uomo che afferma; e così pronanziare per la validità del matrimonio.

Esam.

Esam. Se i segni, e poi le prove fosser tali da fare una prova morale dell' impotenza, e vi fosser di più i testimonj sì parenti, che amici, si potrebbe dichiarare nullo il matrimonio prima d' aspettare il triennale sperimento?

Conf. In tali circostanze non vi è dubbio che potrebbesi benissimo dichiarare nullo il matrimonio ancor senza aspettare che passi il triennio determinato per lo sperimento.

Esam. Se poi fosse dubbio, qual cosa dovrebbesi fare?

Conf. Sarebbe necessario l' aspettare tutto il triennio avanti di dare la sentenza; così ne' citati Capitoli. Laudabilem. Accepisti. Fraternitatis. Litteræ &c.

Esam. Se la donna nel primo mese, o secondo dopo l'unione matrimoniale reclamasse al Vescovo, o suo delegato per dichiarare nullo il matrimonio, si potrebbe egli annullare senza altro?

Conf. Qualor l'accusa data al marito sussestesse, e come dicono i Legisti unitamente ai Teologi „per iuitum judicium probatur“, il matrimonio potrebbe annullarsi.

Esam. E se poi dopo due mesi la donna reclamasse al Vescovo per non aver consumato il matrimonio, ed il marito afferisse il contrario a chi dei due dovrebbe credersi?

Conf. Al marito che afferma, ed afferisce.

Esam. E se convenisse ordinare l' ispezione, da chi dipenderebbe?

Conf. Ciò assolutamente dipenderebbe dalle prove, e circostanze delle persone.

Esam.

Esam. Nel caso che fosse passato il triennio per sperimentare l'impedimento dell'impotenza, e secondo il processo fatto il Giudice avesse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, e la parte impotente avesse già contratte noove nozze con un'altra, per esempio, con cui avesse consumato ancora il matrimonio, e per tal mezzo si fosse scoperto l'errore, che dovrebbe mai farsi?

Conf. Dovrebbei sciogliere onnianamente questo secondo matrimonio, e reintegrare il primo. *Can. Laudabilem. Cap. Fraternitatis*, e S. Tommaso lo spiega chiaramente nel suppl. q. 5. §. art. dicendo: „ *Unde si Ecclesia se deceptam inveniat, per hoc quod ille, in quo erat impedimentum invenitur carnalem copulam cum eadem, vel cum alia perfecisse, redintegrat praecedens matrimonium, & dirimit secundum, quamvis de ejus licentia factum,* „ . Della qual cosa ne dà poi la ragione il Sommo Pontefice Benedetto XIV. nella sua costituz. Dei miserazione con dire: „ *Salvo semper & firmo remanente jure, seu privilegio causarum matrimonialium, quae ob cujuscumque temporis lapsum nunquam transeunt in rem judicatam.* „ Sed si nova res, quae non deducta, vel ignorata fuerit detegatur, resumi possunt, & rursus in judicialem controversiam revocari (ed il citato S. Tommaso art. 1. ad 5.) dicendum quod non potest esse perpetuum impedimentum naturale viro respectu unius personæ, & non respectu alterius: Sed si non possit imple-

„ *re*

„ re carnalem actum cum virgine , & ta-
 „ men possit cum corrupta , tunc medici-
 „ naliter aliquo instrumento possunt clau-
 „ stra pudoris frangi , & ei conjungi . Nec
 „ esset hoc contra naturam : quia non
 „ fieret ad delectationem , sed ad medica-
 „ mentum . Abominatio autem mulieris
 „ non est causa naturalis , sed causa acci-
 „ dentalis extrinseca , & ideo de ea est
 „ judicium idem , quod de maleficio “ .

Esam. Quando l' impotenza sia nell' uomo riguardo alla donna , o nella donna riguardo all' uomo , e che usate tutte le diligenze , e tutti i rimedj leciti dentro un tempo congruo assegnato dal Giudice per veder di toglier tale impotenza , e tutto sia stato vano ; una tal impotenza come dovrà considerarsi ?

Conf. Quando vi siano tutte queste condizioni , ella potrà esser riputata perpetua , ed il matrimonio farà nullo , con tutto che la donna rispetto ad un altro uomo , e l' uomo rispetto ad un' altra donna fossero atti , e proporzionati ; imperocchè essendo il matrimonio fra queste due determinate persone , non è sufficiente la potenza in genere di poter fare l' uffizio conjugale , ma è necessario che queste due persone fra loro possano consumare il matrimonio .

Esam. Quando poi la donna potesse rendersi abile mediante una pericolosa incisione , o per la copula fuori del matrimonio , in tal caso l' impedimento dell' impotenza come dovrebbe considerarsi ?

Conf. Con tutto questo dovrebbe tenerli per

per perpetuo , e perciò farebbe nullo il matrimonio . „ *Impedimentum quodcumque , quod non potest revocari nisi per aliquod illicitum , aut mortis periculum licitis remediis tolli , semper perpetuum judicatur* “ . S. Antonino 3. part. tit. I. cap. 12.

Conf. I vecchi potranno contrar matrimonio ?

Conf. Lo potranno contrarre quando siano in istato di poter esercitare gli atti conjugali , in modo atto alla generazione , ma quando siano impotenti , il matrimonio sarà nullo .

Esam. I moribondi si possono sposare validamente ?

Conf. Non ve n'è dubbio ; anzi alcune volte sono ancora obbligati , quando specialmente lo richiede l'onore della concubina , o la legittimazione della prole , poichè la loro impotenza è temporale ; e perciò il matrimonio è valido .

Esam. Che cosa debbe dirsi dell'impe-
dimento proveniente dal malefizio ?

Conf. S. Tommaso nel suppl. q. 58. art. 2. dice primieramente , che il negar di darsi i malefizi procede dalla radice d'infedeltà , o d'incredulità , poichè „ *Angelos de cœlo cedidisse , & Daemones esse credimus , & ex subtilitate suæ naturæ multa posse quæ nos non possumus : & illi qui eos ad faciendum talia inducunt , malefici vocantur . Et ideo distinguendum est Quia impotentia coeundi ex maleficio aut est perpetua , & tunc matrimonium di-*

„ *tit.*

„ rimit: aut non est perpetua , & tunc
 „ non dirimit . Et ad hoc experiendum
 „ eodem modo Ecclesia tempus triennii
 „ præfixit , sicut & de frigiditate dictum
 „ est .. Tamen hæc differentia est inter
 „ maleficium , & frigiditatem , quod qui
 „ propter frigiditatem est impotens , ita
 „ est impotens ad unam , sicut ad aliam :
 „ & ideo quando matrimonium dirimitur ,
 „ non datur licentia ei , ut conjugatur
 „ alteri : Sed ex maleficio homo potest esse
 „ impotens ad unam , & non ad aliam :
 „ Et ideo quando judicio Ecclesiæ matri-
 „ monium dirimitur , utrique datur licen-
 „ tia ut alteram copulam querat .

Esam. Cosa è il malefizio , per il quale vengono impediti i matrimoni?

Conf. Il malefizio , - per il quale vengono impediti i matrimoni , è un affascinamento , o malia , per dir così , colla quale fa che i conjugati non possano congiungersi : di ciò appunto parlò Ovidio lib. 3. Eleg. VII. quando disse : *Quis vetat , & magiam nervos torpere per artem?*

Esam. Mi dica , se al demonio sia cosa facile di cagionare il malefizio , e come lo cagioni?

Conf. Al demonio è cosa molto facile ; cagionando un freddoloso torpore nelle membra . Ma non vi sia però chi creda , che per questo l'opera del demonio sia più forte dell'opera di Dio ; imperocchè risponde S. Tommaso nel luogo cit. al 2.
 „ *Quod opus Dei potest opere diaboli im-*
 „ *pediri divina permissione .*"

Esam.

Esam. Quando questi malefizi non si possano togliere colle orazioni, digiuni, penitenze, ed esorcismi nello spazio di tre anni, qual giudizio si formerà di questa impotenza?

Conf. Ella si giudicherà perpetua, ed il matrimonio farà nullo; nè mancherebbe d'esser perpetua se non si potesse togliere se non mediante un altro malefizio, lo che essendo di per sé una cosa illecita, viene perciò ad esser peccato.

Esam. Ma se tale impotenza fosse dubbia, cosa dovrebbe giudicarsi del matrimonio?

Conf. Che ei fosse valido fuor d'ogni dubbio, e suffiscente.

Esam. Vi son eglino regole da osservarsi per chi presiede in qualità di Giudice sul fatto dell'impotenza?

Conf. Benedetto XIV. nelle citate Costituzioni avvisa in ispecial maniera tali Giudici ad usar prudenza grandissima per indagare gli animi de' conjugati, dalle cattive interne disposizioni de' quali molte volte dipendono sì fatte impotenze. Questi debbono inoltre seriamente ammonire i conjugi stessi, ed istruirgli della grandezza dell'affare che trattasi, nè debbono risparmiarsi dallo studiare intorno ai rispettivi casi, sui quali dovranno decidere, consultando anche i periti dell'arte medica per conoscere se mai possono essere i pregiudizj de' conjugi, o le loro ideali, o fisiche malattie quelle, che cagionano ad essi l'impotenza. E perciò che riguarda specialmen-

te

te l'impotenza proveniente da malefizio, sono da esaminarsi bene le potenti forze della fantasia, che ordinariamente è la sola cagione di tale ideale, e chimerica impotenza, come tanti, e tanti Medici, ed antichi, e moderni ci assicurano con fatti i più incontrastabili, d'aver pienamente conosciuto.

Esam. Ma la Chiesa per la sua potestà potrà dispensare dall' impedimento dell' impotenza?

Conf. Nò certamente, perchè tale impedimento è contrario, anzi opposto del tutto alla natura, e sostanza del matrimonio.

Esam. Perchè le Leggi non fan menzione dell' impedimento della Pazzia, di cui pur parlano alcuni Canonisti?

Conf. Perchè è stato lor sufficiente il prescrivere quello, che si richiede di necessità al contratto matrimoniale, cioè che non possa farsi senza l'uso della ragione, ed una perfetta libertà; del che son privi appunto i pazzi.

Esam. Ma se questi aveffero alcune volte dei lucidi intervalli, ed il piano uso della libertà, potrebbero eglini in quei frattemi contrar matrimonio?

Conf. Sì, che potrebbher contrarlo benché la famiglia, od altri facessero istanza al Paroco, perchè l' impedisce. Per altro tali matrimoni non son mai da consigliarsi per molti funesti effetti, che ne posson venire particolarmente circa la buona disciplina per l' educazione de' figli, che non sembra sperabile in sì fatti casi, e però i Parochi avan-

avanti d' assistere a tali matrimonj debbono esporre lo stato della cosa al Vescovo, e regolarsi secondo i suoi ordini per non esporsi a molti gravi incommodi facili ad incontrarsi.

Esam. Dall' impedimento dell' età chi può dispensare?

Conf. Il solo Romano Pontefice ha la facoltà di dispensare gl' Impuberi, perchè contraggano il matrimonio, sebbene in età tale da non poter esser atti ai conjugali uffizj, purchè conoscano la forza, e la natura del matrimonio medesimo; mentre per la validità di esso non ricercasi meno secondo il diritto naturale l' uso della ragione, di quello che l' attual potenza secondo il gius positivo canonico. Per lo che essendo il Romano Pontefice, *Supra, jus canonicum, & quilibet Episcopus eo jure inferior, proinde illius legibus derogare nequit* e ne viene per conseguenza, che a lui solo spetta il dispensare in tal caso. *Benedetto XIV. Constit. 51. tom. 2.* I Vescovi però han facoltà di decider del fatto, cioè se la malitia suplisca all' età, o no; ed in tal caso posson concederne essi la facoltà senza ricorrere alla Sede Apostolica, *Nisi majori actus solemnitate, & ne de contractus matrimonii hujusmodi validitate propter minorem etatem hæsitari contingat &c.* *Benedetto XIV. Constit. 59. tom. 2.*

Degli

Degli Impedimenti impedienti.

Esam. **G**LI impedimenti impedienti che Ella mi ha detto fino dal bel principio che son cinque, e si contengono nei citati versi *Ecclesiæ vetitum &c.* Sono stati sempre gli stessi ancor di numero?

Conf. Gli impedimenti i quali impediscono, ma non disciolgono il matrimonio anticamente erano in gran numero; imperciocchè tutti i delitti, ai quali era annessa la pubblica penitenza impedivano, almeno nel tempo della penitenza, il poter contrar matrimonio. Conciossiachè la Chiesa non stimava bene il permettere le nozze a quelli, i quali in pena delle loro scelleratezze erano stati da Lei condannati ai pianti, ed alle macerazioni; ma in oggi gli impedimenti cagionati dai delitti sono quasi del tutto aboliti.

Della proibizione della Chiesa.

Esam. **Q**ual cosa mai s'intende pel nome di proibizione, e a chi appartiene il determinare la dilazione delle nozze?

Conf. Per proibizione, o divieto della Chiesa s'intende quella intimazione fatta dal legittimo Giudice agli sposi di non contrar matrimonio per sospetto, che vi sia qualche impedimento. Il determinar poi la dilazione delle nozze, fino a tanto che non sia discusso il dubbio, appartiene al Vescovo,

al ,

al Patoco, o a qualunque altro Giudice : che se i contraenti non osservassero un tal comando , e presumessero contro l'ordine del Superiore di contrar matrimonio , peccherebbero gravemente contro l'ubbidienza , e dovrebbero esser castigati secondo la gravità del delitto , peratro il matrimonio sarebbe valido , purchè non avesse trovato per altra parte il Superiore Ecclesiastico qualche impedimento dirimente . Così ha dichiarato Alessandro III. lib.4.decr. tit. 16. *De matrimonio contracto contra interdictum Ecclesiae :* „ Licet enim (inquit de quadam „ Puella , quæ desponsata uni viro , nupse- „ rat alteri post prohibitionem Archiepisco- „ pi Cantuariensis) contra interdi- „ ctum Ecclesiae ad secunda vota transire „ non debuerit , non est tamen conveniens „ ut ob id solum , Sacramentum conjugii „ dissolvatur : alia tamen paenitentia eis „ debebit imponi , quia contra prohibitio- „ nem Ecclesiae hoc fecerunt „ .

Esam. Se il Vescovo , o ancora il Sinodo Vescovile , o Provinciale interdicesse ad alcuno il matrimonio con formale interdetto , e questo ciò nonostante lo contraesse un tal matrimonio farebbe egli invalido ?

Conf. Illecito sicuramente , ma giammai invalido , e la ragione è certa appreso tutti , poichè secondo la moderna disciplina nessuno può indurre un impedimento dirimente .

Esam. Perchè nell' antica disciplina della Chiesa era frequentissima la pena per chi aveva commesso qualche grave delitto , di

non poter contrar matrimonio per tutto il tempo della sua vita?

Conf. Affinchè si togliesse loro ogni motivo di vivere delicatamente, e da una stirpe infetta non nascessero figli dello stesso peccato sospetti, come rilevasi dal Concilio Elibertano, & di alcuni ne fa menzione Graziano nel can. 20. caus. 32. q. 1. e nel cap. 3. extr. de eo qui cognovit consanguineam uxoris suæ . „ Incestus cum sua Privigna , sive filia uxoris in alio matrimonio ... Seu cum duabus sororibus , au si qua cum duobus fratribus , seu cum patre & filio , si quis relictam fratris , si quis neptem , aut novicam , aut nuncium , aut consobrinam , aut filiam avunculi , aut ejus relictam , aut priviganam polluerit , eos disjungi , & ulterius numquam conjugio copulari præcipimus . Can. 22. Adulteram numquam , etiamsi mortuus fuerit vir ejus : omnibus tandem diebus vitæ suæ acerrimæ pænitentiæ lamenta persolvat , Can. 8. caus. 33. q. 1. Uccisoru uxoris suæ prohibemus uxorem numquam ducere ; can. 5. Nicol. I. Intersectores suarum conjugum sine judicio Quid aliud habendi sunt , quam homini cidadæ , ac per hoc ad pænitentiam redigendi ? Quibus penitus conjugium denegatur . „ Riferendo a questa disciplina Mendoza de confirm. Concil. Eliberit . Concil. Toletano IV. can. 8. soggiunge . „ Quod & hodie observatur in iis , qui ob crimen violatae Religionis ab Inquisitoribus hæreticæ pravitatis perpetua pænitentia puniuntur , , , Esam,

Esam. Vi ha nessun luogo dove questi impedimenti provenienti dal delitto, sia no più in uso?

Conf. Nelle Gallie, ed in altre parti del Mondo, non è moltò che erano in uso, ma adesso appena ve n'è un ombra.

Del Tempo Feriato.

Esam. Qual'è mai il tempo feriato, che è la seconda cosa, che induce impedimento?

Conf. Il tempo feriato, comprende i giorni consacrati alla penitenza, ed al lutto, e siccome anticamente ai penitenti non si permetteva di poter far le nozze; così neppure era permesso ne' giorni di penitenza generalmente a tutti i Fedeli di violargli con le allegrezze delle nozze; vero è che non essendo il matrimonio secondo il diritto naturale, e divino ristretto a' determinati giorni, così questa proibizione deriva solamente dal decreto positivo della Chiesa.

Esam. Questa disciplina del tempo feriato è antica?

Conf. Antichissima anzi, come si rileva dal Concil. Laodiceno celebrato nel iv. Secolo della Chiesa can. 52. che dice.,, Non „ oportet in Quadragesima aut nuptias, vel „ quælibet natalitia celebrare (ed il Con- „ cilio Ildephense can. 10.) Non oportet a „ Septuagesima usque in octavas Paschæ, „ & tribus hebdomadibus ante festivitatem „ Sancti Joannis Baptiste, & ab Aventu „ Domini usque ad Epiphaniam nuptias

E 2 „ ce-

„ celebrare . Quod si factum fuerit sepa-
„ renur „.

Esam. Mi spieghi ciò che vuol dir que-
sto Canone .

Conf. Convien sapere , che ne' tempi an-
tichi vi era una quaresima di tre settimane
avanti la festa di S. Gio: Battista , e però in
queste tre settimane erano interdette le
nozze ; e siccome questa sp zia di quaresi-
ma più non esiste , per questo nel cap. 4.
extrav. de Feriis il Pontefice risponde , che
in questo punto delle ferie , ciascheduno se-
guia la consuetudine della Chiesa ove si
ritrova .

Esam. Per la varietà della disciplina delle
diverse Chiese in ordine ai tempi del digiu-
no ne' quali erano ancor proibite le nozze ,
cosa ha determinato il Concilio di Trento ?

Conf. Egli l'ha ridotta ad una disciplina
universale , e come nella sess. 24. de Re-
form. matrim. c. 10. , con queste parole .

„ Ab adventu Domini Nostri Jesu Christi
„ usque in diem Epiphaniæ , & a feria quar-
„ ta Cinerum usque in octavam Paschatis
„ inclusive , antiquas solemnium nuptiarum
„ prohibitiones diligenter ab omnibus ob-
„ servari S. Synodus præcipit : in aliis ve-
„ ro temporibus nuptias solemniter cele-
„ brari permittit „.

Esam. Vi è condanna per chi rigettasse
questa proibizione della Chiesa come su-
perstiziosa ?

Conf. Sì lo stesso S. Concilio nella sessio-
ne citata can. 11. contro persone sì temera-
rie ha pronunziata la scomunica dicendo ,

„ Si

„ Si quis dixerit prohibitionem solemnita-
„ tis nuptiarum, ab Ethnicorum supersti-
„ tione profectam, anathema sit „.

Esam. Il S. Concilio ha egli forse col
suo decretto indotto una nuova proibizio-
ne, ovvero ha rianovato l'antica?

Conf. Egli non ha fatto che comandare
a tutti la diligente osservanza delle anti-
che Ecclesiastiche determinazioni, e per-
ciò convien ricorrere ad esse per intende-
re questo suo decreto.

Esam. Che cosa hanno inteso gli antichi
canoni per solemnes nuptias?

Conf. Ciò viene spiegato egregiamente
fra gli altri Teologi, e Canonisti da Pro-
spero Fagnano, che al cap. Cappellanos
Extr. de feriis num. 6. dice: „ Conveniunt
„ omnes, his temporibus prohibitas esse
„ nuptiarum Benedictiones de quibus ha-
„ betur can. licet. *Caus. 30. quæst. 5. ibi:*
„ Sacerdotaliter ut mos est cum precibus,
„ & oblationibus a Sacerdote benedicetur,
„ & il *Concil. Trid. cap. I.* Benedictionem
„ in Templo suscipiendam num. 7. dice.
„ Similiter nuptialia convivia his tempi-
„ bus feriarum prohiberi satis constat ex
„ can. Nec uxorem *caus. 33. quæst. 4.* nec
„ convivia facere. Num. 7. Sed & tradu-
„ ductionem uxoris ad domum viri his tem-
„ poribus esse interdictam satis liquet ex
„ dicto can. nec uxorem; nam verba illa
„ nec uxorem ducere, communiter expe-
„ nuntur idest traducere. Rationem reddit
„ *D. Thomas in 1y. Sen. distin. 32. q. 1.*
„ art. 5. q. 4. Quia quando novæ sponsæ

„ traducuntur , animus conjugum magis ex
 „ ipsa novitate ad curam carnalem occu-
 „ patur , & ideo in nuptiis consueverunt
 „ signa multa lætitiae dissolute ostendi , &
 „ propter hoc illis temporibus in quibus ho-
 „ mines præcipue debent , se ad spiritualia
 „ elevare , prohibitum est nuptias celebra-
 „ ri „ e non solamente sostiene che sia
 prohibita (traductionem , quæ fit cum so-
 lemnitate) , ma ancora (quamcumque tra-
 ductionem) della sposa a casa dello sposo .

Esam. E tutto ciò , su qual fondamento vien proibito ?

Conf. Principalmente sul fondamento che in tali tempi era vietata la consumazione del matrimonio , il che è provato da lui stesamente coll'autorità di molti Autori .

Esam. Come dunque conchiude egli di questa proibizione ?

Conf. Conchiude così . , , Ex quibus pa-
 „ tet hanc esse unanimem canonistarum
 „ sententiam , quam ctiam tenuerunt ex
 „ Theologis Petrus de Palude , Cardinalis
 „ Cajetanus , S. Antoninus , & alii relata
 „ Sanchez , eamque probans S. Congreg.
 „ Conc. censuit posse contrahi matrimo-
 „ nium quocumque tempore , sed tempo-
 „ ribus comprehensis in cap. 10. sess. 24. de
 „ Reform. matrim. nuptiarum solemnitates
 „ traductione ad domum , & carnalem co-
 „ pulam prohiberi , , ,

Esam. Nel considerare la rigorosa manie-
 „ ra d'esprimersi degli antichi Canoni , mi
 sembra che la disciplina di quei tempi
 fosse assai differente della nostra presente .

Conf.

Conf. Certamente, che la disciplina di quei tempi era assai differente dalla nostra presente, e perciò diceva Cristiano Lupo tom. 4. *Scoliorum in canone pag. 43., Quod „contractum extra tempora conjugium „fuerit olim substantialiter nullum , fateor „cum sancto Petro Damiani , dal che si deduce quanto possa intorno agli impedimenti la consuetudine , mutando un impedimento dirimente , in un impediente .*

Esam. Fuor dell' Italia , vi rimane ancora qualche residuo della disciplina antica ?

Conf. Non più nel suo rigore , ma per la connivenza e facilità grande de' Vescovi nel dispensare questo precetto della Chiesa è riistretto questo obbligo in un puro consiglio .

Esam. Sarebbe opportuno che i Parochi quando parlano nelle loro istruzioni al popolo , lo istruissero di questi antichi modi della Chiesa ?

Conf. Anzi opportunissimo l' insistere con prudenza al mantenimento della disciplina Ecclesiastica , ed inculcare l' esatta osservanza delle Leggi della Chiesa principalmente poi di quelle appartenenti alla cristiana mortificazione per attendere , come dice S. Paolo , con maggior fervore di spirto all' Orazione , ed esercizj della pietà Evangelica .

Del Catechismo.

Esem. Passiamo all' impedimento del Catechismo, e mi dica cosa è mai questo Catechismo, che induce impedimento?

Conf. Tra le varie ceremonie solite di premettersi alla solenne amministrazione del Battesimo, anticamente vi era ancora il Catechismo, o istruzione del battezzando, la quale facevasi avanti le porte della Chiesa, prima di procedere al Battesimo: che se fosse mai accaduto di dover battezzare l' infante in casa, a cagione dell' imminente pericolo della morte, ed in appresso portatolo alla Chiesa per supplire le solenni ceremonie della Chiesa, tra l' istesso infante, e quello, che lo avea tenuto nel Catechismo, nasceva una spiritual parentela. Ora una tale affinità nell' antico uso della Chiesa impedisiva di poter fra loro contrarre il matrimonio. *arg. cap. Contracto 5. de Cognitione spirituali, & cap. per catechismum 2. cod. in 6.* Di presente però questo impedimento sembra levato dal Concil. di Trento sess. 24. de Reform. matrim. cap. 2. mentre dopo d' aver esso dichiarato tutte le parentele spirituali, di questa non fa veruna menzione; soggiungendo .,, *Omnibus inter alias personas hujus spiritualis cognitionis impedimentis omnino sublatis*, il che vien confermato da una dichiarazione di S. Pio V., da un' altra della S. Congregazione, e la pratica della Chiesa universale oggidì è tale. *Degli*

Degli Sponsali.

Esam. Otto tal nome , s'intende egli forse che quando sono stati contratti gli sponsali con qualche uno , e che non sono ipso jure disciolti , o dalla sentenza del Giudice Ecclesiastico , apportano impedimento al matrimonio da contrarsi con altra persona ?

Conf. Onniramente ciò ; ma egli è dai osservarsi , che quantunque non siano stato dischiolti gli sponsali , se alcuno ha contratto matrimonio con altra persona , questi non lo annullano ; imperocchè è più forte il vincolo delle nozze di quello degli sponsali .

Esam. Come si definiscono gli sponsali ?

Conf. Gli sponsali vengono definiti can. 3. caus. 30. quest. 5., futuram nuptiarum promissio , e nella L. I. ff. de sponsalibus „ mentio , & re promissio nuptiarum futurarum „ dal che si comprende che gli sponsali differiscono dalle nozze tanto , quanto differisce la speranza di possedere una cosa dal possederla . Appresso i Romani quasi sempre gli sponsali precedevano le nozze , come asserisce il Giure Consulto nel lib. 2. ff. de sponsalibus „ Sponsalia dicta sunt a „ spondendo , nam in more fuit veteribus „ stipulari & spondere tibi uxores futuras „ .

Esam. Questo costume degli sponsali è stato sempre in vigore ?

Conf. Questo costume è antichissimo appreso i Christiani , come si vede nei libri del diritto Canonico , essendo questi preamboli

li delle future nozze , e moki Rituali ancora al presente istruiscono i Parochi come debbano assistere agli sponsali , e tra gl'altri quello di Malines dice „ Matrimonii Sacra-
„ mentum justas ob causas ex Ecclesie con-
„ suetudine , præcedere debent sponsalia „ .

Esam. Nel Rituale Romano di questi sponsali non ho mai letto , che se ne faccia alcuna menzione , onde mi spieghi il perchè ?

Conf. Per non essere univ ersale l' uso di premettere al matrimonio gli sponsali con ceremonie . Onde il Sinodo di Malines dice . „ Cum sponsalia de futuro a Sacro Con-
„ cilio Tridentino sint relicta intacta , at-
„ que ita relicta in terminis , & dispositio-
„ ne juris communis , præterquamquod per
„ copiam carnalem non transeant in ma-
„ trimonium , certum est , ea esse valida ,
„ & servari debere , etiamsi coram Parocco
„ & Testibus contracta non fuerint „ .

Esam. Mi dica ora qual cosa bisogni osservare tuttora per giudicare della validità , ed obbligazione degli sponsali ?

Conf. Il diritto comune , perchè questo si pone nel numero degli altri contratti per la validità de' quali si ricerca solamente il consenso delle parti esternamente , e sufficientemente espresso con segni , fatti , o parole , per le quali nelle occorrenti circostanze secondo la comune intelligenza , uso , e consuetudine degli uomini il consenso interno della volontà si vuole esprimere , ancorchè sia privo del consenso interno a Dio solo cognito , e del quale la società umana ne' contratti non fa conto veruno .

Esam.

Esam. Secondo il diritto comune gli sponsali degl' impuberi, sono validi?

Conf. Sicuramente, avendosi ciò espresso (in toto Titulo cap. Ex litteris de desponsatione impuberum), perchè basta alla loro validità l' età di 7. anni, e se l' uso della ragione previene un tal tempo, possono contrargli ancor prima, e niuno può disobbligarsi avanti gl' anni della pubertà, che nelle femmine suol esser di dodici anni, e ne' maschi quattordici. cap. cum contingat. 36. de ufficio Judicis delegati.

Esam. Se un pubere, poi contraesse gli sponsali con un impubere, potrebbe disobbligarsi?

Conf. Nò sicuramente; ma all' opposto l' impubere pervenuto che fosse alla pubertà ben lo potrebbe cap. de illis 7. §. Mulier.

Esam. Ma se l' impubere arrivando alla pubertà subito non si disobbligasse, potrebbe dopo qualche tempo disobbligarsi?

Conf. Non lo potrebbe più fare dopo un tempo congruo, mentre si terrebbe, ch' tacitamente avesse ratificati gli sponsali, particolarmente se vi fossero passati de' regali, ed altre corrispondenze. Covar. nel lib. 4. Decret. part. I. cap. 5.

Esam. Questo discioglimento di sponsali ha egli luogo ancora nel foro della coscienza?

Conf. Purchè tali sponsali non siano stati accompagnati dal giuramento, la lor soluzione vale ancora nel foro della coscienza ex cap. Ex litteris I. de sponsalibus., Qui „ juravit cum aliqua contrahere, si non

E 6 „ su-

, subest impedimentum per licenciam Ecclesiasticam , contrahere compellitur , .

Esam. Se gl' impuberi avessero contratto nullamente il matrimonio mi dica , se il matrimonio passerebbe in forza di sponsali futuri , ovvero se un matrimonio nullo per mancanza essenziale del Paroco , o de' testimoni , non si risolverebbe in obbligazione di sponsali ?

Conf. Nel primo caso non vi ha dubbio che un tal matrimonio passerebbe in forza di sponsali futuri ; se poi esso fosse nullo per mancanza essenziale del Paroco , o de' testimoni , non si risolverebbe in obbligazione di sponsali .

Esam. Se i Parenti contraessero per i figli impuberi , o presenti , o assenti , giunti alla pubertà , se essi non gli ratificano , oppure se gli disapprovano contraddicendo farebbero validi ?

Conf. Essi farebbero affatto nulli , e invalidi , come ancora sono nulli quando per grave timore , che chiamasi *cadens in constantem virum* , de' parenti i figli contraessero gli sponsali . Nel cit. cap. Ex litteris .

Esam. Per la validità degli sponsali è necessaria la presenza del Paroco , e testimoni ?

Conf. Non vi è tal bisogno , e neppure si richiede il consenso de' Genitori , Sufficiat eorum consensus de quo um coniunctionibus agitur , arg. cap. Sufficiat 2. cauf. 27. quæst. 2.

Esam. Gli sponsali ancorchè siano stati occulti , e contratti col solo consenso delle

le parti, obbligan egliino sotto peccato mortale all'adempimento della promessa, ed a contrarre nel tempo congruo il matrimonio?

Conf. Ciò è senza dubbio certissimo: arg. cap. Præterea 2. de sponsalibus: ove il Pontefice stabilisce: „Præterea hi qui matrimonio contrahendo pure, & sine omni conditione fidem dederunt, commonendi sunt, & omnibus modis inducendi, ut fidem præstitam observent,, e nel cap. Ex litteris, comanda che ancora colle censure s'inducano a mantenerli la fede data. „Mandamus quatenus ... eum moneas, „& si non acqueverit moniti, Ecclesia- sticis censuris compellas, ut ipsam (nisi rationabilis causa obstat) in uxorem recipiat, & maritali affectione pertra- „Etet,,. E nel cap. 17. Extrav. eodem, ne da il temperamento da tenersi; poichè essendo stato interrogato Lucio III., Qua censura mulier compelli debeat, quæ jurisutandi religione neglecta nubere renuit, cui se nuptiarum interposito ju ramento firmavit,, rispose,,. Quod cum libera debeat esse matrimonio, modenda est potius quam cogenda, cum coactio nes difficiles soleant exitus frequenter habere,, e se si prevedono litigi, discordie, odj, ed altri simili inconvenienti, la prudenza vuole, che non si coltringano con le creature a contrar matrimonio. Così ha giudicato la Sagra Congregazione 1. Set tembre 1714. in Senogall. sponalium.

Esan. La parte innocente in tal caso può ella

Conf. Nò che non la può pretendere, e
la ragione è data da S. Tommaso 4. dist. 24.
q. 1. art. 2. a 4. „ Quia in matrimonio debent
„ esse libera, talis conditio non stat, nec
„ potest exigere pena ab eo, qui non vult
„ matrimonium completere „.

Esam. E se nel contrar gli sponsali si
fosse fissato il tempo delle nozze, si do-
vrebbe questo osservare?

Conf. Sì, che deve inviolabilmente ob-
servarli, ancorchè l'altra parte non folle-
citasce. Poichè „ dies statuta pro domino
„ interpellat “ cap. Potuit 4. de Locato . Se
poi vi fosse un motivo ragionevole di dif-
ferire le nozze, allora la parte contraria
non debbe essere ostinata in arrendersi per
promuovere la pace, e l'unione caritate-
vole fra loro, il che è troppo necessario
nel matrimonio; ma la S. Congreg. insi-
nua ai Parrochi, Confessori, e Giudici che
„ Monendi sunt sponsi, ut factis sponsali-
„ bus, quam primum contrahant matri-
„ monium per verba de praesenti coram
„ Parocco, & testibus, ne sponsæ stupri
„ periculum subeant “,

Esam. Gli sponsali, che sono stati fatti
col solo vicendevol consenso delle parti,
potranno egli forse con lo stesso vicen-
devol consenso disiogliersi?

Conf. Sì, che possono senza dubbio discio-
gliersi secondo il volgato principio natu-
rale, che ciascheduna cosa può disciogliersi
con quel modo, con cui è stata unita,

L. 35. ff. de Regulis juris, il che vale ancorchè il patto fosse stato congiunto al giuramento: poichè questo non muta la natura de' contratti, come si ha nel cap. 2. Extrav. de sponsalibus, ove coll' esempio della società, confermata col giuramento il Pontefice ha deciso chiaramente anco il nostro caso.

Esam. Fallisce ella mai questa regola negli sponsali degl' impuberi?

Conf. Non ha questa regola luogo negli sponsali di quegl' impuberi, i quali dalla disposizione positiva del diritto, ancora con lo scambievole consenso non possono dischiogliersi, se non dopo che siano arrivati agl' anni della pubertà cap. 8. extrav. de sponsalibus impuberum. E tutto ciò è stato stabilito per l' incottanza, e leggerezza de' ragazzi, affinchè quotidianamente non contrattessero nuovi sponsali.

Esam. Agli sponsali de' puberi con tutto che siano stati da principio validi, possono mai sopravvenire motivi per dischiogliersi?

Conf. Sì, che possono sopravvenire motivi per dischiogliere tali sponsali benchè in principio validi, e confermati con giuramento mentre così rispose all' Arcivescovo di Genova Innocenzo III. in cap. 25. de jure jurando „ solvi hujusmodi sponsalia, si sponsa fuerit fornicata; quoniam in illo iuramento talis debet conditio. subintelligi, „ si videlicet illa contra regulam desponsa- „ tionis non venerit “.. E farebbe ancor l' istesso, se dopo gli sponsali alcun de' due diventasse lebbroso, paralitico, perdesse un-

oc-

occhio, il naso, cadesse in eresia, o fra loro s'interponesse qualche affinità per aver peccato con qualche persona consanguinea, le quali cose tutte manifestamente suppone quel Pontefice.

Esam. Per il dischioglimento degli sponsali, basta egli che sopraggianga, o si scoprano tal circostanza, che saputali prima degli sponsali sarebbe stata motivo che non si farebbero contratti?

Conf. Ciò assolutamente non basta; poichè è certo, che molte cose possono esser cagione che non si faccia un contratto, ma fatto ch'ei sia, non bastano a discioglierlo, mentre non fatto per anche il contratto, vi è una piena libertà di non contrarre, ma essa finisce fatto che sia stato il contratto.

Esam. Per conoscere adunque se per qualche circostanza sopraggiunta, o scoperta, gli sponsali siano disiolti, o no, cosa mai debbe farsi?

Conf. Si dee ritlettere con prudenza se tali persone abbiano esteso il loro consenso con parole tali, che possa giudicarsi che rinchiudano ancora il caso di nuovo accaduto: se prudentemente si può congetturare che lo abbiano esteso a tal caso, gli sponsali non si disiolgono; se poi si conosce che non abbiano compreso questo caso sopravvenuto, si disiolgono. Dalla qual dottrina vien pienamente in chiaro, che molte cose talora possono accadere senza colpa d'alcuno, le quali annullino gli sponsali, tanto dell'una, che dell'altra parte; e che

di

di più vi son molte cose che sapute prima avrebbero impedito gli sponsali , sebbene però avvenute in appresso non gli disciolgono.

Esam. Vi son altre cose da considerarsi in casi di tal natura ?

Conf. Le varie condizioni delle persone ; mentre non vi è da dubitare , che dalla diversità delle persone può succedere , che il consenso degli sponsali ci si manifesti , nondò esteso al caso sopravvenuto . Devesi ancora attendere alle formule , colle quali sono stati espressi gli sponsali , cioè se con molta efficacia , e molto espressive d' una vera , e costante volontà ; se inoltre siano stati confermati con giuramento , fatti con solennità , ed aggiuntavi qualche pena (benchè non obbligatoria come ho detto di sopra) per chi osasse di ritirarsi . A tali qualità deve per tanto seriamente riflettere , avanti di tenersi disobbligato in coscienza , chi pretende di annullar gli sponsali .

Esam. Quando per una cagione sopraggiunta dall' una parte , come sarebbe la fornicazione , si disciogliessero gli sponsali , suffisterebbe nondimeno l' obbligazione dall' altra parte ?

Conf. Suffisterebbe senza dubbio ; se l' innocente , cedendo al suo diritto , nondimeno volesse contrar matrimonio , la parte rea è tenuta a mantenere la promessa fatta negli sponsali ; e quello , che ho detto nel caso della fornicazione , devesi estendere a tutti gl' altri casi della povertà , infirmità , infamia &c.

Esam.

Esam. Se alcuno dopo contratti gli sponsali con una persona , si fosse poi congiunto in matrimonio con un'altra , di cui rimanesse vedovo in tempo che la parte innocente , ed abbandonata fosse ancor libera ; l' obbligo de' primi sponsali ritorna egli forse in tutto il suo primo vigore , e vien' egli forse costui di nuovo astretto da esso ?

Conf. Sì , che gli antichi sponsali in tal caso ritornano nel lor primiero vigore , ed egli è tenuto ad adempirgli . Lo stesso pure dee dirsi , qualora alcuno vestito l' abito Religioso , e non facendo professione ritornasse al secolo , perchè ancor questo farebbe in obbligo d'adempire al contratto degli sponsali ; rimanendo in tali casi solamente sospesa l' obbligazione di essi da una parte , ma non annullata ; onde cessato il caso , gli sponsali riacquistano la primiera lor forza .

Esam. Si disciolgono ancora per altri motivi gli sponsali ?

Conf. Pur si disciolgono quando una parte senza licenza dell'altra si parte dal suo luogo , e va in paesi lontani senza necessità , o evidente utilità , o pubblica , o privata . cap. de sponsalibus . „ Si sponsus „ de futuro ante copulam ad remota se „ transfert , sponsa libere cum alio contra „ hit “ . Questo discioglimento si deve fare con la dispensa del Giudice , al quale tocca d'esaminare i motivi dell'allontanamento , e prefiggere il tempo congruo , secondo le circostanze del ritorno , e non obbedendo chi fuggì al Giudice , egli dichia-

chiara sciolti gli sponsali. Parimente si disciolgono gli sponsali d'ambidue le parti per il ricevimento degl' Ordini Sacri, come il Suddiaconato a cui è annesso il voto di castità.

Esam. Mi accorgo che moltissimi sono i casi, che occorrer possono in questa materia, onde sarà difficile il decidergli.

Conf. Moltissimi sono al certo: ma con le dottrine date di sopra, facilmente si decidono tutti.

Esam. Quando la cagione di disciogliere gli sponsali è certa, si richied' egli l'autorità del Giudice per scioglierli?

Conf. Quando la cagione sia certa, assolutamente parlando, ella non si richiede, siano essi stati pubblici, o privati; poichè in nessun diritto si ritrova necessaria l'autorità del Giudice; per altro gli sposi si debbono sempre consigliare almeno col loro Confessore per non ingannare se stessi in materia di tanta importanza, per non creder forse certo quello, che in realtà è dubbio.

Dell' Impedimento del Voto.

Esam. L' voto semplice di castità, di non contrar matrimonio, di prendere gli Ordini Sacri, di entrare in Religione, ed altro, perchè è un impedimento impediente il matrimonio?

Conf. In tanto un tal voto è un impedimento impediente il matrimonio, perchè esso repugna affatto allo stesso matrimonio,
lo

lo che è vero quantunque il voto sia condizionato , se poi il voto è di castità , pecca chiunque contrae il matrimonio , e non può mai chiedere il debito avanti d'averne ottenuta la dispensa .

Esam. Se la moglie gli chiedesse il debito , lo potrebbe rendere senza pericolo di peccare ?

Conf. Anzi lo dovrebbe , avendone la moglie tutto il diritto .

Esam. Se poi il voto fosse di non contrarre le nozze , contraendole in seguito di tempo , peccherebbe ?

Conf. E'fuor di dubbio che ei peccherebbe , ma contrarie che ei l'avesse potrebbe legitamente , e chiedere , e rendere il debito : sebben però morta la moglie è tenuto ad astenersi dalle seconde nozze .

Esam. Se il voto finalmente fosse di entrare in Religione , farebbe egli obbligato all'adempimento del voto avanti di consumare il matrimonio , e se lo consumasse peccherebbe egli rendendo il debito ?

Conf. Ei sarebbe obbligato pur troppo all'adempimento del voto avanti di consumare il matrimonio ; e se lo consumasse peccherebbe ancora rendendo il debito .

Esam. Una volta però che sia consumato il matrimonio , cosa mai dicono gli Autori che si debba , o possa far da costui ?

Conf. Gl'Autori dicono ch'ei potrebbe chiedere , e rendere il debito : perché allora il voto sarebbe divenuto come impossibile , e rimarrebbe sospeso fino a tanto che la moglie morisse , commettesse adulterio ,

o con-

o consentisse , che il marito possesse la Religione . E siccome l' uomo legato da alcuno de'sopradetti voti non può lecitamente contrarre il matrimonio , così neppure la donna può lecitamente contrarlo con un uomo , il quale abbia fatto qualcheduno dei detti voti .

Esam. Chi contraesse il matrimonio , avendo qualcheduno dei detti impedimenti , peccherebb' egli gravemente , e sarebbe privato del diritto di chiedere il debito , e di renderlo ?

Conf. Chi contraesse il matrimonio , avendo qualcheduno de' detti impedimenti , peccherebbe gravemente ma non sarebbe privato del diritto di chiedere il debito , purchè l'impedimento non venisse dal voto di castità : rendere però lo può , come già dissi di sopra .

Delle Proclame , Denunzie , o Bandi Matrimoniali .

Esam. **D**Esidero ora sapere da V. S. che cosa significa questa parola *Bannum* ?

Conf. Con questa voce s'intende di significare le Denunzie , o siano Editti , co' quali si fa noto al pubblico il futuro matrimonio da contrarsi coll'autorità della Chiesa dalle persone nominate , acciocchè se alcuna persona avesse qualche cosa da opporvi la possa liberamente manifestare .

Esam. Quali Chiese furono le prime , a mettere in uso queste pubbliche denunzie , e edit-

o editii; ed in appresso da qual Concilio è stato esteso quell' uso generalmente a tutte le Chiese?

Conf. Le Chiese Gallicane furon le prime a mettere in uso queste pubbliche denunce, o editii, e poi nel Concilio Lateranense IV. sotto Innoc. III. quest' uso fu esteso generalmente a tutte le Chiese.

„ Specialem quorumdam locorum consue-
 „ tudinem, (dicono i Padri , nel can. 51.)
 „ ad alia generaliter prorogando statui-
 „ mus , ut cum matrimonia tuerint con-
 „ trahenda , in Ecclesia per Presbyteros
 „ proponantur , competenti termino p̄ae-
 „ finito , ut intra illud , qui voluerit , &
 „ valuerit , legitimum impedimentum
 „ proponat .

Esan. Vi è egli stato nessun Concilio che abbia stabilito un tal termine?

Conf. Il Sacrofanto Concilio di Trento nella sess. 24. cap. 1. „ Cum ab Ecclesia ,
 „ quæ de occultis non judicat , malo (ex
 „ clandestinis conjugiis emergenti) suc-
 „ curri non possit , nisi efficacius aliquod
 „ remedium adhibeatur , idcirco Sacri La-
 „ teranensis Concilii sub Innoc. III. cele-
 „ brati vestigiis inhærendo præcipit , ut in
 „ posterum antequam matrimonium con-
 „ trahatur , tēr a proprio contrahentium
 „ Parocco tribus continua diebus festivis
 „ in Ecclesia inter Missarum solemnia pu-
 „ blice denuncietur , inter quos matrimo-
 „ num sit contrahendum : quibus denun-
 „ ciationibus factis , si nullum legitimum
 „ apponatur impedimentum , ad celebra-

„ tic-

,, tione[m] matrimonii in facie Ecclesiae pro-
,, cedatur“.

Esam. Cosa mai si deduce da questa Legge?

Conf. Che le pubbliche denunzie si debbono fare dà ambedue i Parochi, se i contraenti sono di diversa Parrocchia.

Esam. Quando, ed in quali giorni si debbono fare le pubbliche denunzie?

Conf. Si debbono fare ne' giorni festivi, quando vi è il maggior concorso de' fedeli, acciocchè tutti, come dissi, le possano sapere.

Esam. Se i contraenti non avessero da lungo tempo il domicilio nella Parrocchia, ed in conseguenza poco fosser conosciuti, si dovrebber forse fare in altri luoghi tali denunzie?

Conf. Si dovrebbero esse fare in tal caso ancor dove i contraenti hanno prima abitato.

Esam. Per i vagabondi cosa ha decretato il S. Concilio di Trento?

Conf. Riporterò su tal proposito le di lui stesse parole nel luogo citato. „ Multi sunt „ qui vagantur, dice egli, & incertas ha- „ bent sedes, & ut improbi sunt ingenii „ prima uxore relicta, aliam, & plerum- „ que plures, illa vivente diversis in locis „ ducunt. Cui morbo cupiens S. Synodus „ occurtere omnes, ad quos r[e]petat, pater- „ ne monet, ne hoc genus hominum va- „ gantium ad matrimonium facile reci- „ piant; magistratus etiam sacerdotes hor- „ tatur, ut eos severe coerceant: Parochis

„ au-

„ autem præcipit, ne eorum matrimonio
 „ intersint, nisi prius diligenter inquisi-
 „ tionem fecerint, & re ad ordinarium
 „ delata, ab eo licentiam id faciendi ob-
 „ tinuerint.“

Esam. Quale è l'uffizio del Paroco, quando gli vien fatta dagli sposi istanza di contrar matrimonio?

Conf. L'uffizio del Paroco è di seriamente, e con carità ammonigli, che da se stessa si esaminino, avanti di fare le pubbliche denunzie, e pensino se hanno contratto avanti Iddio qualche canonico impedimento, e che procurino in questo affare di sommo rilievo, dal quale dipende la loro felicità in questa vita, e l'eterna salute nell'altra, di non far cosa alcuna, che sia contraria alle Leggi Divine, ed umane. „ Viderint igitur, dice S. Carlo Borromeo nel v. Concilio di Milano, (Tit. de his quæ ad matrimonium pertinent)
 „ an alteri fidem adstrinxerint, aut jure-
 „ jurando spoponderint : an Castitatis,
 „ Religiosive Votum ediderint : an ali-
 „ quod impedimentum inter eos interce-
 „ dat cognationis, etiam spiritualis, aut
 „ affinitatis usque ad gradum jure Tridentino Concilio prohibitum. Si vero filii familias sint, hos Parochus valde cohor-
 „ tetur, ut parentibus, in quorum potestate sunt, eum honorem tribuant, ut illis ne insciis quidem, nedum invitis, rem tanti momenti ineant: id præterea studiose, paterneque etiam utrumque hortetur, ut singulari quadam animi pie-

„ ta-

„ tate , & oratione in primis frequentio-
„ re , in re tam gravi ad Deum confu-
„ giant ; quo in genere dubiæ adolescen-
„ tis , cum uxorem duxit , commemorabi-
„ le exemplum imitationeque dignum pro-
„ ponat “ .

Esam. Vorrei sapere se tutti i Fedeli
siano obbligati sotto peccato mortale a ma-
nifestare qualunque canonico impedimento
siavi tra gli sposi ?

Conf. Tutti i Fedeli sono obbligati sen-
za dubbio sotto pena di peccato grave ,
mentre così comanda la S. Chiesa , ancor-
chè non possano provare l' impedimento ,
perchè al Paroco spetta in appresso l'investi-
gare , se in realtà vi sia questo impedimen-
to , o no ; tanto più che un testimonio
solo è sufficiente ad impedire il matrimo-
nio , come ha deciso Alessandro III. (Cap.
super eodem Extr. de Testibus , & Atte-
nationibus) dove dice quel Pontefice
„ super quæstione illa , an mulier conjun-
„ genda non sit viro , pro eo quod sola ma-
„ ter alterutrius eos esse consanguineos
„ confitetur : Respondemus , quod si non
„ est firmatum matrimonium inter eos ,
„ matre asseverante ipsos esse consanguini-
„ neos , non debent conjugi , quia præ-
„ sumptio est non modica , quod se linea
„ consanguinitatis attingant . ”

Esam. Qual' è l' uffizio del Paroco in tal
maternità ?

Conf. Egli è di spiegare ne' suoi Cate-
chismi i doveri de' Fedeli in questa mate-
rial , e levar loro gli scrupoli , e qualunque

timore che essi abbiano di non voler far male ad alcuno , e di non impedire i matrimoni. Questi sono inganni che regnano oggidì nel popolo ignorante , giacchè non considerano essi che qui non si tratta di punire alcuno , ma soltanto d'impedire molti peccati , i quali nascono dai matrimoni illecitamente , ed invalidamente contratti.

Esam. Incombe al denonziante il provare l'impedimento?

Conf. Nò , che questo non è delle sue parti.

Esam. Ma cosa ricava mai il Paroco da tal denunzia?

Conf. Da tal denunzia il Paroco prende solamente occasione di ammonire gli sposi , affinchè si ricordino di non commettere un numero sì enorme di peccati contraendo il matrimonio contro le Leggi divine , ed umane ; e particolarmente deve fare agli sposi quest' ammonizione nella Confessione Sacramentale avanti di sposargli .

Esam. Qual cosa dovrebbe fare il Paroco , quando dalla Confessione Sacramentale degli sposi scuoprisse qualche impedimento?

Conf. Egli è tenuto ad atterrirgli con le minaccie de' divini giudizj , e scongiurargli a desistere dal contrar-matrimonio , o almeno con salutevoli ammonizioni muovergli a chieder la dispensa prima di sposarsi ; e se con le sue esortazioni non gli riuscisse di rimuovere la perversa loro volontà , anzi persistessero ostinati nella loro perfidia , gli deve negare l'affoluzione .

Esam. Dopo di aver il Paroco fatto , ed offerto

osservato quel tanto che la Chiesa prescrive, quando tuttavia gli sposi istantemente chiedessero d'essere sposati, il Paroco è tenuto a secondargli?

Conf. Sì, che egli è tenuto a sposargli, acciocchè non cada in sospetto d'avere rivelata la Confessione. „ Quidquid vide-
„ tur, dice S. Antonino 3. part. tit. 13.
„ s. 1. confessario faciendum, vel omitten-
„ dum pro bono ipsius confitentis, vel
„ bono communī, potest facere vel omitte-
„ re, dummodo per hoc non reveletur
„ confessio, ad quod solum obligatur“.

Esam. Dunque il Paroco, quando dalla Confessione Sacramentale degli sposi avesse scoperto qualche impedimento, e quella tuttavia persistessero nel loro sentimento, e istantemente chiedessero di sposarsi, non potrà rivelare l'impedimento?

Conf. Nò, perchè il Paroco commetterebbe un gran sacrilegio rivelando detto impedimento: ed è assai maggiore la necessità di osservare il Sigillo Sacramentale, che il manifestare qualunque impedimento. „ De illis, (dice S. Tommaso 2. 2.
„ q. 70. art. 2. al 2.) quæ homini sunt com-
„ missa secreto per confessionem, nullo mo-
„ do debet testimonium ferre: circa vero
„ ea, quæ aliter homini sub secreto com-
„ mittuntur, distinguendum est: quando-
„ que enim sunt talia, quæ statim cum ad
„ notitiam hominis venerint, homo ea
„ manifestare tenetur; ut si sint in grave
„ damnum alicujus personæ, ne si quid
„ aliud est hujusmodi, quod quis propa-

„gare teretu vel testificando , vel de-
„nunciando“.

Esam. Queste denunzie son eglino di tal
necessità , che tralasciate esse non suffi-
stesse più la sostanza del matrimonio?

Conf. Le denunzie non sono di sostanza
nel matrimonio , quasi che esso senza di
queste non valesse ; ma bensì in tal caso
farebbe illecito , benchè non invalido , co-
me tutti i Canonisti , e Teologi afferiscono
fondati sul testo dell' istesso Concilio , il
quale nel matrimonio non altro richiede
per esser valido , che la presenza del Pa-
roco , e di due testimoni .

Esam. Fatto a tenor del Concilio le tre
pubbliche denunzie , se nello spazio di due
mesi non seguisse il matrimonio , dovreb-
bonsi queste forse rinnovare?

Conf. Così appunto ordina il Rituale
Romano , di cui eccone le precise parole ,
lit. de his quæ ad matrim. pertinent . „ Si
„ infra duos menses post factas denuntia-
„ tiones matrimonium non contrahatur ,
„ denuntiationes repetantur , nisi nliter
„ Episcopo videatur . “

Esam. Il dispensare dalle denunzie , a
chi è riservato?

Conf. Al solo Vescovo , o al di lui Vi-
cario Generale , ed al Vicario Capitolare
in occasione di Sede Vacante . „ Nisi Or-
„ dinarius , (così il Concilio nel luogo
„ cit.) ipse expedire judicaverit , ut præ-
„ dictæ denuntiationes remittantur , quod
„ illius prudentiæ , & juditio Sancta Sy-
„ nodus relinquit “.

Esam.

Esam. I Prelati inferiori dunque , che hanno quasi la giurisdizione Episcopale , secondo ciò che V. S. ha detto, non potranno dispensare?

Conf. I Prelati inferiori , per quanta giurisdizione essi abbiano , non possono dispensare , avendo così dichiarato la S. Congreg. approvata da Gregorio XIII. Fagnano lib. 4. decretali tit. de clandest. disponf. cap. cum inhibitio .

Esam. Ma i Vescovi possono dispensare indifferentemente senza legittimo motivo?

Conf. Nò che non possono ; poichè come insegnà Benedetto XIV. (Const. satis vobis competum) „ *Licet Episcopo relictum sit omnimode super denuntiationibus dispensare , tamen hæc facultas non a sola dispensantis voluntate pendet , sed a Tridentino coercetur arctis prudentiæ , discretique arbitrii legibus , quod idem est , ac legitimam causam dispensationis requirere “ . Ed il Concilio nel citato decreto ha espressa una sola cagione cioè : quando nimicum probabilis fuerit suspicito , matrimonium malitiose impediri posse , si tot præcesserint denuntiationes “ . Non vi è dubbio però che il Concilio non abbia creduto potervi oltre l' accenata , essere dell' altre cagioni , nelle quali il Vescovo colla sua prudenza , ed equità possa dispensare da tali denunzie , e di esse ne parla S. Antonino 3. part. tit. 1. cap. 16.*

Esam. Mi spieghi ora i casi , che il detto Santo nel citato luogo accenna , e ne'

F 3 qua-

quali il Vescovo colla sua prudenza , ed equità può dispensare ?

Conf. Questi onniamente sono 1. quando si prevede , che dalle denunzie siane per seguir l' infamia de' contraenti , come sarebbe se fin' allora fossero vissuti in concubinato , o fossero stati tenuti per conjugati : 2. Quando senza grave danno dell'anima , o de' beni temporali non possano differirsi le nozze . Che se l'uomo fosse pericolosamente ammalato , o all'improvviso dovesse intraprendere un lungo viaggio , e perciò convenisse d' accelerare le nozze per provvedere all'onore d' una onesta zittella , o alla creatura già nata , o da nascere , perchè divenisse legittima . 3. Quando per isfuggire il peccato di scandalo , o infamia , odj , litigi &c. quanto prima convenisse sposarsi , ed il pericolo fosse in mera a cagione della volubilità , ed incostanza , leggerezza , ed infedeltà d' uno dei contraenti , benchè cagionati dagli emoli . 4. Quando si tratta de' matrimoni de' Principi d'Altezza , o altri Signori , poichè a tali personaggi si vuole esibire un particolare onore , ed essendo essi ne' gradi maggiori , le loro operazioni sogliono essere degl'altri inferiori più manifeste , e perciò ci è minor motivo di temere di qualche occulto impedimento . 5. Quando uno dei contraenti sia sotto la potestà de' Genitori , affini , cognati , Tutori , o Curatori , i quali impedissero con mezzi illeciti il matrimonio , acciò col tempo godessero essi l'eredità . 6. Quando tra i con-

contraent fosse una gran disparità d'età, condizione, o beni temporali, per le quali cagioni si prevedessero gravi ostacoli al matrimonio. 7. Quando il tempo proibito dalla Chiesa sovraltasse, e nondimeno senza pericolo dell'anima per l'incontinenza, o altro grave incomodo de' contraenti non si potesse differire.

Esam. Queste dunque sono le cagioni più comuni di dispensare le denunzie, domando però, se tutti le approvano?

Conf. Si queste sogliono essere le cagioni più comuni di dispensare dalle denunzie, per altro non tutti l'approvano tutte, e trā gl'altri S. Carlo nel v. Concilio di Milano. Part. 3. tit. de matrim. insegnava . „ Matrimonii denuntiationes, quas aliquan- „ do ab Episcopo remitti , constitutione „ cavitur , remittat ; cum scilicet Ordinarii „ judicio verisimilis suspicio est ; matrimo- „ nium malitiose impediri posse ; at vero „ si hæc causas non habet quamobrem il- „ las remittat , ea certe sola , quod instat „ sacri Adventus , Quadragesimæque tem- „ pus , neque necessaria est , nec vero „ cum ratione consentiens ; cum præser- „ tim eo sacro tempore , qui jam matri- „ monio juncti sunt ab illius usu abstine- „ re potius conveniens sit , nedum spon- „ sos una conjungi “.

Esam. Si può egli mai', senza la dispensa ottenuta dal Vescovo contrar matrimonio?

Conf. In alcuni casi si può, come quando alcuno oppresso da una mortale infer-

mità chiedesse di sposarsi con la sua concubina per risarcirla dell' infamia , e per legittimare la di lei prole: giacchè questo bene non si dee , nè si può impedire . Onde se questo supposto , per la scarzezza del tempo non potesse ricorrere al Vescovo , oppure il Vescovo negasse la dispensa , si potrebbe con sicurezza sposare senza le denunce ; e la ragione si è , perchè è maggiore , e più grave il preceitto della Carità , e della Giustizia , che non sia il preceitto della Chiesa di non contrar matrimonio senza le denunce . Per altro in questo , e somiglianti casi , è necessaria una somma cautela , e deliberazione , acciocchè sotto lo specioso pretesto di necessità non si disprezzi l'autorità , e la Legge della Chiesa .

Esam. Quando il Vescovo mosso da rilevantissime cagioni ha stimato opportuno il dispensare i contraenti dalle denunce , ed anche ha data loro la facoltà di potere sposarsi occultamente in presenza del Paroco , e di due testimoni , cosa prescrive al medesimo il citato Concilio ?

Conf. Il citato Concilio prescrive al Vescovo i seguenti ordini cioè „ Potissimum
 „ curet vestra sollicitudo , antequam secre-
 „ ti matrimonii licentia concedatur , quod
 „ contrahentes , clara , & indubia , & a
 „ quavis fraude immunia exhibeant docu-
 „ menta status liberi ad avertendum ex
 „ iis , qui improbi sunt ingenii , polyga-
 „ mia periculum . Quod attinet ad mini-
 „ strum secreti matrimonii , volumus ad
 „ id munus deputari Parochum alterius ,
 „ ex

ex contrahentibus, quem notitia perso-
narum, experientia, & diuturnus rerum
usus quovis Sacerdote extraneo peritio-
rem effecisse præsumitur. Si quæ tamen
vobis occurrant circumstantiæ, quæ alium
Sacerdotem loco Parochi exposcere vi-
deantur, gravi impellente causa, is Sa-
cerdos a vobis eligatur, qui probitate,
& doctrina, & obeundi muneric peritia
commendetur. Uni tamen, aut alteri
sacramenti ministro a vobis deputando
distincte præcipiatur, ne matrimonio in-
tersit, nisi prius paterna charitate conju-
ges in Domino monuerit sobolem pro-
creandam, regenerari quam primum
oportere sacro Baptismatis lavacro; ac
Christo judici distinctam reddituros esse
rationem, nisi filios ut legitimos agno-
verint, eosque pietate, bonisque mori-
bus imbuerint, & frui patientur bonis
temporalibus, a majoribus in supremis ta-
bulis relatis, vel provida legum austro-
ritate delatis. Celebrato autem matrimo-
nio indilate a Parocco, vel alio Sacer-
dote, coram quo initum est, exhibea-
tur Episcopo illius scriptum documen-
tum cum nota loci, & temporis, te-
stiumque, qui celebrationi interfuerunt.
Vestrum erit postea diligenter incumbe-
re, quod ad perpetuam gestæ rei memo-
riam præfatum documentum fideliter
transcribatur in libro prorsus distincto ab
altero, in quo matrimonia publice con-
tracta de more adnotantur. Hujusmodi
liber pro matrimoniis apposite compa-
F 5 etus,

„ Etus , clausus , & sigillis obsignatus in
 „ vestra Episcopali Cancellaria caute erit
 „ custodiendus : & eo tantum casu resi-
 „ gnari , & aperiri vestra accedente licentia
 „ patiemini , quo alia id genus matrimo-
 „ nia describi oporteat , vel id sibi vindic-
 „ et justitiae administrandae necessitas ,
 „ vel demum aliquod documentum ab eo
 „ exposcant verum interessu habentes , qui-
 „ bus probationum aliunde petendarum
 „ non suppetit copia : Sedulo tamen ani-
 „ madvertentes , quod re absoluta , denuo
 „ claudatur , & sigillis , ut antea obsigne-
 „ tur . Fides , seu attestations clam cele-
 „ brati matrimonii a Parocho , vel Sacer-
 „ dote , qui vices Parochi gessit exarandae ,
 „ vobisque exhibendae , transcribantur in
 „ dicto libro , prout jacent de verbo ad
 „ verbum , a persona a vobis deputanda ,
 „ quæ apud omnes integritatis , probatique
 „ nominis luctulentum habeat testimoni-
 „ um , fides vero , & attestations ipsæ
 „ in secretiori loco sartæ testæque a vobis
 „ serventur .

„ Quod si ex occulto hujusmodi matri-
 „ monio prolem nasci contingat , eadem
 „ mundetur salutari aqua Baptismi in Ec-
 „ clesia , in qua aliis infantibus hoc sacra-
 „ mentum indistincte confertur . Et quia
 „ ad operiendum clam initum matrimo-
 „ nium , facile est in libro Baptizatorum
 „ nullam fieri mentionem Parentum , &
 „ eorum nomina consulto retineri : volu-
 „ mus , ac expresse mandamus , quod a Pa-
 „ tra baptizati , eoque defuncto , ab illius

„ ma-

„ matre suscepta proles vobis denuntietur
 „ dictaque denuntiatio fiat, vel immedia
 „ te per Parentes ipsos, vel per littera
 „ eorum charactere exaratas, vel per fid-
 „ dignam personam ab ipsis parentibus de-
 „ signatam, ut certo, & clare nobis con-
 „ stet, quod proles tali loco, & tempore,
 „ vel rejectis, vel falso expressis nomini-
 „ bus parentum baptizata, est legitima,
 „ licet occulti matrimonii fædere procrea-
 „ ta. Quæ sane omnia cum vobis inno-
 „ tuerint, ne illorum excidat memoria,
 „ in libro fideliter describentur ab eo, cui
 „ facta a vobis est potestas adnotandi ma-
 „ trimonia occulta celebrata, liber, in
 „ quem baptizatorum, ac utriusque paren-
 „ tis nomina referentur quamvis distingui
 „ debeat ab altero matrimonium, eadem
 „ tamen diligeatia, iisdem cautelis in Can-
 „ cellaria Episcopali clausus, & Sigillis ob-
 „ signatus erit custodieodus, prout librum
 „ matrimoniorum caute custodiri supra
 „ mandavimus. Quia vero nonnulli deesse
 „ non possunt, qui propriæ conscientiæ
 „ vocibus obsurdescant, & nostris hisce
 „ mandatis parere negligent, debita pa-
 „ narum distinctione pro modo culpe a vo-
 „ bis puniantur. Quinimmo cum fatis no-
 „ bis experientia compertum sit in hujus-
 „ modi negotiis homines in terram oculos
 „ declinantes ob humanos respectus tar-
 „ diores effici, & a recta agendi semita re-
 „ vocari: mandamus idcirco, matrimonio,
 „ occulta a vobis evulgari, & nota fieri
 „ si certe vobis constituerit ax aliquo mai-

„ trimonio occulto procreatam fuisse sfo-
 „ lem , & baptizatam suppressis parentum
 „ nominibus , nulla praestita vobis notitia,
 „ ut par erat , ab illius parentibus intra
 „ triginta dies a nativitate numerandos .
 „ Nec autem contumaces , & inobedien-
 „ tes violatz fidei , proditique secreti Pa-
 „ stores suos insimulent , sedulo a vobis
 „ curandum est , ut a Parochio , vel alio
 „ Sacerdote pro secreta celebratione ma-
 „ trimonii a vobis deputando , conjuges
 „ clare , & aperte moneantur ea lege , &
 „ pacto illis permitti secreti matrimonii
 „ celebrationem , ut sfoles illa procrean-
 „ da non solum regeneretur sacro Baptis-
 „ mate , sed post Baptisma denuntietur
 „ Episcopo cum nota loci , & temporis
 „ administrati sacramenti , ac sincera in-
 „ dicatione parentum a quibus ortum ha-
 „ buit , quemadmodum supra praemissum
 „ est , alioquin matrimonium , licet con-
 „ tractum data per Episcopum secreti fi-
 „ de , in lucem proferetur in gratiam fi-
 „ liorum , & ad propulsandam ab illis
 „ gravem , nulloque pacto ferendam ja-
 „ turam . Volumus denique , ac manda-
 „ mus , fides , seu attestations matrimo-
 „ nii ciam initi , & sfoles ex eo pro-
 „ creatz exceptas ex dictis libris , modo ,
 „ quo dictum est , apud vos caute custo-
 „ diendis tantam promereri fidem , quan-
 „ tam sibi alii libri Parochialis Baptis-
 „ matis , & Matrimonii vindicare consu-
 „ verunt “ .

Delle

Delle dispense Matrimoniali.

Esam. **Q**ual cosa mai s'intende per il nome di dispensa?

Conf. Per tal nome s'intende un rilassamento del diritto fatto da quello, che ne ha la potestà, mediante il quale alcuni, nonostante l'impedimento, per ragioni legittime possono sposarsi. Così Andrea, e Catterina consanguinei nel quarto grado a motivo dell'impedimento della consanguinità non potrebbero sposarsi; ma ottenutane la dispensa, legittimamente possono contrar matrimonio.

Esam. E' egli di fede, che nella Chiesa vi sia una tal potestà?

Conf. Si che è disfede, e così ha definito il S. Concilio di Trento nella sess. 24. can. 3., „Si quis dixerit eos tantum con-
„sanguinitatis, & affinitatis gradus, qui
„in Levitico exprimuntur, posse impedi-
„re matrimonium contrahendum, & di-
„rimere contractum, nec posse Ecclesiam
„in nonnullis illorum diipensare, aut
„constituere, ut plures impedianr., &
„dirimant anathema sit. Dispensationis
„modus, (dice Pasquale II. Epist. 42. a
S. Anselmo di Cantuaria, nel principio
dell'undecimo Secolo), sicut D. Cyrillus
„in Epistola Ephesinæ Synodi loquitur,
„nulli unquam sapientum displicuit: no-
„vimus sanctos Patres nostros, & ipsos
„Apostolos pro temporum articulis, &
„qua-

„ qualitatibus personalibus dispensationibus usos“.

„ Esam. Per altro V. S. in altro luogo mi ha detto che le dispense una volta erano rarissime?

Conf. E' certissimo che le dispense erano rarissime, come me fa fede Cristiano Lupo nel secolo decimo, dicendo. „ Nulla tunc etiam Regia, vel Augusta, licet in sexto dumtaxat, aut septimo sanguinis, vel affinitatis gradus, vel ignoranter contracta, longe minus contrahenda matrimonia dispensabantur, sed cuncta dirimabantur, juxta rigorem sacrorum canonicum. Ejusmodi dispensationes adeo tunc ignorabat Ecclesia, ut Francus quidam Roma redux, similem sibi datam asseveranti a Gregorio III. Pontifice, ac ejus vigore praetendens inire matrimonium, gravissime scandalizavit omnem Galiam, & a nostro Apostolo Bonifacio credere id recusante consultus Zacharias Pontifex, respondit: Absit, ut Predecessor noster hoc ita credatur praecipisse. Nec enim ab hac Apostolica sede illa diriguntur, quæ contraria esse Patrum sive canonum institutis reperiuntur. Et Hofmyda: Prima salus est, rectam fidei regulam custodire, & a constitutis Patrum nullatenus deviare: Eorum impedimenta fere primus dispensavit Innocentius III. Othonis IV. & Philippi pro Germanico Imperio horrenda bella quis ignoraret? Post Philippi caedem lucidum erat

as Otho.

„ Othonis cum ista filia conjugium con-
„ venire censuerunt Imperii Proceres , ac
„ Episcopi , quin & ipsi Apostolicæ Sedis
„ Cardinales Legati , sed obstat bat quartus
„ consanguinitatis gradus . Hic tandem ad
„ totius Imperialis Cleri , & Populi preces
„ dispensavit laudatus Pontifex , ea tamen
„ lege , ut duo amplissima monasteria Otho
„ fundaret , omne que Imperium largis elec-
„ mosinis , & ferventibus orationibus istud
„ Ecclesiasticæ disciplinæ vulnus compen-
„ saret . Ita habes apud Arnoldum Abba-
„ tem Ludecensem in Chronico Senlavo-
„ rum : Otho de S. Blasio addit , quod
„ Cluniacensis , & Cisterciensis Ordinis
„ Abbates eamdem compensationem per
„ varia suorum Monachorum pia opera
„ complere promiserint , istudque canonis
„ vulnus acceperint in suas conscientias ,
„ & quod spondere Otho debuerit singu-
„ larium omnium Ecclesiarum defensio-
„ nem , ac relumptionem sacri belli . Ri-
„ ma facta facile dilatatur , tandemque
„ crescit in grande foranren , imo & in-
„ apertam portam . Hæc tamen præcipue-
„ intelligenda sunt de dispensatione impe-
„ dimentorum ad contrahendum matri-
„ monium ; nam ante Innocentium III.
„ multæ dispensationes concessæ fuerunt
„ non præv æ ad contrahendum , sed dum-
„ taxat posteriores male contracti matrimo-
„ nii toleratrices dilagementes : Ideoque
„ dispensationes prævias initiavit Alex. III.
„ Innocentius III. ac ejus Successores viam
„ ampliarunt “ fin qui l' crudito Autore ~
Esanet

Esam. Il S. Concilio di Trento, che desidera di ristabilire questa disciplina antica de' Padri, qual cosa mai prescrive, ordina, e vuole?

Conf. Questo S. Concilio nella sess. 25. cap. 8. prescrive, che,, Sicuti publice ex,, pedit legis vinculum quandoque relaxa-,, re, ut plenius, evenientibus casibus,, & necessitatibus pro communi utilitate,, satis fiat; sic frequentius legem solve-,, re, exemploque potius, quam certa-,, Personarum, rerumque delectu petenti-,, bus indulgere, nihil aliud est, quam uni-,, cuique ad leges transgrediendas aditum,, aperire, qua propter sciant universi,, sacratissimos canones exacte ab omnibus,, & quod ejus fieri poterit, indistincte,, observandos: quod si urgens, justaque,, ratio, & major quandoque utilitas postu-,, laverit, cum aliquibus dispensandum,, esse, id causa cognita, ac summa matu-,, ritate, atque gratis a quibuscumque, ad,, quos dispensatio pertinebit, erit præ-,, standum, aliterque dispensatio, subre-,, ptitia censeatur; (e nella sess. 24. de re-,, format. matrim. cap. 5) in contrahen-,, dis matrimoniis, vel nulla omnino de-,, tur dispensatio, vel raro: idque ex cau-,, sa, & gratis concedatur,,.

Esam. Quali conseguenze si deducono da questa Dottrina?

Conf. Che se per qualunque leggera ca-,, gione si concedesse la dispensa, farebbe,, una derisione, e dissipazione della Legge.

Esam. Dunque, quali, e quante sono le leci-

lecite , giuste , ed incolpabili dispense ?

Conf. Le lecite , giuste , ed incolpabili dispense provengono da due cagioni , dalla necessitascioè , e dalla notabile utilità . „ Ubi „ necessită urget , (dice S. Bernardo de „ considerat. lib.3 cap.10.) Excusabilis dis- „ pensatio est : ubi utilitas provocat , dis- „ pensatio laudabilis est : utilitas dico , „ communis , non propria . Nam cum ni- „ hil horum est , non plane fidelis dispen- „ satio , sed crudelis dissipatio est „ : Quin- „ di è che i Teologi , e Canonisti assegnano „ i casi opportuni .

Esam. Mi assegno pertanto i casi d'una legittima dispensa , che i Teologi , e Cano- nisti assegnino tale ?

Conf. Rispondo 1. l'incompetenza della dote ; 2. l'estinzione d'una gran lite : 3. la strettezza del luogo , quando quasi tutti gli abitanti d'un luogo sono tra loro consanguinei , ed affini : 4. la pacificazione , ed accomodamento delle discordie pre- senti , e future tra gli affini , e consan- guinei , mediante il matrimonio : 5. la con- servazione d'una pingue eredità nell'istes- sa famiglia 6. la diuturnità d'un matri- monio malamente contratto : 7. la copula avuta con la consanguinea , o affine , purchè non sia stata fatta con questo fi- ne , per ottener cioè più facilmente la dis- pensa : 8. la condizione d'una ragazza senza dote , o per fuggire il pericolo dell' impudicizia , o per non condursi alle estreme miserie : 9. lo scandalo grave , o per impedire il peccato : 10: l'eccellenza de' meriti .

Esam.

Esam. Oltre le dette vi ha alcun' altra cagione?

Conf. Ve ne ha in oggi un' altra, ed è la qualità d' una donna che abbia più di 24 anni, e che non abbia fin allora trovato un marito della sua condizione.

Esam. In questi, e simili casi dunque si concede la dispensa di poter contrarre il matrimonio nei gradi proibiti della consanguinità, ed affinità. Mi dica ora, se la dispensa ottenuta sotto falso pretesto sia valida.

Conf. Si, in questi, e simili casi si concede la dispensa di poter contrarre il matrimonio nei gradi proibiti della consanguinità, ed affinità. La dispensa poi ottenuta sotto falso pretesto non è valida, e così ha deciso Innoc. III. cap. super litteris extr. de Rescriptis } cioè ; „ Mendax enim „ precator carere debet, (dice il Sommo „ Pontefice } penitus impetratis. Dispensa „ fationes quamcumque auctoritate conce- „ dendæ , (dice il Concil. di Trento sess. 22. „ de reform. cap. 5.) Si extra Romanam „ Curiam committendæ erunt committan- „ tur ordinariis illorum, qui eas impetra- „ verint, ea vero quæ gratiose conceden- „ tur suum non fortiantur effectum, nisi „ prius ab eisdem tamquam delegatis Apo- „ stolicis, summarie tantum, & extraju- „ dicialiter cognoscatur expressas preces „ subreptionis, vel obreptionis vitio non „ subjacere. “

Esam. La potestà di concedere le dispense negl' impedimenti dirimenti il matrimonio, a chi si compete? *Conf.*

Conf. Ella si compete solo al Sommo Pontefice , essendo questo l'uso , e la disciplina generale di tutta la Chiesa : e ciò meritamente per la debita riverenza verso la S. Sede Apostolica , alla quale principalmente l'osservanza de' Canoni , e la dispensa è da Dio concessa . Dipoi perchè gl' impedimenti dirimenti del matrimonio sono stati introdotti da' Sommi Pontefici , e da' Concilj generali , ne' quali decreti i Vescovi non hanno veruna potestà , e perciò ai soli Sommi Pontefici tale autorità è riservata .

Esam. Dove il Papa parla della sua potestà , cosa dic' egli espressamente delle dispense negl' impedimenti dirimenti ?

Conf. Dice espressamente di poter dispensare tutti gl' impedimenti , ancorchè dirimenti stabiliti dalla Chiesa (arg. cap. Proposuit 4. de Concessione præbendarum).

„ Qui secundum plenitudinem potestatis „ de jure possumus supra jus dispensare “ .

Esam. Il Papa potrà egli dispensare in alcuna necessità , un Sacerdote secolare , Religioso , o Religiosa perchè contragga matrimonio ?

Conf. Si , che lo può dispensare secondo , S. Tommaso nel 4. dist. 38. q. 1. art. 4. ad 4. „ Si communis utilitas totius Ecclesiæ , „ aut unius Regni , vel Provinciae expo- „ sceret , posset convenienter , & in Voto „ Continentiae , & in voto Religionis dis- „ pensare , quantumcumque esset solemni- „ zatum : non enim per votum posset se „ homo deobligare ab eo , in quo tenetur „ , alte-

„ alteri. Unde talis posset imminere ne-
 „ cessitas, ut posset alicui juste prohiberi
 „ ne Continentiam, aut Religionem vo-
 „ veret, & eadem necessitate manente,
 „ potest etiam in voto dispensari jam fa-
 „ sto,,. L'istesso conferma S. Antonino
 nella 2. part. tit. III. cap. 2. §. 9. e nella
 3. part. tit. 1. cap. 15. §. 3.

Esam. Mi dica dunque qualche esempio
 di Vescovi, Cardinali, Religiosi, e Reli-
 giose, che siano stati dispensati dal Voto
 solenne dai Sommi Pontefici per poter
 contrar matrimonio?

Conf. Celestino III. dispensò Costanza
 figliuola di Ruggieri Re di Sicilia, essendo
 questa Monaca professa in Palermo perchè
 sposasse Enrico IV. da cui benchè quinqua-
 genario ne nacque Federico Secondo. A-
 lessandro III. dispensò Nicold Giustiniani
 Monaco ad istanza del Doge di Vene-
 zia. Gregorio III. il fratello del Cardinal
 Giojoso Provinciale de' Cappuccini. Ale-
 sandro VI. il Canonico Slabato Suddiacono
 del Capitolo di Passavia; Cesare Borgia
 che fu poi Cardinale; Ramiro Vescovo,
 che poi fu Re di Aragona; Giuditta Mo-
 naca di Ratisbono, che fu poi moglie di
 tre Regi; Bretislao Re di Boemia, Me-
 cisla Re di Polonia, e Pietro Re d' Un-
 gheria. (Cardinalis Cajet. nella 2. 2. q. 88.
 art. II. Fagnano lib. 3. decret. in cap. Cum
 ad Monasterium de statu Monachorum
 n. 65. Urfaya tom. 4. part. 2. discep. 5.)

Esam. Il Papa, può egli dispensare nel
 matrimonio rato, e non consumato?

Conf.

Conf. Si prova nel Papa una tal potestà per gli esempi, mentre così hanno fatto Gregorio VII. Martino V. Eugenio IV. S. Pio V. Urbano VIII., e Gregorio XIII. in un giorno ne dispensò quattordici.) Ursaya tom. 2. part. 1. discept. 3.) Peraltro non può dispensare il Papa il matrimonio fatto, e consumato.

Eſam. Quando l' impedimento provenga dal diritto Ecclesiastico , il Papa può egli dispensare ancora nel principio , o sia effenza del matrimonio ?

Conf. Si , che lo può in tal caso ; ma non è così però nel diritto divino , o naturale. Benedetto XIV. Constitut. Etsi matrimonialis .

Eſam. Tal dispensa dunque farà che il matrimonio non sia stato nullamente contratto ?

Conf. Nò che la dispensa non fa che il matrimonio non sia stato nullamente contratto , ma toglie di mezzo gl' effetti , i quali per la nullità di tal matrimonio avanti d' avere ottenuta la dispensa , o anche nel istesso atto del matrimonio contratto sono stati prodotti .

Eſam. Negli impedimenti che sono di diritto divino naturale , ed i quali sono indipendenti , in quanto all' origine , dall' umana volontà , giacchè il Papa propriamente non dispensa , in tali casi che farà egli ?

Conf. Il Papa in tali casi interpreta , e dichiara che il diritto divino , in qualche caso particolare per gravissime circostanze non obbliga ; come se dall' osservanza della

della Legge divina s'impedisce qualche maggior bene.

Esam. I Legati a Latere, e Nunzi Apostolici possono dispensare nelle loro Province da tutti gl'impedimenti, che possono dispensare i Vescovi nelle loro Diocesi?

Conf. Questo è manifestissimo per esser eglino considerati come Giudici ordinari nelle loro Province. Nel cap. Legatos 2. de officio Legati in 6.

Esam. Il Papa ai Legati a Latere, e Nunzi Apostolici suol egli concedere delle speciali facoltà, particolarmente in questa materia delle dispense matrimoniali?

Conf. Egli è solito concedergliene, come di poter dispensare nel terzo, e quarto grado tanto della consanguinirà, che affinità semplice, e mista co' poveri solamente. Similmente con gl'Eretici convertiti ancora nel secondo semplice, e misto, con che per altro non tocchino il primo grado, ed in questi casi per dichiarare legittima la prole, sopra l'impedimento della pubblica onestà. Parimente di dispensare sopra l'impedimento del delitto quando nessuno abbia macchinata la morte, e di restituircgli il diritto perduto di chiedere il debito, ed altri simili.

Esam. Perchè i Vescovi ordinariamente e regolarmente non possono, secondo il diritto comune, dispensare in veruno impedimento dirimente?

Conf. La ragione è chiara, (perchè tutti gli impedimenti dirimenti sono stati introdot-

dotti, o da' Sommi Pontefici, o da' Concilj Generali, onde : „ Lex Superioris per „ inferiorem tolli non potest . „ Clement. Ne Romani 2. de Elect. Nel caso di necessità i Vescovi però possono dispensare per il foro della coscienza negl' impedimenti dirimenti del dritto Ecclesiastico , con questo però , che vi siano le condizioni assegnate da Benedetto XIV. de Synod. Diocecesana lib. 9. cap. 12. n. 1. &c.

Esam. Mi spieghi ora distintamente , quali sono le condizioni assegnate da Benedetto XIV. de Synod. Diocecesana nel libro addotto?

Conf. Son le seguenti. 1. che il matrimonio sia contratto , e che facilmente non si possa ricorrere alla Sede Apostolica : 2. che il matrimonio sia stato contratto conservata la forma prescritta dal Concilio di Trento : 3. che sia stato contratto con buona fede : 4. che sia stato consumato : 5. che l'impedimento sia occulto : 6. che non possa farsi senza grave scandalo la separazione.

Esam. Quando l' impedimento occulto dopo la dispensa si scoprissle , e venisse detto al foro contenzioso , cosa dovrebbe fare?

Conf. Sarebbe allor necessaria una nuova , e Pontificia dispensa .

Esam. Se poi il matrimonio non fosse stato contratto , posta ancora una grave necessità , il Vescovo può egli dispensare dall' impedimento dirimente pubblico ?

Conf. Nò che non può dispensare supponendo

sta ancora una grave necessità , dicendo Benedetto XIV. uel luogo citato . „ Sacre
 „ Urbis Congregationes, Concilii videlicet ,
 „ & supremæ Inquisitionis , non semel pro-
 „ scripsierunt tamquam falsam , & teme-
 „ rariam propositionem afferentem Episco-
 „ po jus dispensandi super impedimentoo
 „ dirimente publico , quod obstat matri-
 „ monio contrahendo , etiam si gravis urgeat
 „ illud contrahendi necessitas „ .

Esam. Quando i Vescovi , indipenden-
 temente da speciali concessioni , possono
 per ambedue i fori dispensare ?

Conf. Allora soltanto quando vi sia un
 giusto motivo , e ciò unicamente ne' due
 impedimenti impedienti del diritto Eccle-
 siastico ; cioè del tempo proibito , purchè
 il Papa qualche matrimonio specialmen-
 te non abbia vietato , e del voto fatto di
 non contrar matrimonio , o di prendere
 gl' Ordini Sacri . arg. Extr. Etsi Domini-
 cis , de penit. & remiss.

Esam. Mi spieghi ancora , come s' in-
 tende , quando il Voto di perpetua Ca-
 stità è riservato al Papa ?

Conf. Unicamente s'intende esser riser-
 vato al Papa il Voto perfetto , ed assoluto
 quanto alla sostanza , e non altrimenti .

Esam. I Vescovi possono dispensare negli
 sponsali contratti con terza persona ?

Conf. Nò che non possono dispensare
 in detti sponsali .

Esam. Il Vicario Generale del Vescovo
 può egli dispensare dagl'impedimenti oc-
 culti nel foro interno , da' quali può dis-
 pensare il Vescovo ?

Conf.

Conf. Egli non può dispensare sebben lo possa il Vicario Capitolare.

Esam. Quando sopraggiungesse qualche impedimento nuovo, dopo il matrimonio già contratto, come farebbe l'affinità per motivo d'incesto, o della spiritual parentela proveniente dal Battesimo, o Confermazione, il Vescovo ha egli l'autorità dal suo diritto ordinario di dispensare senza ricorrere al Papa?

Conf. Si, che in tal caso il Vescovo ha l'autorità dal suo diritto ordinario di dispensare senza ricorrere al Papa, giacchè così comunemente sentono i Canonisti.

Esam. La consuetudine speciale de' luoghi, mi dica, se può fare che i Vescovi dispensino in alcuni impedimenti dirimenti, e se una tale autorità gli sia contrastata?

Conf. La consuetudine speciale sì che può far benissimo, che i Vescovi dispensino da alcuni impedimenti dirimenti, come in effetto segue in molti luoghi, ed una tale autorità non gli vien contrastata dal Sommo Pontefice, quando la possano provare con esibire qualche privilegio Apostolico, come la provò appunto il Vescovo di Liegi al Nunzio Pontificio nel 1606. „ *Antiquissimam, & immemorialem consuetudinem dispensandi ex causis legitimis in quarto matrimonii gradu, & in tertio hinc inde, si imminentis appareat periculum defectionis partium ad vicinos fidei hostes, mutuae internacionis parentum, & amicorum inter se ob corruptam pueri fami; & partes non habent media recur-*

Par. II.

G

,, ren-

„ rendi ad urbem... Nuncius Apostolicus
 „ respondit: Quod hujusmodi consuetudo
 „ habeat vim privilegii, & indulti Aposto-
 „ lici, atque a privilegio, & indulto Apo-
 „ stolico initium sumptissime censenda sit“.

Del modo d' ottenere le dispense.

Esam. Quando il Paroco sa, che alcuni de' suoi popolani intendano di chiedere la dispensa sopra qualche impedimento del matrimonio dalla Sede Apostolica, qual cosa è egli tenuto a fare?

Conf. Egli è tenuto ad ammonirgli, che riflettano seriamente, se in realtà avanti Iddio abbiano una cagione legittima di chiederla; cioè un giusto rilevante motivo di scostarsi da' Decreti, e Leggi della Chiesa, e per muovergli maggiormente a questa riflessione gli mostrerà, quanto sia pericoloso il prendere un nuovo stato collo scostarsi dalle regole della Chiesa. Imperciocchè se non vi è un motivo giusto, avanti a Dio, è da temersi, che Egli per tale inservanza non gli privi della sua benedizione, giacchè si son veduti fin qui esempi infiniti, che per questa cagione molti matrimoni hanno avuto un infelice esito. Ed il Cardinal Baronio parlando dello scisma di Novaziano, dice: „ Et plane ex sa-
 „ eto Novatiani appetet, quanto pericolo
 „ queratur per dispensationem quod est
 „ alias Ecclesiasticis legibus interdictum“.

Esam. Mediante tal dispensa, quegli che

l'os-

P' ottengono son sempre sicuri in coscienza?

Conf. Rispondo, che non son sicuri avanti a Dio, con tutto che l'abbiano ottenuta con la maggiore estensione, se non vi sia stato un motivo legittimo. Ne occorre il dire, che tocca al Papa a pensarci, e non a noi, poichè: „ *Hic cavillus,* (dice „ il Cardinal Bellarmino nell' Epistola al „ suo Nipote controv. 5.) *securos multos* „ *reddit, tutum vero neminem: quoniam* „ *Papa non est Dominus; sed dispensa-* „ *tor: ideoque qui iniquam dispensatio-* „ *nem petit, iniquitatis causa est, & qui* „ *ea utitur, eadem semper irretitur ini-* „ *quitate:* onde se si domandasse il pa-
rere al Papa, non a verebbero forse la dis-
pensa, come dice San Bernardo Epist. 1.
„ *Utinam non licentiam quæsissetis, idest,*
„ *non ut liceret, sed an liceret. Malum*
„ *in corde conceperant, opere tamen ausi*
„ *non sunt adimplere, nisi cum licentia.*“

Esam. Ma basta forse che vi sia qualche ca-
gione sufficiente, e possa questa verificarsi?

Conf. Non basta ciò, ma è necessario che sia verificata quando s' esprime nella formola, quando si spedisce nella Curia Romana, e quando si eseguisce la detta dispensa, onde è che in essa si esprime: „ *Si preces verificatae nitantur.*“

Esam. Di questa condizione chi ne debbe spiegare l' effetto?

Conf. Questo è dovere del Paroco, di dimostrare che bene spesso accade, che la dispensa è pericolosa, perchè le preghiere esposte nelle lettere non si possono verifi-

care; siccome gli spetta ancor di spiegare le clausule speciali delle dispense (in forma pauperum) le quali sono inserite nel rescritto della dispensa secondo lo stile della Curia Romana; e particolarmente di dover dare il Giuramento in varj casi. Per la qual cosa la notizia perfetta, e la cognizione delle clausule, e delle formule non solamente è necessaria agli esecutori delle Lettere delle dispense, ma ancora ai Parochi affin d'istruire i lor popolani, che vogliono chiedere le dispense, e per ammonirgli de' loro doveri avanti di chiederle, acciocchè dopo chieste, ed ottenute non rimangano delusi, perchè in fatti poi le lettere delle dispense non si verificano.

Esam. Quali ulteriori notizie si richiedon nei Parochi, e nei Confessori sopra ciò di che si parla?

Conf. Convien che sappiano esservi in Roma due Tribunali nei quali si concedano le dispense; l'uno della Sacra Penitenzieria, e l'altro della Dateria. Di più, che dalla S. Penitenzieria si concedono le dispense per il solo fatto interno sopra tutti, e soli impedimenti occulti, e impedienti, o dirimenti, tanto per contrarre il matrimonio, quanto per rimanere nel già contratto; eccettuati gl' impedimenti della consanguinità, o affinità proveniente dalla copula lecita, ed ancora dalla parentela spirituale, ne' quali, con tutto che sieno occulti, non dispensa mai: se poi ei fosse già stato contratto, la S. Penitenzieria lo convalida, e dispensa, eccettuato il primo,

mo, e secondo grado della consanguinità, o affinità, purchè sieno occulti, anzi se son pubblici, non può ella convalidare i matrimoni nullamente contratti in sì fatti gradi.
 „ Quando nullitas provenit ex causa sub-
 „ reptionis, vel obreptionis occultæ litté-
 „ rarum a Dataria obtentarum, præter
 „ quam si falsitas consilat in narratione
 „ præcedentis copulæ, quæ tamen ante non
 „ intervenit “. Debbono sapere inoltre
 per loro istruzione: 1. che la Penitenziarii
 nei misti del primo, e qualunque altro gra-
 do di consanguinità, o affinità pro-
 veniente dalla copula lecita non suol dispen-
 sare: 2. che dispensa in qualunque linea,
 e grado della affinità nata dalla copula ille-
 cita per altro occulta, il che si deve sem-
 pre supporre. Si può anco aggiungere, che
 quando si tratta di dispense chieste a moti-
 vo di disparità di culto, o di persone ere-
 tiche, il Parocco è tenuto a sapere, che
 ancor la S. Inquisizione le concede. Così
 Bened. XIV. Constit. 59. tom. 2.

Esem. Quando mai dicesi occulto l'im-
pedimento?

Conf. Allorchè egli è talmente segreto,
 che in nessuna maniera si può provare; o
 quando sapendolo ancora una, due, tre,
 ed anche quattro persone, non vi è perico-
 lo però che si divalghi. Si deve ciò noa
 ostante badar però non meno al numero
 delle persone, quanto alla loro qualità;
 perchè può esser che cinque persone pra-
 denti sappiano l'impedimento, e non vi
 sia pericolo di divulgamento, e che saper-

dolo due ma imprudenti, ciarliere, o nemiche, vi sia pericolo fondato che si pubbichi.

Esam. Nelle suppliche dirette al Tribunale della Penitenzieria mi dica se si esprimano i veri Nomi, e Cognomi, e se in questo tribunale si spenda?

Conf. Non si esprimono i veri Nomi, ma finti, o per via di Lettere ideali come A. B. &c. ed in esso nulla affatto si spende, ma tutto vi si concede gratuitamente.

Esam. Dal Tribunale della Dateria quali dispense si chiedono, e si debbono egli esprimere i veri Nomi delle persone che chiedono la dispensa?

Conf. Quelle per il foro esterno; e nelle suppliche si debbono esprimere i veri Nomi delle persone, che chiedono la dispensa, la Diocesi, e la Parrocchia; ed in questo tribunale si spende, eccetto quando la dispensa viene spedita (in forma pauperum), e tal denaro s'impiega nella redenzione di Schiavi, nel mantenimento di Missionari per i paesi infedeli, ed in altre limosine, ed usi più, e suoi ministri. In Dateria poi non si spediscono tutte le dispense, ma quelle sole de' gradi più remoti cioè del quarto, o terzo, provenzano questi da uno, o da diversi stipiti.

Esam. E dove mai si spediranno le dispense de' gradi più prossimi?

Conf. Dalla Cancelleria si spediscono quelle del terzo, e secondo grado, e quelle finalmente, che si chiedono nel primo; e ter-

terio: e nel primo , e quarto della consanguinità , o affinità si spediscono dalla Prefettura de' Brevi sigillate coll' anello del Pescatore .

Esam. Intorno alla pratica di chiedere le dispense , che debbon sapere i Parochi , e Confessori ?

Conf. Primieramente , se l'impedimento sia fra i contratti il matrimonio , oppure sia tra quelli che l' hanno già contratto , e se sia nel numero di quelli , da' quali il Papa può dispensare : 2: che la supplica della dispensa si manda a Roma , ferita ordinariamente in Latino , e colle frasi solite usate nella detta Curia , senza alcun apparato di parole ; imperciocchè le la scrivessero con pellegrine , ed ignote parole farebbe lacerata ; nè si riceverebbe risposta .

Esam: Quelle scritte in altra lingua son ricevute ?

Conf. Sicuramente anco in lingua Italiana , od altra usata in Europa , essendovi apposta i rispettivi Ministri . In appresso debbono considerare a quale de' Tribunali convenga indirizzar la supplica , ed esprimere soltanto quello , che è proprio di ciaschedun Tribunale .

Esam. Mi spieghi ora , quali cose sono necessarie ad esprimersi nel ricorrere sì al Tribunale della Penitenzieria , che della Dateria ?

Conf. 1: In ambedue i Tribunali è necessario l'esprimere l' impedimento di cui si chiede la dispensa con proprietà , e nella sua specie , e non uno per l'altro , e

neppure il maggiore per il minore: v. g. La consanguinità , per l' affinità ; poichè nelle dispense non vale l' argomento del minore al maggiore , o dal maggiore al minore . Per altro Benedetto XIII. Const. Eth. matrimonialis §. 1. e 6. dice . „ Dispensa „ tio matrimonialis obtenta super gradu „ remotioni reticito proximi or , est valida , „ modo hæc primum gradum nullatenus „ attingat , hinc validum est matrimonium „ contractum ope disdensationis obtentus , „ super quarto gradu nulla tertii facta „ mentione , & antequam litteræ declaratoře præscriptæ a S. Pio V. Const. San- „ Etissimus , fuerint obtentæ , quamvis sine „ dictis litteris declaratoriis , matrimonium „ esset illicitum “.

Esam. Perchè queste lettere declaratorie si richiedono sopra il più vicino grado ?
Is Conf. Per isfuggire lo scandalo appresso quelli , che fanno la dispensa soltanto del grado remoto , e però l' Ordinario non deve dispensare nel foro esterno se non sono elibite le dette lettere declaratorie .

2. Nell' istessa supplica si devono esprimere tutti gl' impedimenti , qualora appartengano all' istesso Tribunale , e non separatamente v. g. se un impedimento della consanguinità fosse pubblico , e l' altro impedimento del delitto fosse occulto , allora dell' impedimento pubblico devesi chiedere la dispensa nella Dataria , o Cancellaria per il foro esterno : ma bisogna proporgli ambedue nella Penitenzieria , non già per ottenere la dispensa dal pubblico impedi- men-

mento, ma per esaminare come convenga concedere la dispensa dall' impedimento occulto.

Esam. A qual de' due Tribunali convien egli che ricorriamo a far la prima richiesta?

Conf. Benchè la S. Congregazione abbia dichiarato, che non è necessario di chiedere prima, o dopo la licenza dalla Dataria, o dalla Penitenzieria; pur nondimeno per facilitare la dispensa nella Dateria, crederei meglio fatto, di chiedere prima quella della Penitenzieria, a cagione delle spese ancora da farsi nella Dateria.

3. Se dagli Oratori si allega la copula, nella supplica dev'essi esprimere se essi l'abbiano avuta con questo fine, cioè per più facilmente ottenere la dispensa; il che meritamente è stato determinato, acciocchè nessuno dal peccato, e dalla frode ne riportasse comodità.

Esam. Questa intenzione si dev'essere necessariamente espressa, ancorchè sia stata in una sola delle parti?

Conf. E' fuor di dubbio necessario che anco in tal caso s'esprima.

4. Se si chiede la dispensa dopo il matrimonio realmente, ma invalidamente contratto, si devono necessariamente esprimere quattro cose. 1. Se le parti, o una d'esse almeno con buona, o mala fede abbia costratto, cioè colla notizia dell'impedimento, o no. 2. Se sapendo l'impedimento che vi era, come per aver avuto che fare colla consanguinea della sposa, ciò nonostante abbia contratto. 3. Se ab-

biano consumato il matrimonio. 4. Se le parti le quali non hanno saputo l'impedimento , clandestinamente , o senza denunzie abbiano contratto , se colla dispensa dell'ordinario , o nd. Imperciocchè quelli , che sono in tal caso , il Concilio di Trento vuole , che siano privi della grazia della dispensa . Sess. 24. cap. 5. de matrim.

Esam. Oltre le cose generali , sin qui esposte , ve ne sono altre particolari da esprimersi nella supplica necessariamente ?

Conf. i , che ve ne sono dell'altre da esprimersi , e queste son quelle che vertono circa ciascheduno impedimento in particolare ; come sarebbe intorno alla consanguinità , fedelatene si deve esporre . 1. Se sia nella linea retta , o trasversale , ed in qual grado d'ambidue . 2. Se le parti sieno congiunte con vincolo di doppia consanguinità ; come farebbe se due fratelli avessero contratto con due sorelle , e se abbiano più impedimenti di diverse specie . 3. Se l'incesto , o la copula avuta colla consanguinea notoriamente avanti il matrimonio sia stata attentata per più facilmente ottenere la dispensa , giacchè pure ha espressamente dichiarato la Sacra Congregazione , „ Dispensationem esse subreptitiam , si inter consanguineos , vel affines , aut spirituali cognatione conjunctos carnalis copula processisset , ejus mentioam in supplicatione oratores non fecissent “ . Bisogna inoltre esprimere , se è stato commesso l'incesto colla cognizione , o colla ignoranza dell'impedimento , e questa nece-

cessità d' esprimere l' incesto s' estende ancora a quelli , i quali non solamente della affinità , ma ancora della parentela spirituale , o della pubblica onestà chiedono la dispensa . Se poi l' incesto non fosse notorio , ma occulto , sembra , che non vi sia la necessità d' esprimerlo con la pubblica sua diffamazione , nè si debba pur ricorrere alla Penitenzieria , poichè l' incesto non ha bisogno di dispensa .

Esam. Se dopo d' aver ottenuta da Roma la dispensa , le parti avesser commercio tra loro prima d' unirsi in matrimonio , la ricevuta dispensa avrebbe più valore ?

Conf. Ella sarebbe di niun valore , perchè si dee verificare nel tempo , quando attualmente il delegato dispensa ; mentre la dispensa è (in forma commissoria) ; avendo così risposto la S. Congregazione del Concilio , e però ci vuol una noua dispensa chiamata (per onde valere) , ed alcuni dicono , che la dispensa del Vescovo batti .

Esam. Intorno all' affinità , quali cose si debbono esprimere ?

Conf. 1. I gradi . 2. La multiplicità de' vincoli (come se uno che desidera la dispensa , ha avuto che fare con due consanguinee) . 3. Ancora il grado più vicino , e se sia ineguale la dispensa de' gradi . 4. Si deve ancora esprimere se l' affinità sia originata dalla copula lecita , o illecita .

Esam. Riguardo alla pubblica onestà , quali cose bisogna spiegare ?

Conf. Se questa provenga dagli sponsali , o dal matrimonio , ed in qual grado sieno

i contraenti , mentre l'affinità nata dagli sponsali non oltrepassa il primo grado .

Esam. Qual cosa è necessario sapere intorno alla cognazione spirituale ?

Conf. 1. Se siavi la paternità , o maternità da una parte , e però la filiazione dall'altra ; se vi sia solamente la compaternità , o commaternità : Imperciocchè è più indecente il matrimonio tra il padre , e figliuola spirituale , che fra il compadre , e madre dell' istessa figliuola &c. e perciò quasi mai la S. Sede dispensa nel caso della paternità spirituale . 2. Se la cognazione spirituale doppia sia doppia , come farebbe , se quello che ha tenuto a Battesimo la figliuola di Pietro , quello istesso abbia tenuto alla Cresima o là di lei sorella , o fratello , o se l' istesso Pietro abbia levati dal Sagro fonte i di lui figliuoli , o tenuti nella Cresima . Peraltro non è necessario d'esprimere il numero , poichè la cognazione spirituale non si moltiplica , come ha dichiarato Clemente VIII. , e parimente non è necessario d'esprimere se la cognazione spirituale provenga dal Battesimo , o dalla Cresima .

Esam. Nell' Impedimento del delitto quali cose debbon si spiegare ?

Conf. Se sia provenuto dalla macchinazione del consorte , o per adulterio solo senza machinazione , o se d' ambedue le cose insieme ; imperciocchè dalla macchinazione il Papa non dispensa mai per il foro esterno , e di rado per l' interno .

Esam. Da questo dunque che cosa si ricava ?

Conf.

Conf. Che vi sono alcuni impedimenti, da' quali, non considerato ciò che possa il Papa, non convien tentare la dispensa; alcuni poi vi sono, de' quali il Papa non dispensa se non difficilmente, e per gravissimi motivi. Onde mai ei dispensa nel secondo, terzo, e quarto grado della consanguinità nella linea retta; e neppure nel secondo grado della linea trasversale, cioè tra il fratello, e sorella, con tutto ch'alcuni Principi ardente mente abbiano fatte le loro istanze per ottenerla: e parimente per conjugicidio pubblico, e nell'impedimento della disparità del culto, come ancora nella paternità, e maternità spirituale difficilmente dispensa, e nella cognazione legale della linea retta. Così nel secondo grado della consanguinità, ed affinità della linea trasversale non suol dispensare, se non coi gran Principi, e quanto è più grave il vincolo dell'impedimento, tanto più difficilmente dispensa, e si richiedono maggiori, e più rilevanti motivi.

Esam. Nella supplica diretta alla Dataria quali cose si debbono esprimere, che non si esprimono in quella detta della Penitenzieria?

Conf. 1. Il nome, e cognome degli Oratori chiaramente. 2. La Diocesi propria, purchè le parti non si fossero domiciliate in altra Diocesi, e se ne dovrebbono esprimere, se le parti separatamente abitassero in due Diocesi. Nella supplica poi della Penitenzieria, come in altro luogo dissi, non si esprime il nome, o cognome degli Ora-

O oratori, ma vi si pongono nomi finti, e si tace ancor la Diocesi, anzi secondo alcuni si tace pur la copula, se non s'abbia avuta sotto pretesto d'ottenere più facilmente la dispensa. Per altro è sempre meglio l'esporre sinceramente il caso, col fatto genuino, e la malizia che vi sia stata, tanto più che non pregiudica ai supplicanti, e rende più quiete le coscienze ottenuta la dispensa.

Esam. Come si dirige la supplica?

Conf. Eminentiss., & Reverendiss. Dom. Dom. Cardinali Majori Penitentiario Romam. La supplica poi s'incomincia col titolo Eminent., & Rev. Domine, e si espone l'impedimento solamente però nel singolare se una parte sola fia consapevole dell'impedimento, e vi si pone il nome finto.

Esam. Di grazia mi esponga ancora interamente la supplica?

Cnnf. Eccola : „ Exponitur humiliter „ Eminentiae Vestre pro parte devoti illius „ Oratoris (e se è donna si dice) devotæ „ illius Oratricis N. (oppure un nome finto), „ e così tutta l'Epistola in femminino), „ quod post quam idem orator carnaliter „ cognovit Fabiam, postea ignarus impe- „ dimenti, bona fide (vel conscius impe- „ dimenti) tractatum habuit de contrahendo matrimonio eum sorore dictæ Fabiæ. „ Cum autem dictum impedimentum sit „ occultum, tractatus vero sit publicus, „ & nisi ad effectum deducatur, scandala „ exinde vero similiter exoritura sint, cu- „ pit orator ad vitanda scandala, & pro-

„ con-

„ conscientiae suæ quiete de præmissis, de
 „ quibus summe dolet absolvi, & secum
 „ dispensari. Quare Eminentiaæ Vestraæ hu-
 „ militer supplicat, ut super his de oppor-
 „ tuno remedio auctoritate Apostolica pro-
 „ videre dignetur. Dignetur. Eminentia
 „ Vestræ responsum dirigere ad me infra-
 „ scriptum qui si esprimet il nome, o co-
 gnone di quello, il quale deve ricevere
 la risposta, di più il nome della Città, o
 luogo, e questo nella lingua volgare, come
 si costuma fare le sopracritte nelle altre
 lettere, che da Roma si riceverebbero.

Esam. E l'esecuzione di tali dispense a
 chi si deve commettere?

Conf. Ai Dottori in Teologia, o in Ca-
 nonica, e se nessuno di questi si potesse
 avere, si dovrebbe aggiungere. „ Et quia in
 „ Oratoris loco nullus reperitur confessa-
 „ riis in Theologia Magister, vel Cano-
 „ num Doctor, vel alius ad exequadum
 „ privilegiatus; dignetur Eminentia Ve-
 „ stra providere, & disponere, ut etiam
 „ aliis exequi valeat. V. G. Parochus,
 „ Confessarius simplex, Religiosus Confessa-
 „ riis &c. „ Hanno poi i Religiosi mendi-
 canti sopra questo punto particolari privilegi
 di poter eleggitir le dispense Apostoliche
 della S. Penitenzieria, e ad essi la stessa S.
 Penitenzieria confida l'esecuzione delle
 sue dispense, come ai Dottori, particolar-
 mente quando sono Lettori, o altrimenti
 graduati, per non far girare per altri luo-
 gli gli Oratori, singolarmente le donne.

Esam. Quando si chiede la dispensa dal-
 la D-

la Dateria a chi si dirige la supplica , ed
in qual modo si stende?

Conf. La supplica si dirige al Papa , e
si stende nella seguente maniera .

Beatissime Pater

Narniensis.

” **E**xponitur humiliter Sanctitati Vestræ
” pro parte devotorum illius Orato-
” rum Pauli Canisi Dioecesis Narniensis ,
” & Rose Barti ejusdem Civitatis , quod
” cum dicta Oratrix dotem habeat minus
” competentem juxta status sui conditio-
” nem , cum qua uti , & propter angustiam
” dicti loci , virum consanguineum (vel
” non affinem) paris conditionis cui nu-
” bere possit , invenire nequeat , & dictus
” Orator , qui in memorata Civitate domi-
” ciliam fixit , cum dicta minus compe-
” tentate dote , Oratricem in uxorem duce-
” re intendat , & si extra dictam Civitatem
” nubere cogeretur , dos , quam ipsa ha-
” bet , non esset competens ; neque suffi-
” ciens , ut virum paris conditionis inve-
” nire valeat “ (in luogo della dote si po-
son produrre altre cagioni dette di sopra .
V.G. per estinguere liti , discordie , per
evitare la pubblica infamia , lo scandalo , la
dignità delle Persone ; oppure una copula
notoria) : Quia vero tertio , vel quarto &c.
(S'esprime chiaramente l' impedimento , ed
anche se sono più) “ gradu consanguinita-
” tis .

„ tis conjucti , desiderium suum in hac
 „ parte adimplere non possunt , humiliter
 „ supplicant Sanctitatem Vestram , quate-
 „ nus cum iisdem Oratoribus , quod impe-
 „ dimento non obstante , matrimonium in-
 „ ter se servata forma Concilii Tridentini ,
 „ contrahere licite valeant , dispensare
 „ distantiam vero tertii gradus praedicti eis
 „ non obstat declarare , problemaque susci-
 „ piendam exinde legitimam buntiare di-
 „ gnemini de speciali gratia , non obita-
 „ tibus praemissis , ac Constitutionibus , &
 „ Ordinationibus Apostolicis , ceterisque
 „ contrariis quibuscumque , cum clausulis
 „ opportunis “.

E/am. Qualor le parti chiedano la dis-
 pensa (in forma pauperum) che cosa de-
 ve allora fare il Paroco ?

Conf. Allor deve fare una fede autenti-
 ca di tal povertà appresso il Vescovo , o suo
 Vicario , il quale la manda poi a Roma
 con queste parole .

„ Nos ... Illustriss. ac Reverendiss. N.
 „ Episcopi Narniensis Vicarius Generalis
 „ fidem facimus , & attestamur Petrum N. ,
 „ & Luciam hujus Civitatis Narniensis ,
 „ adeo pauperes , & miserabiles existere , ut
 „ ex labore , & industria sua tantum vi-
 „ vant : pro ut ex fide Parochi , aliorum-
 „ que fide dignorum testimonio nobis con-
 „ stare fecerunt ; in cuius rei testimonium
 „ praesentes fieri fecimus manu nostra sub-
 „ scriptas , nostroque Sigillo munitas Nar-
 „ niae die & anno “.

Delf

Dell'Esecuzione delle dispense.

Esem. Passando ora alla esecuzione delle dispense , fa bisogno che mi spieghi , se ciascheduno de' due Tribunali della Penitenzieria , e Dateria , ha i suoi differenti esecutori ; e quali questi sieno ?

Conf. Ciascheduno de' due Tribunali della Penitenzieria , e Dateria , ha i suoi differenti Esecutori . La Penitenzieria si serve de' Confessori , e la Dateria a tenore del Concilio di Trento si serve de' Vescovi , come in appresso m' ingegnerò di spiegare . Primieramente è necessario al Confessore , o Paroco che intenda le abbreviazioni della Penitenzieria , e son le seguenti .

A

Alr Aliter . Aplica Apostolica .
Als Alias . Aucte Auctoritate .

C

Cardlis Cardinalis . Confeone Confessio-
Canic Canonice . ne .
Cens Censuris . Consciæ Conscientiæ .

D

Dilcreoni Discretioni . Dnus Dominus .

E

Ecclæ Ecclesiae . Ecclis Ecclesiasticis .
Effus Effectus . Epus Episcopus .
Exit Existit .

F

Fr. Frater . Fratii Fratrum .

G

Gnrali Generali .

Hu-

H

Humoj Huasmodi. Humilis humiliter.]

I

Infraptum Infrascrit- Igtr Igitur.
ptum. Intropta Introscripta

Irregulte irregulari-
tate.

L

Lia licentia. Lræ Litteræ.
Lima Legitima. Lite Licate.

M

Mrimonium Matri- Miraone Miseratione.
monium. Mir Misericorditer.

Magro Magistro.

N

Nultus Nullatenus.

O

Ordio Ordinario.

P

Pp. Papa. Pricida Præsbyteri-
Pr. Pater. cida.

Pontus Pontificatus. Poenia Poenitentia.

Ptus Prædictus. Poeniaria Poeniten-
Ptur Præfertur. tieria.

Pntium Præsentium. Poe Posse.

Pbter Presbiter. Prior Procurator.

Q

Qanus Quatenus. Qd. Quod.

Qmlbt Qomodoli-
bet.

R

Relari Regulari. Roma Romana.

Relione Religione.

S

Sntæ Sanctæ Speax Specialiter.
Sa-

Salari Salutari.

Sentia Sententia.

Spualibus Spiritua-
libus .

T

Tn Tamea

Tm Tamum

Thia Theologia .

Tli Tituli.

V

Venebli Venerabili. Vrae Vestrae.

Esam. Se il Confessore, o Paroco a parte le lettere si conoscesse insufficiente nella scienza, le può egli dare ad un altro dottto, ed esperto per eseguirle?

Conf. Si, che in tal caso le può benissimo dare ad un altro dottto, ed esperto per eseguirle; per altro deve tenere anch'egli il segreto, come l'esecutore medesimo.

Esam. Mi esponga adesso le clausule delle lettere?

Conf. L'Esecutore deve essere (Ex approbatis ab Ordinario), onde qualunque Dottore, o Maestro che sia, se non è approvato dall'Ordinario non può eseguire la dispensa.

Esam. L'Esecutore può egli prendere informazioni da testimoni?

Conf. Egli non può far ciò in modo alcuno, ma le dee prender soltanto dagli Oratori, con mettergli in vista il grand' obbligo che gli corre di sinceramente, e fedelmente raccontare il fatto, altrimenti se raccressero la verità, la dispensa farebbe nulla, ed invalido il matrimonio, e si esporrebbero al pericolo di vivere in un perpetuo incesto. Inoltre si deve considerare, ed indagare le circostanze, per veder se

l'in-

l'impeditimento suffista, come hanno esposto nella supplica. E se il Confessore sarà stato informato prima della Confessione Sacramentale degl' oratori, non conviene che faccia scrupolose ricerche del fatto; ma se poi non io fosse, dovrebbe usare quelle diligenze, che usarebbe un uomo saggio, e prudente in un affare di sommo rilievo; ed in caso, che non usasse una morale diligenza, e ciecamente dispensasse, la dispensa farebbe nulla in vigore di questa clausula „ si ita esse per diligentem orato-
„ ris examinationem , ac post monita ,
„ & consilia opportuna illi praestita inve-
„ neris “ . Se poi il Confessore sapesse altronde, che gli oratori non digessero la verità, in tal caso non gli potrebbe dispensare, né gli farebbe torto, mentre è tutto segreto, e però si potrebbe servire della segreta notizia avuta da altre persone. Se poi il Confessore fosse scrupoloso, o poco pratico, e pertid non volesse dispensargli, gli oratori possono ricorrere ad un altro più dotto, e più pratico.

Esam. Ma se il dubbio nascesse nella Sacramentale Confessione, il Sacerdote cosa deve fare?

Conf. Allora dovrebbe credere al penitente, e dispensarlo. „ Ita quod hujusmo-
„ di dispensatio, & absolutio in foro ju-
„ dicario nullatenus suffragetur „ e perciò
le la validità del matrimonio fosse messa in
questione appresso il superiore, la dispensa
ottenuta nella Penitenzieria non gli suffra-
gherebbe; ed il Giudice potrebbe consi-
nuar

nuar la causa , come se non vi fosse stata dispensa . „ Audita prius Oratoris Sacramentali Confessione , restà deciso il dubbio de' Teologi , che pretendevano valida la dispensa , ancora senza la Confessione . Onde la Confessione è necessaria sia , o non sia stato commesso peccato nel contrarre l' impedimento , dummodo impedimentum „ ex præmissis proveniens sit occultum „ . Convien osservare , che non basta esservi alcun timore , che in qualche maniera in futuro possa diventare pubblico : altrimenti il Penitente dovrebbe rimetter la supplica alla Dateria , per esser dispensato in ambepue i fori . Imperciocchè non si dice occulto , ma manifesto quello che può provarsi (per Glossam in cap. vestra in verbo notorium de cohab. cler. & mul.) L' impedimento però si dice occulto , quando non costa pubblicamente , nè vi è pericolo , che nel fôto esterno si scuopra . „ Et separatio „ inter latorem , & dictam mulierem fieri „ non possit absque scandalo : ex cohabita- „ tione vero de incontinentia probabiliter „ timendum est , si tibi visum fuerit , aliudque „ Canonicum non obstat impedimentum „ , cum eodem latore , & dicta matiere de „ nullitate prædicti consensus certiorata „ . Esam . Questa clausula , mi sembra che sia per quando l' impedimento , è da una parte sola , senza la saputa dell' altra , onde mi dica , che cosa è necessaria farsi allora ? Conf . La clausula riguarda appunto quando l' impedimento è da una parte sola senza la saputa dell' altra ; Egli è necessario poi una

una somma prudenza, poichè se forse sapesse la parte innocente, che il matrimonio è nullo, non lo contrarrebbe più, e perciò la Penitenzieria dispensa ancora in tal caso dalla forma prescritta dal Concilio Tridentino di contrarre nella presenza del Parocco, e dei due testimoni.

Esam. E se ambedue i contraenti sapessero l'impedimento, come si dovrebbero trarregolare?

Conf. Allora si possono, e si debbono tra loro soli chiaramente spiegare come formole solite usarsi nel contrarre il matrimonio. „*Injuncta eis salutari penitentiae &c.*“ come sarebbe ogni settimana un digiuno almeno per sei mesi, oppure nelle vigilie delle feste della Madonna, o altri Santi principali, la recita d'una terza parte del Rosario quotidianamente per tanti mesi, o altre opere di pietà, limosine, visite degli infermi &c. il tutto però dipende dalla prudenza del Confessore considerata la qualità delle persone, e le circostanze, perchè sempre debbono ingiungere tali penitenze, che il penitente, considerato il suo stato, le possa adempire, e che non diano occasione di sospettare del peccato commesso.

Esam. Se poi vi fosse la dispensa, o permitta d'un voto, „*in alia penitentiae opera, qual penitenza il Confessore dovrebbe imporre?*“

Conf. Tali penitenze, che durino quanto sarebbe durato il voto, e si debbono eseguire coll'intenzione di soddisfare all'obbligo del voto fatto, e se fosse stato il voto

to della Religione , debbe imporgli , che porti sempre qualche segno di quella , e che si confessi nelle feste principali di quella Religione &c.

Esam. E come dovrà egli il Confessore eseguir la grazia Apostolica ?

Conf. Deve allora assolvere il Penitente nella solita forma dalle Censure , e regcati , e poi eseguirà la grazia Apostolica con queste parole , mutato , come è chiaro il nome dell'impedimento secondo la varietà del caso .

„ *Et insuper auctoritate Apostolica mihi specialiter delegata dispenso tecum super impedimento primi , (seu secundi , seu primi , & secundi) gradus ex copula illicita a te habita cum sorore mulieris , cum qua contrahere intendis proveniente ; ut praeserto impedimento non obstante , matrimonium cum dicta muliere , publice servata forma Concilii Tridentini , contrahere , consumare , & in eo se manere liceat possis , & valeas . In nomine Patris &c Insuper eadem auctoritate Apostolica prolem , quam ex matrimonio suscepis , legitimam fore nuntio , & declaro , In nomine Patris &c. Passio Domini Nostri &c. “*

Esam. Ma se la dispensa si desse per rimanere nel matrimonio già contratto , si dovrebbe mutar forma , ed aggiungere al-
cuna cosa ?

Conf. Si dovrà bbe aggiungere „ *Et insuper dispenso tecum super impedimento pri-
marii affinitatis gradus ex copula illicita ,*

„ *cum*

„ cum sorore tux putatæ conjugis quam antea habuisti, ut illo non obstante renovato consensu cum præfata conjugi, matrimonium cum illa contrahere &c.“

„ Et pariter eadem auctoritate Apostolica problem, si quam suscepisti, & suscepferis, legitimam fore decerno, & declaro &c.“.

Esam. Se la dispensa fosse del voto di castità, come dovrà esprimersi il Confessore?

Conf. Nel seguente modo; cioè . . . , Insuper tibi votum castitatis, quod emisisti, ad effectum ut matrimonium contrahere, & debitum conjugale reddere, & petere licite possis, & valeas, in opera, quæ tibi præscripsi, dispensando commuto. In Nomine Patris &c. che se alcuno avrà ricevuta la dispensa dal voto della Religione a condizione, che conduca una vita celibate, allora non si dirà „ad effectum contrahendi matrimonium; ma ad effectum remanendi in sæculo in vita celibate“.

Esam. Se poi qualcheduno non ostante il voto della castità avesse contratto il matrimonio qual sarà la formula?

Conf. „ Item te, non obstante castitatis voto, quod emisisti, & transgressus fui, in dicto matrimonio remanere, & debitum conjugale reddere posse, & debere declaro, & ut idem debitum etiam exigere licite possis, & valeas, tecum eadem auctoritate Apostolica dispenso. In Nomine Patris &c.“ a queste formole facilmente si possono accomodare le altre ne' differenti casi.

Esam. Finalmente che si comanda nelle lettere della dispensa al Confessore, e sotto qual pena vien egli obbligato?

Conf. Si comanda al Confessore sotto pena di comunicare *Latæ Sententia* di lacerarle, o di bruciarle; acciò non rimanga verun segno, o copia di esse sotto qualunque titolo, o pretesto; e non può fare nè dare attestati d'avergli assoluti, o dispensati. Che se poi l'avesse restituite agl'Oratori, tali lettere non servirebbero a nulla affatto, essendo prive d'ogni fede, e provazione nel foro esterno; peraltro la dispensa rimarrebbe nel suo vigore.

Esam. Spieghi ora che cosa è la Dateria?

Conf. La Dateria, come dissi di sopra, è un Tribunale, ove si spediscono le dispense matrimoniali per il foro esterno, onde chi ha qualche impedimento noto al pubblico, o che considerate le circostanze moralmente parlando diventerà pubblico, deve di tale impedimento chiedere la dispensa alla Dateria. „ *Dispensatōnes quacumque auctoritate concedenda;* (il Consilio di Trento sent. 22 cap. 5. de refom.) „ *si extra Romanam Curiam committienda erint, committantur Ordinaris illorum,* „ *qui eas impetraverint; ex vero, quæ gratiōe concedentur suum non sortiantur effectum, nisi prius ab iisdem tamquam delegatis Apostolicis summatis tantum, & extra judicialiter cognoscatur expuestas preciis tubreptionis, vel tubreptionis vitio non subjacere.* .. Conformemente a questo decreto la Dateria speditice

Disce le sue lettere delle dispense agli Ordinarij.

Esam. Vien egli compreso ancora il Vicario Generale sotto il nome d'Ordinario?

Conf. Non vi ha di ciò dubbio, ma non vien compreso però il Vicario Capitolare nella Sede Vacante, perchè „de illo Papa non confidit“ e però se egli eseguisse tal dispensa farebbe nulla l'esecuzione, e per conseguenza nullo il matrimonio.

Esam. Qual'è lo stile della Curia Romana nel dirigere le sue lettere in tempo di Sede Vacante?

Conf. Di dirigerle al Vescovo più vicino, o al di lui Vicario.

Esam. Quando i supplicanti sono di diverse Dioceſi, a qual dei due Ordinarij, dirige le sue lettere la Dateria?

Conf. Ciò, come sopra ho accennato, primieramente devesi esprimere nella supplica, affinchè la Dateria diriga le sue lettere all'Ordinario della donna, e non a quello dell'uomo.

Esam. Il Commissario, o Delegato, che cosa deve riflettere?

Conf. A quella clausula specialmente: „Te de præmitis diligenter informes, an preces veritate nitantur“ affin di conoscere, che l'autorità di dispensare gli è commessa condizionatamente, e che egli ha uno strettissimo obbligo d'indagare, e prendere informazioni delle cose esposte nella supplica, tanto dell'impedimento, che delle cagioni, e motivi per ottenerne la dispensa espolti dagli Oratori, e te vi sia

aggiunta dal Pontefice qualche cosa di particolare , e ancor di ciò deve prendere informazione.

Esam. Se il Commissario , o Delegato non trovasse nella lettera tutto verificato , mi dica , se egli può procedere alla dispensa.

Conf. Nò , che in tal caso non può procedere alla dispensa , e nemmeno può cominciare . Inoltre non solamente il Delegato deve da sè informarsi , ma ancora deve esaminare i testimoni , ne superficialmente , e se siano quelli timorati di Dio , e dai quali non si dubiti di essere ingannato , con fargli dare ancora con tutta la solennità il giuramento „ de dicenda veritate “ affinchè non si lascino corrompere dai regali , o altre promesse .

Esam. Qual è la clausula per il Commissario ?

Conf. Ella è la seguente . „ Quatenus deponita per te omni spe cujuscumque , aut præmi etiam sponte oblati , a quo te omnino abstenere debere monemus „ Volumus autem quod si spreta monitione nostra hujusmodi , aliquid muneris , aut præmii occasione dictæ dispensationis exigere , aut oblatum recipere temere , re prælumpseris excommunicationis latæ sententiæ pænam incurras “ . E neppure il Vescovo , o Vicario può prender cosa alcuna , giusta la determinazione della S. Congregazione che fissò „ quod pro dispensationibus matrimonialibus non licebat Episcopo , sive ejus Vicario quidquam recipere , nec ratione Sigilli , vel alicuius alteri .

alterius rei : proter decretum illud ,
quod solet poni in litteris dispensatio-
num matrimonialium ; ut nihil muneris ,
aut præmii sponte oblati accipi possit pro
illarum executione , ita intelligendum
esse , ut neque Ordinarius ipse , neque
Vicarius ejus quidquam pro mercede
laboris , quem in ea re susciperent , ca-
pere possent “ .

Esam. Il Commissario può egli delegare
l'autorità di dispensare ad altre persone ,
come ancora d'esaminare i Testimonj ?

Conf. Non può delegarla ad altre perso-
ne , può bensì delegare l'esame de' testi-
monj a qualche Paroco , od altra persona
di conosciuta probità , e scienza .

Esam. Perchè il Commissario può dele-
gare l'esame de' testimonj ?

Conf. Perchè sono i luoghi trà se tal-
volta tanto lontani , che è diffì ile l'ac-
cesso al Commissario , e per riguardo an-
cora delle donne , o altre persone impe-
dite da altre cagioni .

Esam. Dunque il Commissario , come
ha spiegato V. S. , non solamente deve
prendere informazione degl'impedimenti ,
ma ancora delle cagioni allegate nella sup-
plica per ottener la dispensa , ed anche ri-
guardo a quelle che si devono verificare ,
accid possa dispensare . „ Si preces veritate
nítantur “ di più , che se la dispensa sia sta-
ta spedita „ in forma pauperum „ vi sia la
clausula nella dispensa . „ Qui pauperes , &
„ miserabiles existunt , & ex labore , & in-
„ dustria sua tantum vivunt “ e che per

H 3 adem-

adempimento di questa clausula si ricerchi la povertà , e miseria dell' oratore , e dell' oratrice , e che questa si debba provare , nè s' ammetta la sola assertiva degl' oratori , ma il testimonio del Paroco , o d' altra persona degna di fede , e che se il Commissario , dopo d' avere attentamente , e seriamente riflettuto a tutte l' accennate particolarità , non le trovi in ogni sua parte verificate , la dispensa sia nulla in questa forma ottenuta ?

Conf. Appunto , anzi tali dispense si sogliono concedere per l' incesto commesso , ovvero per il grave sospetto di esso , acciocchè non gli accada colla perdita delle anime , e con grave scandalo di perseverare in sì fatta copula , e la donna sia costretta a rimanere infamata , e senza marito , e perciò vi è la particola . „ Ut oratores ab invicem separeret “ : e se nell' intervallo della dispensa ottenuta , fino all' esecuzione avranno usato fra loro , secondo la dichiarazione di Paolo V. bisogna ottenere una nuova dispensa dalla S. Sede Apostolica chiamata „ perinde valere “ . In oltre vi è di speciale espresso . „ Eam illis pænitentiam „ publicam imponas quæ alios deterreat a „ similibus committendis “ . Questa clausula è conforme al decreto del Concilio di Trento scil. 24. cap. 8. de Reform. „ Apostolus „ monet , publice peccantes palam esse „ corripiendos . Quando igitur ab aliquo „ publice , & in multorum conspectu cri- „ men commissum fuerit , unde alios scan- „ dalo offensos commotosque non sit du-

„ bi-

,, bitandum , huic condignam pro modo
,, culæ pænitentiam publice injungi opor-
,, tet , ut quos exemplo suo ad malos mo-
,, res provocavit, suæ emendationis testimo-
,, nio ad rectam revocet viam“ . La qual
testimonianza di mutazione spetta a deter-
minarsi al Commissario , che suol essere va-
ria secondo la qualità delle persone . Ordì-
nariamente gli s' impone di dovere per più
giorni de fœta tenere in mano una candela
la accesa nella Messa Parrocchiale , ed inol-
tre deve imporre all' oratore „ Ut ope-
„ ram suam fabricæ , vel in aliud servitium
„ alicuius Ecclesie , vel loci , tribus saltum
„ mensibus conferat „ e questa penitenza
si suol dare ancora alle persone civili .

Esam. Questa penitenza , *ut opiram
suam &c.* si può della redimere con denari ,
o farla fare per terza persona , ovver farsela
la mutare con altra penitenza afflittiva ?

Conf. Non può questi redimersi in guisa
alcuna , o variarsi , e gli oratori la deb-
bono fare da per loro stessi .

Esam. Quando il Commissario prevedesse
che fosser per nascere degli scandali ,
benchè tutto l' esposto nella supplica si
verificasse , può egli dispensare ?

Conf. Non può dispensare . „ Nec et si
„ scandalum sit ex eo oriturum . “

Esam. Il Commissario deve egli proce-
dere alla dispensa , prima , o dopo fatta la
penitenza dagli oratori ?

Conf. Dopo che abbiano fatta tutta intier-
amente la penitenza ingiunta , non ottan-
te qualunque promessa , o mallevatoria ,

con cui assicurassero di farla in futuro .
 „ Demum , (dice il Pontefice) si tibi
 „ expediens videbitur ; quod dispensatio
 „ hujusmodi sit eis concedenda “.

Esam. Dunque la detta dispensa , è ri-messa in arbitrio del Commissario ; onde non farà sempre obbligato ad eseguirla ?

Conf. Se egli maturamente considerato il tutto , stimasse bene di non eseguirla , con tutto che la potesse eseguire , non sarebbe però obbligato .

Esam. In qual maniera deve egli eseguire la dispensa .

Conf. In quella che gli sembrerà più opportuna ; con tutto questo però farà bene , che l'eseguisca in questa forma , cioè obbligando gl'oratori a confessarsi , e comunicarsi prima , e poi con una ammonizione grave , ed efficace esortandogli a vivere nel matrimonio come conviene alla santità del Sacramento , ed ai doveri delle Leggi di Dio , e della Chiesa , per compensare (come disse Innocenzo ad Ottone Imperatore in consimile congiuntura) colle limosine , ferventi orazioni , ed altre opere di cristiana pietà , la piaga fatta alla disciplina della Chiesa .

Eccovi , o novelli Confessori „ Fratres
 „ mei carissimi , & desideratissimi , gau-
 „ dium meum , & corona mea “ ciò che
 è sembrato opportuno per darvi una fa-
 cile , e pratica istruzione , la quale vi possa
 scortare , e dirigere in questo sì santo ,
 e tanto pericoloso Ministero .

CON-

CONSTITUTIONES

SUMMI PONTIFICIS

BENEDICTI XIV.

**Ad Matrimonii Sacramentum
Spectantes .**

H S

Sanctissimi Domini Nostri

BENEDICTI PAPÆ XIV.

CONSTITUTIO 35. Tom. I.

AD EPISCOPOS DIRECTA

*Circa occultorum Matrimoniorum
contractionem.*

BENEDICTUS PAPA XIX.

*Venerabiles Fratres salutem, & Aposto-
licam Benedictionem.*

Satis vobis compertum esse non dubi-
cūsus, Venerabiles Fratres, eam sem-
per fuisse piæ Matris Ecclesiae vigilem
curam ut Sacramentum matrimonii, ma-
gnum ab Apostolo nuncupatum, publice,
& palam a fidelibus celebretur. Quod qui-
dem ut diligentius, quam antea factum
fuerat, imposterum observaretur, Sancta
Tridentina Synodus Lazeranensis Concilii
sub Innocentio III. celebrati vestigiis inhe-
rendo, præcepit, ut imposterum, ante
quam matrimonium contrahatur ter a pro-
prio contrahendum Parochio tribus conti-
nuis diebus festivis in Ecclesia inter Mis-
sarum sole-nia publice denuntietur; dein
deque nullo legitimo concurrente impedi-
mento ad illius celebrationem in facie Ec-
clesiae, eoram Parochio, vel alio Sacerdote
de ipsius Parochi, seu Ordinarii licentia,
& duobus, vel tribus testibus presentibus,
rite procedatur. Voluit etiam eadem San-
cta Synodus apud Parochum diligenter li-

brum custodiri in quo conjugium, & testium nomina, diesque, & locus matrimonii describantur.

Providæ tamen hujusmodi leges, tanta auctoritate saluberrime institutæ, prava horum temporum conditione prolabi visæ sunt, & enerves proptermodum reddi, ob matrimonia usum nimis recepta, quæ occulæ adeo celebrantur, ut illorum notitia, quantum fieri potest, oblitteretur, & in tenebris ignorantiae perpetuo jaceat conseputa. In more etenim positum est, illa celebrari nullis præviis factis denuntiationibus eorum solo Parochio, vel alio Sacerdote de ejus licentia, adhibita præsentia tantum duorum testium apposite a contrahentibus advocatorum, quorum fides nemici illorum est suspecta; remque peragi saepe extra Ecclesiam, quandoque etiam intra illam, januis, tamen occlusis, vel eo temporis momento, quo semota alterius cuiusvis præsentia, scientia initii matrimonii, præter Parochi, contrahentium, testiumque personas, alios penitus effugiat.

Quatum a Sacramenti dignitate, & ab Ecclesiasticarum legum præscriptis occulta haec matrimonia, ~~diviscentis~~ vulgo nuncupata, ut plurimum abhorreant, satis superque coniicere quis poterit; qui mentis aciem ad exitiosos illoram effestus convertat. Hinc gravia ortum habent peccata, præsertim vero eorum, qui divinit Judicis interminatione posthabita, priore uxore, cum qua claram contraxerunt relista, cum atia, ipse futuri matri nonit, deceperat, & in tur-

eturpe necum vivendi licentiam abducta, palam contrahere promittunt. Quorumdam vero mentem ita pravæ cupiditates excæcant, ut novum contrahere secretum matrimonium audiant, post alterum secreto itidem contractum, & nondum prioris coniugis morte solutum, seseque magno scelerre polygamos reddant. Alii etiam eo impudentiæ devenere, ut in hujus magni Sacramenti contemptum post primas secreto initas, alteras aut publice, aut privatim nuptias contrahendo, sese audacius polygamia pariter innodare non perhorrescant. Age vero quam gravia, quam nullo pacto ferenda ex his matrimonii mala oriuntur. Si enim, ad quamcumque matrimonii suspicionem submovendam, virum seorsim a muliere vivere contingat, sublata est illico individua vitæ consuetudo, & contemptum est verbum Domini: „Adhæredit homo uxori suæ, & erunt duo in carne una „. Sin hæc vitæ consuetudo servatur, nemo est qui illam criminis non arguat, & ut potest detestabilem, in scandali materiam non traducat. Neque illata per scandalum dispendia rependit subsecuta celebratio occulti matrimonii, quod in tenebris delitescit, & ab omnibus ignoratur.

Leviora quoque dampna non sunt, quæ suscepit Proli irrogantur. Sæpe enim contingit illam a Parentibus, & a Matre præfertam amotam, nec pie, nec liberaliter institui, sed incertis fortunæ casibus objectam relinqui; nisi etiam Parentes ipsi contra naturæ leges, a fu defario illius vitæ infideli-

sidentur. Ut vero tam immane facinus Parentes deterreat, illosque ad sobolem alendam, instituendamque humanitas ipsa compellat; alia imminet liberis susceptis ex occulto matrimonio lugenda avitarum facultatum, & bonorum jactura, pro quorum possessione assequenda, quamvis clament iura sanguinis; illis tamen careant necesse est propter occulta Parentum matrimonia, & adeptam legitimatis, & filiationis probationem. Huius etiam malorum origini sunt referenda ipsa quoque secreta matrimonia contracta a filiis familias contra Patris juste dissentientis, voluntatem; ex quibus quam gravia incommoda exoriri soleant, neminem latet. Quid plura? Adeo invulnus malitia, ut quandoque in minoribus Ordinibus constituti pensiones, & Beneficia, & Divinum cultum, & Ecclesiastica munia instituta, etiam post initium clam matrimonium retinuerint, sibique de matrimonia iniquitatis loculos miserrime comparaverint.

Deflenda haec igitur potius uberibus lacrymis, quam latiore calamo explicanda malorum congeries, cum ex hac Apostolice Sedis specula omnes sibi vindicet nostrae vigilanteæ curas; temperare non possumus, quin vos ipsos, Ven. Fratres, in partem nostræ sollicitudinis evocantes, veltrage pietatem, & zelum excitemus ad custodiendas vigilias noctis super Grege vobis credito, quem luctuosa horum temporum conditio in disserimen adducit. Primum itaque periculi non infrequens occasio vos reddat diffi-

difficiliores ad remittendum publicationes, a quibus contracturi matrimonium saepe per malitiosam suggestionem petunt dispensari. Quam caute solerterque oporteat ea in re Episcopos versari non obscura vobis a Concilio Tridentino exhibentur argumenta. Si enim (ait eadem Sancta Synodus) probabilis fuerit suspicio, matrimonium malitiose impediri posse, si praecesserint denuntiationes; tunc vel una tantum denuntiatio fiat; vel saltem Parocho, & duobus testibus presentibus matrimonium celebretur, & deinde ante illius coactum nationem denuntiationes in Ecclesia fiant, ut si aliqua subsunt impedimenta, facilius detectantur. Præterea, licet Episcopo relatum sit omnimode super denuntiationibus dispensare, tamen hæc facultas, non a sola dispensantis voluntate pendet, sed a Tridentino exercetur artis prudentiae, discretique arbitrii legibus, quod idem est, ac legitimam cautum dispensationis requirere.

Parem quoque, immo fortasse maiorem vigiliam necesse est a vobis adhiberi, ne post remissas denuntiationes celebretur matrimonium coram Parocho, vel ab alio Sacerdote ab ipso Parocho, vel a vobis deputato, presentibus duobus, vel tribus testibus confidentibus, se uila celebracionis notitia, vel ratione oriatur. Id enim, ut ad præscriptum iacrorum Canonum licite fieri poscit, non satis est obvia quævis, & validis causa, sed gravis, urgens, & urgentissima requiritur. A Sacro noctræ Pænitenziariæ tribuenda, eo potissimum casu:

fit

fit potestas ita celebrandi matrimonium, quo vir & feminina in figura matrimonii publice degentes, & de quibus nulla viget criminis suspicio, in occulto tamen concubinatu perseverant: facile enim quisque coniiciet, quem absconum esset, eos a statu damnationis per gratiam Sacramenti revocandos, ad publice contrahendum matrimonium præviis denuntiationibus compelli. Hanc vero praxim vobis duximus proponendam, non quia dispensatio præmisso casui solum congruat, cum alii similes, & fortasse urgentiores esse possint in quibus dispensari expediat; sed quia vestri Pastoratis officii partes versari debent in sedulo investiganda legitima, & urgente causa dispensationis, ne matrimonia occulte celebrata luctuosos habeant exitus, quos intimo cordis mærore recensuimus.

Hunc porro in scopum vos hortamur, & impeasse admonemus, ut personarum matrimonium secreto contrahere petentium diligens fiat a vobis inquisitio, an scilicet ejus qualitatis, gradus, & conditionis sint, quæ id probe exposcant; an sint sui, vel alieni juris, an filii familias, quoram nuptiæ Patri juste dissentienti sint invisa; ab Episcopali etenim, quod geritis, munere nimium esset alienum, facilem præberi filio inobedientiæ occasionem; an res sit de personis Ecclesiasticis, licet in minoribus Ordinibus constitutis Pensiones, & Beneficia Ecclesiastica obtinentibus, ut detestabilis illorum retentio in statu uxorato congruis remediis postea compescatur.

Po-

Potissimum vero curet vestra sollicitudo, antequam secreti matrimonii licentia concedatur, quod contrahentes clara, & indubia, & a quavis fraude immunia exhibeant documenta status liberi ad avertendum ab iis, qui improbi sunt ingenii, polygamiae periculum.

Quod attinet ad Ministrum secreti matrimonii volumus ad id munus deputari Parochum alterius ex contrahentibus, quem notitia personarum, experientia, & diutinus rerum usus quovis Sacerdote extra-neo peritiorem effecisse presumuntur. Si quæ tamen vobis occurrant circumstantiæ, quæ alium Sacerdotem loco Parochi exposcere videantur, gravi impellente cauta, si Sacerdos a vobis eligatur, qui probitate, & doctrina, & obeundi muneris peritia commendetur. Unitamen, aut alteri Sacramenti Ministro a vobis deputando distincte præcipiatur, ne matrimonio interfit, nisi prius paterna caritate conjuges in Domino monuerit, sobolem procreandam regenerari quam primum oportere sacro Baptismatis lavacro, ac Christo Judici distinctam reddituros esse rationem, nisi Filios, ut legitimos agnoverint, eosque pietate, bonisque moribus imbuérint, & frati patiantur bonis temporalibus a majoribus in supremis tabulis relictis, vel provida legum auctoritate delatis.

Celebrato autem matrimonio indilate a Parochi, vel alio Sacerdote coram quo initum est, exhibeat Episcopo illius scriptum documentum cum nota loci, & tem-

temporis, testimoniique, qui celebrationi interfuerunt. Vestrum erit postea diligenter incumbere, quod ad perennem gestae rei memoriam praefatum documentum fideliter transcribatur in libro prorsus distincto ab altero, in quo matrimonia publice contraeta de more adnotantur. Hujusmodi liber pro matrimonii secretis apposite compatus, clausus, & sigillis obsignatus in vestra Episcopali Cancellaria caure erit custodiendus: & eo tantum calu resignari, & aperiti vestra accedente licentia patemini, quo alia id genus matrimonia describi oporteat, vel id sibi vindicet justitiae administrandæ necessitas, vel demum aliquod documentum ab eo exposcant verum interesse habentes, quibus probacionum aliunde petendarum non suppetit copia: Sedulo tamen an madvertentes, quod re absoluta, denuo claudatur, & Sigillis, ut antea obsignetur. Fides, seu attestaciones clam celebrati matrimonii a Parocho, vel Sacerdote, qui vices Parochi gessit, exarander, vobisque exhibenda, transcribantur in Libro dicto, prout jacent de verbo ad verbum a persona a Vobis deputanda, quæ apud omnes integritatis, probatique hominis luculentur habeat testimonium. Fides vero, & attestaciones ipsæ in secretiori loco sartæ, testæque a Vobis serventur.

Quod si ex occulto hujusmodi matrimonio prolem nasci contingat, eadem munetur salutari aqua Baptismi in Ecclesia, in qua aliis infantibus hoc Sacramentum indistincte confertur. Et quia ad operandum

dum clam initum matrimonium , facile est in libro Baptizatorum nullam fieri mentionem Parentum , & eorum nomina consulto reticeri : volumus , ac expresse mandamus , quod a Patre Baptizati , eoque defuncto ab illius Matre , suscepta proles vobis denuntietur : dictaque denuntiatio fiat , vel immediate per Parentes ipsos , vel per litteras eorum charactere exaratas , vel per fide dignam personam ab ipsis Parentibus designata m , ut certo , & clare vobis constet , quod proles tali loco , & tempore , vel reticitis , vel falso expressis nominibus Parentum baptizata , est legitima , licet occulti matrimonii foedere procreata . Quæ sane omnia cum vobis innotuerint , ne illorum excidat memoria in libro fideliter describentur ab eo , cui facta a vobis est potestas adnotandi matrimonia occulte celebrata . Liber , in quem baptizatorum , ac utriusque Parentis nomina referentur , quemvis distingui debeat ab altero matrimoniorum , eadem tamen diligentia , iisdem cautelis in Cancellaria Episcopali clausus , & Sigillis obsignatus erit custodiendus , prout librum matrimoniorum cante custodiri supra mandavimus .

Quia vero nonnulli deesse non possunt , qui propriæ conscientiæ vocibus obfirdeant , & nostris hisce mandatis parere negligant ; debita poenarum distinctione proximo modo culpæ a vobis puniantur . Quintimmo cum satis nobis experientia compertum sit in hujusmodi negotiis homines in terram oculos declinantes ob humanos respetus

Etus tardiores effici, & a recte agendi semita revocari: mandamus ideo, matrimonia occulta a vobis evulgari, & notificari, si certo vobis constiterit ex aliquo matrimonio occulto procreatum fuisse sobolem, & baptizatam suppressis Parentum nominibus, nulla praestata vobis notitia, ut par erat, ab illius Parentibus intra triginta dies a nativitate numerandos.

Ne autem contumaces, & inobedientes violatæ fidei, proditique secreti Parocho suos insimulent; sedulo a vobis curandum est, ut a Parocho, vel alio Sacerdote pro secreta celebratione matrimonii a vobis deputando, conjuges clare, & aperte monsan-
tur, ea lege, & pacto illis permitti secreti matrimonii celebrationem ut soboles inde procreanda non solum regeneretur sacro Baptismate, sed post Baptisma denuo tie-
tur Episcopo cum nota loci, & temporis administrati Sacramenti, ac sincera indica-
tione Parentum a quibus ortum habuit, quemadmodum supra præmissum est: alio-
quin matrimonium, licet contractum data per Episcopum secreti Fidei, in lucem pro-
feretur in gratiam filiorum, & ad propul-
sandam ab illis gravem, nulloque pacto
serendam jacturana. Volumus denique, ne
mandamus, fides, seu attestations matrimoni-
ii clam initi, & sobolis ex eo proore-
cta exceptas ex dictis libris, modo quo di-
ctum est, apud vos caute custodiendis tan-
tam promiseri fidei, quantam sibi alii li-
bri Parochiales Baptismatis, & Matrimonii
vindicare consueverunt.

Hæc

Hæc a vobis, Ven. Fratres, in hac temporum calamitate observari enixe præcipitus ad communem animarum salutem, & ad præsidium Ecclesiasticæ disciplinæ, propter invalecentem hominum malitiam nova semper detrimenta vel patientis, vel reformidantis. Ceterum nostris hisce literis sublata nolumus ea validiora remedia, quæ huic malo, in diem ingruenti, confona dignescet prudentia vestra, ad Pastorale officium cumulate obeundum. Vobis interea paternæ caritatis, & benevolentiae testem Apostolicam Benedictionem impertimur.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die 17. Novembris 1741. Pontificatus Nostri anno secundo.



CON-

C O N S T I T U T I O

II. T O M . III.

D E M A T R I M O N I I

Validitate inter virum Judæum, & Mulierem Hæreticam. Expenduntur Leges Hebræorum, & Leges Imperiales quod ad Virum. Canones, & Ecclesiastica consuetudo ejusque vis quod ad Mulierem.

Dilecto Filio Nostro Henrico Sanctæ Mariæ in Porticu S. R. E. Presbytero Cardinali Duci Eboracensi nuncupato.

B E N E D I C T U S P A P A X I V .

Dilecte Fili Noster, Salutem, & Apostoli am Benedictionem.

Singulari Nobis consolationi, & universis totius Ubis Ordinibus exemplo est illa tua, quam assiduam cernimus, & audimus, exercitatio in pietatis munerebus obeundis, usque in primis, quæ decent Ordinem Sacerdotalem, quo Tute a Nobis fuisti in privato Sacello Nostro iniciatus. Judæum autem ad Catholicam Fidem accedere cupientem, cum sis propter diem Sacro Baptismatis lavacro expiaturus, mirifice hinc ollendis ea verba te Imperio in mente gerere, quæ juxta Pontificale Romanum in tui Consecratione protulimus. Sacerdorem enim oportet offerre, benedicere, preesse, practicare, & baptizare.

At exorta, uti accepimus, hæc controver-

versi est, utrum scilicet, cum Hebreus e secta Protestantium uxorem duxerit, quæ aut hæresim juravit, aut jurandæ parata est, utrum, inquam, initum antea matrimonium, post suscepsum ab Hebreo Baptisma, sit iterandum. Te igitur hac Nostra epistola certiorem facimus, ambos, postquam Catholicæ Fidei nomen dederint, per Baptismum alter, altera per hæresis testationem, rursus esse matrimonii vinculo conjungendos. Nam quod ante injerant, irritum omnino fuit propter impedimentum dirimens, quod vocatur *disparitatis cultus*: In qua re declaranda, sermonem primo de Viro, cum de Muliere instituimus, diligenter investigantes; an eorum uterque, dum connubium init, illius esset impedimenti vinculo iuretus.

Initium igitur a viro sumimus, ac breviter judicamus quidquid hac in re tum Hebraica lege lanicum, tum Principum decretis constitutum sit; omissis Sacris Ecclesiæ Canonibus, cum nullo modo possint iis accommodari, qui nunquam in ejus signi acti sunt. *Quid enim mihi de iis, qui foris sunt judicare?* Sic S. Paulus Epistola I. ad Corint. cap. v. scripsit, cujus verba apte ab Urbano III. Prædecessore Nostro ad rem nostram accommodata sunt. Cap. Gaudemus, de divortiis.

Deuteronomii cap. 7. cautum est, ne Hebreis licet cum iis faminis, quarum religio non esset eadem, matrimonio consula. Non initis cum eis fœdus, nec misereberis eorum, neque sociabis cum eis conju-

gia ; filiam tuam non dabis filio ejus , nec filiam illius accipies filio tuo . Et lib . i . Esd . cap . 10 . habetur , Secheniam cum eodem Esdra publice conquestum de Hebreis ~~de~~ , quod his verbis exprimitur . „ Vos trans- „ gressi estis , & duxistis uxores alienige- „ nas , ut adderetis super dilectum Israe l ; „ & nunc date confessionem Domino Deo „ Patrem vestrorum , & facite placitum „ ejus , & separamini a populis terræ , & „ & ab uxoribus alienigenis „ .

Verum non videtur his sacrarum litera- rum testimoniis adniti posse impedimen- tum *disparitatis cultus* , matrimonia diri- mens Hebraeorum cum mulieribus alienige- nis . Primum quidem supradictus Deutero- nomii locus ad cap . 7 . explicari commode de interdicto potest , quo illicita quidem sint hujusmodi matrimonia , non infecta , ac irrita . Hoc magis magisque confirmat , quod lib . 3 . Regum cap . xi . legitur , jam lata scilicet Deuteronomii lege , Salomo- nem plures uxores duxisse ex iis gentibus , cum quibus connubia habere prohibitum Hebreis a Deo fuerat ; quas quidem non concubinarum loco ab ipso habitas fuisse sacer Textus indicat , cum septingentas Reginas a trecentis concubinis omnino distinguat . Accedit præterea Sampsonis exemplum , qui Dalilam uxorem habuit ex Gigantum progenie ortam : Et sexcenta alia prætermittimus , quorum vim ingenue fatetur celeberrimus Theologus Dominicus Sotus in 4 . Sent . dist . 39 . qu . unic . art . 1 . , licet is de impedimento agere non impe- dien-

diente, ut inquiunt, sed dirimente.

Denique vero et si Sotis sententia vera esset, tamen impedimentum dirimens non ad universos omnino populos pertineret, sed ad septem Nationes tantum, id est Hethaeos, Gergezæos, Amoriteos, Cananeos, Pherezæos, Jebusæos, quæ scilicet Deuteronomio capitulo 7. exprimuntur; id vero nullo pacto sufficit, ut impedimentum disparitatis cultus in Hebraica lege inter Hebreos & mulieres alterius cultus, & cujuscumque Nationis, stabiliatur; juxta egregiam S. Thomæ doctrinam, qui in 4. sententiâ dist. 39. qu. 1. art. 1. Ad primum. " Sic scripsit " Dicendum quod in veteri lege de aliquibus infidelibus erat permisum, ut cum iis possent inire conjugia, & de aliquibus prohibitum; specialiter quidem erat prohibitum de infidelibus habitantibus in terra Canaan, qui memoratas paulo ante gentes comprehendunt. Quod vero praedicta Lege Deuteronomii ad capitulo 7. dumtaxat tenerentur terræ Canaan habitatores, non autem ceteri, licet addicti diversæ penitus Religioni, id clare perspicitur ex capitulo 21. ejusdem Deuteronomii, ubi victoribus Hebreis conceditur, eam captivam uxorem ducere, cuius forma ipsis egregia videretur. Et videris in numero ro captivorum mulierem pulcram, & adamaveris eam, voluerisque habere uxorem, dormies cum illa & erit uxor tua: quod quidem & S. Thomas animadvertisit loc. cit. in responce ad secundum.

Par. II.

I

Cum

Cum autem Esdras filios Israel a mulieribus alienigenis separaverit, non illud hinc sequatur necesse est, quod is nimirum Deuteronomii caput septimum ita interpretatus sit, ut ob disparitatem cultus, irrita, infectaque matrimonia esse jussit; quinimmo illud in eam passum accipi potest, ut, manente eodem matrimonii vinculo, separatio quoad thorum ficeret; ita tamen ut iure polygamiae nubere licet viris, nefas esset mulieribus de thalamo cogitare, & nec aut viri occumberent, aut ipsæ ad Iudaicam accederent Religionem; ut sapienter animadvertis insignis Theologus Gulielmus Etius lib. 4. senten. dist. 39. §. 3. vers. Quod si dieas Esdram. Id etiam S. Augustini auctoritate confirmatur, qui in lib. de adulterinis conjugiis cap. 18. de matrimoniis ab Esdra separatis, tamquam de veris loquitur, licet non legitimis, ut pro contractis Dei præcepto non suffragante.

Ex dictis liquet, incertum esse, ex lege Mosaica, matrimonia Hebraeorum inita cum mulieribus exteris, & Religionis alienæ, habere irrita oportere. Neque hinc argui potest, eadem lege cautum fuisse, ut vires hujusmodi matrimonia ineunt, ob disparitatem cultus dirimenti teneantur impedimento. Idem quoque sentiendum de Principium legibus arbitramur. Lex enim unica, qua ad hanc rem pertineat, Theodosii est, qua incipit. Nè quis, sub titulo Codicis de Judæis, ejus hæc sunt verba. „ Ne quis Christianorum mulierem in mar-

„ ti.

„ trimonium Judæi accipiat, neque Iudeæ
 „ Christianus conjugium sortiatur: Nam
 „ si quis aliquid hujusmodi admiserit, adul-
 „ terii vice commissi hujusmodi crimen
 „ obtinebunt. „ Verum duæ hic occur-
 rent difficultates: prima, quod hæc Lex utpa-
 te a laico Principe condita nullam habere
 vim in matrimoniis deberet. „ Leges illæ
 „ quoniam documque intell. Etæ, non possunt
 „ præscribere Ecclesæ, . Sic Estius cit. lo-
 co ad §. Si quis objiciat. Gravior altera
 est, nam Theodosii lege Hebræi cum Chri-
 stiana matrimonium, ob sceleris indignita-
 tem, non quidem ut irritum, sed ut adul-
 terium, severissime damnabatur. „ Leges
 „ autem Imperatoris dicendum est dicta
 „ matrimonia ut adulteria punire, propter
 „ gravitatem peccati, non propter nulli-
 „ tatem matrimonii. „ Idem Estius.

Quamobrem si in matrimonio, de quo
 nunc agimus, impedimentum disparitatis
 cultus intercesserit, inspiciendum erit, ne
 illi mulier obnoxia fuerit; quod ut cognos-
 catur, diligenter est perscrutandum, num
 Jure Canonico tale impedimentum decre-
 tum fuerit, aut communī Ecclesiæ Catholi-
 cæ consuetudine stabilitum; præterea an
 mulier Protestantium hæresi infecta, hac
 contuetudine teneatur. Nam si mulier cum
 foedus init, dirimenti hoc impedimento
 detinebatur, hoc satis est, ut matrimo-
 nium irritum habeatur, directe quoad mu-
 lierem, oblique quoad virum; licet hic su-
 perioris auctoritati, qui legem tulit, non
 sit obnoxius: eo ferme pacto, quo si Prin-

ceps aliquis subditorum cum exteris commercium sustulisset, atque irrita declarasse, ea, si forte fierent iurania haberentur licet non uterque negotiatorum, sed unus tantum esset subditus Legislatori.

Nunc, ut proposuimus, an impedimentum illud disparitatis cultus Jure Canonico decretum fuerit, investigemus. Verum facilis explicatio: Canones quippe a Gratiano collecti in causa 28. quæst. 1. revera fidelium cum infidelibus matrimonia prohibent, non ita tamen, ut eadem faciant irrita: Et quamquam facerent, tamen quum Canones illi a Conciliis Provincialibus conditi fuerint, tantam vim obtinere minime possunt, ut iis Universalis Ecclesia obligetur; quamvis prædicti Canones in Gratiani decreto locum habeant, & illud opus iussu Gregorii XII. emendatum fuerit; ut in quibusdam nostris Operibus iam publicam lucem editis satis superque a nobis probatum est.

Sequitur modo, ut cum impedimentum non fuerit, perquiramus, an communis Ecclesiæ Catholicæ consuetudine susceptum, atque firmatum inveniatur matrimonii esse, non quidem jure sacerorum Canonum, sed generali Ecclesiæ more, qui pluribus ab hinc sæculis viget, ac vim legis obtinet. Consulatus Cardinalis Bellarminus tom. 5. controv. de Sacram. Matrim. lib. 1. c. 23. v. 15. Tertia propositio. Estius loc. cit. §. Si sacram. objiciat, & Natalis Alexander in Theolog. Dogmat. & Moral. lib. 2. de Sacris Matrimonii art. 8. §. Certum est; re-

cens

cens He minier Tractatu de Sacram. tom. 3.
pag. 477. Item etiam tom. 3. Conventuuni
Ecclesiasticorum, qui Parisiis habebantur,
cum ejusdem Ecclesiæ Archiepiscopus esset
Cardinalis de Noailles lib. I. convent. I. §. 3.
ubi hæc scripta sunt. „ Omnes ferme Theo-
„ logi sentiunt numquam Ecclesiam ma-
„ trimonia Christianorum cum Infidelibus
„ aliquo Canone vetuisse, quo ea decla-
„ ret irrita; impedimentum vero quod a
„ Religionis diversitate procedit, ab usu
„ consuetudineque Ecclesiæ vim legis ha-
„ bente statutum fuisse. „

Restat denique expendendum, an mul-
lier ex hæresi Protestantium, dum Hebræo-
nupsit, hac lege universalis, ut diximus,
Ecclesiæ consuetudine inducta obligaretur,
quæ Christianorum cum Ethnicis, aut He-
bræis matrimonia propter disparitatem cul-
tus irrita esse jubet. Hac vero in quæstio-
ne non alio modo responderi posse arbitra-
mur, nisi videlicet, eam fuisse id temporis
obligatam. Hoc siquidem impedimentum
non habet locum in matrimoniis eorum,
qui haud sunt baptimate initiati, licet
falsam ambo religionem sectentur: neque
vim ullam habet in matrimoniis eorum, qui
Baptisma suscepserunt, et si alter Catholi-
cus, hæreticus alter fuerit, quam plane
constet, illicita illa quidem, sed rata esse.
Illud autem vigore compertum est, in eo-
rum conjugiis, quorum alter Baptismus est
particeps, exp̄s omnino alter, quamvis
adhuc Cathecumenus esset, atque ad Ca-
tholicam Fidem accedere statuisset. Id con-

firmatur Textu in Can. cave 28. quæst. 1.
 ubi hæc habentur. „ Si Christiana sit, non
 est satis, nisi ambo initiati sint Sacramen-
 to Baptismatis, & præter S. Thomam loc. cit.
 in responce ad quintum, & præter Sotum
 loco superius laudato §. Hinc fit, idem etiam
 decernunt Pontas in cas. 7. ad verbum impe-
 dimentum disparitatis cultus, Juvenin de Sa-
 cram. dis. 10. quæst. 2. §. 2. vers. Quæres utrum
Cathecumeni Sanchez de Matimoni lib. 9.
cap. 12. num. 66. & seq. Clericat. de Ma-
trim. 26. nu. 3. Cum vero hæc communis
 Ecclesiæ disciplina nunc vigeat, eique, ut
 innuimus, mulier Protestantium erroribus
 addicta subjiciatur, necesse erit, ut matri-
 monii foedus, quod cum Hebræo inuit, cum
 hic Baptismate ablutas minime fuerit, per
 impedimentum *disparitatis cultus irritum*,
infestumque habeatur.

At objicere quis forte posset, Baptismum,
 de quo nunc agimus non quidem a Catho-
 lico, sed a Ministro Protestantum colla-
 tum fuisse; mulierem vero, utpote hæresi-
 mancipatam, post susceptum Buptisma, ex-
 tra sinum Ecclesiæ Catholicæ fuisse, nec
 ideo ejus legibus obligatam. Sed hæc di-
 luere facile possumus, si primo considera-
 mus, quod apud omnes constat, Hæreti-
 cus aliquem baptizando, si formam adhi-
 beat, & materiam legitimam, ut in mu-
 liere, de qua sermo est, peractum existi-
 mamus, is Sacramenti charactere insigni-
 tur. Hac enim ratione, tamquam funda-
 mento, & S. Augustinus & veteres Patres
 iunitebantur, ut Donatistas refellerent,
 qui

qui contendebant, ab Hæreticis baptizatos rursus esse baptismate initiandos.

Deinde id etiam compertum est, eum, qui baptisma ab Hæretico rite suscepit, filius vi Ecclesiæ Catholicæ membrum effici; privatus siquidem baptizantis error hac eum facilitate privare inequit, si Sacramentum conferat in Fide veræ Ecclesiæ, atque ejus instituta servet in his, quæ pertinent ad validitatem Baptismi. Egregie hoc confirmat Suarez in sua Fidei Catholicæ defensione contra errores fœtæ Anglicanæ lib. 1. cap. 24., ubi probat Baptizatum Ecclesiæ membrum fieri; hoc etiam addens, quod, si hæreticus, ut saepius accidit, infantem lastrat impotem ad Fidei æctum eliciendum, hoc impedimento non est, quo minus ille habitum fidei cum baptismo accipiat.

Postremo exploratum habemus, ab Hæreticis baptizatos, si ad eam ætatem veneriant, in qua bona a malis despicer per se possint, atque erroribus baptizantis adhaereant, illos quidem ab Ecclesiæ unitate repelliri, sisque bonis orbari omnibus, quibus fruuntur in Ecclesia versantes: non tantum ab ejus auctoritate, & legibus liberari, ut sapienter Gonzalez differit in cap. Sicut, num. 12. de hæreticis.

Hoc quidem in transfugis, ac perduelliis observatum videmus, quos Leges civiles a Fidelium subditorum privilegiis omnino excludunt. Leges quoque Ecclesiasticae privilegia Clericalia iis Clericis non concedunt, qui sacrorum Canonum iusta negligunt; nemo autem fecit, aut per-

duelles aut Clericos Canonum violatores, suorum Principum, aut Praetorum auctoritati non subjacere.

Hæc exempla, ni fallimur, pertinent ad quæstionem: ut enim illi sic Hæretici Ecclesiæ subditi sunt, & Legibus Ecclesiasticis tenentur. Cum vero inter Ecclesiæ Leges illa quoque recenseatur, quæ matrimonia illorum, quorum alter rite baptismum acceperit, secus alter, rata non habet; in nostra etiam quæstione statuendum erit, cum hæretica mulier baptismō initiata Hebreo nupsit, matrimonium illud pro irrito habendum esse. Consulatur Anacletus lib. 4. Decretal. tit. 3. de clandestina sponsatione &c. 4. num. 142. & seq. qui predictæ sententiæ inhærent, matrimonia ab hæreticis initia statuit esse invalida, si impedimentum dirimens ab Ecclesia sancitum, aut universalis Lege, aut communī consuetudine, quæ vim legis obtinet, intercedat. At vero ne silentio aliquid dissimulemus, satemur allatas rationes sufficere non potuisse, ut matrimonia, quæ in Belgio, absente Parocho Catholico, aut inter Hæreticos contracta fuerant rescinderentur, cum Nosmetipsi Decretum fecerimus die 4. Novembris 1741. quo statuimus prima esse valida, secunda illicita, sed non irrita, quamvis Concilium Tridentinum impedimentum dirimens pro iis matrimoniis statuerit, quæ post ejus promulgationem non coram Parocho Catholico, & duobus testibus contrahantur. Nam ut ambiguitas omnis tollatur, ignorandum non est, in hu-

Hujus controversiae investigatione , quam
an. 1741. explicavimus ; Nos ipsos & No-
stra , & multorum , quos consuluimus sen-
tentia existimasse , firmas cert sive mane-
re prædictas antea rationes , sed ad rem ,
de qua agebamus , minime aptas esse . Ex-
verissimis siquidem argumentis , conjecturis
que probatum est , Concilium Tridentinum ,
quum novum illud dirimens impedimen-
tum constituit , decretum suum ad ea in a-
ttimonia non extendisse , quæ disceptatio-
ni a Nobis an. 1741. solutæ occasionem de-
dere ; ut commode colligi potest ex suffra-
giis Theologorum , & Canonistarum , qui
hac de re scripserunt , quæ Romæ in publi-
cam lucem edita sunt in Tomo unico fo-
liorum Congregationis Contilicii an. 1741.
Quæ quidem veritas superioribus funda-
mentis fulta non infirmatur , ut eo plane-
modo , quo Episcopus , si nolit aliquando
corrigere , aut punire Clericum , qui Ca-
nonum Sanctionibus non obtemperat , nec
privilegiis fructus ; Episcopus , inquam ,
non dubitatur , quin alias , si velit , eum
libere possit aut arguere , aut punire .

At objici adhuc posse cognoscimus , exi-
stendum esse , Ecclesiam noluisse impe-
dimento disparitatis cultus ea matrimonia
subjicere , quæ ab Hæreticis Protestantibus
cum Hebreis contracta sunt , in præcipue
regionibus , ubi illud , de quo sermo est ,
initum fuit ; cum hoc impedimentum vero
ex consuetudine obtineat , nullamque in
illis matrimoniis , nec in illis regionibus

consuetudinem hujusmodi vigere compertum sit.

Respondemus autem veterem hanec esse quæstionem, atque a Patre Lessio tum excitatam, cum primum Japonenses, & Sinenses a falsotum Deorum cultu ad veri Numinis Religionem transierunt, cum enim idem Lessius assereret, nullam apud eos hujusmodi esse consuetudinem, idcirco matrimonia ibidem inter baptizatos, & non baptizatos inita esse rata existimabat. Eadem conroversia disceptata fuit ab illis, qui in Seminario Missionum Parisiis degant. Perlegere etiam fas est dubium a Patre Lessio excitatum apud Verricellum de Missionibus lib. 3. de Legibus quæst. 79. num. 1. apud Dianam in edit. coordin. tom. 6. tract. 1. de matrimonio, cum Ecclesiam illam regeret Cardinalis de Noailles, §. 4. Verum controversiae finis cum constitutus deinde fuerit, decernendo, consuetudinem non suscepit posse id efficeret, ut Santa Sedes, cum cœperunt Sinenses, Japonensesque Catholicam Fidem amplecti, Vicariis Apostolicis facultatem daret, qua super impedimento disparitatis enclusi cum iis dispensarent, quemadmodum factum legitimus in documento, quod est inter Constitutiones Apostolicas ad Missiones Sinarum, & Tunkini spectantes, Parisiis edita anno 1656. pag. 38. & inter Epistolas Card. d'Offat Parisiis Typis mandatas anno 1627. Epist. 311., ubi refertur amplissima facultas Missionariis a Gregorio

rio XIII. concessa, ut novos Christifideles Provinciarum, Insularumque Japoniae impedimento illo tollerent, & liberarent: Cumque hujusmodi remissio, nisi Lex obstat, non concedatur; fatis superque id est, ut clarissime innotescat, nullius momenti esse, quod de consuetudine impedimenti disparitatis cultus non adhuc suscepit objiciebatur; cum potissimum peculiaris asserta consuetudo universalis contraria consuetudini cedere debeat:

Quamobrem ad propositum redeuntes, compertum habeas, quod postquam mulier haereticum more solito in idoneo Tribunalis juraverit; Tu vero Hebraeum facto baptizante initiaueris, inter illos tamen Parochio matrimonium erit iterandum, a Concilio Tridentino praescripta forma servata; quam Baptismi Sacramentum sit janua ceterorum. Hic autem Nos finem imponentes, Tibi, dilecte Fili noster, Tuzque Regiae Domini, ex animo Apostolicam Benedictionesq; impertimus.

Datum apud S. Mariam Majorem die 9. Februarij 1749. Pontificatus Nostri An. IX.

CONSTITUTIO 33. Tom. I.

Sanctissimi Domini Nostri

BENEDICTI PAPÆ XIV.

**Qua præscribitur ordo, & forma in judiciis
cautiarum Matrimonialium super Matri-
moniorum validitate, vel nullitate de-
claranda servandus.**

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

DEI miseratione, cuius iudicia incomprehensibilia sunt, & viæ investigabiles, in suprema Ecclesiæ Specula immerentes constituti, ut super universum Dominicum gregem excubias sedulo agamus, ad commissum Pastoralis Officij munus pertinere dignoscimus, subascentes ex infernali hostis astutia, & omnium malitia abusus; quibus & animarum salutis pernicies, & Sacramenti Ecclesie injuria infertur, radicitus evellere, & potestatis Nobis desuper traditæ operant interponere, ut & humana cohibeatur temeritas, & veneranda Divinæ Legis servetur auctoritas. Siquidem matrimonii fœdus a Deo institutum, quod & quatenus nature officium est pro educandæ prolis studio, aliisque matrimonii bonis servandis, perpetuum, & indissoluble esse convenit; & quatenus est Ecclesiæ Catholice Sacramentum, humana præsumptione dissolvi non posse,

posse, Salvator ipse ore suo pronuntiavit dicens: „ Quod Deus coniunxit, homo non separet: „ ad aures Apostolatus nostri pervenit in quibusdam Ecclesiasticis curiis: inconsulta nimis judicium facilitate infringi, & temere, atque inconsiderate de coniugium matrimoniorum nullitate tatis sententiis potestatem conjugibus fieri transudi ad alia vota. Quos sane improvidos Judices humanæ naturæ conditione, & voce ipsa quodammodo admoneri oportebat, ne tam præcipiti audacia Sanctum Matrimonii nexum frangerent, quem perpetuum, atque indissolubilem primus humani generis parens præmonuit, inquit: „ Quamobrem reliquet homo Patrem suum, & Matrem, & adhaeret uxori suæ, & erunt duo in carnem unius: „

Hujusmodi autem tabloidæ pravitatis notitia diversis ex partibus Nobis delata est, atque etiam indicata sunt exempla nonnullorum Virorum, qui post primum, & secundam, ac tertiam, quam duxerant, uxorem omniam Judicium præcipitatem in nullitate matrimoniorum declaranda, adhuc illis primis uxoribus superstitionibus, ad quartas costrahendas nuptias devenerant, & similiter foeminarum, quæ post primum, secundum, & tertium maritum, quanto etiam illis quoque viventibus, sponserant, non sine pusillorum scandalo, & bonorum omnium detestatione, qui sacra matrimonii vincula ita contemni, & temere perfringi dolebant. Nos autem h[ic] intellectis gravi affecti dolore intimo ani-

mo ingemimus, & nos prætermisimus Apostolicæ Nostræ sollicitudinjs partes in Domino adimplere. Siquidem primo Pontificatus Nostri anno ad Episcopos illarum, partium, in quibus prædicta acciderant, plenissimis datis litteris, graviter conquesisti sumus de hujusmodi pravitate, quæ in Ecclesia Dei tollerabatur, & ad eam abollendam eorum animos erigere, & Pastoralém zelum accendere curavimus: quod etiam egimus cum aliis aliaram Regionum Episcopis, ubi hujusmodi usum irsopisse cognovimus.

Verum nobis responsum est, id sepe contingere partim ex culpa illorum Judicium, quibus vel in prima instantia, cum causa coram Judice Ordinario ex aliqua legitima causa cognosci nequit, vel in secunda, cum in partibus nullus adest Judget, ad cujas Tribunal causa in gradu appellationis devolvatur, vel si adest, iusta de causa coram eo disceperari nequit, cause matrimoniales hujusmodi à Sede Apostolica committuntur, qui ob insciam, vel ob malam voluntatem proclives sunt ad matrimonia dissolvenda, atque eadem matrimonia, levi, vel etiam habito nullo examine, irrita, ac invalida declarant; partim etiam ex facto conjugum super nullitate suorum matrimoniorum litigantium, cum frequanter unus tantum forum, qui dissolutionem matrimonii postulat, in Judicio compareat, & sententia, nullo contradicente, secundum sua vota obtenta, ad alias nuptias convocat; vel ambobus

con-

conjugibus in judicium venientibus , alter , qui pro matrimonio , alter vero qui contra agit , sententia de nullitate matrimonii pro- lata , nullus est , qui ad superiorem Judi- cem appellationem interponat , vel quia litigantes in specie quidem discordes , re- ve- ra inter se concordes sunt , & invicem col- ludentes contractum matrimonium dissolvi cupiunt , vel quia pars , quæ pro validita- te matrimonii stabat , ejusque nullitatem acriter contra adversarium impugnabat , la- ta a Judice sententia contra matrimonium , mutat voluntatem , vel pecunia sibi ad sumptus litis non sufficiet , vel aliis de- ficientibus auxiliis ad litigandum necessa- riis , & incœptam opus , ac causam post primam sententiam deserit : quo fit , us deinde ambo conjuges , vel unus eorum ad aliud contrahendum matrimonium se conserat .

Quod autem ad Judices pertinet , quibus extra Romanam Curiam pro litigantium comodo causæ matrimoniales committua- tur , paterna illa vigilantia , qua de justi- tia unicuique integre , sapientesque admi- nistranda solliciti esse debemus , encyclicis litteris ad Venerabiles Fratres Patriarchas , P̄simates , Archiepiscopos , & Episcopos scriptis vigilius sexta Augusti anno secun- do Pontificatus Nostri , provide curavimus , quæ sacris Canonibus , & Concilio Tridentino consona , si diligenter , ut speramus , serventur , imposterum causæ nonnisi per- sonis congrua juris peritia , & necessarie probitatis , spectatæque fidei manitis præ- fidio .

ficio committentur. Insuper ad ea, quae in
iisdem encyclicis litteris constituta sunt, id
etiam in praesenti adjungimus: Quod
quamvis Concilii Tridentini Decretum,
quo causa matrimoniales subtractae fuerunt
Decani, Archidiaconi, & aliorum inferiorum
iudicio, & Episcoporum tantum
examini, & jurisdictioni reservatae, dumta-
xat procedas de Archidiaconis, Decanis,
aliisque inferioribus, qui in eadem Diaconi
constituti, vel privilegio, vel præscriptio-
ne saltem in visitatione causarum matrimo-
nialium cognitionem sibi adrogabant; id-
circo minime obstet commissionibus, quae
pro iisdem causis matrimonialibus definien-
dis a Sede Apostolica alicui eorum in se-
cunda instantia fierent; nihilominus præ-
cipimus, ac mandamus iis, ad quos hu-
iusmodi commissionum, seu delegationum
expediendarum cura pertinet, ut in futu-
rum causarum matrimonialium cognitio-
nem non committant nisi Episcopis, præ-
sertim vicinioribus; vel si nullus sit Epi-
scopus, cui ex legitima causa commode
committi possit, tum commissio, & delega-
tio dirigatur uni ex iis, qui secundum
Ordinem, & modum a Nobis in præfatis
encyclicis litteris præscriptum pro Judice
idoneo ab Episcopo, cum consilio sui Ca-
pituli nominatus fuerit.

Quod vero ad ordinem, & series iudi-
ciorum in causis matrimonialibus pro de-
bita, & congrua earum terminatione ser-
vandum spectat, motu proprio, certa sci-
entia, ac matura deliberatione nostri, deque-

Apo-

Apostolicæ potestatis plenitudine hac nostra in perpetuum valitura sanctione constituiimus, decernimus, ac jubemus, ut ab omnibus, & singulis locorum Ordinariis in suis respective Diœcesis persona aliqua idonea eligatur, & si fieri potest, ex Ecclesiastico cœtu, juris scientia pariter, & vitæ probitate prædicta, quæ matrimoniorum defensor nominabitur, cum facilitate tamen eam suspendendi, vel removendi, si justa causa adfuerit, & substituendi aliam æque idoneam, & iisdem qualitatibus ornatam; quod etiam fieri poterit, quotiescumque persona ad matrimoniorum defensionem destinata, cum se occasio agendi obtulerit, erit legitime impedita.

Ad officium autem defensoris matrimoniorum hujusmodi, ut supra electi; spectabit in judicium venire quotiescumque contigerit, matrimoniales causas super validitate, vel nullitate coram legitimo Judge disceptari, eumque oportebit in quolibet actu judiciali citari, adesse examini testium, voce, & scriptis matrimonii validatem tueri, æque omnia deducere, quæ ad matrimonium sustinendum necessaria censebit.

Et demum defensoris hujusmodi persona, tamquam pars necessaria, ad judicii validitatem, & integritatem censeatur, semperque adsit in judicio sive unus ex conjugibus, qui pro nullitate matrimonii agit, sive ambo, quorum alter pro nullitate, alter vero pro validitate in judicium veniant. Defensor autem cum ei munus hu-

hujusmodi committetur, juramentum præstabit fideliter officium suum obeundi, & quotiescumque contigerit ut in Judicio adesse debeat pro alicujus matrimonii validitate tuenda, rursus idem juramentum præstabit; quæcumque vero, eo non legitimate citato, aut intimato in Judicio peracta fuerint, nulla, irrita, cassa declaramus, ac pro nullis, cassis, ac irritis haberi volumus, perinde ac si citata, & intimata non esset ea pars, cuius citari intererat, & quam juxta legum, & canonum præscripta ad legitimam judicij validitatem citari, aut intimari omnino necessarium erat.

Cum igitur coram Ordinario, ad quem causas hujusmodi cognoscere pertinet controversia aliqua proponetur, in qua de matrimonii validitate dubitabitur, & existentibus in judicio, vel uno ex conjugibus, qui pro nullitate matrimonii, vel ambo bus, quorum alter pro validitate, alter vero pro nullitate actionem intendat; defensor matrimonii partes omnes officii sui diligenter adimpleat. Itaque si a Judice pro matrimonii validitate judicabitur, & nullus sit, qui appelleat, ipse etiam appellatio ne se abstineat: idque etiam servetur, si a Judice secundæ instantiæ pro validitate matrimonii fuerit judicatum, postquam J udex primæ instantiæ de illius nullitate sententiam pronuntiaverat; sii autem contra matrimonii validitatem sententia feratur, defensor inter legitima tempora appellabit adhaerens parti, quæ pro validitate agebat:

bat: cum autem in Judicio nemo unus sit qui pro matrimonii validitate negotium insistat, vel si adsit, lata contra eum sententia; Judicium deseruerit, ipse ex Officio ad superiorem Judicem provocabit.

Appellatione a prima sententia pendente, vel etiam nulla ob malitiam, vel oscitantiam, vel collusionem defensoris, & partium interposita, si ambo, vel unus ex conjugibus novas nuptias celebrare ausus fuerit, volumus, ac decernimus, ut non solum servetur quæ adversus eos, qui matrimonium contra interdictum Ecclesie contrahunt, statuta sunt præsertim, ut invicem a cohabitatione separantur, quoad usque altera sententia super nullitate emanaverit, a qua intra decem dies non sit appellatum, vel appellatio interpolita deferta deinde fuerit; sed ulterius ut contrahens, vel contrahentes matrimonium huiusmodi omnibus penis contra polygamos a Sacris Canonibus, & Constitutionibus Apostoliceis constitutis omnino subjeceant, quas in eos quatenus opas sit, motu, scientia, ac potestate simili rursus statuimus, decernimus, ac renovamus.

Posteaquam vero appellationis beneficio ad alterum Judicem causa in secunda instantia delata fuerit, omnia, & singula quæcumque coram Judice in prima instantia servanda præfinita fuerunt, etiam coram altero in secunda exacte, ac diligenter custodientur, citato in quolibet Judicij actu defensore matrimonii validitatem strenue, ac pro viribus tuebitur; & si Judex

in

in secunda instantia fuerit Metropolitanus, aut Sedis Apostolicæ nuntius, aut Episcopus vicinior; matrimonii defensor sit, qui ab ipso fuerat deputatus, quemadmodum ipsi deputare mandamus, ut quæ a nobis superius constituta sunt peragere possit. Si autem Judex in secunda instantia erit Judge commissarius, cui a Sede Apostolica causæ cognitio demandata sit, & qui Tribunal, & jurisdictionem ordinariam non habeat, & propterea careat defensore matrimonii; volumus, ut illo defensore matrimonii utatur, qui constitutus fuerit ab Ordinario, in cuius Dioecesi causam cognoscet, etiamsi idem Ordinarius sit, qui primam sententiam in eadem causa pronuntiaverit.

Instructo autem in hunc modum Judicio, si secunda sententia alteri conformis fuerit, hoc est, si in secunda æque ac in prima nullum, ac irritum matrimonium judicatum fuerit, & ab ea pars, vel defensor pro sua conscientia non crediderit appellandum, vel appellationem prosequendam minime censuerit; in potestate, & arbitrio conjugum sit novas nuptias contrahere, dummodo alicui eorum ob aliquod impedimentum, vel legitimam causam id vetitum non sit; potestas tamen post alteram sententiam conformem, ut supra, conjugibus facta intelligatur, & locum habeat, salvo semper, & firme remanente jure, seu privilegio causarum matrimonialium, quæ ob cujuscumque temporis lapsum numquam transeunt in rem judi-

judicat mihi, sed si nova res, quæ non deducta, vel ignorata fuerit, detegatur, resumunt possunt, & rursus in judicialem controversiam revocari. Quod si a secunda sententia super nullitate vel altera pars appellaverit, vel hujusmodi sit, ut ei, salva conscientia, defensor matrimonii acquiescendum non putet, vel quia sibi videtur manifeste injusta, vel invalida, vel quia fuerit lata in tertia instantia, & sit revocatoria alterius præcedentis super validitate in secunda instantia emanata, volumus, ut firma remanente utrique conjugi prohibitione ad alias transseundi nuptias, quas si contrahere ausi fuerint poenitentia, ut præferunt a nobis constitutis subelle decernimus, causa in tertia vel quarta instantia cognoscatur, servatis diligenter omnibus, quæ a nobis in prima, & secunda instantia demandata fuerunt, nempe in quolibet judiciali actu citato, & audito defensore matrimonii, quem ad munus suum gratis obeundum pro amore Dei, & proximi utilitate, & Ecclesiæ reverentia in Domino exhortamur, si operam suam sine mercede, aut salario aliqua ex causa exhibere recusaverit ab ipsius causæ Judice ei constituantur, & ab ea parte, quæ pro validitate matrimonii agit, si ipsi facultas sit, solvatur, sin minus a Judice primæ vel secundæ, vel tertiae instantiae respective submissio nistrabitur, qui pecuniam, ex multis suorum Tribunalium redactas, vel sedigendas, & in opera pia erogandas in hujusmodi sumptus insumere poterunt. Cum vero

Ju-

Judices causas erunt Judices commissarii, qui neque forum habent, & consequenter neque pecuniam ex multis collectam, volumus, ac mandamus, ut defensori matrimonii satisfiat ex pecunia mulierum illius Episcopi in cuius Diocesi Judex Commissarius juxta Sedis Apostolicæ mandatum Judicium exercebit.

Hactenus quidem quoad causas matrimoniales, quæ extra Romanam Curiam pertractantur. Quoad causas vero, quæ Romæ disceptandæ sunt, cum earum cognitio in prima instantia ad S. R. E. Cardinalem in præfata Urbe, ejusque suburbis, & districtu Vicarium nostrum in spiritualibus pro tempore spectet, mandamus ac jubemus, ut omnia, & singula, quæ in aliis causis extra Romanam Curiam pertractandas præscripta fuerunt, nempe, ut judicium peragatur citato, & audito defensore matrimonii ab eodem Cardinali Vicario deputato, aliaque, ut supra, omnino serventur, tum etiam in aliis causis, quæ in prima instantia ex consensu partium, vel in secundam per appellationem ad Sedem Apostolicam, omissio medio interpositam, vel in tertia Romanam deferuntur: qua omnes judicari volumus vel in Congregatione S. R. E. Cardinalium super interpretatione, & executione Concilii Tridentini, vel in causam Palatii Nostri Auditorio, dummodo Nobis, & Romano Pontifici pro tempore justis ex causis non videatur particularis Congregatio S. R. E. Cardinalium, vel Romanæ Curiae Prælatorum deputanda.

Cum

Cum autem causa super matrimonii nullitate agitabitur in dicta Congregatione S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, defensor matrimonii a Cardinali Praefecto ejusdem Congregationis; si vero in Palatii Nostri auditorio, ab Auditori Decano praefati Tribunalis; si demum in Congregatione particulari, a persona ejusdem Congregationis dignore deputetur. Unica quidem resolutio pro nullitate matrimonii emanata, si causa in Congregatione Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, vel in Congregatione particulari deputata cognoscatur, & similiter in Palatii Nostri Auditorio unica sententia super eadem nullitate pronuntiata minime sufficiat ad tribuendam liberam conjugibus facultatem novas nuptias contrahendi; Sed si causa in praefata Congregatione Cardinalium Tridentini Concilii Interpretum introducta fuerit, ruitus in eadem ad defensoris matrimonii instantiam reproponatur; si vero Congregationi particulari commissa fuerit ad petitionem ejusdem defensoris altera etiam particularis congregatio deputabitur: si vero in Palatii Nostri Auditorio judicata sit, a praefato defensore appellatione interposita ab aliis Auditoribus juxta ordinem in gyrum, seu turnum definietur; si autem causa universo Tribunalium commissa fuerit, ab omnibus Auditoribus parsus examinabitur, nolentes omnia, ut nullo in casu matrimonii vinculum disolutum censeatur, nisi duo judicata, vel resolutiones, aut sententiae penitus similes.

les, & conformes, a quibus neque pars, neque defensor matrimonii crediderit appellandum emanaverint: quod si secus factum fuerit, & novum initum matrimonium, nostrae voluntatis hujusmodi transgressores penitus a nobis ut supra statutis submittantur.

Et quoniam saepe apud Sedem Apostolicam preces porrigi solent pro dispensatione matrimonii rati, & non consummati, quæ ut plurimum pro voto consultivo ad Congregationem S. R. E. Cardinalium Concilii Interpretum, vel nonnumquam ad aliquam Congregatiouem particularem deputatum a Romanis Pontificibus pro tempore remittit solent, ut hujusmodi instantiaæ ordine, ac rite procedant, volumus, ac mandamus ut supplex libellus Nobis, vel Romano Pontifici pro tempore exhibeat, in quo plena, & accurata totius facti species continetur, causæque omnes in eo exprimantur, quæ ad obtinendam petitam dispensationem conducere posse a supplicante censentur, ut Romanus Pontifex eo lecto, & mature considerato, secum deliberare possit, an petitionem reiiciat, vel ejus examen alicui ex dictis Congregationibus committat; a qua posteaquam suum volum consultivum edicium fuerit, a Secretario ejusdem Congregationis totius negotii series exacte Romano Pontifici pro tempore referatur, qui pro sua prudentia iudicabit; an Congregationis resolutio sit approbanda, vel potius totius cause exameretur alteri Congregationi, vel Tribunali, prout eidem

eidera Pontifici videbitur, rursus committendum.

Demum volumus, ac decernimus eisdem praesentes litteras semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac ab illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime, & inviolabilitate observari. Sicque & non aliter per quoscumque Iudices ordinarios, & delegatos etiam caularum Palatii Apostolici Auditores, ac eosdem S. R. E. Cardinales etiam de Latere Leges, & Sedis Nuntios, aliosque quoslibet quamcumque praeminentia, & potestate suagentes, & functuros, sublata eis, & corum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate ubique judicari, & definiri debere, ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus pramissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia robaratis, statutis & consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, & litteris Apostolicis sub quibuscumque tenoribus verborum, & formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque effigiebus, & insolitis clausulis, irritantibusque, & aliis decretis etiam more, scientia, & potestatis plenitudine paribus in genere vel in specie, seu alias quomodoli-

bet concessis, confirmatis, & innovatis,
 Quibus omnibus, & singulis etiam si pro il-
 lorum sufficienti derogatione de illis, eo-
 rumque tot s tenoribus specialjs, specifica,
 expressa, & individua, ac de verbo ad
 verbum, non autem per clausulas genera-
 les idem importantes mentio, seu quævis
 alia expressio habenda, aut aliqua alia ex-
 quisita forma in illis tradita observata eis-
 dem præsentibus pro expressis, & insertis
 habentes, illis alias in suo labore perman-
 suris, ad præmistorum effectum hac vice
 dumtaxat expresse derogamus, ceterisque
 contrariis quibuscumque. Volumus autem
 ut præsentes litteræ in valvis Ecclesiæ Late-
 ranensis, & Principis Apostolorum, nec non
 Cancellarie Apostolieæ, ac in Arce Campi
 Floræ de Urbe, ut moris est, publicentur,
 & affigantur, siveque publicatae, & affixa
 omnes, & singulos, quos illæ concernunt
 perinde arcent, & afficiant, ac si unicui-
 que eorum nominatum, & personaliter in-
 timatæ fuissent, quodque earumdem præ-
 sentium transumptis, sive exemplis etiam
 impressis manu alicujus Notarii publici sub-
 scriptis, & sigillo alicujus personæ in di-
 gnitate Ecclesiastica constituta munitis ea-
 dem prorsus fides tam in Judicio, quam
 extra illud ubique adhibetur, quæ ipsiis
 præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ,
 vel offensæ.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
 paginam Nostri Decreti, Statuti, Consti-
 tutionis, prohibitionis, revocationis an-
 nullationis, declaracionis, mandati, ac

voluntatis infringere, vel ei a usu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumperit, indignationem Omnipotenti Dei, ac BB. Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem tertio nonas Novembris anno Incarnationis Dominice millesimo septingentesimo quadagesimo primo, Pontificatus Nostri anno secundo.

D. Card. Paffoneus.

VISA DE CURIA

N. ANTONELLUS

X. Sub-Datarius.

Loco.  Plumbi.

L. B. Eugenius.

ANNO NATIVITATIS D.N.JESU CHRISTI MDCCXLI. Indictione quarta, die vero 29. Novembris Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & D.N.D.BENEDICTI, divina Providentia Papæ XIV Anno secundo supradicta Constitutio affixa, & publicata fuit ad valvas Basilicæ Lateranensis, & Principis Apostolorum, nec non Cancellaria Apostolica, Curia generalis in Monte Citorio, in Aula Campi Floræ ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Joannem Triseili Apost. Curs.

Nicolaus Capelli Mag. Curs.

K 2

AD

S A D P O L O N I A E R E G N I

Primate, Archiepiscopos, & Episcopos: De Concessione Dispensationum Apostolicarum super impedimentis Matrimonii.

CONSTITUTIO 51. Tom. II.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres salutem, & Apostolicam Benedictionem.

MAGNAE Nobis admirationis, nec minoris doloris causa fuit, quod ex fide dignorum relatione, certisque gravium Virotum Litteris accēpimus, falsam quamdam in isto Poloniae Regno opinionem, & famam invaluisse; quod scilicet ab hac Apostolica Sede, cui Nos, licet immeriti Divina Ordinatione prædemus, aliquæ dispensationes Matrimoniales concessæ, & missæ fuerint, & haec tenuis concedi, & miti soleant, quibus sublata sint impedimenta Canonica Matrimonio legitime, aut valide ineundo obſistentia, licet contrahentium alter, vel etiam præterque, Hæreticam sectam aperte profiteatur. Quod quantum nonnisi per injuriam, & intolerabilem calumniam excoxitatum sit, atque difteminatum; Apostolici Ministerii Nostræ officio deesse Nos arbitraremur, nisi Vobis, Venerabiles Fratres, atque omnibus, ad quos hæ Litteræ Nostræ perventuræ sunt, testacione manifestum sedderemus, quæ sit in hoc rerum

verum genere perpetua Apostolicæ hujus Sedis agendi regula, & constans confus-tudo; simulque Vos omnes, & singulos per istud Poloniae Regnum, sua semper Fide, & Religione commendatum, Ordinarios Praesules constitutos, enixe admo-neremus, & per misericordiam Dei obse-craremus, ut Litteras dispensationum ma-trimoniialium, quæ pro ipsius Regni In-colis ab hac Sede, & Curia mittuntur, & ipfi attente legatis, atque expendatis, & a vestris quiqus Vicariis, & Officialibus accuratissime considerari jubeatis. Nos enim pro certo habemus, idque mox pla-nuimus facturi sumus, si quid usquam in hac parte peccatum est, non id factum esse Apostolicæ Sedis, eiusque Officialium culpa; verum aut Ordinariis Locorum, aut eorum Ministris, qui transmissas dis-pensationum Litteras nec legere, nec sa-tis pensare curarunt, omnino tribuendam esse.

Neque vero necesse habemus ea omnia in medium proferre, quibus luculenter demon-strari posset antiquitas ejus disciplinæ, quæ semper Apostolica Sedes Catholicorum cum Hæreticis conjugia reprobavit. Sed aliqua dumtaxat afferre sat erit, quibus ostenda-mus, eamdem disciplinam, ac regulam ad nostra usque tempora constanter servatam, apud Nos, & Apostolicam Sedem non mi-nus integrum vigere, & religiose custodi-ri. Hoc est quod de se ipso, suisque tem-poribus testatus est felicis recordationis Praedecessor Noster Urbanus Papa VIII. in-

suis Litteris Apostolicis datis die xxx. Mensis Décembris Anni MDCXXIV., quæ leguntur apud Cardinalem Albitum in Libro cui Titulus, De Inconstantia in Fide cap. 37, num. 217. ubi ita scribit. „ Licet probe ceteamus Catholicorum cum Hereticis Matrimonia omnino fugienda esse, & quantum in Nobis est a Catholica Ecclesia procul arcere intendamus“. Nec minus aper-te sententiam suam declaravit pia memoria Prædecessor pariter Noster Clemens Papa XI. in Litteris die xxv. Junii Anni MDCCVI. datis, & editis in Collectione ipsius Brevium, & Epistolarum Romæ vulgata Anno MDCCXXIV., ubi pag. 321 sic legitur: „ Majoris momenti esse existimamus, Ecclesiae Dei, Apostolicæ Sedis, Prædecessorum Nostrorum, & Sacrorum Canonum, a Catholicorum cum Hæreticis abhorrentium, regulas, nisi id totius Christianæ Reipublicæ bonum exposcat, non transgredi, & in allis Litteris datis di xxiii. Julii Anni MDCCVII. in eadem collectione relatis pag. 391. „ Ecclesia siquidem ab hujusmodi conjugiis, quæ plurimum deformitatis, nec parum spiritualis periculi præseferunt abhorret.“

Sed, & nostrum hac de re judicium satis patere arbitramur ex Decretali Rescripto auctoritate Nostra edito die iv. Novembris Anni MDCCXL., & impresso Tom. I. Bulharii Nostrri N. XXXIV. §. 3. . cuius verba sunt, quæ sequuntur: „ Dolens in primis quam maxime Sanctitas Sua, eos esse inter Catholicos, qui insano amore turpiter demen-tati,

tati , ab hisce detestabilibus : Connubiiis , quæ Sancta Mater Ecclesia perpetuo damna-
vit , atque interdixit , ex animo non abhor-
rent , & prorsus sibi abstineendum non du-
cunt : laudanique magnopere zelum illo-
rum Antistitum , qui severioribus proposi-
tis spiritualibus pœnis Catholicos coercere
student , ne sacrilego hoc vinculo se se Hæ-
reticis conjungant . Episcopos omnes , &
Vicarios Apostolicos , Parochos , Missiona-
rios , & alios quoscumque Dei , & Ecclesiæ
fideles Ministros in iis partibus , Hollandiæ
videlicet , & Belgii , degentes serio gravi-
terque hortatur , & monet , ut Catholicos
utriusque sexus ab hujusmodi nuptiis in
propriarum animarum perniciem adeundis ,
quantum possint absterreant , easdemque
nuptias omni meliori modo intervertere ,
atque efficaciter impedire satagant : & quæ
paulo post subjecta sunt , ubi de jam con-
tracto Catholicæ partis cum altera Hæretica
connubio hæc habentur . Id vero debere
sibi potissime in animum inducere Conju-
gum Catholicum , sive virum , sive fœmi-
nam , ut quo gravissimo scelere , quod
admisit , pœnitentiam agat , ac veniam a
Deo precetur , coneturque pro viribus al-
terum conjugem a vera Fide aberrantem ,
ad gremium Catholicæ Ecclesiæ pertrahere ,
eiusque animam lucrari , quod porro ad
veniam de patrato crimine impetrandam
opportuniſſimum foret , sciens de cætero ,
ut mox dictum est , se istius Matrimonii
vinculo perpetuo ligatum iri .

His autem veluti fundamentalibus Apo-
K 4 sto-

stolicæ Sedis regulis ejusdem agendi ratio
constantii usu recepta apprime responderet.
Nam quoties ipsam adiri contingit, sive
pro obtainenda simplici facultate contrahen-
di matrimonium inter personas quarum à t-
téra hæresim protinetur; sive præterea pro-
obtainenda simul dispensatione super ali-
quo gradu, aliove canonico impedimen-
to, quod inter contrahentes intercedat;
neque licentia, neque dispensatio conce-
ditur, nisi hac expressa lege, seu conditio-
ne adjecta, nimirum: „Abjurata prius Hæ-
resi, „Quin etiam recolendæ memoriae Præ-
decessor Noster Innocentius Papa X. ulte-
rius progrediens, jussit & cavit, ne dis-
pensationes hujusmodi omnino concede-
rentur, nisi per authentica documenta
prius doctum esset, Hæreticam labem a
contrahente Heterodoxo ejuratam fuisse,
quod testatum reliquit laudatus Cardinalis
Albitius Congregationis Universalis Inqui-
sitionis tune temporis Assessor, in supraci-
tato Tractatu „de inconstantia in Fide
cap. 18. n. 44. „Praefatus vero Prædecessor
Clemens XI. in Congregatione Sancti Officii
coram se habita die xvi. Junii Anni MDCCX.
mandavit inhiberi per Litteras Archiepisco-
po Mechliniensi, ne ulla omnino licen-
tias, aut dispensationes impertiretur pro
matrimoniis inter contrahentem Catholi-
cum, & alterum Hæreticum celebrandis,
nisi abjuratio Hæresis reipsa præcessisset.
Theologos autem, qui contra hujusmodi
praxim opinati fuerant, acriter admonen-
tos decrevit, quemadmodum memoriae pro-
didit

didit bonæ memoriæ Vincentius hujus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Petra nuncupatus in suo Commentario ad Constitutionem XII. Joannis XXII. ipsius Operis Tomo 4. pag. 76. n. 14.

Quod si nonnulla inveniantur exempla Romanorum Pontificum, qui aut licentiam contrahendi matrimonium, aut etiam dispensationem super impedimento aliquo concederunt, non adiecta conditione de abjuranda prius Hæresi; rarissimas primum omnium dicimus hujusmodi concessiones fuisse, & quidem plerasque earum pro matrimoniis inter supremos Principes contrahendis, nec nisi gravissima urgente causa ad publicum bonum pertinente, factas fuisse: insuper adiectas semper fuisse opportunas cautelas, tum ne conjux Catholicus ab Hæretico perverti posset, quin potius ille teneri se sciret ad hunc pro viribus ab errore retrahendum; tum etiam, ut proles utriusque sexus ex eo Matrimonio procreanda in Catholicæ Religionis sanctitate omnino educaretur. Deinde vero facile est agnoscere, in istismodi concessionum genere nullum errandi locum. Executoribus suppetere, nisi ipsi aliqua in re scienter, & data opera officio deesse velint. Denique ex haec tenus dictis aperte constat, in omnibus casibus, quibus facultates, aut dispensationes ab Apostolica Sede petantur pro Matrimoniis a Catholicō-viro, aut muliere, cum Hæretica feminā, aut viro contrahendis; eamdem Apostolicam Sedem, ut supra diximus, hujusmodi matrimonia;

K. 5. nisi

nisi Hæresis abjuratio præcedat, & semper improbase, ac damnasse, & nunc quoque abominari, ac detestari.

Quoties vero dispensationes ex aliqua probabili Causa detuntur pro Matrimonio, quæ quidem inter Hæreticos, seu cum altera parte Hæretica sunt contrahenda, sed id nequaquam in precibus palam exponitur; quum nequeant Apostolicæ Sedi Ministri, atque officiales hoc divinando rescire, ad obstruenda obloquentium, & calumniantium ora, hoc innuisse sufficeret, quod nulla conceditur dispensatio, quæ alicui certo Executori directa non sit, cum nimis in mandatis datur, ut de omnium expositorum veritate cognoscatur, & dispensationem ipsam, servatis servandis, effectum sortiri faciat; cumque huic ignorare non liceat, Matrimonia Catholicorum cum Hæreticis ab Apostolica Sede improbari, & damnari, facile vero cognoscere valeat, Hæresis vitium, quo contrahentium alter inficitur, & de quo nulla habetur mentio in litteris Dispensationis, eidem Apostolicae Sedi occultatum fuisse; ad ejus officium pertinet hujusmodi litterarum exequationem suspendere, ejusque suspensionis causam Romano Pontifici, ejusque officialibus, ea, qua decet, reverentia per litteras aperire; quemadmodum Prædecessor quondam Noster Alexander Papa III. Ravennæ Archiepiscopo faciendum præscripsit in suis litteris, quæ ad perpetuum vigorem in decretalium codicem relatæ sunt cap. Si quando, de Rescriptis: ubi sic legitur

» Qua-

Qualitatem negotii, pro quo Tibi scribitur, diligenter considerans; aut mandatum nostrum reverenter adimpleas, aut per litteras tuas, quare adimplere non possis, rationabilem causam prætendas, quia patenter sustinebimus, si non feceris, quod pravæ Nobis insinuatione suggestum est.

Verum non hic sittit Apostolicæ Sedis, ejusque officialium circumspetio. Si enim dispensatio, quæ pro removendo alicujus matrimonii canonico impedimento ex aliqua rationabili causa petitur, ad ejusmodi Regiones pertinere dignoscatur, in quibus Catholici cum Hæreticis mixti habitant; nec aliunde certo constet, utrumque postulantem, seu eorum alterum Catholicæ Religionis profissorem existere; præfati Officiales Pontificis mentem probe callentes, postulantem utrumque Catholicum esse semper presumunt, ideoque eorum preces in Libello (Supplicationem appellant) Pontificis manu obsignando his verbis exponunt: Cupiunt Oratores præfati, qui Orthodoxæ Fidei cultores vere existunt, & sub obedientia Sanctæ Romanae Ecclesiæ vivunt, vivereque, & mori intendunt &c. quibus consonant alia verba, quæ in parte conditionali ad majorem cautelam apponuntur, nimirum: Et dummodo oratores præfati Orthodoxæ Fidei cultores vere existant, & sub obedientia Sanctæ Romanae Ecclesiæ vivant, vivereque, & mori intendant.

Quibus prænotatis, jam id jure optimo querimus: quum Litteræ dispensationum

matrimonialium ejusmodi verbis conceptæ, eoque tenore expeditæ fuerint; si postmodum innotescat contrahentes Hæreticos. esse, vel unum eorum Catholicum, aliun vero Hæreticum, & nihilominus dispensatio executioni mandetur; cuius erit culpa, & quiliam dispensationis in indignos profusæ jure accusari poterit? An is, qui bona fide, & opportunis cautelis adhibitis, adiectaque legitimis conditionibus, illam concessit; an vero is, qui nulla condit omnium hujusmodi ratione habita, aut nulla de contrahentibus disquisitione præmissa dispensationem ipsam, contra concedentis voluntatem, indebitum effectum habere permisit?

At dicet aliquis, non omnes Dispensationum litteras istiusmodi clausulis munitas semper expediri; quan& in ipsum Poloniæ Regnum, paucis ab hinc annis, quædam dispensatio ab Urbe missa fuerit, quæ nullam hujus generis appositam conditionem præferebat. Hujus facti speciem, quam Nos animo præsentem retinemus, non abs re erit hic explanare. Dispensatio erat super ætate, favore cuiusdam Puellæ, quæ sex mensibus minor erat duodennio, quod est in foeminis legitima non ætatis tempus ad matrimonium ineundum. In ejus autem concessione expositum fuit, quod Malitia ita supplebat ætate nra ut de jure matrimonium contrahere posset. Quapropter declaratoria hæc, potius dicenda erat, quam dispensatio; quamvis auctoritas contrahendi matrimonium ante præcriptum atra-

ætatis tempus, quoties malitia supplet ætatem, ab ipsa Legum, & Canonum dispositione proveniat. Quin immo Episcopi ipsi, & Ordinarii Locorum jure suo pronuntiare possunt super ea quæstione, quæ facti est; an scilicet malitia, ut afferitur, ætatem suppleat, & consequenter matrimonii contrahendi licentiam impetriri valeant: neque necesse est Apostolicam Sedem adire, nisi pro majori actus solemnitate, & ne de contractus Matrimonii hujusmodi validitate propter mi o em ætatem hæsitari contingat, ut habet formula, quæ in compendis Litteris declaratoriis super minori ætate, adhiberi consuevit. Siquidem Canonistæ docent cumulativam jus esse inter Apostolicam Sedem, & Judices Ordinarios, cognoscendi de hac re, an scilicet malitia suppleat ætatem; privativum vero Apostolicæ Sedis jus esse concedendi dispensationem ad contrahendum matrimonium imponeri, qui per ætatem nondum conjugali copula maturus est, sed tamen rationis a su ita pollet, ut matrimonii contrahendi vim, & naturam intelligat. Etenim ad validitatem matrimonii, quemadmodum rationis usus requiritur de jure naturali, & Divino; ita actualis ad conjugalem copulam potentia requiritur de jure positivo Canonicō, Romanus autem Pontifex est supra jus Canonicum; at quilibet Episcopus eo jure inferior est, proindeque illius legibus derogare nequit.

Verum, omissa etiam quæstione hac, an licentia contrahendi matrimonium ante le-

gi-

gitimum ætatis tempus , quando malitia supplet ætatem , dispensationi proprio dicitur , an potius declaratoriae vim habeat ; adeoque utrum Gratiae , an justitiae actibus accenseri debeat ; videndum præterea est , an in Apostolicis Litteris super hac re concessis , quamvis ea verba , eæque conditiones minime legantur , quæ in aliis dispensationibus apponi solent , alia tamen adsinere aequipollentia verba , quorum vigore hujusmodi litterarum Executor deputatus (ubi contrahentium alterum , seu ambos Hæretis labo infectos esse , neque id concedenti narratum in precibus , nec alia via eidem compertum suisse , cognovit) ab earum exequitione abstinere se debeat : De hoc autem dubitari non poterit , si advertatur , quod postquam in hujusmodi litteris Executori demandatum fuit , ut : se de premisis diligenter informat : ac videat : an vere , & legitime constet , in hujusmodi impubere malitiam supplere defectum ætatis , eidem deinde committitur , ut postulanti permitat : dummodo nullum aliud ei obstat canonicum impedientium matrimonium cum aliquo viro nullo sibi jure prohibito , vel ex dispensatione Apostolica permisso , servata forma Concilii Tridentini , contrahere : quibus sane verbis Executori ea lex indicatur , ut minime sinat hujusmodi impubrem , dispensationis , seu declaratoriae effectu gaudere ; si exploratum habuerit , ipsi in animo esse detestabiles cum Hæretico nuptias contrahere .

Jam vero longius processit oratio Nostra
quam

quam Nobis hujus Epistolæ initio possum
fuerat ; cuius rei tamen Nos minime poe-
nit ; Nobis enim summopere cordi est ,
maximeque interest Catholicæ Religionis ,
& Sedis Apostolicæ , ut factorum rerumque
veritas non ignoretur ; neque falsi rumo-
res adversus Sacram Petri Cathedram dis-
minati fidem inveniant ; si quæ autem con-
tra Sacros Canones ullibi inordinate ge-
runtur , eorum culpa in immeritos nequa-
quam transferatur .

Ut autem eo redeat Epistolæ Nostræ fi-
nis , unde eadem initium despupit , Tibi ,
Venerabilis Frater , ceterisque illius Regni
Ordinariis Præsulibus , iterum enixe com-
mendamus , ut Apostolicas dispensationum
Litteras , quæ Vobis pro exequitione diri-
guntur , & diligenter ipsi expendatis , & a
vestris respective Officialibus attente con-
siderari jubeatis ; neque etiam superfluum
existimetis , si quid in ipsis abnorme , ac
novi exempli adesse videatur , de earum
veritate , aut falsitate disquirere ; Multa
enim malitia hominum est super terram ,
nec Nobis rescire datum est , usque quo per-
tingere valeat falliorum audacia . Porto
ad aures Nostras pervenit , quemdam fuisse ,
qui , sublato gradus impedimentoo , Ha-
reticum virum cum muliere Catholica Ma-
trimonio conjunxerit ; cumque deinceps fa-
ctum suum reprehendi comperisset , non
dubitaret asserere se hac in re Apostolicæ
Dispensationis , quam ab Urbe accepisset ,
auctoritate munatum fuisse ; quum vero ad
produendas hujusmodi dispensationis Lit-
teras

teras provocaretur, eas nunquam edere potuerit, quia eas re ipsa nunquam accer-
terat: verum Nos de inclyta Polonorum
Natione, quam Paternæ charitatis affectu-
complectimur, deque sacris istius Regni
Præfulibus, quos omnes, & singulos ma-
gno in honore habemus favorabilius judi-
cantes, improbum hujusmodi scelus ne-
quaquam isthic admissum fuisse credimus.
Tibi autem, Venerabilis Frater, Gregique
Tibi commisso, Apostolicam Benedictonem
ex animo impertimus.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum
die xxx. mensis Junii MDCCLXVIII. Pontifi-
catus Nostræ Año octavo.



DE

DE CONCESSIONE

Et executione Dispensationum Matrimonialium: altera Epistola ad Primate, Archiepiscopos, & Episcopos Regni Polonici.

CONSTITUTIO 50. Tom. II.

BENEDICTI PAPÆ XIV.

Venerabilis Frater salutem, & Apostolicam Benedictionem.

AD Tuas manus pervenisse speramus Epistolam nostram Encyclicam datam die 29. Superioris Mensis Junii de dispensationibus, quas pro contrahendo matrimonio intra gradus iure prohibitos haereticis conjugibus concessisse, Apostolice Sedis Ministris falso insimulabantur. Attamen hanc aliam rursus ad te mittere cogimus, cum enim res, unde falsus illerumor exortus est, in apertum educita sit, eamque omnibus notam fieri oporteat, ex nostris ad eam animadversionibus alii proficere meliusque in posterum, quæ agenda sunt constituere poterunt.

Episcopum quidam istius Poloniae Regni duobus Luteranis Conjugibus, qui in secundo affinitatis gradu inter se conjuncti erant, contrahendi matrimonii facultatem dedit. Rogatus, quo iure id fecisset, auti executor aliquajus dispensationis, quæ con-

concessa fuisset vel a Nostra Dataria , vel
Pænitentiaria , vel a Sanctæ Inquisitionis
Officio , namque hæc viæ sunt , quibus hu-
jusmodi dispensationes a Sede Apostolica
expediri consueverunt ; nullas se accepisse
ingenue fassus est , sed fecisse ea generali
potestate respondit , quam sibi , ut Episco-
po in remotis degenti , Sedes Apostolica
elargita est ; factumque suum excusat mo-
re recepto suæ Dioecesis , & Prædecessorum
suorum consuetudine . Addidit etiam , ad
id faciendam adductum fuisse spe , quam
ipsi dederunt Conjuges , quamprimum ad
Fidem Catholicam se conversuros ; quod si
intra debitum tempus minime adimple-
rent , se vi eos adigendi cohabitatione
prohibita , potestatem habere .

Ut ab hujusmodi narrationis serie mini-
me discedamus , in primis id compertum
eū e nostris Tribunalibus dispensationem
super impedimento affinitatis pro contra-
hendo matrimonio inter duos Hæreticos
neutquam emanasse . Episcopus est , qui
concessit , affirmatque , fecisse vi generalis
eiusdem facultatis , quam Sedes Apostoli-
ca impetriri consuevit Episcopis , qui extra
Europam , vel in remotis Europæ partibus
coconstituti sunt .

At quid dicendum esset , si facultas , de
qua agitur , dispensandi in secundo gradu ,
non comprehenderet matrimonia inter hæ-
reticos contrahenda ? Et quidem res ita
se habet ; etenim facultates , quæ dantur
Europæ Episcopis , qui in dominio Catho-
licorum Principum politi sunt , in hæc ver-
ba

ba conceptæ sunt .,, Dispensandū in tertio , & quarto simplici , & mixto tantum cum pauperibus , in contrahendis : in contrāctis vero , cum hæreticis conversis ; etiam in secundo simplici , & mixto , dummodo nullo modo attingat primum gradum , & in his casibus problem susceptam declarandi legitimam . “

Prætereundum ducimus , in dispensatione , de qua agimus , & qua ab Episcopo concessa , & a Nobis lecta est , nullibi ab ipso expressum fuisse , quod dispensationem impertiebatur ex vi Apostolicæ facultatis ; hac enim declaratione omissa , actus nullus ac irritus efficitur ; ut in eorumdem facultatum formula aperie statuitur : „ & in dispensationibus hujusmodi declaretur expresse , illas concedi tamquam a Sedis Apostolicæ Delegato : ad quem effectum etiam tenor hujusmodi facultatum inseratur , cum expressione temporis , ad quod fuerint concessæ ; alias nullæ sint . “ Sed id solum fricxitabimur , utrum continetur facultas dispensandi in secundo gradu ? Certe Nobis respondebitur in verbis illis paulo antea laudatis : „ etiam in secundo simplici , & mixto , dummodo nullo modo attingat primum gradum . “ Nos statim reponemus ante ea verba hæc alia occurrere „ : In contrahactis vero , cum hæreticis conversis &c. „ Et ideo , cum facultates limitatae sint ad matrimonia contracta , non autem contrahenda ; ad hæreticos conversos , non autem ad eos qui se convertendi spem faciliunt : sanc unusquisque facili negotio ,

ictu-

ictuque, ut dicitur, oculi, dignoscere poterit facultatis abusum in concessione dispensationis, quae ut diximus, in causa fuit, cur sinister rumor, & popularis obtructatio adversus Apostolicæ Sedis Ministros fuscitaretur.

Degunt quibusdam in locis istarum Regionum Catholici cum Hæreticis mixti: pallam inter se matrimonia contrahant: & nemo est, qui contrahentes corripiat, & punit, aut illis adversetur. Hoc autem posito, qui fieri potest, ut hinc colligatur dispensationis concellio super aliquo impedimento in hujusmodi matrimoniis inter Catholicum, & Hæreticum, & multo magis inter duos Hæreticos, ut in specie, de qua agitur, contigit? Tolerat quidem in aliquibus locis Apostolica Sedes matrimonia inter Catholicum, & Hæreticum, vel Hæreticum, & Catholicam, cum nequeat impedire, & Ecclesiastica quadam prudenteria, ne majora mala enascantur, dissimulat, ac tacet. At, quod Apostolice Sedis auctoritate gratiosa in hisce matrimoniis dispensatio super gradu, aut alio impedimento concedatur, fieri nunquam potest; nisi praecedat hæresis abiuratio, juxta eisdem Sedis Apostolicæ disciplinam a Nobis in praecedenti Epistola expositam, & juxta recensita concessæ facultatis verba.

Sed respondeatur: ab anterioribus Episcopis, qui easdem facultates iisdem verbis conscriptas habebant, quibus conceptæ sunt illæ, de quibus quæstio est, id peractum fuisse. Nos ignoramus, quid egerint Episcopi

Præ-

Prædecessores; id solum Nobis competetum est, quod, si dispensaverunt in matrimonio non contracto, sed contrahendo inter duos adhuc in haeresi permanentes, perperam, ac male egerunt, grave admiserunt peccatum, multorumque malorum eos se fecerunt, quia facultates eis concessas attentio animo non considerarunt, ex quibus, veluti ex fonte, omnis delegata auctoritas dimanat.

At Nobis reponitur: quidquid factum est, ideo factum, quia conjuges suam conversionem pelliciti sunt. Id autem, an verum sit, paulo post videbimus. Interea posatur, revera conjuges id promisisse: quaritur, cum facultas a Sede Apostolica concessa præscribat, ut dispensetur in secundo gradu cum haëreticis jam conversis, quomodo Episcopus arbitratus sit, ea se usi polle in dispensando non cum haëreticis jam conversis, sed cum iis, qui solummodo conversionem promiserant? Cumque Sedes Apostolica hujusmodi dispensationes nisi conversione jam facta, ut late in Nostra prima Epistola Encyclica demonstratum est, concedere non soleat; quaritur iterum, quomodo ejus Delegatus in tantum auctorum devenerit, ut cum iis, qui nudam promissionem se convertendi fecerant, dispensare non dubitaverit?

Additur demum: si fidei datæ conjuges haëretici defuerint, acriter punientur, eisque simul habitare interdicetur. Nos minime latet, discrimen, quod inter infidelem, & haëreticum intercedit: primun-

qui-

quidem amplectendam Fidem Catholica-
cam, ad quam se per Baptismum minime
obligavit, cogi non posse: e diverso hæ-
reticum, qui jam Baptismum suscepit. At
vero Nobis ignotum est. an usus, & con-
suetudine receptionis sit, ut hæretici ad Ca-
tholicam veritatem profitendam constringi
possint in his regionibus; in quibus a Prin-
cipibus permisum est, ut comixti cum
Catholicis vivant, eademque juris equa-
itate, & Civili consuetudine fruantur.
Sed quidquid de hoc sit, illud necessarium
est ostendere quibus argumentis, ac pro-
bationibus hæretorum conjugum promis-
sio demonstretur. In dispensatione enim
hæc verba leguntur: „ ob spem, quod ad
Fidem Orthodoxam convertentur „. Spes
autem a promissione omnino diversa, &
distincta est. Si quando autem de separa-
tione, ob frustatam spem a conjugibus da-
tam, agi vellet; cum res sit de matrimo-
nio contracto, non inter unum Hæreti-
cum, & alterum Catholicum, absque alio
impedimento, quam illo Religionis, sed
de matrimonio inito inter duos hæreticos
in secundo affinitatis gradu conjunctos, lo-
cus non esset separationi tantum *quoad tor-
rum*, sed etiam alteri *quoad vinculum*; quæ
injungenda esset a dispensante, publica
protestatione emissa, se nullo jure, atque
auctoritate dispensasse, ac proinde dispen-
sationem irritam, ac nullam fuisse.

In priori Epistola nostra Encyclica scripta
die 29. Junii admouimus, ut iu, quibus
executio dispensacionum matrimonialium,
quæ

quæ in Urbe conceduntur, committitur, eas attente legant, & bene ac diligenter perpendant. Nunc autem eam repetimus, & insuper addimus, ut legantur, & considerentur etiam facultates, quæ a Sede Apostolica conceduntur, priusquam aliquis illis utetur; cum minime deceat, ut aliorum culpa, vel Sedi Apostolicæ, vel ejus Ministris virtio vertatur, & quod ab aliis peccatum est, criminis eis detur. Interēa autem Tibi, Venerabilis Frater, & Christiano Gregi tua curæ commisso, Apostolicam Benedictionem pesanter impertimur.

D. tum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die VIII. Aug. MDCCXLVIII.
Pontificatus Nostri anno octavo.

Fine della Seconda Parte.

I N.

I N D I C E

Delle Materie , che si contengono in questa Seconda Parte .

C	Irca l'abilità necessaria in un Sacerdote , che siasi presentato per le Confessioni .	Pag. 3
<i>Dell' Impedimento della Condizione .</i>	9	
<i>Dell' Impedimento del Voto .</i>	12	
<i>Dell' Impedimento della Parentela .</i>	15	
<i>Della Parentela Legale .</i>	26	
<i>Della Parentela Spirituale .</i>	30	
<i>Dell' Impedimento del Delitto .</i>	36	
<i>Dell' Impedimento della disparità nel Culto .</i>	41	
<i>Dell' Impedimento della Violenza .</i>	46	
<i>Dell' Impedimento dell' Ordine .</i>	51	
<i>Dell' Impedimento del Legame .</i>	54	
<i>Dell' Impedimento dell' Onestà pubblica .</i>	57	
<i>Dell' Impedimento dell' Affinità .</i>	63	
<i>Dell' Impedimento del Ratto .</i>	68	
<i>Dell' Impedimento del Matrimonio Clandestino .</i>	73	
<i>Dell' Impedimento dell' Impotenza .</i>	82	
<i>Degl' Impedimenti impidenti .</i>	94	
<i>Della proibizione della Chiesa .</i>	ivi	
<i>Del Tempo Feriato .</i>	97	
<i>Del Catechismo .</i>	102	
<i>Degli Sponsali .</i>	103	
<i>Dell' Impedimento del Voto .</i>	113	
<i>Delle Proclame , e Denunzie , Bandi Matrimoniali .</i>	115	
<i>Delle</i>		

	239
Delle dispense Matrimoniali.	131
Del modo d' ottenere le dispense.	144
Dell'esecuzione delle dispense.	160
Abbreviature della S. Penitenzieria.	ivi
Costituzioni della sa. me. di Benedetto XIV., che riguardano al Sacramento del Matrimonio.	
Satis vobis &c. Roma 17. Novembris 1741.	177
Singulare Nobis &c. Die 9. Februario 1749.	188
Dei Miseratione &c. Roma 9. Novembris 1741.	202
Ad Poloniae Regni. Magna Nobis &c. Roma 30. Junii 1748.	218
De concessione. Ad tuas &c. Roma 3. Augusti 1748.	231

Part. II.

L

IM.

IMPRIMATUR.

Si videbitur Rev. S. Palat. Apost. Magistro.

F. d. Marcucci ab I.C. Episc. M. Altis Vicesg.

APPROVAZIONI.

PE' comandamento del Rev. P. Maestro
del Sacro Palazzo F. Tommaso Agostino Ricchini ho letta la *Istruzione &c. del
Sig. Canonico Filippo Terzago*, e non avendo
in essa incontrata cosa alcuna opposta alle
regole della nostra Santa Fede, e de' buoni
Costumi, anzi essendo spiegate le questioni
secondo i sentimenti più comuni de' Dotti;
la giudico degna delle stampe.

Dal Collegio della Penitenzieria di S.
Maria Maggiore a dì 1. Marzo 1775.

*F. Francesco Maria Pollidori de' Pre-
dicatori, Penitenziere Apostolico.*

NEL Libro intitolato *Istruzione pratica
sopra gl'Impedimenti Matrimoniali,
Dispense &c. Opera del Sig. Filippo Terzago
Canonico della Cattedrale di Narni &c.* non
ho trovato cosa repugnante alla S. Fede,
né ai buoni Costumi, per il che lo giu-
dico degno della stampa.

Francesco Fontani.

IMPRIMATUR,
Fr. Th. August. Ricchinius S.P.A.M.O.P.

IN-

INDICE DELLE MATERIE NOTABILI

Contenute in questa Seconda
Parte.

A

- A** Dozione come si definisca. 26
- A Tra gl' Adottivi non vi è impedimento. 31
- L' Adulterio quando sia impedimento dirimente, e quali condizioni si richiedono. 39
- L' Affinità che cosa sia secondo i Canoni. 63
- Affinità Legale, che cosa sia, e quanto dura. 29
- L' Affinità non si contrae col matrimonio rato, ma non consumato. 64
- L' Affinità propriamente non ha gradi; ma si prendono dalla Consanguinità. ivi.
- L' Affinità anticamente era di tre generi e si spiegano; oggi vi è d'un solo genere, e per qual motivo. 65
- La Consanguinità non produce affinità. 66
- L' Affinità tra gl' ascendenti, e discendenti in qualunque grado della linea retta impedisce il Matrimonio. ivi.
- L' Affinità nella linea collaterale dalla cospula lecita proveniente annulla il ma-

L 2 tri-

²⁴²

trrimonio [fino al quarto grado inclusivamente dalla copula illecita fino al secondo.

⁶⁷

Nell' Affinità quali cose debbonsi esprimere per ottenere la dispensa! ¹⁵³

B

Bando matrimoniale che cosa sia. ¹¹⁵

I Bandi matrimoniali hanno principiato nelle Chiese Gallicane, ed il Concilio di Trento gli ha stabiliti, e come, e quando si debbono fare. ¹¹⁶

Da Bandi il solo Vescovo dispensa. ¹²²

Quando si debbono rinovare i Bandi. ^{ivi.}

Nel caso di necessità come sarebbe il pericolo della morte si possono omettere i Bandi. ¹²⁵

Il Battesimo produce l' Impedimento spirituale della Parentela, e come. ³⁵

C

alla **C**ancellaria, quali dispense si chiedono. ¹⁴⁸

Il Cappellano degl' Ospedali degl' Infermi, o Projetti, non può assistere al matrimonio. ⁷⁸

Il Catechismo che cosa sia? Anticamente era un impedimento del matrimonio ma in oggi non vi è più. ¹⁰²

I Catecumeni battezzando non contraggono la spirituale Parentela. ³³

I Cattolici contraggono la spirituale Parentela ancora nel caso di necessità battez-

tezzando, eccettuato il Padre. 24

La certezza della morte del Conjugé quando vi sia? 55

Senza la certezza della morte del Conjugé è illecito il matrimonio; se poi sia vivo, è invalido: nel dubbio si assegna come si debbono regolare. ivi.

Chierici costituiti nell' Ordine Sacro non possono contrarre il matrimonio. 14

I Chierici Greci contratto il matrimonio possono essere promossi agl' Ordini Sacri, e vivere con la moglie. 52

I Chierici Greci costituiti negli Ordini maggiori non possono validamente contrarre il matrimonio. ivi.

Il Chierico costituito negl' Ordini Sagri contraendo il matrimonio incorre ipso facto la scomunica maggiore, e la irregolarità, ed il matrimonio è nullo. 53

Il Chierico abbandonata la Consorte dopo una vita lodevole può essere allontanato, e restituito a suoi officj dal proprio Vescovo. ivi.

Il Chierico rattrone d' una donna quali pene incorra. 72

Cognazione spirituale quanto alla dispensa. 154

Il Commissario non può delegare la sua autorità ad altre Persone; può però delegare l' Esame de' Testimonj. 171

Il Commissario, o delegato, che cosa debba riflettere per dipendere. 169

Che cosa sia condizione, la quale è stabilita per impedimento dirimente il ma-

La Condizione servile è di due sorti. *ivi.*

La Condizione di servitù non impedisce il matrimonio. *10*

Quando la Condizione di servitù annulli il matrimonio. *11. e seq.*

Confessore, e Paroco trattandosi di giudicare se l'errore del matrimonio contratto sia nella persona, o qualità della persona, non debbono giudicarē, ma riferire il dubbio al Vescovo. *9*

Confessore quanto all'Esecuzione delle dispense. Vedi Esecuzione. *13*

Confessori per chiedere dispense. Vedi v. pratica. *ivi.*

La Consanguinità in qualunque grado della linea retta, è per diritto di natura un impedimento dirimente il matrimonio. *22.*

La Consanguinità nella linea collaterale è un impedimento stabilito dalla Chiesa, ed estendersi fino al quarto grado inclusivamente. *23.*

S' adducono i motivi, per i quali la S. Chiesa ha stabilito l'impedimento della Consanguinità collaterale. *17*

La Confermazione produce l'impedimento della spirituale Parentela. Come, e tra quali Persone. *32.*

La Consuetudine può introdurre un impedimento anco dirimente. Vedi disperità nel culto.

- D**ateria che cos' sia? 168
 Alla Dateria si chiedono le dispensa per il foro esterno, e si esprimono i veri nomi, 148
Alla Dateria quali cose si debbono esprimere? 155
 Diversi modi di scrivere alla Dateria. 158
Delegato. Vedi V. Commissario. iv.
Il Delitto di sua natura è un impedimento dirimente del matrimonio. 36
Delitto quali cose si debbono esprimere per ottenere la dispensa. 154
In quali casi il delitto è un impedimento dirimente? iv.
Il Demonio può cagionare il malefizio' conjugati. 90
Denunzie matrimoniali. V. Bando. iv.
Il diritto Ecclesiastico ha introdotto l'impedimento della Parentela spirituale, e legale. 36
Similmente quello del Delitto. 40
Che cosa sia la Disparità nel Culto. iv.
La Disparità del Culto è un impedimento dirimente. 41
Ne' primi secoli della Chiesa non era quest' impedimento. iv.
La Consuetudine ha introdotto quest' impedimento. iv.
Quali motivi abbino indotto la Chiesa a stabilire quest' impedimenti? iv.
Chi può dispensare da questo impedimento, e quali cagioni si richieggono per ottenere tale dispensa? 44

- La Disciplina presente della Chiesa ammette i matrimoni contratti da servi ancora invito Padrone.** 11
- Delle dispense matrimoniali. Che cosa sia dispensa?** 131
- E' di Fede che la Chiesa ha l'autorità di dispenfare.** ivi.
- Chi può dare le dispense? Vedi V. Papa, e Vescovo.** ivi.
- Dispense dell'Affinità. Vedi V. Affinità.** ivi.
- Dispense della pubblica onestà. Vedi V. onestà.** ivi.
- Dispense quanto alla Cognazione spirituale. Vedi V. Cognazione spirituale.** ivi.
- Dispense quanto al delitto. Vedi V. delitto.** ivi.
- Le Dispense quanto all'Esecuzione.** 160
- La Dispensa non si debbe dal Commissario concedere agli Otatori, se non fatta tutta la penitenza.** 173
- Rare dovrebbero essere le Dispense, conseguenze di questa dottrina.** 132
- S' adducono i motivi d' una legittima dispensa.** 135
- La Dispensa ottenuta sotto falso pretesto è invalida.** 136
- La dispensa ottenuta ancora dal Papa senza legitimo motivo non libera dal peccato, ancorchè col tempo possa esservi.** 145
- Le Dispense acciò abbino il loro effetto, è necessario, che le suppliche si verifichino nell'atto istesso, che si eseguisce la dispensa.** 153
- Della concessione delle dispense Apostoli.** li.

Iliche sopra gl' impedimenti del matrimonio.	247 218
Della concessione, ed esecuzione delle dispense matrimoniali Constitut. Bened. XIV.	231

E

gl' Ebrei, o Gentili non sono obbligati all' osservanza degl' impedimenti stabiliti dalla Chiesa, ma bensì gl' Eretici.	33
Gl' Eretici battezzando, o confermando, o essendo Padrini nell' uno, o l' altro Sagramento contraggono la Parentela spirituale.	33
L' Errore è di due sorti Antecedente e Concomitante.	5
Che cosa sia l' Errore Antecedente?	ivi.
Che cosa sia l' Errore Concomitante?	6
L' Errore può essere nel matrimonio intorno alla Persona, alla qualità della Persona, ovvero alla di lei condizione.	ivi.
Come si distingua l' Errore della Persona?	ivi.
L' Errore della Persona annulla il matrimonio.	7
Che cosa sia l' Errore cagionato dalla fortuna?	ivi.
L' Errore della fortuna ordinariamente non distrugge il matrimonio.	ivi.
L' Errore della fortuna se impedisce il consenso nella Persona annulla il matrimonio.	ivi.

L. 5

Co-

248

Come si possa giudicare , quando l' Errore
sia nella persona , o qualità della Per-
sona ? . 8.

Esecuzione delle dispense Pontificie , ove
si espongono , e si sciolgono i varj
casii . 160.

Esecuzione delle dispense Pontificie quali
condizioni debba avere , e come si deb-
ba regolare nell'atto delle dispense . 162.

Dall' Età per contrarre il matrimonio di-
spensa il solo Romano Pontefice . 93.

Gl'Eunuchi non possono contrarre il ma-
trimonio . 83.

F

i. **F** Edeli tutti sono obbligati sotto
peccato grave a manifestare qua-
lunque canonico impedimento al Pa-
roco . 119.

Nella Fiandra non si dà l' impedimento
della servitù . 12.

Tra Figliuoli adottivi non vi è impedi-
mento . 29.

Formole quanto all'attual dispensa degl'im-
pedimenti matrimoniali e de' voti . 166.

La Fraternità legale che cosa sia . 28.

G

nelle **G** Allie l' impedimento di servitù
non ha luogo . 12.

Il Giudice come si debba regolare , quan-
do è interpellato dalla nullità del ma-
trimonio contratto per timore , o vio-
lenza . 50.

Gra-

- Grado nella parentela cosa sia.** *ivi.*
Come si conosce in qual Grado tra loro sieno i consanguinei, e s' assegnano le regole per intenderlo. *19*
I Greci tenevano per invalidi i matrimoni tra Cattolici, ed Eretici. *43*

I.

Se gli Infedeli battezzando nella necessità non contraggono la Parentela spirituale.

L' Infedele convertendosi alla Fede se l' altro coniuge, non vuole abitare con esso senza l' ingiuria della Religione si disconglio il matrimonio. *45*

L' impedimento, che cosa sia impedimento? *3*

Di quante sorti sieno gli Impedimenti. *4*

Se sia di Fede che la Chiesa abbia potestà di stabilire Impedimenti intorno al Sacramento del matrimonio. *ivi.*

Che cosa sia Impedimento dirimente. *ivi.*

Che cosa sia Impedimento impediente. *ivi.*

Quanti siano gli impedimenti dirimenti, ed impedienti; s' allegna il loro numero. *5*

L' Impedimento dirimente, che sopravenga al matrimonio già contratto, e consumato non discongi e mai il matrimonio, ancorchè fosse l' impotenza d' alcun de' coniugi. *ivi.*

L' Impedimento della consanguinità nella linea retta, è per diritto di natura. *22*

L' Impedimento nella linea collaterale, è
L. 6 *da*

di diritto della Chiesa ; il quale anticamente s'estendeva fino al settimo grado ma ora si estende solamente fino al quarto grado inclusivamente.	23. e seg.
Dell'Impedimento della Parentela.	26
Quando vi sia un tale Impedimento , e quando nò.	29
Dell'Impedimento dell'Impotenza.	82
Che cosa sia Impotenza .	ivi.
L'Impotenza antecedente al matrimonio è un impedimento dirimente .	ivi.
L'Impotenza sopravveniente al matrimonio non lo discioglie .	183
Gli Impotenti non possono contrarre matrimonio .	ivi.
Che cosa si debba fare quando è dubbia l'Impotenza .	ivi. e seg.
Intorno all' impotenza varj casi sono dissciolti .	85. e seg.
Dall' Impotenza la Chiesa non può dispensare .	62
Dell' Impedimento del malefizio .	89
Gli Impuberi in ordine al matrimonio , e sponsali . Vedi V. matrimonio , e V. sponsali .	113
Istruzione ai Parochi , e Confessori in ordine alle dispense .	155
Istruzione ai Vescovi del Concilio di S. Carlo in ordine ai matrimonij segreti , e di Bened. XIV.	177. 126
Nell' Italia non ha luogo l' impedimento della servitù .	15

I La-

i **L** Atini ammettono per validi i matri-monj contratti tra gl' Eretici , e Cattolici . 54

Il Legame che cosa sia ? ivi.

I Legati a latere possono dispensare nelle loro Provincie , come i Vescovi , ed il Papa suole , ad Essi concedere ancora delle speziali facoltà . 140

Linea , che cosa sia nella parentela . 17

Linea è di due sorti : Retta , e Collaterale , e si spiegano , e si danno le regole . 18

M

il **M** Alefizio si dà nel matrimonio ; e che cosa sia ? 89

Il Malefizio come si possa conoscere , e come si debba regolare il Giudice nel fatto , 91

Matrimonj contratti tra gli Eretici , e Cattolici sono validi , ma illeciti . 43

I Matrimonj tra i Cattolici , ed Eretici debbon si celebrare secondo il rito Cat-tolico . 45

II Matrimonj quando sono nulli , oppure da annullarsi , nascono dalla negligenza de' Parochi . 50

Il Matrimonio rato , e non consumato induce l'impedimento della pubblica onestà fino al quarto grado inclusivamen-te . 59

Il Matrimonio invalido induce l'impedi-men-

- 252
- Il Matrimonio nullo per difetto del consenso non induce il detto impedimento. 62
Ivi.
- Il Matrimonio quando sia clandestino? 73
- Il Matrimonio clandestino è stato sempre detestato dalla Chiesa, e per qual cagione. 73
Ivi.
- Al Matrimonio non richiedesi altro, che la presenza del Paroco, e di due Testimonj in qualunque luogo, ancò alle grante del Monastero delle Monache. 78
- II. Moribondi validamente possono contrarre il matrimonio. 89
- Nel matrimonio vi può essere l'errore intorno alla Persona, o qualità della persona, ovvero condizione della Persona. 6
- Vedi errore.
- Il Matrimonio può essere nullo a cagione della servitù. Vedi V. condizione. 10
- Il Matrimonio contratto da' Chierici costituiti nell'Ordine Sagro, o da' Religiosi Professi è nullo. 14
- Il Matrimonio contratto dagl'Impuberi nullamente, passa in forma di sponsali futuri, purchè l'essenziale del Paroco e de' Testimonj si abbia osservato. 106
- Matrimonio tra gli Ebrei, e donna Eretica. Constit. Bened. XIV. 138
- Matrimonio quanto alla sua validità o nullità. Bened. XIV. Constit. 202
- Modo di scrivere alla Dateria. 158
- Modo di scrivere alla Dateria in forma Pauperum. 159
- Modo di scrivere alla S. Penitenzieria. 155
Mo-

Modo d'ottenere le dispense. Vedi ²⁵³ V..
pratica. ¹⁴⁴

N.

Nella necessità di battezzare ancora si contrae l' impedimento della Parentela spirituale. ³³

Nozze solenni quali sieno, e come sieno proibite nel tempo feriato. ⁹⁹

L' Nunzi Apostolici nelle Province possono dispensare come i Vescovi, ed il Papa vuole ad essi concedere speziali facoltà. ¹⁴⁰

O.

Occulto impedimento quale sia. ¹⁴⁷
Onestà pubblica quanto alla dispensa. ¹⁵³

L' Onestà pubblica è un impedimento dirimente. ⁵⁷

L' Onestà pubblica che cosa sia; ed a quanto s'estenda. ^{ivi.}

L' Ordine sagro è un impedimento dirimente. ⁵¹

Perchè l' Ordine sia un impedimento. ^{ivi.}

L' Ordine sagro è un impedimento riguardo al matrimonio da contrarsi; ma non annulla il già contratto. ⁵³

P.

Il **P**adre battezzando nella necessità il suo legittimo figliuolo non contrae l' impedimento della spirituale parentela. ³³

Il Padre

Il Padrone non può impedire il matrimonio , o annullarlo contratto da' suoi servi.	11 e 12
Il Papa solo dispensa negl' impedimenti dirimenti. Dispensa ancora nel voto solenne di castità. Varj esempi.	137
Il Papa può dispensare nel matrimonio rato , ma non consumato , e si spiega il caso.	139
Parentela è di tre sorti , Consanguinità , Compaternità , Adozione.	15
Parole spiegate della Parentela.	16
La Parentela è un impedimento del matrimonio , e che cosa sia Parentela.	26
La Parentela è di più sorti .	27
Della Parentela spirituale.	30
I Sagamenti del Battesimo , e della Confirmazione producono la Parentela spirituale .	32
Sotto il nome del Paroco chi viene inteso dal Concilio di Trento ?	74
Il Paroco può assistere al matrimonio anco fuori della Parrocchia , e Diocesi .	ivi.
Il proprio Paroco è sempre quello del domicilio .	76
Il Paroco non può assistere lecitamente al matrimonio de' vagabondi , senza licenza del suo Vescovo .	77
Il Paroco anco non Sacerdote può assistere al matrimonio ; ma non può delegare chi non sia Sacerdote .	75
Il Paroco può assistere ai matrimoni de' Carcerati condannati a tempo , o perpetuamente ; non però ai ritenuti per correzione .	78
	Il

- 255
- Il consenso del Paroco non è necessario al matrimonio. 80
- La presenza del Paroco, e de' Testimonj nel matrimonio deve essere contemporanea, e non successiva. 81
- Questa presenza non richiedesi ne' luoghi ove il Concilio di Trento non è promulgato, purchè non sia fatto in fronte. ivi.
- Non potendosi avere il Paroco ne' luoghi degl'Eretici, ove il Concilio di Trento è promulgato, bastano i due Testimonj alla validità del matrimonio. 82
- I Parochi devono istruire i Popoli nella disciplina antica, e moderna della Chiesa intorno le Leggi del matrimonio, però con prudenza. 801
- Il Paroco, come si debba regolare nelle proclame; si distinguono vari casi. 118
- I Parochi per chiedere dispense. Vedi V. pratica. ivi.
- Il Paroco, come si debba regolare, quando sa che alcun suo popolano medita di chiedere dispensa matrimoniale 144.
- Paroco quant' alla esecuzione delle dispense. Vedi V. esecuzione. 146
- Parentela Legale, che cosa sia, e quanto dura? 28
- Il Paroco non deve presumere di giudicare se l'errore nel contratto matrimoniale sia intorno la Persona, o qualità della Persona, e conseguentemente annullare il matrimonio, ma è tenuto a riferire il caso al Vescovo, e da Ello aspettare la decisione. 9.

I Pat-

- I Patti né' matrimonj tra i Cattolici, ed Eretici, che una parte de' figli rimanghino Eretici, sono da rigettarsi. 45
- I Pazzi possano contrarre il matrimonio, ne' lucidi intervalli, e non altrimenti. 92
- Pratica, che devono sapere i Confessori, e Parochi, per chiedere le dispense. 146
- Penitenzieria, quando si chiedono ad Essa le dispense non si esprimono i veri Nomi de' supplicanti; ma soltanto sinceramente s'espone il semplice caso nella supplica, e serve solamente nel foro interno. 148
- La Poligamia è proibita dal diritto Ecclesiastico, e divino. 54
- Alla Prefettura de' Brevi, quali dispense si chiedono. 149
- Proclame matrimoniali. Vedi V.Bando. ivi.
- Della Proibizione della Chiesa in ordine al contrarre il matrimonio che cosa s'intenda, ed a chi appartenga la dilazione delle Nozze.. 94

R

- il Ratto è un impedimento dirimente, quando toglie il consenso alla parte, e non altrimenti.. ivi.
- Il Ratto propriamente riguarda l'uomo, e non la donna.. 71
- Il Rattore quali pene incorra?. 72
- Regole per conoscere i gradi della Parentela. 19
- Regole Ecclesiastiche per conoscere i gradi della Parentela sono diverse dalle regole.

regole delle Leggi civili, e quando abbia incominciata questa diversità. 20
 Religiosi professi non possono contrarre matrimonio. ivi.

S.

Servitù che cosa sia, e di quante sorti sia, e quando annulla il matrimonio. 9 e seg.

Quando il Servo, o la Serva possa contrarre il matrimonio; e quando no? ivi.

Nella presente disciplina della Chiesa non si dà servitù, che annulli il matrimonio. ivi.

Gli Sponsali che cosa siano? 103

L'uso dei sponsali non è universale. 104

Ne' Sponsali accid siano validi devesi osservare tutto ciò, che s'osserva negl'altri contratti. ivi.

Gli Sponsali degl'impuberi sono validi, si disciolgono varj dubbi. 105 e leg.

Gli sponsali fatti da' Parenti degl'impuberi se da questi arrivati alla pubertà, non si disciolgono, sono nulli. 106

Gli Sponsali fatti col solo consenso delle Parti obbligano sotto peccato grave; e nel tempo prefisso. 107

Gli Sponsali possono essere disciolti dal consenso d'ambidue le parti purchè siano puberi. 108

Gli Sponsali in quali circostanze si possono disciogliere, oppure quando sono disciolti. 110 e seg.

Gli Sponsali contratti, col vicendevole consenso disciolti, ed anco dal Giudice Eccl-

258

clerica istico non annullano l'impedimento contratto. 60

Gli Sponsali condizionati inducono l'impedimento adempiuta la condizione. 61

Gli Sponsali come debbono essere fatti, acciò induchino l'impedimento della pubblica onestà. 63

Gli Sponsali degl'Ebrei, e Gentili non contraggono queit'impedimento. ivi.

Gli Sponsali validi inducono l'impedimento nel primo grado; se sono nulli nessuno. 59

T

del T Empo feriato, e quale sia? 97
Testimonj nel matrimonio tutti possono essere purchè abbino l'uso della ragione. 80

Il Timore quando annulla il matrimonio. 48

Disciplina antichissima della Chiesa riformata dal Concilio di Trento. ivi.

V

de' V Agabondi il proprio Paroco è quello ove si ritrovano senza frode. 76

Quando sono capaci d'esercitare l'atto conjugale. 89

Al Vescovo tocca giudicare, e non al Paroco, o Confessore, quando fra il matrimonio nullo per mancanza di consenso. 9

I Vescovi non possono dispensare negli spon-

- sponsali contratti con terza persona. 142
- I Vescovi non possono dispensare negl' impedimenti derimenti. Nel caso di necessità possono dispensare nel foro di coscienza negl' impedimenti dirimenti del diritto Ecclesiastico, purchè vi sieno le condizioni prescritte da Benedetto XIV. e si accennano. 141
- Il Vescovo può dispensare dagl' impedimenti sovraventienti dopo il matrimonio contratto. 143
- Il Vescovo non può dispensare ancora nella grave necessità d'un impedimento circamente pubblico. 142
- Il Vescovo senza legittima causa non può dispensare dalle denunzie matrimoniali; e ad esso solo appartiene il dispensare. S' adducono diversi casi. 115 e seg.
- Il Vescovo può assolvere dalla scommunica, e restituire a' suoi officj il Chierico che ha contratto il matrimonio, essendo nell' Ordine sacro. 53
- Il Vicario Capitolare può dispensare da tutti gl' impedimenti che può dispensare il Vescovo; non però il Vicario Generale del Vescovo. 143
- Il Vicario Generale del Vescovo può eseguire le dispense Pontificie; ma non il Vic. Capitolare. 165
- Che cosa sia Voto. 169
- La Violenza che cosa sia, e quando produca impedimento del matrimonio. 46
- Di quante sorti sia il Voto. 13
- Il Voto semplice è un impedimento impediente, ivi.

Il Voto

260

Il Voto è un impedimento dirimente del matrimonio quando è solenne. ivi.
Si assegna la differenza che ritrovasi fra il Voto solenne dell' Ordine sagro, ed il Voto solenne della Professione Religiosa.

Il Voto semplice di Castità di non contrar matrimonio, di prender Ordini sagri, d' entrare in Religione, è un impedimento impediente: si spiegano in appresso varj casi. 113

Il Vescovo non può dispensare ancora nella grave necessità d' un impedimento dirimente publico. 142

Il Voto quanto alla dispensa. 165

L' Autore di queste seconde parte, prega tutti i Confessori di Leggere gl' Avvertimenti di S. Carlo Borromeo, ed i Canoni Penitenziali, come ancora, prima di mettersi ad ascoltar le Confessioni, di non dimenticarsi di valdamente raccomandarsi al Signore, assegnando il Santo negl' avvertimenti al §. IX. pag. 271. un' antica orazione da recitarsi così.

Così mundum &c.

V-

**AVVERTIMENTI
DI
SAN CARLO
BORROMEO
AI CONFESSORI.**

P R E F A Z I O N E .

ACiocchè i Confessori amministrino il Sacramento della Penitenza con quel frutto , ch'esso può fare de' Penitenti , che è la vera emendazione della vita , e non manchino in negozio di tanta importanza con carico delle proprie coscienze , e della debita diligenza (come è da temere grandemente , che in questo siano colpevoli molti , vedendosi universalmente così poca emendazione in quei , che tanti , e tanti anni sono venuuti a questo Sacramento) ; abbiamo messo insieme tutti gli ordini , ed avvertimenti nostri , già in diverse occasioni sopra questo dati , ed aggiunti alcuni , che abbiamo giudicato utili , e necessarj a questo effetto. Però gli esortiamo nelle viscere del Nostro Signor Gesù Cristo , che , come ricerca il debito dell'ufizio , e vocazione loro in questa materia , e negozio così importante per la salute delle anime , vogliano con ogni diligenza cooperare , e promuovere l'intenzione nostra con ben dirigere questo popolo , che il Signore ci ha dato a reggere.

Bor. II.

M

§. I.

§. I.

Niun Confessore può confessare senza licenza dell' Ordinario.

NESSUN Sacerdote Secolare, o Regolare s'intrometta ad amministrare il Sacramento della penitenza, se non ha l'approvazione, e licenza da Noi in iscritto, come ordina il Concilio di Trento.

Guardisi ciascuno di non ingannarsi in questo, sotto pretesto, che i confitenti siano fanciulli, perchè facilmente può accadere, che in molti di loro, quantunque siano di poca età, si trovino peccati mortali. Nè meno s'inganni di far ciò sotto pretesto di necessità, pigliando per tale ogni sorte d'infermità, nè anco le gravi, e pericolose, quando si può avere ricorso al proprio Curato, o altro Confessore da Noi approvato.

Neppur si intrometta, quantunque avesse il consenso del Curato di quel Penitente, o de' nostri Vicari Foranei, se essi non avessero special facoltà da Noi di poter concedere questa licenza.

Quei Sacerdoti, che avranno licenza da Noi di poter confessare con limitazione di tempo, di luogo, ovvero di persone, avvertiranno di non eccedere la forma della licenza, che loro è stata concessuta.

Tutti i Superiori de' Regolari quanto prima ci daranno la lista de' suoi Confessori approvati, che di presente sono nella

Cit-

Città, e Dioceſi, col Nome, Cognome, e Patria. E perchè ſpelle volte occorre, che per le loro Obbedienze ſi mutano, perciò daranno a Noi la ſoddetta lista due volte l'anno, una volta la prima ſettimana dell'Avvento, e l'altra la prima di Quarefima.

Quei Confessori, che ſono nella Dioceſi, non ricuſino di eliſire a' Curati, o a' Vicarij Foranei di que' luoghi ove ſtanno, la fede della loro approvazione per le confeſſioni ogni volta, che ne faranno richieſti.

Nelle Chieſe ancora, dove ſono più Confessori, ſi terrà alla porta della Sagreſtia una tavoletta, o lista de' Confessori di quella Chieſa da Noi approvati, mu-
tandola di tempo in tempo, ſecondo che ſi muteranno Elſi.

§. II.

*Come il Confessore debba uſare della fa-
coltà d'affolvere da' Casi riferuati.*

I Confessori, che averanno da Noi fa-
coltà di affolvere dalle censure, e caſi riſervati, ne uſino moderatamente in edificatione, e non in deſtruuzione; e perciò quando giudicheranno, che ritorni in utile, ed aiuto del Penitente in corſo in alcuno di eſſi mandarlo da Noi, ſieno avvertiti di farlo.

M 2

§. III.

§. III.

Dello stato de' casi di coscienza.

Tutti i Confessori , quantunque da Noi ammessi per idonei, nondimeno per i molti casi , che alla giornata occorrono a' Penitenti , che sogliono essere spesse volte difficili , avvertono di aver continuamente per le mani alcuni buoni, ed approvati Autori di casi di coscienza , e quando essi soli non fossero sufficienti col proprio studio a risolvergli , abbiano ricorso a persone più intelligenti , e versate in dette materie .

Esaminino ancora bene le proprie forze , e scienza , e non s'ingeriscano a sentire confessioni di persone , che dubitano , che siano involte in casi , che non sappiano essi risolvere .

Abbiano buona notizia delle censure , e casi riservati , e particolarmente della Bolla in Cœna Domini , e medesimamente leggano spesso i Canoni penitenziali , e quelli nostri Avverimenti .

§. IV.

La vita de' Confessori deve essere esemplare : e peccano gravemente , sentendo la confessione in istato di peccato mortale .

Con ciò si accoglie che , chi amministra qualsivoglia Sacramento in peccato mortale , pecca mortalmente , per questo deb-

debbono i Confessori idiligenzemente avvertire di non andare a sentire le Confessioni, ritrovandosi in qualche peccato mortale; e molto meno trovandosi legati con qualche censura Ecclesiastica.

Anzi il zelante Confessore, e desideroso di ajutar le anime, ed indrizzarle nelle virtù Cristiane, e dar ad esse i rimedj spirituali per uscir dal peccato, ed insegnar a conoscere le astuzie del nemico della nostra salute, e finalmente di spogliare il Penitente dell'uomo vecchio, e vestirlo del nuovo, e formare in esso un perfetto Cristiano; non si dee contentare di andare ad amministrare questo Sacramento senza peccato mortale, ma conoscono, che per i sopradetti effetti importa molto praticar prima in se stesso quel, che desidera in altri, perchè più muovono gli esempi, che le parole, nè si può bene insegnare ad altri la virtù, che non si ha, perciò deve aver grandissimo desiderio della perfezione propria, ed esercitarsi nelle virtù necessarie per acquistarla.

E perchè, quando si ammettono i Regolari alle confessioni, solamente sono esaminati della sufficienza, e dottrina, essendo che per lo più non possiamo Noi aver certa notizia della bontà de' loro costumi; per questo incarichiamo la coscienza de' loro Superiori, che non ci propongano a questo ministero, se non persone, che siano di bontà, e virtù tale, che possano degnamente amministrare questo Sacramento: di che ci faranno fede in-

iscritto, nè senza di essa Noi gli ammetteremo.

§. V.

I Confessori devono esser pronti ad udire le Confessioni.

Siano pronti ad udire le confessioni, e si guardino, non solamente di non mandare indietro, per fuggire la fatica, quelli, che vengono per confessarsi, ma nè pur mostrino con cenno, e parole di ascoltarli mal volentieri; anzi facciano sì, che i loro Penitenti sappiano, che essi sentono consolazione, e piacere di simili fatiche per beneficio loro.

Per questa cagione, ed acciocchè i Penitenti non si scusino di non essersi confessati, massimamente a' tempi debiti, per non avere avuto comodità di Confessori, avvertano i Confessori, ancorchè altrove siano chiamati a funerali, ed altri uffizi, di non intermettere, se non per cagion necessaria, il confessare ne' tempi, nel quali sogliono essere più frequenti le confessioni, spezialmente per otto, o più giorni avanti la Natività di Nostro Signore, nella Quaresima, massimamente dal mezzo di essa fino a tutta l'a ottava di Pasqua, alcuni giorni in tempo di Giubileo, ed altre Feste, e solennità, nelle quali ordinariamente il Popolo, o tutto, o parte, suol confessarsi.

Desideriamo ancora, che i Superiori de' Regolari avvertano a questo, procuran-

rando, che ne'sopraddetti tempi sia nelle loro Chiese quel maggiore numero di Confessori dotti, e timorati di Dio, e da Noi approvati, che sia possibile.

§. V.I.

*Alcune cose da osservarsi nella confessione
degli Infermi.*

I Confessori Regolari, quando faranno chiamati a confessare infermi, se la necessità del tempo non persuade altro, s'informino dal proprio Curato dello stato, e condizione dell'infermo, acciocchè possano attendere diligentemente allo sciarico della coscienza di quello, massimamente in quell' ultimo punto, dal quale grandemente dipende la salute, o perdizione eterna di quell'anima: e se non avrà avuto il tempo di farlo prima, vedà almeno di farlo dopo la confessione quanto prima, perchè e Egli, ed il Curato possano meglio soddisfare al loro uffizio in aiuto spirituale di quell'infermo.

Il Confessore, che avrà amministrato il Sacramento della Penitenza a qualche infermo, sia pronto a sottoscriver la fede, secondo la forma stampata, d'averlo confessato, acciocchè i Medici non abbandonino la di lui cura, conforme alla Bolla di Pio V. di santa memoria.

§. VII.

In quali luoghi, ed a qual ore si debbano udire le Confessioni.

Non confessi in casa di Laici uomini, o donne di qualsivoglia qualità, se non in caso d' infermità, ed in tal caso, confessando donne, tenga l'uscio aperto sicchè possa esser veduto da quel, che stanno nella stanza più vicina.

Fuori del caso suddetto, non ascolti mai le confessioni delle donne, ancorchè solamente volessero riconciliarsi, se non in Chiesa, e ne' Confessionali, nè prima che si levi, nè dopo che tramonti il Sole.

§. VIII.

Della forma, e luoghi de' Confessionali.

Per questo siano in tutte le Chiese i Confessionali corrispondenti al numero de' Confessori, che sogliono esser ordinariamente in ciascuno di esse, e siano della forma, che abbiamo ordinato.

Siano posti detti Confessionali in luogo della Chiesa talmente aperto, che da ogni parte si veggano: e se con questo si può insieme fare, che siano in luogo, dove abbiano qualche riparo, che mentre alcuno si confessa, impedisca gli altri di accostarsi troppo vicino al Confessionale, si faccia; altrimenti, dove è questo abuso, farà uffizio del Confessore di levarlo con fare scolare le genti troppo vicine, prima

ma, che si metta a sedere nel Confessio-
nale, ed anche mentre ascolta le Con-
fessioni, se l' occasione lo ricerca.

§. IX.

*Qual debba essere l' intenzione, e la pre-
parazione de' Confessori, prima d' udire
le Confessioni.*

DEVE il Confessore talmente ordinare, e regolare la sua intenzione in amministrare questo Sacramento, che non si muova per rispetto alcun temporale, ma per la sola gloria di Dio, e desiderio della salute delle anime: perciò ogni volta che sarà chiamato, o si metterà ad udire le confessioni, alzando la mente al Signore, indirizzi attualmente la sua intenzione a questo fine, considerando attentamente, che và a lavare que' Peccanti, nel preziosissimo Sangue del nostro Salvatore Gesù Cristo.

E perchè sono molti i pericoli nell'amministrare questo Sacramento, cioè, o di errare nella decisione de' casi, ed obblighi, che occorrono, o di dare il benefizio dell' assoluzione a quei che ne sono indegni, ovvero di restare in qualche modo con l' anima sua macchiata, sentendo molte immondezze d'altri; perciò non dee mai il Sacerdote andare ad udire confessioni, se prima con alcuna breve orazione, secondo la comodità, non dimandi lume, e grazia al Signore di non commettere alcun errore, e di lavar talmen-

M s

te

te le macchie delle anime altrui, che non
imbratti la sua. Insieme preghi per la ve-
ra conversione di quelli, de' quali è pe-
udi e la confessione. Per questa cagion
ogni Confessore abbia scritto presso di sè gl'
infr. scritti Verbi del Salmo 50. coll' Orazio-
ne anticamente usata nella Chiesa, e ne-
sia anche affissa copia nella Sagrestia di
ogni Chiesa, dove siano Confessori, ed un'
altra copia sia affissa dentro a' Confessionali,
acciocchè avanti di confessare i Sacerdoti
dicono questa, o qualche altra preghiera,
conforme alla divozione di ciascuno.

- V. Cor mundum crea in me Deus,
R. Et Spiritum rectum innova in viscere-
ribus meis.
V. Ne proicias me a facie tua,
R. Et Spiritum Sanctum tuum ne aufer-
ras a me.
V. Redde mihi lætitiam salutaris tui,
R. Et Spiritu principali confirma me.
V. Docobo iniquos vias tuas,
R. Et impii ad te convertentur.
V. Libera me de sanguinibus Deus, Deus
salutis meæ;
R. Et exultabit lingua mea justitiam tuam.

O. R. A. T. I. O.

Domine Deus Omnipotens, propitiæ
dello mihi peccatori, ut digne possim
tibi gratias agere, qui me indignum pro-
pter tuam magnam misericordiam mini-
stram fecisti officii Sacerdotalis, & me
exiguum, humilemque, mediatorem con-
sti-

stituisti ad orandum, & intercedendum ad Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum, pro peccatoribus, & ad poenitentiam revertentibus. Ideoque dominator Dominus, qui omnes homines vis salvos fieri, & ad agotionem veritatis venire, qui non vis mortem peccatorum, sed ut convertantur, & vivant; suscep orationem meam, quam fundo pro famulis, & famulabus tuis, qui ad poenitentiam venerunt, ut des illis spiritum com functionis; resipiscant a Diaboli laqueis, quibus attracti tenentur, & ad Te per dignam satisfactionem revertantur. Pereudem Dominum nostrum Jesum Christum, &c.

§. X.

Si devono esortare i Penitenti a non lasciare il solito Confessore.

Vedendo, che alcuuo, senza giustificazione, lascia il suo ordinario Confessore, che era più atto ad ajutarlo nella via della salute, procuri con buon modo di rimandarlo ad Ello; biasimando questa perniciosa negligenza, che hanno le persone, di non eleggere un Confessore ordinario spirituale, ed intelligente; e dannolata, e nociva frequente mutazione de' medici; perchè, siccome i Medici corporali, che hanno pratica, e cognizione della natura, e complezione degl' infermi, non si mutano facilmente, perchè essi fanno meglio applicare i rimedi ne-

celia-

cessarsi al suo male ; così i Penitenti non devono lasciar quel Medico spirituale , il quale , conoscendo i loro bisogni , può applicar più opportuni , e più utili rimedj . Ma se per qualche buon rispetto ammette alla confessione persona , che avrà continuato per alcun tempo a confessarli con un altro buono , e zelante Confessore , sarà molto utile farlo con partecipazione di esso , o almeno fare , che il Penitente abbia da lui buona licenza .

I Confessori Regolari , massimamente quei , che confessano nelle Diocesi , cerchino d'intenderfi bene con i Curati di que' luoghi , dove , o per aver Monasteri , o per predicare , o per qualche altra occasione , confessano : dimodochè non assolvano quei , che per vivere scandalosamente , e perseverare nello stato di peccato , o per aver obbligo di soddisfare a penitenze pubbliche , legati pii , e simili cose , e non farebbono assoluti da' Curati , se prima non soddisfassero a questi loro obblighi : ed a tal fine devono i Superiori de Regolari spesse volte ammonire i loro Confessori , esortandogli a questa santa comunicazione in edificazione delle anime ; avvertendogli ancora , che , osservando nella risoluzione di qualche caso alcun dispatere tra loro , e i Curati , si governino con tal prudenza , che non venga a notizia de' laici , e ricorrano anche al Vescovo , se bisogna , per la decisione .

§. XI.

Non devono essere ammessi a confessarsi quelli, che non si sono prima ben preparati. In che consista questa preparazione, sia interiore, sia esteriore.

Siano avvertiti di non ammettere alla confessione quelli, che non veranno a quella con la debita interiore, ed esteriore preparazione, ammonendoli con parole di carità, secondo la capacità di ciascuno, che vadano prima a prepararsi convenientemente, e poi tornino.

Niun Confessore adunque ascolti confessione di donne, che vengono per confessarsi con ricci, tuco, belletti, vani ornamenti, o velti di oro, ricami, o altri simili sfoggi, ed in somma che non siano vestite con abito modello, e semplice, e che non abbiano il capo velato decentemente, o con velo, che non sia notabilmente trasparente, o panno di lino, o lana, o almeno zendale di color modello, come conviene alla riverenza, che si debbe a questo Sacramento, ed alla cognizione, e contrizione, con le quali debbono andare a presentarsi innanzi al Tribunale, e Giudizio del Signore, e come per dimandargli misericordia, e perdono.

Il medesimo si osservi con gli uomini, cioè di non ammettere alla confessione quelli che vengono con vestiti vani, con ornamenti di oro, e d'argento ritagliati, e sfog-

e sfoggi di berrette, con armi, ed altre simili cose.

Ricercheranno con molto maggior diligenza la preparazione interiore, che è necessaria a quei, che vengono a questo Sacramento; la quale preparazione consiste in aver fatto buono, e diligente esame de' suoi peccati, e procurato d' aver quel dolore, che giustamente si dee con sermo, e risoluto proposito di soddisfare al passato, ed emendarsi per l'avvenire. Quelli adunque, ne' quali scorgerà, che non vi sia tali preparazione, cercherà con ragioni di farli capaci, che tornino, e s'apparecchino debitamente. I segni, per li quali si potrà da principio cortocercere, che vengono senza debita preparazione, sono..

Se vengono alla confessione immediatamente partendosi da qualche occupazione temporale, senza essere stati qualche spazio di tempo in orazione; e ovvero se si vede, che non hanno alcuna cognizione de' peccati commessi; ovvero se sà il Confessore certamente, che tuttavia perseverano in ejercizj illeciti; o che hanno insè qualche peccato; ovvero occasione manifesta induittiva al peccato; nè hanno intenzione di lasciarla; o se potendo restituire la roba di altri, non la restituiscono..

Debbe però avvertire il Confessore, che quando vede, che i penitenti hanno fatto dal canto loro qualche diligenza per prepararsi, e confessarsi debitamente, e non-

nondimeno, o per la incapacità loro, o per altro, non gli pare, che abbiano la necessaria disposizione, dee supplir esso, procurando d'indurgli alla contrizione de' loro peccati, con mostrare la brattezza della colpa, la gravità di essa, per effere contra Dio, l'infinito danno della eterna dannazione, che per essa s'accorre; e con questo veda d'indurli, e dispoli di modo, che di tutti, e ciascun peccato mortale siano almeno così contriti, che possa sicuramente dar loro l'affluzione.

Oltre di questo, instruirà diligentemente i penitenti, secondo il bisogno di ciascuho, e matrimoni quei, che diranno si confessano, della disposizione, e del modo di confessarsi; e particolarmente inculcando l'importanza della integrità della Confessione, e delle altre circostanze, ricercate in essa.

§. XIII.

Metodo da osservarsi nelle Confessioni de' Fanciulli, e delle Fanciulle.

E' Santa usanza di far venire i fanciulli, se le fanciulle, quantunque non passino cinque, o sei anni, ad uno ad uno innanzi al Confessore, acciocchè comincino, ea a poco a poco vadano, instruendosi, ed introducendosi nella cognizione, e poi nell'uso di questo Sacramento. Debbono nondimeno i Sacerdoti essere avvertiti di non dare l'affluzione sacra-

men-

mentale a quelli , ne' quali non si vede materia di assoluzione , né tanto uso di ragione , che si possa giudicare , che sieno capaci di questo Sacramento ; ed useranno particolar diligenza d' instruire i medesimi , come sono arrivati ai sette , o otto anni , secondo la capacità loro della necessità , e virtù di questo Sacramento , e modo di venire ad esso .

Ascoltando il Confessore le confessioni di loro , pervenuti all' età di dieci in dodici anni , e il Confessore li conosca capaci di presto poter esser abilitati a ricevere la santissima Comunione , non lasci , che per negligenza sua , o de' padri , e madri , procedano più oltre senza godere di questo spiritual tesoro ; ma quanto prima diligentemente gl' instruisca delle cose necessarie , per poter ricevere degnamente il Santissimo Sacramento , degl' innumerevoli frutti , che da esso provengono , e con quanta umiltà , riverenza , e purità di coscienza si dee ricevere : e dopo averli prima confessati tre , o quattro volte , o gli amministri egli la santa Comunione , e ne faccia loro la fede , da esibirsi al Curato , perchè gli ammetta poi alla Comunione Pasquale ; o veramente faccia loro la fede , che sono istruiti , ed idonei per riceverla , e gli rimetta al Curato .

§. X E I I.

Interrogazioni da farsi nel principio della Confessione.

Nel principio della Confessione, innanzi che il penitente cominci a dire i suoi peccati, deve il Confessore, massimamente con persone rozze, ovvero che rare volte si confessano, premettere alcune interrogazioni, per saper meglio governarsi con esso lui; e sono le infrascrritte.

Prima, se non conosce, che il penitente sia di quei, che egli ha facoltà di poter confessare, lo ricerchi di ciò, e trovando, che non sia, lo rimetta a chi lo può confessare; e quando sia di quelli, ma pure non abbia cognizione del penitente, lo interroghi del suo stato, condizione, professione, arte, o esercizio.

Gli domanderà, quanto tempo è, che non si sia confessato; ricordandogli il grandissimo frutto, che si cava dal confessarsi spesso.

Se ha fatto la penitenza impostagli.

Se sà gli articoli della Fede, ed i precetti del Signore, e della Santa Chiesa: e non sapendogli, si governerà conforme a quello, che si dirà più a basso.

Se ha usato, in esaminare la sua coscienza, la debita diligenza, la quale deve esser tanta, quanta si suol mettere in negozio importantissimo; essendo veramente tale l'andare a questo Sacramento.

to. In questa occasione, secondo che vedrà esser bisogno, lo istruirà anco come debba far l'esame della coscienza, per ridursi a memoria tutti i peccati commessi, con le loro circostanze; cioè che vada tra se stesso scorrendo la sua vita, prima, quanto alla diversità dell'età, cioè di puerizia, gioventù, &c. Secondariamente, quanto alla diversità degli stati, ne' quali si farà trovato, come sarebbe prima, che si maritasse, poi nel matrimonio &c. Terzo, quanto agli accidenti diversi di prosperità, ed avversità, di sanità, ed infirmità, i varj tempi, i diversi ussizi che ha esercitato, le compagnie, che ha tenuto, i luoghi, paesi, e case dove è stato, ed ha conversato; e finalmente in tutte queste cose ricerchi, se ha peccato col cuore, con la lingua, o con opere.

Lo avvisi parimente delle condizioni, che si ricercano per una buona Confessione, dichiarandogliele con la maggior brevità, e facilità, che sia possibile: e potrà ridursi a quattro, o cinque più principali quelle sedici, che sogliono mettere i Dottori, comprese in questi versi:

*Sit simplex, humilis confessio, pura, fidelis,
Atque frequens, nuda, discreta, libens,
verecunda,*

*Integra, secreta, lacrymabilis, accelerata,
Fortis, & accusans, & sit parere parata.*

Gli dimanderà, se sà di essere incorso in qualche caso riservato, ovvero in qualche comunica; e se sà di avere qualche voglia.

glia altro impedimento, per il quale egli non lo possa assolvere; e trovando allora, o nel corso della confessione tale impedimento, non proceda più oltre; ma avvisi il penitente, che non può essere da lui assoluto, ed essendo nella Città, che gli è necessario presentarsi innanzi al Vescovo, o al Penitenziere Maggiore della Chiesa Cattedrale, o ad altro, a cui siasi data facoltà di assolvere in simili casi; ma quando per qualche rispetto giudicasse il Confessore, non convenire, che si presenti il penitente, venga esso per la facoltà dal Penitenziere, o dal Vescovo.

Se il penitente è fuori della Città, ed il caso è tale, che possa esser suddelegato il Confessore stesso ad assolverlo dal Vicario Foraneo, o altro delegato dal Vescovo in quelle parti per simili occorrenze de' casi riservati, procuri la facoltà opportuna: altrimenti rimetta il penitente ad essi, eccetto se nè questi anco avessero facoltà di tale assoluzione de' casi riservati, o che ciò non fosse compreso nelle loro facoltà; ed allora, potendo il penitente venire in Città, l'esorti a farlo; non potendo, pigli da lui licenza di scrivere, o dire il detto caso al Vescovo: ed occorrendo di dovere scrivere, lo faccia con prudenza colla maggior cautela, che farà possibile, acciocchè il caso non venga a notizia di altri, e quando la cosa fosse di tale importanza, che, se la lettera si perdesse, o fosse intercettata portasse:

tasse notabile pregiudizio al penitente , lo faccia venire in persona ; quando però non parelle al Confessore di venire egli medesimo .

In tali casi farà bene , che ricorra , o indirizzi i Penitenti più tosto direttamente al Penitenzier Maggiore , che altrove , perchè egli è specialmente deputato per l' assoluzione de' casi riservati : e dove anche non potesse questo , ha ordine di procurar presso del Vescovo , dove sia necessario , ogni opportuno ajuto in simili bisogni .

Avverta , che , se trovasse il penitente legato da qualche scomunica , lo istraisca , quanto sia grave la pena della scomunica , e quanto pericolo vi sia in perseverare in quella , e con quanta diligenza si dee fuggire : il che farà , mostrando ad esso gli effetti di questa .

Interroghi , se sà d'alcuno Eretico , o sospetto di eresia , o altra simile cosa , la quale abbia da dinunziare in vigore degli editti del S. Uffizio , o Vescovili : e trovando , che abbia tale obbligo , lo faccia soddisfare : e se avesse per colpa sua pafato il termine , che si dà a fare dette denunzie , dopo aver avuto notizia dell' eretico , o sospetto , gli faccia ancor procurar la licenza di essere assoluto , per non aver denunciato a tempo .

Dee fare quelle interrogazioni intorno alle confessioni passate , che sono necessarie per conoscere , se fosse incosso in alcun caso , per il quale fossero state nulle ,

le, e però si dovessero reiterare : come sarebbe, se si fosse confessato da chi non aveva potestà di absolverlo, o da chi non avesse usata la forma legittima dell' absolutione, o da Sacerdote tanto ignorante, che non intendesse, o sapesse le cose, che sono necessarie per amministrare questo Sacramento ; ovvero s' egli avesse scienemente tacito qualche peccato mortale, o divisa la confessione, dicendo ad un Confessore una parte de' suoi peccati, e ad un altro l' altra ; e se si fosse confessato senza aver alcun dolore de' suoi peccati, o senza proposito di emendarli, o senza usar diligenza di sorte alcuna, per ricordarsi de' peccati.

E perchè per lo più si vuole usar molta negligenza in far le confessioni, come si deve, massimamente nel tempo, che la persona non vive in timore di Dio, ed ha pochissima, o biuna cura dell'anima sua ; dimodochè più si confessa per una certa usanza, che per cognizione, ch' egli abbia de' suoi peccati, e desiderio di emendarli ; in ogni caso, per la grande utilità, che si ricava dalle confessioni generali, massimamente nel principio, che l'uomo si risolve di volersi daddovero emendare, e convertire a Dio, esortino i Confessori, secondo la qualità delle persone, a luogo, e tempo, i penitenti a far una buona confessione generale, acciocchè per mezzo di quella, rappresentandosi innanzi agli occhi tutta la vita passata, si convertano con maggior fervore a Dio, e soddisfacciano con

con questa a tutti i difetti, che fossero intervenuti nelle confessioni passate.

Finite le dette interrogazioni, che sono come preamboli preparatori alla Confessione, induca il Confessore in ogni modo il Penitente, che esso dica prima tutti i suoi peccati, de' quali si ricorda.

Il che fatto che abbia, e trovando, come per lo più suole accadere, che il penitente, abbia bisogno di esser interrogato, acciocchè per mezzo delle interrogazioni intenda molte cose, che egli si sarà scordate, o averà confusamente dette, avvertendo, in particolare di domandare sempre il numero de' peccati mortali commessi; dimodochè, sebbene il Penitente non gli saprà precisamente riferire, gli faccia almen dire poco più, o meno quel numero, che pensa essere più appresso alla verità: e proceda in queste interrogazioni con ordine, comincjando da' Comandamenti del Signore, a' quali sebbene possano ridursi tutti i capi, de' quali si dee interrogare, nondimeno con persone, che vengono di rado a questo Sacramento, è bene scorrere ancora per i sette peccati capitali, i cinque sentimenti del corpo, i precezzi della Chiesa, e l'opere della misericordia.

§. X I V.

Della diligenza, e prudenza, con la quale i Confessori devono interrogare i Penitenti.

Deve essere il Confessore prudente, usando particolar diligenza in domandare di que' peccati, ne' quali gli uomini dello stato, nel quale è il Penitente, sogliono per lo più incorrere.

E ne' peccati carnali, insieme con la prudenza, deve usare molta cautela in non cercar altro, quando averà inteso la spezie del peccato, e le circostanze grandemente aggravanti.

Per questa cagione il Confessore deve essere istruito, quali sono le circostanze, che mutano la spezie del peccato, o che grandemente l'aggravano; però che queste due sorti di circostanze necessariamente si devono esplicare nella confessione; sopra di che ricorrerà alle Somme, dove dichiarano quel verso:

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.

Sia particolarmente cauto, ed avvertito del modo, con cui deve interrogare donne, e putti, acciocchè non insegni loro quel, che non fanno, e si sforzi di biasmar parole, che non offendano le orecchie del penitente; guardandosi, mentre che confessa, di non far atto, né gesto alcuno, per il quale qualche circostante si po-

si potesse accorgere di gravezza di peccato nella persona, che ha innanzi, ed anche per non spaventare il penitente, dimodochè per questo tacesse qualche altro grave peccato; anzi gli faccia animo a confessare ogni enorme, e brutto peccato.

§. X V.

Cautela nel commutare i voti, ed assolvere da' peccati enormi.

IL Confessore, che ha qualche privilegio, facoltà, ed autorità di commutare i voti di quelli, che si confessano, non gli commuti, se non in altre opere pie, maggiori, e più grate a Dio, o almeno uguali, avendo diligente riguardo alle spese, fatiche, ed altri incommodi, che avrebbono patto, se avessero adempiati i loro voti.

Se han facoltà ne' Giubilei, per privilegi, o lettere Apostoliche d'assolvere dai peccati, benchè enormi, pene, e censure ecclesiastiche, siano avvertiti, che non possono però dispensare con quelli, che fieno incorsi in irregolarità, salvo, se nelle dette lettere Apostoliche non si fa di questo espressa menzione.

§. X VI.

Casi, nei quali il Confessore dee negare o differire l' assoluzione.

Acciocchè i Confessori siano istruiti di non dare il benefizio dell' assoluzione

me

ne a quegli, chi veramente ne sono indegni, come per inconsiderazione, e negligenza, o per altra cagione spesso accade; donde nasce, che molti perseverano lungo tempo ne' medesimi peccati, con notabil rovina dell'anime loro; per questo abbiamo, col parer di molti Teologi Seco ari, e Regolari di varie Congregazioni, notato qui a basso quello, che si deve osservare da' Confessori in alcuni casi più frequenti: però siano essi avvertiti di governarsi in assolvere, o no, in questi infrascritti casi, nel modo, che si dirà.

Perchè adunque ognuno, che sia pervenuto all' uso della ragione, è obbligato, sotto pena di peccato mortale, a sapere tutti quegli articoli del Simbolo Apostolico, quali sieno, almeno quanto alla sostanza, ed i Comandamenti di Dio, e della Santa Chiesa, che obbligano a peccato mortale, e comuneamente si sogliono insegnare nelle Scuole della Dottrina Cristiana; per questo, trovando il Confessore, che il penitente non sappia le sopradette cose, se non farà disposto ad impararle quanto prima, non deve assolverlo: ma quando si esibisca pronto a farlo, se altre volte, essendo stato ammonito dal Confessore, o si lo stesso, o altro, o dal suo Curato, in particolare ad impararle (di che avverta d' interrogarlo) non ha fatto la debita diligenza per impararle secondo la sua capacità; differisca l'assoluzione sino a tanto, che in qualche

Par. II.

N

mo.

modo soddisfaccia; ma non essendo stato di ciò avvisato, lo assolva, dandogli prima quella istruzione delle sopradette cose, che gli fosse necessaria, per essere allora capace dell' assoluzione.

Trovando Padri, e Madri di famiglia, che non usino diligenza di fare imparare le suddette cose a quelli, che sono sotto la lor cura, e non le fanno; o si no figlioli, o figliuole, o servitori, o serve (del che avvertiranno d' interrogarli particolarmente) ovvero non procurino, che osservino i precetti di Dio Signor nostro, e della Santa Madre Chiesa; o veramente quello ch' è peggio impediscano ad osservarti, come fanno quelli, che tengono tanto occupati i servitori, e serve, che in un certo modo gli mettono in necessità di lavorare per i propri bisogni le feste, o che non danno lor tempo, che, conforme al precetto della Chiesa, possano udir la Messa, o che senza sapere, quali della sua famiglia hanno legittimo impedimento, danno, o lasciano dare distintamente da cena in casa sua nel tempo della Quaresima, e negli altri giorni di digiuno; o gli danno avanti l' ora debita, in tali giorni, la mattina da desinare; o che non gli ammoniscono, e correggono, quando trasgrediscono essi precetti, e quando i servitori sono incorregibili, e scandalosi, non danno lor licenza da casa sua: in tutti questi casi, se non promettono di soddisfare realmente a quello, che sono tenuti, e di emendarsi della ne-

negligenza, usata nella cura della sua famiglia nelle suddette cose, non gli assolverà: ma promettendo di farlo, se non saranno altre volte stati ammoniti dal Confessore, o Curato, nel modo che s'è detto di sopra, gli porrà assolvere; e se sono stati ammoniti più volte, nè si sono in modo alcuno corretti, differisca di dare l'assoluzione, finchè abbiano dato principio, e veri segni, e prova per qualche tempo dell'emendazione.

Il medesimo modo osservi con quei, che ne' giorni di festa perseverano in lavorare, comprare, e vendere, o fare altre cose proibite.

Lo stesso osservi con quelle persone, le quali nel superfluo ornamento del corpo, e pompe peccano mortalmente.

§. XVII.

Casi, ne' quali le pompe, e vani ornamenti sono peccati mortali.

E Perchè sono ridotte le pompe di questi tempi nel maggior colmo, che possano essere, ed in buona parte per colpa, e negligenza de' Confessori, i quali senza considerazione alcuna, e forse senza farne coscienza ai penitenti gli assolvono, si metteranno distintamente i casi, ne' quali le persone per le superflue pompe, ed ornato peccano mortalmente, acciocchè poi nell'assolvere, si reggano secondo gli avvisi dati di sopra.

Quando adunque usano pompe, o si or-

nano a fine di peccato mortale, peccano mortalmente.

O quanto per simili ornamenti trasgrediscono, o fanno, che altri trasgrediscono qualche comandamento di Dio, o della Chiesa, come sarebbe lavorando le feste, o facendo lavorare, o lasciando la Messa, o facendola lasciare per ornarsi, o essendo cagione, che il marito, o altri, a' quali spetta, spendano più di quello, che portano le sue forze, onde sappia, o debba ragionevolmente sapere, o dubiti probabilmente, che per questo nascano odj, o dissidi in casa, il marito, o altri sudditi bestemmiuo, facciano guadagni, o contratti illeciti, cessino colpevolmente da limosine debite, o da soddisfare legati pii; o altri debiti, a' quali sono obbligati, o ritengano, o differiscano la mercè debita agli operari, o facciano nuovi debiti, che poi non possano a suo tempo pagare, dalle quali cose segua danno del prossimo, non possano collocare le figliuole in matrimonio, quando sono in età conveniente, il che suole partorire per lo più grandi inconvenienti, o ne nascano, o siano per nascere altri simili peccati, che si vedono seguire comunemente per le soverchie pompe, ed ornato; è peccato mortale.

E perchè è quasi impossibile, quando una persona sfoggia più di quello, che portano le sue facoltà, che non conosca, o possa, e debba conoscere, che ne seguono, o abbiano a seguire simili pecca-

ti, si può quasi fare universal giudizio, che tali sieno in peccato mortale, se dalla diligente discussione, che farà il Confessore col penitente, non gli costerà del contrario per qualche particolare cagione.

Pecca ancor la persona mortalmente nel modo dell' ornarsi, quantunque la spesa non passi lo stato, e facci à l'ua: come se l'ornamento è induttivo da sè a lascivia, o veramente per comune interpretazione degli uomini; ovvero, se quantunque non sia induttivo da sè, nondimeno s'accorge, o dubita probabilmente, che per occasione di tal modo d'ornamento, non usato comunemente dalle persone probe del suo stato, qualche persona particolare si muova ad amarla inonestamente, o si nutrisca in questo peccato; e tuttavia fa niuna, o poca stima della salute spirituale del suo prossimo, qual vede rovinare per questo suo straordinario ornato, e vuol perseverare pur in esso; ovvero quando è fatto tal ornamento con intenzione di mostrare varj affetti d'amore inonesto, e dar segno di essi con vestire varj colori, o in altro modo.

§. XVIII.

Altri casi particolari, nei quali il Confessore dee negare, o differire l'affoluzione.

Alverta ancora, che non solo non possono assolversi coloro, che veramente non hanno ferma deliberazione di lasciare il peccato mortale, ma nè anco

quelli, che se ben dicono di desiderare di lasciarlo, nondimeno affermano, che lor pare, che non lo lascieranno, se questi tali non vogliono pigliar quei rimedj, senza i quali il Confessore giudica, che torneranno al peccato. Differisca anco l'assoluzione, finchè si veda qualche emendazione, a quelli, che quantunque dicano, e promettano di lasciare il peccato, nondimeno il Confessore giudica probabilmente, che non lo lascieranno, come sono alcuni uomini, specialmente giovani, ozioli, che il più del tempo stanno in professione di giuochi, crapule, amori, peccati carnali, bestemmie, parole disoneste, mormorazioni, odj, detrazioni, e vengono solamente gli ultimi giorni di Quaresima a confessarsi, e quei, che molti anni abbiano perseverato, e siano ricaduti ne' medesimi peccati, nè hanno fatto diligenza alcuna per emendarfene.

§. XIX.

Sì spiega, quale siano le occasioni prossime, che si debbono lasciare, prima di ricevere l'assoluzione.

Non si possono parimente assolvere quelli, che non hanno vera risoluzione di lasciare insieme con i peccati mortali le occasioni di essi.

E perchè è di molta importanza, che i Confessori intendano bene questo, però ad istruzione loro si spiegherà più distamente.

Chia-

Chiamansi occasioni di peccato mortale tutte quelle cose , le qua i sono cagioni di peccare ; o perchè da sè stesse sono indu- tive al peccare , o perchè il Confidente è solito in quelle talmente peccare , che ra- gionevolmente deve il Coafessore giudi- care , che per il suo mal abito nè anco per l' avvenire s' asterrà , se in quelle oc- casioni persevererà .

Del primo ordine di occasioni , cioè quelle , che di sua natura s' no induutive al peccato , sono il far professione di giuo- co , di carte , o dadi , ovvero tener casa ap- parecchiata a questo effetto per altri , te- ner in casa , o a sua requisizione la per- sona , con la quale si pecca , o in altro mo- do coabitar feco , perseverare nei ragiona- menti , sguardi , conversazioni , ed altri gesti , e pratiche di amor lascivo .

Essendo adunque involto il penitente in alcuna di queste occasioni , o altre a queste simili , se la detta occasione è tale , che sia in essare , come tenere le concu- bine , o simile , non deve il Confessore rifiuoverlo , se prima attualmente non la- scia essa occasione : nell' altre occasioni poi , come professione di giuochi , sguar- di , conversazioni , gesti ec. ; se non pro- mette di lasciarle , e quando anche pro- metta , se avendo promesso altre volte , nondimeno non si sia emendato , differi- ca l' assoluzione sino a tanto , che veda qualche emendazione .

E perchè può accader tal caso , che il penitente con tutti i ricordi , e modi , che

gli vengono proposti dal prudente, e zelante Confessore, veramente non possa lasciare l'occasione senza pericolo, o scandalo, deve il Confessore servirsi di questi rimedj.

Primieramente differisca l' assoluzione fino a tanto, che veda certa prova di vera emendazione, e se non potesse differire l' assoluzione senza pericolo di qualche infamia del penitente, e veda in lui tali segni di contrizione, e tal disposizione, e prontezza a ricever i rimedj, che il Confessore giudichera necessari, perchè si emendi; dee proporgli quei, che gli parranno più opportuni, e necessari; come per esempio ordinargli, che non si trovi solo con la tal persona, assegnargli orazioni, qualche macerazione di carne, e sopra tutto le frequenti confessioni, ed altri simili, quali se esso accetterà, il Confessore potrà assolverlo.

E se dopo questa diligenza fatta da lui, o da altro Confessore precedente; non si sarà emendato, non gli dia l' assoluzione, finchè attualmente non abbia levata l' occasione, o non parrà altramente al Vescovo, al quale faccia ricorso in tale occasione, conferendo col Vescovo il caso, senza scoprir le persone.

Occasioni di peccati mortali nel secondo ordine, cioè per rispetto della persona, senza quelle cose, le quali, benchè siano in sè lecite, nondimeno ragionevolmente si giudica, che il Confitente tornerà ai medesimi peccati, che già in quel-

quella ha commesso , se in essa persevererà , come per il passato ha fatto . Tali a molti sogliono essere , per la corruttela del mondo , la milizia , la mercanzia , i magistrati , le avvocature , le procure , ed altri simili esercizj , ne' quali l'uomo , che è abituato a peccare spesso mortalmente con bestemmie , furii , ingiustizie , calunnie , odj , frodi , spergiuri , ed altre simili offese di Dio , sà che perseverando in tali esercizj , gli occorreranno le medesime occasioni , nè vi è ragione di pensare , ch' egli abbia ad esser più forte contra il peccato , che nel passato sia stato , e conseguentemente ritornerà agli stessi peccati .

Però costoro debbono , come dice Santo Agostino , o lasciare l'esercizio a loro pericoloso , o almeno non esercitarlo senza licenza , ed obbedienza d' un buono , ed intelligente Sacerdote , il quale non deve assolvere l'uomo in tale stato , se ha opinione ragionevole , che sia per ritornare a' medesimi peccati , quando perseveri nella medesima occasione ; però dee far pruova della sua emendazione per alcun tempo . E in questo è da aprirsi gli occhj tanto più , quanto che il difetto de' Confessori in questa parte fa sì , che quasi in tutte le arti , ed esercizj regnino molti abusi , e peccati gravissimi , senza i quali pare per questo , che oggidì molti non sappiano esercitare nè a'co le cose in sé stesse giustissime .

Come per esempio ne' magistrati , ed

altri uffizi si giurano molte cose, che non si osservano.

Nel consigliare, avvocare, e procurare si serve alla malignità de' Clienti, ed alla ingiustizia contra la propria coscienza.

Nella milizia, alle regole del duello, agli odj, ed omicidi, a professione di giuochi, alla bestemmia, alla rapina, alle meretrici.

Nelle mercanzie, all'usure, alle fraude delle robbs, in mischiare, e dar la cattiva per la buona, o vendere per più quello, che vale meno, in ispergiarare facilissimamente, in fraudare i dazi, ed altri peccati.

Molti artigiani si occupano così la feta, come il di di lavoro, sicchè mai non si danno al culto divino, nè ascoltano la parola di Dio; ed al medesimo modo occupano la sua famiglia.

E così si troverà, che molti in tali esercizi sono continuamente vissuti impeccati mortali, i quali non si devono riman capaci dell'assoluzione, senza prima usare diligenza per liberarli dall'occasioni, o farli più forti.

Anzi usando il Confessore una maggior diligenza, troverà forte, che alcuni di questi tali mai non si sono confessati: e ritrovando, che veramente sia così, doverà molto loro, che perciò devono (oltre la detta prova di reale emendazione, o di scordarsi dell'esercizio ad essi pericoloso) confessarsi generalmen-

rente, ed usar rimedj forti per la loro salute.

Molto più dovrà essere avvertito il Confessore in quella sorte di esercizj, ed operazioni, le quali non hanno seco alcuna necessità, ed utilità: e se non sono in quella prima forte di occasioni per fe inducitive al peccato mortale, e conseguentemente da lasciarsi ordinariamente da ogni sorta di persone, nondimeno inclinano al male, e tirano molto facilmente, e spesse volte l'uomo a diversi peccati mortali, come sono l' andare à balli, il convertirsi con bestemmiatori, bravi, ed altre compagnie, il frequentar le taverne, l' oziosità, e simili cose, per occasione delle quali, essendo solito l'uomo di peccar mortalmente, non deve esser assoluto, se prima non le rinunzia, e promette di astenersene, e lasciare realmente detta occasione; e se pure parerà al Confessore di poter veramente credere la prima, o seconda volta alla promessa, che fa il penitente di lasciare la detta occasione, potrà con essa promessa assolverlo; ma più oltre non lo faccia, anzi differisca l' assoluzione, fin che veda le attuali prove, che si sia levato da questa occasione.

§. XX.

Altri casi parimente da negare, o differire l' assoluzione.

SI guarderà ancora il Confessore di assolver quegli, che esercitano contratti

ti nominatamente proibiti , o che altrimenti sono manifestamente illeciti , se prima non gli rescindono , e fanno la debita soddisfazione . E quando i contratti son dubiosi , se il penitente darà sufficiente cauzione di stare a quello , che farà deciso , lo potrà assolvere , ed ammettere alla Comunione .

Neppure assolva , eziandio in vigore di qualche Giubileo , quelli , che non hanno notificato ciò , che fanno delle cose , le quali siano stati ammoniti di notificare per pubblico Editto , o Monitorio Papale , o Vescovile , se prima non fanno tal notificazione ; e soddisfazione a tutto quello , che sieno obbligati per il danno , che fosse seguito per non aver notificato .

Non assolva innanzi la debita restituzione , e soddisfazione quei , che hanno di ciò qualche obbligo , potendo farlo : eccettuando quelli , che sono in grave , e pericolosa infermità , a' quali però comandi , ed incarichi , che quanto prima soddisfacciano .

§. XXXI.

Come il Confessore debba conchiudere la Confessione.

USATO che avrà il Confessore le sopradette diligenze , se non avrà trovato impedimento alcuno , per il quale debba negare , o differire l' assoluzione , faccia , che il penitente conchiuda la Confessione , chiamandosi in colpa di tutti i peccati .

peccati confessati, e degli altri, che con parole, pensieri, opere, ed omissioni ha commessi, e de' quali non si ricorda.

Il che fatto, mostrandogli il Confessore (massimamente se è persona, che di rado si confessi) la gravità de' peccati, discendendo in particolare a quelli, ne' quali troverà più involto il Penitente, gli darà quei rimedj contro detti peccati, che gli parranno più espediti: nel che gioverà, che il Confessore abbia famigliare quel libretto intitolato: *Methodus Confessionum*, ovvero, *Directorium Confessorum*.

Di più, se vi sarà bisogno, gli ordinerà, che soddisfaccia, restituendo, o roba, o fama, o onore; che avesse tolto al prossimo: e datagli la salutare penitenza, conforme a quello che a basso si dirà, lo assolverà.

Se per sorte il Penitente fosse incorso in qualche censura, dalla quale egli lo possa assolvere, deve premettere detta assoluzione a quella de' peccati; ed è bene sempre premetterla *ad cautelam*, in quanto egli può, ed il Penitente ne avesse bisogno.

Similmente, se il Penitente avesse qualche caso riservato, non lo assolva, se non ha avuto la facoltà.

Molto meno s'ingerirà in assolvere da casi contenuti nella Bolla in *Cana Domini*, nè da altri, riservati alla Sede Apostolica.

§. XXII.

Forma di assolvere.

ED acciocchè tutti i Confessori osservino la medesima forma di assolvere, usino la seguente, avvertendo di non lasciar le parole, nelle quali consiste la forma dell' assoluzione, cioè; *Ego te absolvō. Terranno adunque questo modo:*

Misereatur tui Omnipotens Deus, & dimissis omnibus peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen.

Indulgentiam, absolutionem, & remissionem omnium peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens, & misericors Dominus. Amen.

Dominus noster Jesus Christus te absolvat, & Ego, auctoritate ipsius, absolvo te ab amni vinculo excommunicationis, suspensionis, & interdicti, si quod incurristi, quantum possum, & indiges: Deinde: Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

Pax D. N. J. C., merita Beatae Marie semper Virginis, & omnium Sanctorum, & quidquid boni feceris, & male sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum, argumentum gratiae, & premium vita eterna. Amen.

§. XXIII.

Regole, da osservarsi nell' ingiungere la penitenza, o soddisfazione.

Nell' ingiungere la soddisfazione, e penitenza, deve il Confessore esser

cir-

circospetto , acciocchè non le imponga tanto leggiere , che la potestà delle chiavi ne venga in disprezzo , e che esso non partecipi de' peccati degli altri ; nè meno tanto gravi , o lunghe , che i Penitenti , o riconfino di eseguirle , o accettandole , non l'eleguiscano poi intieramente .

Pertanto deve il Confessore sapere i Canoni penitenziali , perciocchè , quantunque si possano , e debbano moderare ad arbitrio del prudente , e discreto Confessore , secondo la contrizione del Penitente , o la qualità , e diversità delle persone , ed altre circostanze , nondimeno è bene sempre guardare i suddetti Canoni , ed a quelli , come a regole , conformarsi , quanto giudicherà espediter : e quantunque il Confessore non imporrà la Penitenza del Canone antico , doverà nondimeno spesse volte manifestarlo al Penitente , per indurlo a maggior contrizione , e ad eseguire tanto più prontamente la minor penitenza , che gli sarà stata ingiunta ; cavando utilità dalla benignità , che oggi usa seco la Santa Chiesa in mitigare il rigore dell'antica disciplina Ecclesiastica ..

Procuri , che le soddisfazioni corrispondano ai peccati commessi ; come , imponendo per i peccati carnali , digiuni , vigile , pellegrinazioni , cilizii , ed altre simili cose , che possono macerare , e mortificare la carne : per il peccato dell'avarizia , oltre le debite restituzioni , imponga limosine , conforme alla facoltà di ciascuno ..

Alta

Alla superbia , ed altri peccati spiritua-
li , conviene l' orazione , con la quale ,
umiliandosi innanzi a Dio , s' acquista for-
za , e vigore di resistere a simili peccati .

Alla negligenza d' imparare le cose Cri-
stiane , gl' imponga l' ascoltar le prediche ,
e andare almeno per certo tempo alle
Scuole della Dottrina Cristiana .

Agli indevoti , e tiepidi nelle cose della
salute propria spirituale imporrà il visita-
re , e frequentar le Chiese , i divini offi-
zj , e l' orazione .

A' bestemmiatori particolarmente im-
pongasi grave penitenza , secondo la qua-
lità della colpa , conformandosi alla dispo-
sizione de' Sacri Canoni , Decreti de' Pon-
tefici , Concilio Lateranese &c.

Deve però il Confessore usar pruden-
za , avendo riguardo alla qualità delle
perfone , non imponendo limosine a' pove-
ri ; né ordinariamente a quei , che con
le proprie fatiche si guadagno il vive-
re , digiuni ; ed avendo il medesimo ri-
guardo nelle altre penitenze .

Avverta di non assolver pubblici , o
scandalosi peccatori , senza ingiunger loro
pubblica soddisfazione , e penitenza
proporzionata al loro errore , acciocchè
con la correzione loro soddisfacciano allo
scandalo dato ; in conformità del Concilio
di Trento : né commuti dette soddisfa-
zioni , o penitente pubbliche in altre se-
grete , senza averne dal Vescovo espressa
facoltà .

§. XXIV.

*Il Confessore dee fuggire ogni
sospetto di avarizia.*

Perchè sia più libero il Confessore a far l'uffizio, che deve col Penitente, ed abbia con esso più autorità in tutte le cose, che gli ordinerà per la salute di esso, fugga non solo ogni avarizia, ma anco ogni minimo sospetto di essa.

Particolarmemente non dimandi, neppure con cenni, denari, o altra cosa nelle confessioni, nè per occasione di esse; anzi non solo con parole, ma più ancora confessati, dia ogni testimonio di aborrirre simili cose.

Ingiungendo penitenza di far dir Messse, non le applichi direttamente, o indirettamente a se, nè alla sua Chiesa, o Monastero.

Il medesimo osservi nelle soddisfazioni, che gli occorrerà far fare per occasione di voti, o simili cose.

Nè meno pigli denari, o altre cose da restituire, eccetto se la necessità, per non scoprire il Penitente, lo ricerchasse: ed in tal caso procuri una poliza di ricevuta da colui, cui averà fatta la restituzione, e la consegni al Penitente; ed in tutto proceda di maniera, che fugga ogni ombra, ed apparenza di avarizia.

§. XXV.

§. XXV.

Dell' obbligo del Confessore a non iscoprire la Confessione.

Guardisi sopra tutto il Confessore di non iscoprire nè con parole , nè con segni in qualsivoglia maniera il peccato , o il peccatore , o alcuna delle circostanze della persona , con la quale il peccato è stato commesso , nè finalmente cosa alcuna sentita in confessione , per la quale si possa in qualunque modo venire in notizia di qualsivoglia eziandio minimo peccato confessato . E quando gli occorrerà di domandar consiglio per saper la risoluzione di qualche caso , che gli sia occorso in confessione , sia molto avvertito di farlo con persone , ed in modo , che non si possano accorgere , qual sia la persona .

E per questo è bene , che in tutto si astenga di parlare con altri de' peccati uditi in confessione ; e parlando per qualche bisogno collo stesso Penitente , non lo faccia senza sua licenza in altro modo , che in atto di confessione , sotto il medesimo sigillo .

§. XXVI.

Modo di far le Fedi per le Confessioni .

Esendo il Confessore ricercato dal Penitente , che gli faccia la Fede di averlo confessato , per poterla esibire al suo Curato , come dovrà far sempre nelle con-

D. S. CARLO.

confessioni Pasquali, la faccia nella forma
infrascritta. E perchè di queste Fedi se ne
sogliono dar copie in istampa ad ogni
Confessore, avverta esso di tenerle a ma-
no, e di non le dare ad alcuno, se non
quelle, che sottoscriverà per quelli, che
avrà confessato.

La forma della Fede sarà questa. Addio
del Mese di ho amministrato il
S. Sacramento della Penitenza a
che abita nella Parrocchia di

Scriva nel primo bianco il dì , che si sia confessato , nel secondo il Mese , nel terzo il Nome , e cognome di etto Penitente , e nel quarto il Nome della Parrocchia , dove abita ; nel fine poi il Confessore sottoscriva il suo Nome , e Cognome , ed il titolo del Benefizio , o Uffizio Ecclesiastico , dal quale più comunemente si denomina , come a dire , Rettore , Vicerettore , Canonico , Cappellano dell'a Chiesa N. o essendo Regolare , abitante nel Monistero N. E tutto ciò , che si ha da scrivere nei bianchi della detta Fede stampata , sia di mano del medesimo Confessore , o almeno il dì , e Mese , e la suddetta sottoscrizione .

§. XXVII.

Varie Istruzioni, che dee dare il Confessore ai Penitenti, acciocchè perseverino nel bene.

PER maggiore istuzione del modo,
che hanno a tenere i Confessori per
ajuto.

ajuto dell'anime di quelli , a' quali avranno amministrato il Sacramento della Penitenza , acciocchè possano perseverare , e far progresso nella grazia ricevuta , abbiamo notato gl' infrascritti ricordi . Devono i Confessori , conforme all' obbligo dei Padri spirituali , pigliare speciale assunto d' istruire , ed incamminare nelle virtù cristiane , e nella vita spirituale tutti i loro Penitenti ; ma principalmente quelli , da' quali saranno stati eletti per loro Padri spirituali , a cui ordinariamente facciano ricorso per confessarsi , consigliarsi nè'dubbj , ed occorrenze della loro salute .

Procurino adunque di confermare in tale stato i loro figliuoli spirituali , che siano veramente costanti nel proposito di più presto morire , che offendere la Maestà di Dio mortalmente , perder non solo la roba , ed onore , ma la propria vita ; ed abbiano fervente , e vivo desiderio di conformarsi sempre alla sua santissima volontà . Per questo gl' istruiranno dell' fine , per cui è stato creato l' uomo , e di tutte le altre cose , cioè di servire , ed obbedire a Dio in questa vita , per godere eternamente nell' altra , che però essi devono aver animo di adoprar tutte le cose tanto , quanto gli possano servire a conseguir questo fine , e lasciarle quando lo possano impedire da esso : e facciano , che a questo abbiano indrizzato se stessi , e le loro azioni insieme con tutto quello , che hanno in questo mondo .

- Di modo che nel vivere , nel vestire , nel

nel conversaré , nel negoziaré , ed in tutti gli altri esercizj , che faranno , si governino di sorte , che tutti gli ajutino a conseguir qu sto fine , e siano apparecchiati di moderare , e regolare , o di lasciar qualsivoglia delle suddette cose in quello , che il suo Padre spirituale giudicherà essere necessario per la salute ; il quale , considerato lo stato , e qualità di ciascuno , gl' incamminerà conforme ad esso stato al sopradetto fine .

Gl' istruiscano del modo di orare (secondo la capacità di ciascuno) ; accostumando tutti , che facciano ogni giorno , almeno due volte , orazione , cioè la mattina , quando si levano , e la sera , quando vanno a letto .

Oltre l'esortargli a sentire ogni giorno Messa , ed andare le feste a' Divini Offizj ; e particolarmente a quelli , che faran capaci , così uomini , come donne , insegnare il modo di fare orazione mentale , agli altri mostrare , come debban dire di votamente il Rosario , o la Corona , l' Uffizio della Madonna , i sette Salmi penitenziali , o altre simili orazioni ; inducendo però generalmente tutti i suoi figliuoli spirituali a far l'esame della coscienza , per cui farà a proposito , che piglino quel tempo nella sera , nel quale sono invitati col segno della Campana a fare insieme con tutta la famiglia orazione .

Gli esortino alle frequenti Confessioni , e Comunioni , e vedano di ridurli secondo il consiglio di S. Agostino , che ogni Do-

Domenica si comunichino , e quando trovassejo alcuno , che non fosse disposto a far questo , cerchino di disporlo pian piano , esortandolo prima a confessarsi , e comunicarsi le feste principali dell' anno , cioè , oltre la Pasqua , la Pentecoste , l' Assunzione della Madonna , Ogni Santi , il Natale , e la Domenica in capite *Quadragesima* , per guadagnare l' Indulgenza plenaria , e prepararsi al santo digiuno Quaresimale . E dipoi accrescendo gli alcuni giorni , lo riduca a confessarsi , e comunicarsi ogni mese , il che fatto che averà , farà facil cosa ridurlo alla Comunione di ogni otto giorni .

Abbi no particolar cura , che spendano i giorni delle feste in onore , e servizio del S gnore . Per questo gl' indurranno ad entiare in alcuna di quelle Compagnie , che hanno per istituto particolare di spendere i giorni delle feste in orazioni , ed elezj di opere pie . Tengano particolar conto , se sono Padri , o Madri di famiglia , che governino le loro case ad onor di Dio , e particolarmente abbiano cura , che i loro figliuoli vadano alla Dottrina Cristiana , e gli conducano le feste deco alle Prediche , Vesperi , Lezioni sacre , e gl' incamminino nella via del confessarsi , e comunicarsi spesso .

Procurino , che , se hanno moglie , le dirino ancora alla frequenza de' Sacramenti : ovvero , se le figliuole spirituali hanno marito , facciano il medesimo , ricordando loro quella , che dice S. Paolo , che

il buon marito molte volte guadagna la moglie a Cristo, e che la moglie guadagna il marito.

Facciano comprare a quei, che fanno leggere, ed hanno il modo, al uni libri spirituali, i e divoti, i quali leggano, o faccian leggere insieme con la sua famiglia la sera, massimamente ne' giorni delle feste; ed a questo effetto son buone le Vite de' Santi Padri, di Geronio della Imitazione di Cristo, le opere di Frà Luigi di Granata, gli Esercizj della vita spirituale, ed il Rosario di Dñn Gaspare Loarte, la Pratica della orazione spirituale del P. Frà Mattia Cappuccino, ed altri simili.

Inculcheranno spesso ai ricchi, che sono dispensatori di Dio delle ricchezze, che hanno, che, se bene possono sostentare con esse, e mantenere lo stato, e grado loro, debbono però farlo cristianamente, e modertamente; sì che non solo non spendano in questo più di quello, che potano le loro forze, ma piuttosto meno; conforme anche a quello, che hanno conosciuto, ed insegnato fino i Gentili, che hanno grande obbligo di far limosine; avvisandogli; che per non errare in precezzo di tanta importanza, si regolino col consiglio di persone spirituali, ed intelligenti.

E finalmente, conforme allo stato, e condizione di ciascun suo figliuolo spirituale, a tutti daranno quei recordi, ed ajuti, che giudicheranno necessari, ed utili, acciocchè si conservino nella via del Signore.

I L F I N E.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Avendo veduto per la Fede di Revisione , ed Approvazione del P. Tommaso M. Mascheroni Inquisitor Generale del S. Officio di Venezia nel Libro intitolato : *Istruzione pratica per li Confessori , sopra gl' impedimenti matrimoniali ; del Sacerdote Filippo Terzago . Parte Seconda* ; non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica ; e parimente per Attestato del Segretario nostro , niente contro Principi , e buoni costumi , concediamo Licenza a Simone Occhi Stampator di Venezia , che possi essere stampato , osservando gli ordini in materia di Stampe , e presentando le solite Copie alla Pubbliche Libreirie di Venezia , e di Padova .

Dat. li 5. Sett. 1777.

Alvise Vallarezzo Rif.

Francesco Morosini 2. K. Proc. Rif.

Girolamo Grimani Rif.

Registrato in Libro a Carte 351. a
Num. 1091

Davidde Marchesini Seg.

MAG 2010028